

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 210<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 1995

Presidenza del vice presidente ROGNONI,  
indi del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI,  
del vice presidente PINTO  
e del vice presidente STAGLIENO

#### INDICE

CONGEDI E MISSIONI .....	Pag. 7	(31) SPERONI. - <i>Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....	7	(111) MARCHETTI ed altri. - <i>Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere</i>
SUI LAVORI DEL SENATO		
PRESIDENTE .....	8	(131-bis) SALVATO ed altri. - <i>Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione a fini previdenziali (Testo risultante dallo stralcio - deliberato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 5 luglio 1995 - dell'articolo 1 del disegno di legge n. 131)</i>
* SALVATO (Rifond. Com.-Progr.) .....	7	(151) DANIELE GALDI ed altri. - <i>Fondi di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia;</i>
DISEGNI DI LEGGE		(559) FARDIN ed altri. - <i>Soppressione del contributo previsto dal comma 11</i>
Seguito della discussione:		
(1953) <i>Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)</i>		

dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

(766) MANFROI ed altri. - *Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'Inps per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo»*

(833) CAMO e COSTA. - *Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo*

(1149) DE LUCA. - *Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali*

(1157) SCRIVANI e DI BELLA. - *Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contribuiti da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961*

(1205) CUSIMANO. - *Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di inquadramenti previdenziali*

(1253) TRIPODI ed altri. - *Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio*

(1355) SALVATO ed altri. - *Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero*

(1359) FOLLONI ed altri. - *Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori*

(1374) MANFROI e BASTIANETTO. - *Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi*

(1408) MANFROI ed altri. - *Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo*

(1503) VALLETTA ed altri. - *Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici*

(1512) NATALI. - *Norme previdenziali in materia agricola*

(1662) SALVATO ed altri. - *Norme in tema di riordino del sistema previdenziale*

e delle petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152, 157

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1953:

PRESIDENTE	Pag. 9 e passim
* SPERONI (Lega Nord)	29
* TAPPARO (Sin. Dem.), relatore	29 e passim
* TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale	30 e passim
PEPE (CCD)	30, 34
DE GUIDI (Progr. Feder.)	30, 31, 38
TURINI (AN)	30
* BASTIANETTO (Lega Nord)	31, 40
BEDIN (PPI)	32
DELFINO (CDU)	32, 33, 36
* BORGIA (PPI)	34
PELELLA (Progr. Feder.)	34
D'ALI (Forza Italia)	34
* MANFROI (Lega Nord)	35, 95
MULAS (AN)	35 e passim
MANCONI (Progr. Verdi-La Rete)	38, 80
BRICCARIELLO (Misto)	39, 40, 72
* BERGONZI (Rifond. Com.-Progr.)	43
CAPONI (Rifond. Com.-Progr.)	50
PODESTA (LIF)	59
* ROSSI (Misto)	74
DE PAOLI (Misto)	73
ROSSO (LIF)	74
GUALTIERI (Sin. Dem.)	75
FOLLONI (CDU)	75
SELLITTI (Labur. Soc. Progr.)	78
* SALVATO (Rifond. Com.-Progr.)	82
NAPOLI (CCD)	87
* COVIELLO (PPI)	90
LA LOGGIA (Forza Italia)	93
SALVI (Progr. Feder.)	101
DINI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro	108
TRIPODI (Rifond. Com.-Progr.)	110
SARTORI (Progr. Feder.)	110
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	35, 109

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Discussione del Doc. IV-quater, n. 1:

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE	110
BATTAGLIA (AN), relatore	110

**Discussione del Doc. IV-ter, n. 3:**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

PRESIDENTE ..... Pag. 111  
BERTONI (Progr. Feder.), relatore ..... 111

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

**Discussione del Doc. IV-bis, n. 19:**

**Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

PRESIDENTE ..... 111, 112  
SCALONE (AN), relatore ..... 112

**DISCUSSIONE E REIEZIONE DELLA RICHIESTA DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI DI UN NUOVO TERMINE PER RIFERIRE SUL DOC. IV, N. 2. CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

**Approvazione di proposta di modifica:**

PRESIDENTE ..... 113 e *passim*  
\* BRIGANDI (Lega Nord) ..... 114  
SILIOQUINI (CCD) ..... 115  
FABRIS Giovanni (Lega Nord) ..... 116  
\* PELLEGRINO (Progr. Feder.) ..... 116  
LUBRANO DI RICCO (Progr.-Verdi-La Rete) .. 117  
MANCONI (Progr.-Verdi-La Rete) ..... 118  
\* SPERONI (Lega Nord) ..... 118, 130  
MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.) ..... 119  
SCOPELLITI (Forza Italia) ..... 120, 129  
BELLONI (CCD) ..... 121  
PALUMBO (PPI) ..... 124  
RUSSO (Progr. Feder.) ..... 125  
\* FLORINO (AN) ..... 126  
ROBUSTI (Lega Nord) ..... 126  
\* PREIONI (Lega Nord) ..... 127, 129  
BOSO (Lega Nord) ..... 127, 128  
PALOMBI (CCD) ..... 127, 128

**DISEGNI DI LEGGE****Discussione e approvazione:**

**(1386-B) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio; modificato dalla 2ª Commis-

sione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE ..... Pag. 131 e *passim*  
PALUMBO (PPI), relatore ..... 132  
BEDONI (Lega Nord) ..... 132  
DI MAIO (Progr. Verdi-La Rete) ..... 134  
\* BRUGNETTINI (Lega Nord) ..... 135  
FANTE (Lega Nord) ..... 136  
BELLONI (CCD) ..... 137  
CAVITELLI (Lega Nord) ..... 139  
BERTONI (Progr. Feder.) ..... 142  
\* REGIS (Lega Nord) ..... 144, 145  
\* LISI (AN) ..... 146  
SCOPELLITI (Forza Italia) ..... 149, 150  
BOSO (Lega Nord) ..... 150  
GARATTI (Forza Italia) ..... 152  
PALUMBO (PPI), relatore ..... 154  
MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ..... 155

**SULL'ESCLUSIONE DALL'AULA DEL SENATORE REGIS**

PRESIDENTE ..... 157  
\* SPERONI (Lega Nord) ..... 157

**DISEGNI DI LEGGE**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1386-B:**

PRESIDENTE ..... 158 e *passim*  
\* SPERONI (Lega Nord) ..... 159 e *passim*  
PALUMBO (PPI), relatore ..... 159  
MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ..... 159  
\* PERUZZOTTI (Lega Nord) ..... 161  
\* BATTAGLIA (AN) ..... 162  
ROBUSTI (Lega Nord) ..... 165  
BRIGANDI (Lega Nord) ..... 166  
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ..... 163, 166

**RICHIAMO AL REGOLAMENTO**

PRESIDENTE ..... 168  
\* SPERONI (Lega Nord) ..... 167  
SERENA (Lega Nord) ..... 168

**DISEGNI DI LEGGE**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1386-B:**

PRESIDENTE ..... 168 e *passim*  
ROBUSTI (Lega Nord) ..... 169  
SERENA (Lega Nord) ..... 170  
LUBRANO DI RICCO (Progr.-Verdi-La Rete) .. 171  
MANCONI (Progr.-Verdi-La Rete) ..... 172  
CONTESTABILE (Forza Italia) ..... 175  
FABRIS Giovanni (Lega Nord) ..... 177  
BECCHELLI (AN) ..... 178  
GUALTIERI (Sin. Dem.) ..... 179

SALVATO ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ) . . . . .	Pag. 181	SPECCHIA ( <i>AN</i> ) . . . . .	Pag. 267
* DIANA ( <i>PPI</i> ) . . . . .	183	SPERONI ( <i>Lega Nord</i> ) . . . . .	268
ROSSO ( <i>LIF</i> ) . . . . .	185	* TAMPONI ( <i>CDU</i> ) . . . . .	271
COSTA ( <i>CDU</i> ) . . . . .	187	CARCARINO ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ) . . . . .	271
SENESE ( <i>Progr. Feder.</i> ) . . . . .	188	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	268, 269, 270
LA RUSSA ( <i>CCD</i> ) . . . . .	190		
DE NOTARIS ( <i>Progr.-Verdi-La Rete</i> ) . . . . .	191		
PERUZZOTTI ( <i>Lega Nord</i> ) . . . . .	192		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	170, 192		
<b>SULL'ESAME DEL DOCUMENTO IV, N. 2:</b>		<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>	
PRESIDENTE . . . . .	192, 193, 194	PRESIDENTE . . . . .	273
PALOMBI ( <i>CCD</i> ) . . . . .	193		
* PREIONI ( <i>Lega Nord</i> ) . . . . .	193	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>SULL'ESCLUSIONE DALL'AULA DEL SENATORE REGIS</b>		<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2032:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	195	DUJANY . . . . .	273
* SPERONI ( <i>Lega Nord</i> ) . . . . .	194	Annunzio di presentazione . . . . .	274
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2032:</b>	
<b>Approvazione:</b>		NAPOLI ( <i>CCD</i> ) . . . . .	275
<i>(2016) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>		LAURIA ( <i>PPI</i> ) . . . . .	275
FAGNI ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ), relatore . . . . .	198	RIZ ( <i>Misto-SVP</i> ) . . . . .	275
CHIMENTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione . . . . .	198	* PEDRAZZINI ( <i>Lega Nord</i> ) . . . . .	275
<b>Discussione e approvazione:</b>		BRUNO GANERI ( <i>Progr. Feder.</i> ) . . . . .	276
<i>(2032) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>		CURTO ( <i>AN</i> ) . . . . .	276
CHIERCHI ( <i>Progr. Feder.</i> ), relatore . . . . .	208, 217, 267	D'ALI ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	276
MASERA, ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea . . . . .	209, 217	DI MAIO ( <i>Progr.-Verdi-La Rete</i> ) . . . . .	276
* PAGLIARINI ( <i>Lega Nord</i> ) . . . . .	212, 220, 265	FARDIN ( <i>Labur. Soc. Progr.</i> ) . . . . .	276
FIEROTTI ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	213	GUALTIERI ( <i>Sin. Dem.</i> ) . . . . .	277
CURTO ( <i>AN</i> ) . . . . .	216, 219, 220	ROSSI ( <i>Misto</i> ) . . . . .	277
* RATTI, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica . . . . .	218, 220, 267	<b>Discussione:</b>	
LISO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	218	<i>(248) LONDEI. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica;</i>	
BRICCARELLO ( <i>Misto</i> ) . . . . .	264	<i>(261) FAGNI ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica:</i>	
CORMEGNA ( <i>CCD</i> ) . . . . .	265	PRESIDENTE . . . . .	277
		ARMANI ( <i>LIF</i> ), relatore . . . . .	277, 278
		<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 4 AGOSTO 1995 . . . . .</b>	<b>278</b>
		<b>ALLEGATO</b>	
		<b>INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE SCRITTA DEL SENATORE ARMANI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 248 E 261 . . . . .</b>	<b>279</b>
		<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . .</b>	<b>281</b>
		<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>	
		Variazione nella composizione . . . . .	293

<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI</b>		<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
Presentazione di relazioni ..... Pag.	293	Trasmissione dalla Camera dei deputati Pag.	294
		Annunzio di presentazione .....	294
		Apposizione di nuove firme .....	296
		Assegnazione .....	296
		Approvazione da parte di Commissioni permanenti .....	297
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA</b>		<b>INCHIESTE PARLAMENTARI</b>	
Composizione.....	293	Apposizione di nuove firme .....	297
		Presentazione di proposte di proroga ...	297
<b>COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN</b>		<b>GOVERNO</b>	
Composizione.....	293	Trasmissione di documenti .....	297
		<b>CORTE DEI CONTI</b>	
		Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	298
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>		<b>PETIZIONI</b>	
Composizione.....	294	Annunzio .....	298
		<b>MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
		Apposizione di nuove firme su mozioni ed interrogazioni .....	298, 299
		Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni .....	299
		Annunzio .....	299, 300, 308
		Interrogazioni da svolgere in Commissione .	351
		Ritiro di firme da mozioni .....	351
<b>CONFERENZA PARLAMENTARE DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA</b>			
Elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana.....	294	N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore	



### **Presidenza del vice presidente ROGNONI**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).  
Si dia lettura del processo verbale.

GANDINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Baldelli, Bobbio, Campo, De Notaris, Gallo, Mancuso, Manieri, Miglio, Perlingieri, Ronchi, Stefani, Tabladini, Taviani, Valiani.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Poichè nel corso della seduta dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

### **Sui lavori del Senato**

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SALVATO. Signor Presidente, voglio chiederle in modo formale di invitare i Presidenti delle Commissioni permanenti a non far riunire le

Commissioni stesse durante la fase delle dichiarazioni di voto in Aula. Faccio presente che noi in questa settimana siamo impegnati praticamente dalla mattina alle ore 9 fino a sera tardi e che, durante le dichiarazioni di voto, se lavorare in Parlamento significa anche ascoltarsi, ci sono senatori, a cominciare da me, che hanno la necessità di stare qui in Aula e di ascoltare quello che dicono i colleghi prima di intervenire.

Io faccio parte della Commissione affari costituzionali e non voglio essere privata di questo diritto. Chiedo quindi formalmente che la Commissione non sia riunita in questo lasso di tempo.

Chiedo anche - e non mi sembra di proporre qualcosa che possa essere interpretato come un intento dilatorio - che le Commissioni si riuniscano almeno un'ora dopo la fine dei nostri lavori per dare tempo ad ognuno di noi di provvedere alle proprie esigenze.

**PRESIDENTE.** Senatrice Salvato, mi pare che la sua richiesta concernente le riunioni delle Commissioni durante le dichiarazioni di voto sia più che condivisibile. Ci faremo quindi carico di avvertire i Presidenti delle Commissioni.

In sede di organizzazione dei lavori potremo poi forse rivedere l'altra questione da lei sollevata.

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1953) Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

**(31) SPERONI.** - *Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali*

**(111) MARCHETTI ed altri.** - *Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere*

**(131-bis) SALVATO ed altri.** - *Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione a fini previdenziali* (Testo risultante dallo stralcio - deliberato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta del 5 luglio 1995 - dell'articolo 1 del disegno di legge n. 131)

**(151) DANIELE GALDI ed altri.** - *Fondi di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia*

**(559) FARDIN ed altri.** - *Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*



**(766) MANFROI ed altri.** - *Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'Inps per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo»*

**(833) CAMO e COSTA.** - *Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo*

**(1149) DE LUCA.** - *Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali*

**(1157) SCRIVANI e DI BELLA.** - *Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961*

**(1205) CUSIMANO.** - *Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di inquadramenti previdenziali*

**(1253) TRIPODI ed altri.** - *Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio*

**(1355) SALVATO ed altri.** - *Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero*

**(1359) FOLLONI ed altri.** - *Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori*

**(1374) MANFROI e BASTIANETTO.** - *Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi*

**(1408) MANFROI ed altri.** - *Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo*

**(1503) VALLETTA ed altri.** - *Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici*

**(1512) NATALI.** - *Norme previdenziali in materia agricola*

**(1662) SALVATO ed altri.** - *Norme in tema di riordino del sistema previdenziale*

e delle petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152, 157

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1953

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1953 e dei connessi disegni di legge nn. 31, 111, 131-bis, 151, 559, 766, 833, 1149, 1157, 1205, 1253, 1355, 1359, 1374, 1408, 1503, 1512 e 1662 e delle petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152 e 157.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1953, nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 3 è il seguente:

Art. 3.

*(Disposizioni diverse  
in materia assistenziale e previdenziale)*

1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37».

2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole: «incrementato di un punto percentuale». Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra loro:

- a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;
- b) risultanze gestionali negative;
- c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698; c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le

diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio.

4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.

5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.

6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente

ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.

12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.

13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

n. 1124. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro».

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.

16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonchè delle somme dovute per prestazioni familiari.

17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.

18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.

19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità.

21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno

60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonchè per quello di cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989.

24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,70 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Per ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al primo periodo del presente comma pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore.

25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.



26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-*quinqüies*, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza

di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del presente decreto legislativo.

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-*quinquies* e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in

ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati nè formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, nè possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.

4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse».

27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: «sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP» sono sostituite dalle seguenti «otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP». Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonchè la loro gestione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme

delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;

b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;

c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;

d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;

e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;

f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.

28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti all'articolo 3. Restano da esaminare i seguenti emendamenti e ordini del giorno:

*Al comma 27, nell'alea sostituire le parole da: «con apposite convenzioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «presente legge» con le seguenti: «L'Inps, l'Inail e l'Inpdap procederanno, entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, all'alienazione di tutto il patrimonio immobiliare di loro pertinenza, non utilizzato ai fini strumentali, sulla base di un programma di dismissione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tale programma dovrà prevedere la maggiore dilazione nei termini di alienazione per gli immobili di tipo economico e/o popolare adibito a civile abitazione, e per gli immobili affittati ad imprese artigiane».*

**Illustrato**

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi»*

del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.

3.27.50 (Nuovo testo)

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

Al comma 27, nell'alea sopprimere il terzo periodo.

**Illustrato**

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al presente comma pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

«Art. 16-bis.

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

«Art. 16-ter.

1. Gli stanziamenti previsti dal capitolo 1385 (straordinari facoltativi) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e relative proiezioni per gli anni successivi sono ridotti a lire 70 miliardi».

«Art. 16-quater.

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

3.27.22 (Nuovo testo) SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Al comma 27, nell'alea sopprimere l'ultimo periodo.*

**Ritirato**

3.27.103 ARMANI, BINAGHI, ROSSO, MASIERO, PODESTÀ, DELL'UOMO, ELLERO, GUGLIERI, CAPPELLI, GANDINI

*Al comma 27, lettera a) dopo le parole: «medesime norme» aggiungere le seguenti: «e prevedendo le maggiori dilazioni per gli immobili di tipo economico e/o popolare adibiti a civile abitazione, e per gli immobili affittati ad imprese artigiane».*

**Illustrato**

3.27.100 MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 27 sopprimere la lettera b).*

**Ritirato**

3.27.104 ARMANI, BINAGHI, ROSSO, MASIERO, PODESTÀ, DELL'UOMO, ELLERO, GUGLIERI, CAPPELLI, GANDINI

*Al comma 27 lettera c) sostituire la parola: «esclusivamente» con l'altra: «anche».*

**Illustrato**

3.27.201 NAPOLI, PALOMBI, BELLONI, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

*Al comma 27, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli Enti previdenziali pubblici possono iscrivere in bilancio come riserve tecniche le quote di partecipazioni e fondi immobiliari e società immobiliari solo se il patrimonio di questi fondi immobiliari e società immobiliari è costituito per il 20 per cento minimo da immobili ubicati nelle seguenti regioni: Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.*

**Trasformato nell'ordine e giorno n. 10**

3.27.200 PEPE, CAPONE, NAPOLI

*Al comma 27, sopprimere la lettera f).*

**Ritirato**

3.27.105

ARMANI, BINAGHI, ROSSO, MASIERO, PODESTÀ, DELL'UOMO, ELLERO, GUGLIERI, CAPPELLI, GANDINI

*Al comma 27 sopprimere la lettera f).*

**Illustrato**

3.27.202

NAPOLI, PALOMBI, BELLONI, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, PEPE, RIGHIETTI, SILIQUINI

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

**Improponibile**

«27-bis. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla consistenza e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

27-ter. La Commissione ha il compito di accertare, in particolare:

a) la consistenza reale del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, con individuazione delle singole unità immobiliari di proprietà di ciascun ente, della loro localizzazione, dei relativi dati catastali e del loro stato conservativo;

b) la specifica destinazione d'uso delle singole unità immobiliari, i soggetti che ne hanno la disponibilità a titolo di locazione o ad altro titolo ed il reddito conseguito;

c) gli interventi di manutenzione straordinaria operati sulle singole unità immobiliari nel corso dell'ultimo quinquennio;

d) le modalità di gestione degli immobili di interesse storico, artistico o culturale.

27-quater. La Commissione è composta da venti deputati e venti senatori nominati dai Presidenti delle Camere in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

27-quinquies. La Commissione elegge il Presidente tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

27-sexies. La Commissione elegge, altresì, nel suo seno, due vicepresidenti e due segretari.

27-septies. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

27-octies. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie od inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organi inquirenti.

27-novies. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

27-decies. La Commissione completa i suoi lavori entro tre mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

27-undecies. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica».

3.27.0.1

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

**Illustrato**

«27-bis. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli di Stato e di stati membri dell'Unione europea o da essi o dall'Unione garantiti o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti o Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo».

3.27.0.100

SPERONI, MANFROI

*Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:*

**Inammissibile**

«8-bis. I contributi versati dal 1948 al 1995 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, sono rivalutati secondo l'anno di versamento in base all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istat ai sensi della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, oppure, ove non disponibile, in base al coefficiente di rivalutazione della lira. A decorrere dal 1° gennaio 1996 gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione di cui al comma 1 sono aumentati alla stessa scadenza e con riferimenti ai medesimi indici e periodi in base ai quali sono aumentati gli importi delle pensioni delle assicurazioni generali obbligatorie ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli oneri derivanti quantificati in 18 miliardi di lire annui si provvede per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3.28.0.1

DUJANY

**Il Senato,**

**in sede di esame del disegno di legge 1953 e abbinati in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;**

**considerato**

**che al comma 24 dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei Deputati, era prevista una proroga, fino al 31 dicembre 1988, dei contributi ex Gescal ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 67 del 1988, seppure in misura ridotta di due terzi;**



che tale contributo rappresenta l'unica fonte di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica, la cui necessità permane come dimostrato da tutte le rilevazioni di settore;

che la nuova versione del comma approvato dalla XI Commissione del Senato, ora in esame, destinerebbe l'intero ammontare dei contributi ex Gescal, provenienti dopo il primo gennaio 1996, all'aumento delle aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima fino a quando non si produrranno gli effetti finanziari connessi all'entrata in vigore della riforma in esame,

impegna il Governo

a definire temporalmente, e comunque per un periodo non superiore ad un biennio, l'utilizzo di tali contributi;

a individuare fonti di finanziamento certe e durature per l'edilizia residenziale pubblica alternative a quelle di cui all'articolo 22 della legge n. 67 del 1988 e successive proroghe.

9.1953.18

PALOMBI, NAPOLI

*Con riferimento alla disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 23 dell'articolo 3, il Senato:*

considerato che da tale posizione risulta in modo inequivocabile che le maggiori disponibilità che si producono per la gestione degli interventi assistenziali dell'Inps provengono dal venir meno dell'onere da essa attualmente sostenuto per gli assegni per il nucleo familiare, che spettano unicamente ai lavoratori dipendenti,

impegna il Governo

ad impartire le opportune direttive all'Inps affinché le anzidette maggiori disponibilità vengano riassegnate per le sole finalità, fra quelle elencate all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, che riguardano il comparto del lavoro dipendente.

9.1953.24

DE GUIDI, DANIELE GALDI, PIETRA LENZI,  
CASADEI MONTI, RUSSO, BEDIN, BASTIANETTO, BRUNO GANERI

Il Senato,

nell'esame del disegno di legge 1953 in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

considerato che all'articolo 3, comma 8, si affida ai poteri d'ufficio dell'INPS il compito di adottare le variazioni delle classificazioni dei datori di lavoro ai fini previdenziali;

considerato che ciò appare in contrasto con i principi stessi della legge quadro dell'artigianato del 1985,

impegna il Governo

*in sede di applicazione delle norme in oggetto, a far sì che i provvedimenti di inquadramento delle imprese artigiane siano assunti dalle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nel pieno rispetto della legge quadro.*

9.1953.25

FORCIERI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

premesso che il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, in maniera aderente alla legge 8 agosto 1985, n. 433 (legge quadro sull'artigianato), ha attribuito alle Commissioni provinciali per l'artigianato il potere di verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare dell'impresa con dipendenti, mediante l'adozione di un provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali ed impugnabile anche dalla pubblica amministrazione interessata ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

atteso che l'articolo 3, comma 8, del disegno di legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare muta il quadro normativo esistente relativo alle competenze in materia di accertamento della qualifica artigiana, ferme restando le sole procedure in materia di contenzioso previste dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, con il rischio di riaccendere il conflitto di competenze fra le Commissioni provinciali per l'artigianato e l'INPS che ha causato una pesante situazione di contenzioso,

impegna il Governo

a disporre che le norme previste dall'articolo 3, comma 8, del disegno di legge di riforma del sistema previdenziale obbligatorio e complementare non si applicano al settore artigiano, per il quale dovranno, invece, rimanere ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

9.1953.104 (sostituisce em. 3.8.2)

BASTIANETTO, ZACCAGNA, BEDIN, GREGORELLI, RADICE, SPISANI, BALDELLI, PALOMBI, COVIELLO, CARNOVALI

Il Senato,

impegna il Governo

ad introdurre le occorrenti modificazioni normative al fine di stabilire che il debito contributivo ammesso ai benefici di cui all'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e all'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, venga esteso ai contributi dovuti a tutto il 31 dicembre 1994;

impegna altresì il Governo ad estendere le dilazioni di pagamento a tutte le società commerciali che alla data del 30 giugno 1995 si trovano nelle procedure di liquidazione di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (cosiddetta «legge Prodi») oppure nel regime di amministrazione controllata o di concordato giudiziale preventivo o fallimentare.

9.1953.103 (sostituisce em. 3.10.0.2)      MACERATINI, TURINI, MULAS, MAGLIOCCHETTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante la riforma del sistema previdenziale obbligatorio e complementare;

premesso che la legge 12 aprile 1991, n. 136 (legge di riforma dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari) all'articolo 32, comma 1, stabiliva che il veterinario iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine di categoria, il quale svolgeva esclusivamente attività di lavoro dipendente da Enti o privati od autonomo per il quale fosse già assoggettato ad una forma obbligatoria di previdenza, aveva la facoltà di iscriversi o meno o cancellarsi dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (E.N.P.A.V.);

considerato che nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica) è stata introdotta una norma, l'articolo 11, comma 26, che ha ripristinato l'obbligo generalizzato a tutti i veterinari di iscrizione all'E.N.P.A.V. disponendo la nullità dei provvedimenti di cancellazione e il pagamento dei contributi pregressi,

impegna il Governo

ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale obbligatorio e complementare e nel rispetto delle norme in essa contenute, la riforma della legge 12 aprile 1991, n. 136, contemperando la facoltatività d'iscrizione, i regimi previdenziali obbligatori ed integrativi, le aliquote di contribuzione e i coefficienti di rendimento.

9.1953.101 (sostituisce em. 3.12.0.1)

BASTIANETTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge in materia di riforma previdenziale,

considerato che al comma 23 dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati è previsto il trasferimento del concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla legge n. 88 del 1989 alle altre finalità previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88;

considerato altresì che tale trasferimento diminuisce le disponibilità finanziarie per lo sviluppo di adeguate politiche a sostegno della famiglia,

impegna il Governo a promuovere, nell'ambito della riforma fiscale familiare, il recupero di tali fondi a sostegno della famiglia.

9.1953.105 (sostituisce gli em. 3.23.202 e 3.23.201)

DELFINO

Il Senato,

impegna il Governo a regolamentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli investimenti immobiliari dei seguenti soggetti:

Enti previdenziali, Casse di previdenza, Fondi pensioni, Società assicuratrici che esercitano, direttamente o tramite società controllate, i rami vita e/o pensioni prevedendo:

1) per poter godere delle agevolazioni fiscali e delle aliquote normali per le imposte sulla proprietà, sul possesso, sul reddito e di trasferimento afferenti gli immobili, il valore complessivo degli immobili sia in proprietà diretta che di società immobiliari controllate, iscritto a bilancio dai predetti soggetti, alla data del 31 dicembre 2000, dovrà essere rappresentato, ove non vi siano impedimenti di legge, per una adeguata percentuale da immobili ubicati nelle regioni: Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;

2) le quote di partecipazioni a fondi immobiliari o società immobiliari possono essere utilizzate per la copertura di riserve tecniche solo se il patrimonio immobiliare degli stessi (fondi immobiliari e società immobiliari), è costituito per una percentuale adeguata da immobili ubicati nelle regioni di cui al punto 1);

3) dal momento dell'entrata in vigore dell'emananda regolamentazione e fino all'adeguamento della prescrizione di cui al punto 1), i soggetti citati non potranno utilizzare, per la copertura di riserve tecniche, gli importi dei nuovi investimenti immobiliari effettuati in regioni diverse da quelle indicate allo stesso punto 1).

9.1953.106 (sostituisce gli em. 3.26.200 e 3.27.200)

PEPE, D'IPPOLITO VITALE,  
COSTA, BRUNO GANERI

Metto ai voti l'emendamento 3.27.50 (Nuovo testo), presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.27.22 (Nuovo testo), presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.27.100, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.27.201, presentato dal senatore Napoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.27.202, presentato dal senatore Napoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 3.27.0.100.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPERONI. Signor Presidente, vorrei annunciare il ritiro dell'emendamento in questione, aderendo al parere contrario espresso dal Governo. Vorrei però fare anche una precisazione.

### **Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI**

(Segue SPERONI). Ho presentato questo emendamento in questa sede dopo che, avendolo proposto come modifica al disegno di legge comunitaria, mi era stato detto che la sede opportuna invece era la riforma del sistema pensionistico. Adesso mi sento dire che neanche questa è la sede opportuna. Comunque mi riservo di ripresentarlo. Il Governo è avvertito e quindi ha modo di valutarlo più approfonditamente.

Quando verrà discusso in Aula il disegno di legge comunitaria lo ripresenterò: spero che in quella occasione mi si dica magari che si è contrari perchè non piace, perchè crea problemi ma non più perchè non è la sede opportuna. Non si capirebbe infatti in quale sede dovrebbe essere esaminato l'emendamento in questione, non certo nell'ambito di un decreto-legge sui trasporti o sulle comunicazioni.

In conclusione annuncio formalmente il ritiro dell'emendamento 3.27.0.100. (*Applausi dei senatori Bastianetto e De Luca*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

\* TAPPARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno n. 18, concernente i contributi ex Gescal.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 24, 25 (in quanto tratta la stessa materia contenuta nell'ordine del giorno 104), 103 (ricordo che tratta del debito contributivo per le imprese in amministrazione straordinaria o controllata e che è stato presentato in sosti-

tuzione di un emendamento), 101 (in materia di previdenza e assistenza dei veterinari), 105 e 106.

\* TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno n. 18.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 24 e 25, in quanto simile all'ordine del giorno 104 su cui anche anticipo il parere favorevole. Parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 103, 101, 105 e 106.

PEPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE. Signor Presidente, per il rispetto dei termini regolamentari, chiedo fin da ora che la votazione sull'ordine del giorno n. 106 avvenga con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 18, presentato dai senatori Palombi e Napoli.

**Non è approvato.**

I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno n. 24?

DE GUIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 24, presentato dal senatore De Guidi e da altri senatori.

**È approvato.**

Si intende che il presentatore dell'ordine del giorno n. 25 insiste per la votazione.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 25, presentato dal senatore Forcieri.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 104.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore dell'ordine del giorno n. 104 perchè si tratta di uno dei pochi ordini del giorno che dà finalmente ragione al lavoro artigianale. Per questo motivo dichiaro di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno n. 104, presentato dal senatore Bastianetto e da altri senatori.

**È approvato.**

Si intende che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno n. 103.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 103, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**È approvato.**

Senatore Bastianetto, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 101?

**BASTIANETTO.** Sì.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno n. 101, presentato dal senatore Bastianetto.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 105.

**DE GUIDI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE GUIDI.** Signor Presidente, vorrei far presente, anche al Ministro che ha espresso un parere favorevole su questo ordine del giorno, innanzitutto che esso deriva dalla trasformazione di due emendamenti in ordine del giorno. Questi emendamenti avevano il fine occulto, sopprimendo l'ultimo periodo del comma 23 dell'articolo in questione, di sottrarre quote di reddito dagli assegni familiari per distribuirli in vista di un più generico sostegno alla famiglia.

Sono grato ai colleghi dei Gruppi del CCD e del CDU che, seppure in una conversione un po' tardiva, si sono affiancati a coloro che da sempre hanno difeso l'istituto degli assegni familiari a sostegno delle famiglie veramente bisognose, però questi emendamenti nascondevano un'ambiguità che in parte si riproduce anche nell'ordine del giorno in esame. Non è vero che il trasferimento del concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia alla cassa della Gestione interventi assistenziali di sostegno (GIAS) diminuisce le disponibilità finanziarie per lo sviluppo di adeguate politiche di sostegno alla famiglia. Con questa operazione si restituisce alla Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF) l'onere complessivo di corrispondere gli assegni stessi senza concorso dello Stato.

Con ciò viene ribadito il carattere mutualistico degli assegni a favore dei lavoratori dipendenti come indicato nell'ordine del giorno da me presentato e già approvato.

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, il Gruppo del Partito popolare condivide la sostanza di questo ordine del giorno, anche se l'osservazione puntuale del collega De Guidi effettivamente richiama un dibattito già svolto in Commissione sulla distinzione tra gli interventi per la famiglia e lo specifico stanziamento per gli assegni familiari.

Nell'ordine del giorno si chiede un impegno al Governo sulla necessità del quale siamo profondamente convinti, ritenendo che la leva fiscale sia lo strumento cardine attraverso il quale incidere sulle politiche familiari. Si tratta di uno strumento che consente di rendere più uguali le famiglie in Italia. Su questo aspetto il Partito popolare aveva particolarmente insistito sia nel dibattito sulla legge finanziaria che su quello relativo alla manovra correttiva. Ribadisco che l'impegno che si chiede al Governo lo appoggeremo fino in fondo anche nelle prossime occasioni.

Vorrei invitare il collega Delfino, se lo ritiene opportuno, a sopprimere il terzo periodo, da: «considerato» fino a: «famiglia,» per recuperare una maggiore disponibilità dell'Aula e, nel caso egli accettasse, chiederei di aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Senatore Delfino, lei insiste per la votazione dell'ordine del giorno malgrado la dichiarazione di accettazione da parte del Governo e del relatore?

DELFINO. Signor Presidente, vorrei un chiarimento perchè non si creino confusioni. Mi sembra che l'interpretazione data dal collega De Guidi non sia coerente con la lettura del testo e chiedo un chiarimento. All'articolo 3, comma 23, si dice testualmente: «Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989» e su questo siamo d'accordo; poi si aggiunge che, «contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia viene riassegnato per le finalità della gestione interventi di assistenza».

Ora, sostenere che nella gestione interventi di assistenza sono compresi anche i fondi per gli assegni familiari mi pare un controsenso. Pertanto, chiedo un chiarimento al Governo perchè le finalità previste dall'articolo 37 della suddetta legge n. 88 non contemplano le gestioni per gli assegni familiari.

Se l'interpretazione che io do è errata, allora accedo alla modifica suggerita dal collega Bedin ma, poichè mi è stato spiegato che le cose non stanno come sono state riferite dal collega De Guidi, ritengo che l'ordine del giorno debba essere votato in quanto ha soltanto la finalità di far trasparenza sui fondi che lo Stato erogava alla cassa unica per il trattamento degli assegni familiari, ma che sono sempre stati utilizzati per altre gestioni assistenziali. Con l'ordine del giorno chiediamo che l'ammontare delle risorse complessive che andavano alla cassa assegni familiari venga restituito attraverso una riforma della politica fiscale fa-



miliare. Questo è quanto mi è stato spiegato dall'INPS, che contrasta con quanto diceva prima il senatore De Guidi. Pertanto, è con questo spirito costruttivo che ho inserito tale previsione nell'ordine del giorno, non certo per fare affermazioni non corrispondenti al vero.

Pertanto, se la mia interpretazione è esatta, chiedo di votare l'ordine del giorno integralmente così come è stato redatto.

PRESIDENTE. Senatore Delfino, lei mi deve dire chiaramente se si ritiene soddisfatto della dichiarazione del Governo che accetta l'ordine del giorno nella sua attuale formulazione oppure se non lo è, nel qual caso bisognerà procedere alla sua votazione.

DELFINO. Signor Presidente, io volevo soltanto un chiarimento, per sapere se la materia - torno a ribadire - corrisponde a quanto io ho illustrato, che è cosa diversa dall'interpretazione data dal collega De Guidi, che insinua quasi che, attraverso quest'ordine del giorno, vogliamo togliere dei fondi alla cassa assegni familiari.

PRESIDENTE. Ministro Treu, può fornire il chiarimento richiesto dal senatore Delfino?

\* TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io credo che le osservazioni fatte dal senatore De Guidi siano da tenere in considerazione, però, nel complesso, ritengo che l'ordine del giorno così come è formulato e letto in rapporto con gli altri possa essere soddisfacente. Pertanto, credo che si possa procedere nel senso indicato.

PRESIDENTE. Senatore Delfino, insiste per la votazione all'ordine del giorno n. 105?

DELFINO. Sì, Signor Presidente, chiedo che sia posto ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 105, presentato dal senatore Delfino.

**Non è approvato.**

DELFINO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 106.

BORGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BORGIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare all'ordine del giorno n. 106, che consideriamo di alto valore morale per la nostra Nazione rispetto al contenuto e all'impegno che si chiede e al quale domando di aggiungere la mia firma.

PEPE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE. Signor Presidente, signor Ministro, aderendo alla richiesta del Governo e del relatore, ho trasformato gli emendamenti 3.26.200 e 3.27.200, da me presentati, nell'ordine del giorno in votazione che mi sembra rivesta un grande valore poichè va a regolamentare, eventualmente, gli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, delle casse di previdenza, dei fondi pensioni e delle società assicuratrici.

Mi sembra di poter chiedere molto umilmente, ma anche con decisione la massima attenzione da parte dei colleghi poichè, ripeto, faccio riferimento ad enti che effettuano un prelievo uniforme su tutto il territorio nazionale e pertanto è giusto che riservino nella parte degli investimenti una quota alle regioni indicate nell'ordine del giorno, le stesse indicate negli emendamenti cui facevo riferimento prima. Pertanto chiedo un voto favorevole su tale ordine del giorno anche per rispettare un principio di giustizia e di ragionevolezza.

PRESIDENTE. Senatore Pepe, lei insiste perchè l'ordine del giorno venga votato con il sistema elettronico?

PEPE. Sì, signor Presidente.

PELELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELELLA. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo ordine del giorno, ritenendo che in esso sia rappresentata una esigenza reale e incontestabile: che gli enti previdenziali, nella costituzione del loro patrimonio immobiliare tengano conto anche di regioni ove il disagio abitativo è di notevole entità: soprattutto, quindi, delle regioni situate nel Mezzogiorno.

Ecco perchè, oltre a dare voto favorevole all'ordine del giorno, chiedo anche che ad esso sia aggiunta la mia firma.

D'ALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALLI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia su questo ordine del giorno che, per la verità, mi sembra formulato in modo da lasciare intendere ciò che in realtà non vuole, ossia che si tratta di una concessione. A me sembra invece che il principio, molto importante, contenuto nell'ordine del giorno corrisponda alla tendenza -

che è certamente nel futuro dei nostri anni sia dal punto di vista fiscale sia da quello contributivo - del federalismo, inteso anche nel senso che gli enti reinvestano i loro risparmi ed esplicano le loro attività finanziarie là dove raccolgono e producono risorse.

Non porrei allora l'accento sul punto di vista assistenzialista ma su quello di una nuova programmazione degli investimenti degli enti, nel senso che essi, come si diceva, reinvestano in quelle regioni dove raccolgono i loro proventi. Mi sembra che questo sia assolutamente corretto e, credo, in linea con quanto finora predicato da tutte le forze politiche in quest'Aula.

Dopodichè, se mi è consentita una nota semplicemente letterale, con tutto il rispetto, signor Presidente, credo che la Calabria sia importante ma non tanto da essere citata due volte nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È vero, senatore D'Alì, alla penultima riga del punto 1) dell'ordine del giorno, invece di «Calabria», deve leggersi «Campania».

MANFROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MANFROI. Signor Presidente, a me sembra che questo ordine del giorno sia sostanzialmente in contrasto con l'orientamento liberista che ispira il testo del provvedimento che stiamo per approvare. Dire che nuovi investimenti immobiliari devono essere realizzati in via indiretta mediante sottoscrizioni di quote di fondi immobiliari e imporre poi che tali fondi necessariamente realizzino i loro investimenti in determinate regioni anzichè in altre, mi sembra una forzatura in senso dirigista e statalista inaccettabile. I fondi immobiliari faranno loro investimenti laddove riterranno che potranno essere più remunerativi.

Per questi motivi non potremo votare a favore di questo ordine del giorno.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, annuncio il nostro voto favorevole che avremmo voluto motivare, ma il tempo a disposizione non ce lo consente.

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 106, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori, con la correzione in precedenza indicata.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	175
Senatori votanti .....	174
Maggioranza .....	88
Favorevoli .....	138
Contrari .....	31
Astenuti .....	5

**Il Senato approva.**

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1953 e connessi**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

DELFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, su questo articolo noi ci asterremo: con questo voto vogliamo sottolineare la differenza profonda che esiste tra noi e una certa cultura di sinistra cosiddetta progressista in relazione ai problemi della famiglia. Abbiamo sentito ieri una rivendicazione, orgogliosa ma antistorica, di quello che è stato l'impegno che la sinistra ha portato avanti sui problemi della famiglia. Sventolando certi miti, questa cultura ha individuato nella famiglia uno dei tanti miti della cultura clericale e borghese che doveva essere demolito, soprattutto laddove costituiva un ostacolo all'affermazione di un individualismo totale. Abbiamo assistito negli anni passati a tutt'altro che ad un sostegno alla famiglia da parte della sinistra: c'è stato il suo pieno sostegno alle leggi sul divorzio, sull'aborto; una totale chiusura per quanto riguarda la possibilità di una scuola libera...

PAGANO. Ma di cosa stai parlando!

DELFINO. ... Di una scuola dove vi sia una vera possibilità di riconoscere alla famiglia il diritto di scegliere liberamente e senza pregiudizi economici l'educazione dei figli. Abbiamo notato anche, nel percorso dei decenni passati, un atteggiamento di chiusura sul valore sociale del lavoro delle casalinghe: solo oggi avvertiamo una certa maturazione in questa direzione; altro che rivendicare che «loro» sono stati i fautori, i tutori di un reale riconoscimento della famiglia:

è quanto di meno vero si potesse affermare in quest'Aula. (*Commenti della senatrice Pagano*).

Noi diamo quindi atto al Governo di avere invece cercato, nel difficile sforzo di questo percorso della riforma, di prestare attenzione alle ragioni di un vero sostegno alla famiglia. Diciamocelo chiaramente: se c'è stato un recupero sul problema dell'aliquota contributiva della CUA, per quanto attiene al carattere straordinario del trasferimento di questi fondi (dagli assegni familiari alla spesa previdenziale), è perchè i tanti «cespugli» del centro, o comunque le tante forze che si ispirano ad una vera cultura di sostegno alla famiglia hanno fatto di questo punto una battaglia centrale; e mi riferisco al partito che io rappresento, al Partito popolare, al Centro cristiano democratico e ad altri schieramenti moderati.

PAGANO. Stai zitto!

DELFINO. Questo per noi costituisce, cari colleghi della sinistra, il banco di prova di tutte quelle forze politiche che nel convergere al centro intendono veramente incontrarsi sui valori di libertà e di giustizia sociale, per arrivare ad una alleanza tra economia di mercato e solidarietà che consenta definitivamente il superamento della crisi morale ed economica che tuttora attraversa il paese.

Questa è la nostra interpretazione, per cui noi, con questo voto di astensione, da un lato riconosciamo i passi in avanti, ma dall'altro chiediamo che a questi indirizzi, indicati dal Parlamento, (e mi spiace che non vi sia stata convergenza anche sull'ultimo ordine del giorno, da parte della sinistra e della Lega Nord, così chiaro, orientato verso una linea di politica fiscale fondata sul quoziente familiare, che anche dalla sinistra più volte era stata affermata, il Governo sia coerente nella prossima finanziaria, onorando gli impegni che qui ha più volte ribadito. È su questo fondamentale banco di prova che i nostri prossimi importanti e impegnativi appuntamenti parlamentari misureranno la nostra coerenza.

Concludo, sottolineando che la nostra astensione vuole anche marcare un dissenso rispetto al *vulnus* inferto all'autonomia della gestione degli inquadramenti previdenziali per i lavoratori autonomi, e segnatamente per gli artigiani, per i quali è stato respinto un nostro emendamento. Ricordo infine che la così tanto declamata ed enfaticizzata «solidarietà a parole» ha subito, per quanto riguarda i nostri lavoratori all'estero, come ha egregiamente detto il collega Degaudenz nel suo intervento, un'ulteriore grave perdita di credibilità, con la riduzione ai minimi delle loro pensioni.

Per queste ragioni noi esprimeremo un voto di astensione. (*Applausi dai Gruppi Cristiani Democratici Uniti e del Centro cristiano democratico e dei senatori Briccarello e Grippaldi*).

PRESIDENTE. Senatore Delfino, devo comunicarle che il suo Gruppo ha esaurito il tempo a sua disposizione. Pertanto verranno soltanto concessi brevissimi interventi in sede di dichiarazione di voto al termine della discussione di ciascun articolo.

MANCONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI. Signor Presidente, intervengo, facendo riferimento a quanto ho affermato in discussione generale, per annunciare il voto contrario del mio Gruppo sull'articolo 3.

DE GUIDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GUIDI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a votare l'articolo 3 di questo provvedimento, per il quale anticipo il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo, che supera gli scogli più importanti di questa riforma. Penso che ormai stiamo andando verso l'approvazione definitiva. Mi permetto però, onorevoli colleghi, di fare una riflessione, indotta anche dall'intervento appena concluso del senatore Delfino.

Io sono uno che, alla pari di molti di noi, in questi giorni è stato sottoposto a ripetuti e monotoni richiami alla meditazione da parte di colleghi appartenenti alle cosiddette ali estreme dello schieramento politico, tra di loro stranamente e strettamente apparentate, che hanno rivolto numerosi inviti a nozze, spesso accolti, ai Gruppi del Centro cristiano democratico e dei Cristiani democratici uniti. Gli inviti che ci venivano fatti erano quelli a meditare sulla nostra coerenza con i valori della giustizia, della solidarietà, dell'attenzione ai più deboli e ai problemi di fondo del nostro paese.

Devo dire ai colleghi che non siamo rimasti sordi ai loro richiami. Intanto, mi sono chiesto se il riferimento ai valori sopra ricordati poteva essere univoco, provenendo da opposte culture, tradizioni e collocazioni politiche. Mi sono chiesto ancora, come ha fatto qualcun altro in quest'Aula, se può esistere una giustizia e una solidarietà di destra o di sinistra, e se i più deboli sono diversamente individuabili a seconda che vengano guardati da destra o da sinistra. Poichè ritengo che questi valori abbiano una connotazione universale e non di parte, ho cercato di riferirmi a quel senso di giustizia e di solidarietà che dovrebbe radicarsi nelle nostre coscienze attraverso il costante confronto con i principi generali di origine culturale, etica e religiosa, confrontati con il comune sentire della società in cui viviamo, e non covati solamente entro il proprio intimo.

Sulla base di questi riferimenti di principio, calati concretamente nella situazione sociale, economica e politica del nostro tempo, ho concluso che la nostra posizione come Gruppo Progressisti-Federativo nei confronti del provvedimento in esame non tradisce affatto le tensioni di giustizia, di solidarietà, di attenzione ai più bisognosi, ma è una risposta non demagogica, anche se non perfetta, ai bisogni reali dei lavoratori di oggi e di domani, del paese nel suo complesso.

Collaborare a consolidare il nostro sistema economico (e i riflessi positivi già si vedono) significa porre le condizioni per la possibilità di incremento di occupazione, per la diminuzione e il controllo dell'infla-

zione, insomma per un vantaggio di quel bene comune che troppo spesso è assente nelle nostre parziali analisi e nei nostri parziali disegni di legge.

Mi permetto ora di chiedere ai nostri severi censori di meditare a loro volta. Abbiamo davanti a noi una pausa feriale e credo che faccia bene meditare al di fuori del clamore e dei riflettori dei Palazzi. Suggerisco anche due punti di meditazione: in primo luogo, tentare intanto di dare una spiegazione alla totale convergenza sul giudizio, e quindi sulle posizioni assunte, in merito al provvedimento sulle pensioni, da parte dei Gruppi Alleanza Nazionale e di Rifondazione comunista-Progressisti. Non dico che ciò faccia scandalo, ma ritengo che una valutazione politica più approfondita ...

CRIPPA. Vergognati! *(Vivaci commenti dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti. Repliche dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

PRESIDENTE. Per cortesia, onorevoli senatori... *(Vive proteste dei senatori Caponi e Crippa).* Senatore Caponi, per cortesia, la invito a calmarsi. *(Commenti del senatore Crippa all'indirizzo del senatore De Guidi).* Senatore Crippa, la richiamo all'ordine. Invito il senatore De Guidi a proseguire il proprio intervento. *(Reiterati commenti del senatore Crippa).* Senatore Crippa, non mi induca a prendere provvedimenti più severi. Prego, senatore De Guidi, prosegua pure.

DE GUIDI. Ciò, ripeto, non fa scandalo e non presuppone matrimoni indissolubili, ma comunque credo che una valutazione politica nel merito contingente di questo provvedimento vada fatta.

In secondo luogo, vorrei invitare a meditare sulla saggezza che deriva dall'essere aperti al dubbio.

Troppe volte ho sentito in questa Aula affermazioni apodittiche della propria verità, della propria interpretazione, e anche adesso se ne è data prova. Ho sentito anche affermazioni circa la menzogna o, peggio, la malafede altrui senza che si fosse attraversati da ombra di dubbio.

Noi spesso durante i lavori della Commissione e in questa stessa Aula, attraverso il ripensamento di punti del disegno di legge in esame, abbiamo vissuto il dubbio, dubbio a volte drammatico, ma abbiamo tentato di superarlo con quelle posizioni che ho ricordato prima.

Con questo invito voglio chiudere e rinnovare l'assenso mio e del mio Gruppo all'articolo 3 del disegno di legge in esame. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, della Sinistra democratica, Laburista-Socialista-Progressista, del Partito popolare italiano e Lega Nord).*

BRICCARELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti. Brusio in Aula).* Senatori, vi prego.

BRICCARELLO. Signor Presidente, prendo la parola molto brevemente per dichiarare anch'io l'astensione facendo mie le affermazioni del senatore Delfino con questa aggiunta.

Mi astengo dalla votazione dell'articolo 3, anche per la mancata attenzione dell'Aula, fatta eccezione per alcuni Gruppi tra cui quello di Rifondazione comunista - a cui sono grata - sul mio emendamento al comma 10. Si trattava forse di un emendamento un pò tecnico; richiedeva una maggiore attenzione da quella parte politica che adesso si scandalizza perchè Alleanza Nazionale qualche volta vota insieme a Rifondazione comunista. A parte il fatto che non riesco a capire come si possono scandalizzare dopo che hanno consumato un consociativismo ventennale...

SALVI. La Briccarello non fa parte del CDU?

BRICCARELLO. Comunque, a prescindere da questo, per rispondere al senatore De Guidi, sono convinta che quando si va a valutare... (*Brusio in Aula*). Aspetto, signor Presidente, che si calmino. Basta che non mi conti il tempo.

BASTIANETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BASTIANETTO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord a questo articolo e lo faccio con senso di responsabilità nei confronti del paese.

Non in tutte le loro parti abbiamo accettato la trasformazione in ordini del giorno di emendamenti contenenti disposizioni per noi pregnanti, a cui tenevamo molto, ma approviamo l'articolo con senso di responsabilità verso l'approvazione dell'intero disegno di legge. Quindi il voto della Lega Nord sarà favorevole.

BRICCARELLO. Signor Presidente, vorrei capire perchè mi è stata tolta la parola.

MULAS. La collega Briccarello non aveva finito di parlare.

PRESIDENTE. Come no? Ha detto che si fermava.

GRIPPALDI. Stava aspettando che l'Aula fosse più tranquilla.

PRESIDENTE. Mi dispiace. Interverrà in seguito.

BRICCARELLO. Avevo interrotto il mio intervento per aspettare che finissero gli schiamazzi. Rimando le mie considerazioni alla dichiarazione di voto finale.

SQUITIERI. Brava!

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Mi dispiace, credevo che lei avesse terminato l'intervento. È colpa mia.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, coerentemente con le nostre posizioni e con le motivazioni ampiamente illustrate, annunciamo il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale all'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

*(Destinatari)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*, per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate».

2. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*a)* per i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b-bis*), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;».

3. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;».

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese

ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

4.7 (Nuovo testo)

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:*

**Ritirato**

«b-ter) i soggetti di cui alla sentenza n. 28 anno 1995 della Corte costituzionale, organizzati in Associazioni di categoria a livello nazionale».

*Consequentemente al comma 2, capoverso a), sostituire le parole: «lettere a) e b-bis), con le seguenti: «lettere a), b-bis), e b-ter)», e al comma 4, dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente:*

«c-ter) i soggetti di cui al comma 1, lettera b-ter) purchè organizzati in Associazioni di categoria a livello nazionale».

4.1

BRICCARELLO

*Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:*

**Ritirato**

«b-ter) i soggetti di cui alla sentenza n. 28 anno 1995 della Corte costituzionale organizzati in Associazioni di categoria a livello nazionale».

*Consequentemente ridurre di pari importo il fondo di gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

*Consequentemente ancora, ove residuino ancora ulteriori oneri, ridurre corrispondentemente i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade.*

4.200

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS, BRICCA-  
RELLO

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b-bis)» con le seguenti: «lettere a), b-bis) e b-ter)».*

**Ritirato**

*Consequentemente ridurre di pari importo il fondo di gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

*Conseguentemente ancora, ove residuino ancora ulteriori oneri, ridurre corrispondentemente i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade.*

4.201

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS, BRICCA-  
RELLO

*Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:*

Ritirato

*«c-ter) i soggetti di cui al comma 1, lettera b-ter) purchè organizzati in Associazioni di categoria a livello nazionale».*

*Conseguentemente ridurre di pari importo il fondo di gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

*Conseguentemente ancora, ove residuino ancora ulteriori oneri, ridurre corrispondentemente i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade.*

4.202

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS, BRICCA-  
RELLO

*Invito i presentatori dell'emendamento 4.7 ad illustrarlo.*

\* BERGONZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei pochi minuti che abbiamo ancora a disposizione voglio illustrare l'emendamento 4.7 ed esprimermi in generale su tutta la parte finale di questo disegno di legge, relativa alla previdenza integrativa.

Io credo si tratti di un ulteriore inganno nei confronti dei lavoratori, un inganno che nulla ha a che vedere con l'adeguamento del nostro sistema contributivo agli altri sistemi europei e con la sua modernizzazione. In questo caso infatti la modernizzazione della previdenza integrativa significa solo che i lavoratori avranno una pensione forse uguale a quella attuale, pagando maggiori contributi rispetto al passato. Questo è il problema di fondo: grazie a questa pensione integrativa, ai lavoratori verrà in sostanza completamente sottratto il trattamento di fine rapporto. È pura finzione dire che la previdenza integrativa sarà facoltativa perchè nella sostanza i lavoratori saranno costretti ad accedervi per avere una maggiore sicurezza alla fine dell'attività lavorativa.

Che fine faranno questi maggiori sacrifici dei lavoratori? Dove andrà a finire l'ulteriore denaro estorto ai lavoratori per avere la garanzia di una pensione forse uguale a quella attuale? Ebbene, questi soldi, il trattamento di fine rapporto dei lavoratori di oggi costituirà il grandissimo affare - che è proprio di questa controriforma pensionistica - delle banche e delle assicurazioni. Non so per quali fini verranno utiliz-

zati dalle banche, dalle assicurazioni, dai grandi gruppi finanziari del paese i fondi della previdenza integrativa, queste migliaia di miliardi, questo immenso fiume di denaro. Probabilmente, signor Presidente, cari colleghi, tanta parte verrà utilizzata per saccheggiare il nostro patrimonio pubblico, per l'acquisto degli enti pubblici da parte dei grandi gruppi privati e tutto ciò con i soldi dei lavoratori. Questo è l'altro grande scandalo - forse uno dei maggiori - della controriforma pensionistica che stiamo esaminando. Questa realtà evidenzia ancor più il taglio di classe della riforma pensionistica.

Voglio terminare il mio intervento osservando che non è un caso che l'accordo, unanime nella sostanza, che si sta verificando su questa controriforma pensionistica, l'accordo fra il Centro, il Polo, Forza Italia e le forze politiche che sostengono il Governo, sia avvenuto sulla grande questione, sul grande affare delle pensioni integrative. Da questo punto è iniziata la discussione alla Camera, su questo punto è stato necessario accordarsi. Sul tetto dei trentacinque anni vi era nella sostanza un accordo; sulla riduzione del rendimento pensionistico vi era un accordo e già il precedente Governo aveva adottato questi provvedimenti. Su queste «maxi fregature» ai danni dei lavoratori del nostro paese l'accordo era già stato raggiunto e mancava solo quello sul grande affare delle pensioni integrative, un accordo che ora nella sostanza è stato stipulato, insieme all'altro importante accordo sulla cosiddetta clausola di garanzia, su cui non aggiungo altro in quanto molto è stato detto da altri colleghi e in quanto il problema è già stato affrontato in Aula. Voglio solo ricordare che la clausola di garanzia ha il solo significato di essere in danno dei lavoratori, ha il solo significato di una scala mobile alla rovescia in danno dei lavoratori.

Questi sono i due punti cardine, i due nodi fondamentali, sciolti i quali è stato raggiunto l'accordo. Vorrei che tutto il paese e tutti noi avessimo chiaro che questo accordo è stato raggiunto a spese dei lavoratori e a vantaggio degli affari dei grandi gruppi finanziari. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**TAPPARO, relatore.** *Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.7.*

\* **TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Signor Presidente, esprimo parere contrario e, dal momento che sono stati presentati svariati emendamenti soppressivi degli articoli successivi, sottolineo quanto è già stato detto più volte nella discussione. Considerare il capitolo della previdenza complementare come se fosse alieno rispetto allo spirito della riforma significa non tener conto che l'impianto della previdenza complementare rappresenta, come è già accaduto in altri paesi, uno strumento fondamentale sia di stabilizzazione dei mercati che di partecipazione sociale ed economica. Pertanto, tali emendamenti non potranno avere un nostro parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.7, nel nuovo testo, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

*(Costituzione dei fondi pensione  
ed autorizzazione all'esercizio)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

5.1 (Nuovo testo)

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BERGONZI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TAPPARO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, nel nuovo testo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

**Art. 6.**

*(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio  
dell'attività dei fondi pensione)*

1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente al comma 24, dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

6.1 (Nuovo testo)

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CAPONI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TAPPARO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, nel nuovo testo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

*(Banca depositaria)*

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - *(Banca depositaria)*. - 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-*quinqüies*.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

7.1 (Nuovo testo)

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MARCHETTI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TAPPARO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il parere del Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, nel nuovo testo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

**Art. 8.**

*(Finanziamento)*

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: «Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori».

2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

8.1 (Nuovo testo)

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI



Invito i presentatori ad illustrarlo.

CAPONI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TAPPARO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, nel nuovo testo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

#### Art. 9.

*(Fondi pensione aperti)*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « ; ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese

ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

9.1 (Nuovo testo)

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CAPONI. Signor Presidente, riteniamo che l'intervento del collega Bergonzi sia illustrativo di tutti i successivi emendamenti soppressivi degli articoli del provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TAPPARO, relatore. Esprimo parere contrario.

TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, nel nuovo testo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

*(Permanenza nel fondo pensione  
e cessazione dei requisiti di partecipazione)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale

termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.

3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, da intendersi già illustrato:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

10.1 (Nuovo testo)

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TAPPARO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, nel nuovo testo, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

*(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)*

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)*. -

1. In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.

3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge, i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;”;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche comple-

mentari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria".

4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".

5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

7. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;".

8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".

9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono comunque soggetti a

tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *c*), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.

12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.

14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonchè delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale».

2. Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque con-

sentite le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo.

3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al comma 24, dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

11.8 (Nuovo testo)

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHIETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Al comma 1, capoverso 4, dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:*

«e-ter) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento e comunque a lire 5 milioni del reddito dichiarato anche da parte del coniuge percettore di reddito, qualora il coniuge stesso non partecipi a forme pensionistiche ex legge n. 124 del 1993 e con il massimo di lire 2.000.000 nell'ipotesi in cui il coniuge sia iscritto a fondi pensione del tipo sopra indicato.

L'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione del presente articolo è stabilito in lire 550 miliardi annui a decorrere dal 1996.

Un contributo annuale delle regioni pari al 5 per mille degli stanziamenti previsti dai rispettivi bilanci per i servizi e l'occupazione».

11.1 (Nuovo testo)

BRICCARELLO, DELFINO

*Al comma 1, capoverso 4, dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:*

«e-ter) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive

**Inammissibile  
Ritirato**

**Inammissibile  
Ritirato**

modificazioni e integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento e comunque a lire 5 milioni del reddito dichiarato anche da parte del coniuge percettore di reddito, qualora il coniuge stesso non partecipi a forme pensionistiche ex legge n. 124 del 1993 e con il massimo di lire 2.000.000 nell'ipotesi in cui il coniuge sia iscritto a fondi pensione del tipo sopraindicato».

*Consequentemente ridurre per gli anni 1995, 1996 e 1997 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

11.101

BRICCARELLO

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 11.8.

TAPPARO, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 11.8.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.8, nel nuovo testo, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

#### Art. 12.

##### *(Regime tributario dei fondi pensione)*

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Regime tributario dei fondi pensione)*. - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con ga-



ranza assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*).

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.

4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.

5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta».

2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata.

3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.

4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalità.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

12.5 (Nuovo testo)

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:*

**Improponibile**

«3-bis. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica a partire dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio una quota addizionale, nella misura dell'uno per cento, calcolata sul patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo».

12.1

MASIERO, ELLERO, ROSSO, BINAGHI,  
DELL'UOMO, GUGLIERI, PODESTÀ, GANDINI,  
CAPPELLI, ARMANI

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4, con il seguente:*

«4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva e della relativa quota addizionale, di cui ai commi 3 e 3-bis, dovute dai fondi di pensione, si applicano le disposizioni previste dal comma 2».

12.2

ELLERO, ROSSO, BINAGHI, DELL'UOMO, GU-  
GLIERI, PODESTÀ, GANDINI, CAPPELLI, AR-  
MANI, MASIERO

*Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 43 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1, nonché della quota addizionale prevista dal comma 3-bis dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo».

12.3

ELLERO, ROSSO, BINAGHI, DELL'UOMO, GU-  
GLIERI, MASIERO, PODESTÀ, GANDINI, CAP-  
PELLI, ARMANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PODESTÀ. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 12.2 e 12.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 12.5.

TAPPARO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 12.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.5, nel nuovo testo, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

#### Art. 13.

##### *(Vigilanza sui fondi pensione)*

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Vigilanza sui fondi pensione)*. - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.

2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del de-

creto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce,

anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali».

2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5 000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

3. Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1 gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

13.3 (Nuovo testo)

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE,  
TRIPODI

*Al comma 1, capoverso 5, sostituire il periodo terzo con il seguente:*  
«Tale personale deve essere già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato e deve essere selezionato, a seguito di bando di concorso per titoli che dimostrino i requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della Commissione»

13.1 (Nuovo testo)

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Sopprimere il comma 3.*

13.2 MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MULAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 13.1 e 13.2 di cui sono il primo firmatario.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TAPPARO, *relatore*. Sono contrario a tutti e tre gli emendamenti presentati all'articolo 13.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.3, nel nuovo testo, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.1, nel nuovo testo, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.2, nel nuovo testo, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

*(Compiti della commissione di vigilanza)*

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *(Compiti della commissione di vigilanza)*. - 1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonchè quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonchè i fondi che

assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:

- a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
- b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto;
- c) svolge l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;
- d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-*quinquies* e 5 dell'articolo 6;
- e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
- f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonchè alla lettera e) del presente comma;
- g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonchè ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
- h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonchè in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;
- i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
- l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
- m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispektorato del lavoro;
- n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche nonchè ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.

4. La commissione può altresì:

a) convocare presso di sè gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.

5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni».

2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993.



Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, da intendersi già illustrato:

*Sopprimere l'articolo.*

*Consequentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

14.1 (Nuovo testo)

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TAPPARO, *relatore*. Sull'emendamento 14.1, relativo al ruolo delle commissioni di vigilanza, il parere del relatore è contrario.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, nel nuovo testo, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

*(Regime transitorio)*

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «e assicurativa».

3. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17;» sono sostituite dalle seguenti: «Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;».

4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13».

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

*«8-quater.* Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.

*8-quinquies.* L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento».

6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.

7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di

eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-*quater*, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.

8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e il seguente ordine del giorno:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

15.4 (Nuovo testo)

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente:

«8-*quater*. Alle contribuzioni erogate ai Fondi di previdenza complementare che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-*bis*, viene applicato, fino ad esaurimento del suddetto periodo, anche per gli iscritti in epoca successiva all'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

15.1

MASIERO, ELLERO, ROSSO, BINAGHI,  
DELL'UOMO, GUGLIERI, PODESTÀ, GANDINI,  
CAPPELLI, ARMANI

**Improponibile**

*Al comma 5, sopprimere il capoverso 8-quinquies.*

15.2

ROSSI, GALLO, SERRI

*Al comma 5 sopprimere il capoverso 8-quinquies.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

15.3

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

Il Senato,

premessi che:

il comma 5, lettera 8-quinquies) dell'articolo 15 del disegno di legge n. 1953 introduce il vincolo per la liquidazione delle forme pensionistiche complementari, istituite con legge 21 aprile 1993, n. 124, all'avvenuta liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio;

le forme pensionistiche complementari sono frutto di accordi nazionali ed aziendali che ne definiscono la disciplina;

non si produrrà nessun effetto di risparmio di bilancio dell'applicazione di tale norma;

l'applicazione di tale norma non avrà effetti di contenimento sul bilancio pubblico;

impegna il Governo,

a ridefinire i contenuti della norma di divieto nel senso di prevedere la possibilità di godere delle prestazioni definite, senza aggravio alcuno della situazione finanziaria delle gestioni, in presenza di accordi tra le parti».

9.1953.21

DE GUIDI, DANIELE GALDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROSSI. Dò per illustrato l'emendamento 15.2.

MULAS. Anche l'emendamento 15.3 si intende illustrato.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**TAPPARO, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.4, 15.2 e 15.3.

**TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Il Governo esprime parere contrario su tutti e tre gli emendamenti all'articolo 15.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 15.4, nel nuovo testo, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 21.

**TAPPARO, relatore.** Mi rimetto all'Aula.

**TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Anche il Governo si rimette all'Aula.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori De Guidi e Daniele Galdi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Sanzioni)

1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

\*Art. 18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile.

4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

16.1 (Nuovo testo)

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

L'emendamento s'intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TAPPARO, *relatore*. signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 16.1.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, nel nuovo testo, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16.

**È approvato.**

Avverto che l'articolo 17 è stato soppresso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.20.200, presentato dal Governo.

Ricordo che il testo dell'articolo 17 è il seguente:

Art. 17.

*(Norma finanziaria)*

1. Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 20, ultimo periodo, si fa fronte con il maggiore gettito conseguente dall'elevazione al 30 per cento della imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato dal 1° gennaio 1996.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG.

3. Il regime di detraibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, previsto dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, è abrogato.

4. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade.

Ricordo altresì che risultano inammissibili i seguenti emendamenti ad esso presentati:

*Sopprimere l'articolo.*

17.100

MULAS, FLORINO, MININNI-JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI, TURINI

*Sopprimere l'articolo.*

17.200

LA LOGGIA, SPISANI, ZACCAGNA, D'ALI

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo, che il Governo dà per illustrato:

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

17.0.200

IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunciarsi su tale emendamento.

TAPPARO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.0.200, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

BRICCARELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCARELLO. Signor Presidente, intendo esprimere il mio voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso poichè ritengo che esso sia fondamentale non soltanto perchè siamo andati a normare per quanto riguarda il presente e il futuro dei nostri figli, ma perchè ci siamo spinti ben al di là. Questo disegno di legge è il primo passo verso una situazione, mi auguro, di stabilità, verso una situazione migliore per il paese.

Non posso dichiararmi completamente soddisfatta del testo che stiamo varando perchè certamente sono molti gli aspetti sui quali si potrebbero esprimere perplessità. Ritengo però positivo l'atteggiamento del Governo che ha recepito alcune istanze e si è assunto un impegno che, a più riprese, abbiamo definito concreto. Mi auguro che questo impegno concreto trovi i fondi nella finanziaria e non rimanga una lettera vana. Ci si accontenta di non rispondere oggi a bisogni essenziali delle fasce più deboli perchè non ci sono i soldi: spero che nella finanziaria si trovino, altrimenti anche qui avremmo detto soltanto tante belle parole.

Vorrei terminare il mio intervento precedente sull'articolo 3: si discuteva sulle ragioni che possono indurre il Gruppo Alleanza Nazionale e la sottoscritta, che appartiene al Gruppo Misto, a votare con Rifondazione comunista. Ritengo che la sofferenza, i bisogni non abbiano il colore politico di chi va a votare. Al tempo stesso chi cerca di farsi carico



della sofferenza e dei bisogni non può arrogarsi un'egemonia in merito ad essi, che non fa onore e non serve neanche alla distanza a prendere voti. Alla fine la gente sa giudicare.

Nel momento in cui si devono dare risposte concrete agli handicappati (e ringrazio ancora una volta la senatrice Abramonte per aver presentato quell'emendamento che poi è stato trasformato in un ordine del giorno che promette almeno qualche contributo per queste fasce sociali); nel momento in cui si discute dei problemi della gente, ritengo - se le opinioni sono convergenti - di dover votare con Rifondazione, e lo farò ogni qualvolta constaterò che Rifondazione avrà assunto un atteggiamento corretto. Ne sarò ben lieta. Il consociativismo, consumato per tanto tempo in passato, è tutta un'altra cosa.

In ordine ai bisogni concreti, alle casalinghe, agli handicappati, alle persone che hanno bisogno di aiuti abbiamo qui registrato l'impegno solerte e serio del Ministro: mi sono accontentata dell'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione perchè ho visto nel Ministro l'impegno di un gentiluomo, non soltanto quello di un tecnico o di un politico.

Su questi bisogni ben venga in quest'Aula un impegno corale. Sono convinta che, al di là dell'impegno politico, dobbiamo dare al paese anche un pochino di serenità: questa è una delle componenti di quell'equilibrio che è al tempo stesso una componente basilare della vita politica. *(Applausi dai Gruppi Misto, Cristiani democratici uniti, Alleanza Nazionale e Progressisti-Federativo)*

**PRESIDENTE.** Senatrice Briccarello, sono lieto che lei abbia potuto recuperare la parte dell'intervento che le era stata impedita dalla prematura apertura della votazione.

### **Presidenza del vice presidente ROGNONI**

DE PAOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

DE PAOLI. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario della Lega Alpina: credo che questo sia un gran brutto momento per il paese; è una sconfitta per il Governo tecnico. Vengono penalizzate ulteriormente le categorie che da sempre pagano le tasse e sono la forza del nostro paese. È stata compiuta una scelta di classe che non possiamo approvare: di qui il voto contrario della Lega Alpina.

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* ROSSI. Poche considerazioni, signor Presidente, per motivare il voto contrario dei Comunisti Unitari.

Riteniamo che questa legge risponda certamente ad un problema che era venuto maturando in questi anni: il superamento della vecchia normativa; però con questa legge non vengono accolte le esigenze di tanti strati che hanno sofferto delle conseguenze della crisi economica. Non vengono considerate le istanze di strati poveri e disagiati.

Vorremmo che in questo momento le sinistre nel loro complesso cogliessero un segnale che viene dalla popolazione. Le sinistre si sono fatte carico dei problemi di questo paese: esse hanno avuto il merito di affrontare il problema della crisi finanziaria. Ora questa crisi per tanti versi è stata positivamente affrontata e quindi le conseguenze positive si avvertono sui mercati finanziari e anche nello sviluppo dell'industria. È chiaro tuttavia che bisogna chiudere questa fase e aprirne una nuova nella quale i problemi dell'occupazione, del Mezzogiorno, dello sviluppo dell'intero paese costituiscano la preoccupazione fondamentale del Governo e delle forze politiche che intendono rappresentare questi strati, il Mezzogiorno, i giovani. Non vediamo ancora un segnale forte in questa direzione, un segnale di cambiamento; non vediamo ancora un impegno convinto da parte del Governo. Proprio per questo riteniamo che sul complesso del provvedimento in questo quadro politico si debba votare in modo contrario affinché finalmente si cambi strada e si vada in direzione di un nuovo indirizzo.

ROSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO. Signor Presidente, intervengo brevemente a nome del Gruppo di cui faccio parte.

Tra i punti programmatici del Governo Dini vi era la riforma previdenziale, che oggi finalmente dovrebbe essere approvata dal Senato. Certamente non è quella riforma rigorosa che speravamo sarebbe stata varata, perchè sarebbe andata ad assicurare una maggior certezza per il futuro: molte misure in essa contenute, infatti, incidono nel tempo ma a lunga distanza. Tuttavia si tratta di una riforma che già consente di fare un passo avanti verso il riassetto del sistema previdenziale, fornendo al nostro sistema economico quell'assestamento di cui vi è assoluto bisogno.

Oltretutto, da parte del mio Gruppo, sono stati presentati numerosi emendamenti al provvedimento e devo riconoscere la sensibilità dimostrata dal Governo che ha accolto alcuni di essi ed ha permesso che altri fossero accolti sotto forma di ordini del giorno: anche sotto questo aspetto ci possiamo ritenere soddisfatti per lo sforzo che il Governo ha compiuto nel tenere in considerazione alcune giuste istanze, come anche ha fatto nell'accogliere alcuni emendamenti presentati dal Polo di cui facciamo parte.

Sia pure con le difficoltà di cui si diceva poc'anzi e considerato che la riforma non ci soddisfa pienamente, il giudizio su di essa non può che essere positivo. A nome dei componenti del Gruppo

Lega italiana federalista annuncio quindi il nostro voto favorevole al provvedimento in esame.

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, annuncio che il Gruppo della Sinistra democratica voterà a favore del provvedimento in esame. Si tratta di un provvedimento molto importante, che avrà un notevole peso nel risanamento del nostro sistema economico: è un provvedimento che abbiamo accompagnato con la nostra precisa volontà sin dall'esame effettuato dalla Camera, e che il Senato credo abbia modificato in meglio, accogliendo anche le istanze di tipo sociale che si sono ritenute valide.

Il mio Gruppo, in maniera particolarmente convinta, voterà quindi a favore di questo provvedimento.

Al termine di questa battaglia parlamentare mi si consenta di rivolgere un ringraziamento alla Commissione, e per essa al suo Presidente, ma anche un particolare ringraziamento - in quanto appartenente al mio Gruppo - al relatore, senatore Tapparo, che si è sobbarcato una non piccola prova in questo campo.

Con questi sentimenti, signor Presidente, ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo della Sinistra democratica).*

FOLLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo Dini, con il voto che il Senato si appresta ad esprimere, conclude oggi una riforma importantissima per la nostra democrazia a cultura solidarista.

Essa riguarda la parte ormai maggioritaria della popolazione italiana, dato che l'andamento demografico e la crescita dell'età media hanno portato il numero di coloro che hanno superato la soglia della pensione oltre quello di coloro che sono in età lavorativa. Ben si comprende, anche solo per questo dato, e pur senza addentrarci nella difficoltà in cui era precipitato il vecchio sistema pensionistico, quanto sia strategica questa riforma per gli anni futuri del nostro paese e per le nuove generazioni.

Voglio qui ricordare che proprio il contrasto che si era aperto nel paese attorno a questa riforma è all'origine del Governo che oggi è in carica e che proprio la nostra parte politica prese, in un momento di forte tensione sociale, l'iniziativa - voglio ricordarlo, insieme all'onorevole Bossi - di riaffermare che la concertazione sociale è uno dei cardini della democrazia personalista e solidarista che ruota attorno ai principi della nostra Costituzione. Senza armonizzazione degli interessi dei corpi sociali non c'è rispetto per quel fine della politica che la costituisce sopra l'interesse delle parti e al di là della tecnica della pura efficienza amministrativa.

Al Governo Dini, che contribuimmo ad insediare in questa Assemblée parlamentare, fu affidato il compito di ricomporre questo orizzonte per il paese. Era questo il senso della definizione che ne fu data: un Governo di tregua; e se si parlò di Governo tecnico, non era certo per sminuire l'azione politica che sempre esercita un Esecutivo, ma perchè sembrava necessario - come a me sembra sia ancora oggi - che nel paese si recuperasse tra le forze politiche quell'orizzonte e quella finalità prevalente sugli interessi delle parti in causa.

La riprova ne è il dibattito che si è poi aperto, e tuttora dura, sulle regole, sulle riforme istituzionali e costituzionali, sulle forme di garanzia tra maggioranza ed opposizione, sui sistemi elettorali, sui rapporti tra i poteri dello Stato, tutti argomenti oggettivamente avvolti attorno al discorso sul fine della politica che, nella transizione dal vecchio al nuovo sistema della rappresentanza popolare, dal sistema proporzionale al maggioritario, appare necessario non lasciare più in ombra.

L'intensità di questo dibattito che anche ieri ha occupato i lavori dell'altra Camera ne è una riprova oggettiva, al di là delle opinioni che ognuno, in modo articolato, manifesta in proposito. Il confronto tra gli onorevoli Silvio Berlusconi e Massimo D'Alema si è svolto tutto in questa chiave.

Il Governo Dini ha impostato bene il suo lavoro in materia di pensioni, raggiungendo in tempi rapidi (i tempi comunque necessari) una sostanziale approvazione da parte delle forze sindacali sul passo ritenuto necessario per entrare nel nuovo sistema pensionistico. È questo il primo merito che vogliamo riconoscere in questa sede all'azione di un Governo che noi continuiamo a valutare, e vorremmo continuare a valutare in tal modo, per le cose che fa e non per la quantità ed il colore dei voti che riceve; anche perchè troppe volte abbiamo visto che il consenso o il dissenso tendono a manifestarsi non per il merito dei provvedimenti, ma per partito preso.

Abbiamo voluto questo metodo di lavoro per la riforma delle pensioni. Lo abbiamo sostenuto fino al punto di concorrere in modo determinante alla nascita di un Governo capace di garantirlo; lo abbiamo per parte nostra affiancato con una forte azione di verifica nella società civile, nelle attese dei cittadini, delle famiglie, delle realtà associative e di lavoro. Siamo certamente lieti che si sia giunti al termine di questo percorso rispettando tanto gli impegni di tempo quanto quelli di bilancio, che erano apparsi i due vincoli rigidi fin dall'inizio perchè fosse transitato il passaggio stretto attraverso cui il paese doveva giungere alla riforma.

La concertazione non sostituisce però, in una democrazia rappresentativa quale la nostra, il confronto tra Esecutivo e Parlamento. Anzi, solo il Parlamento è il luogo dove si armonizzano e trovano voce e convergono gli interessi di tutte le comunità. E non è un caso che proprio nel dibattito presso le Camere siano emersi temi che erano fin qui rimasti in ombra. In primo luogo, la dimensione familiare di ogni questione sociale. Da tempo è alla nostra attenzione il fatto che il salario ha valore diverso a seconda della dimensione della famiglia in cui entra, e che questo vale per ogni regola che lo Stato pone in ordine al fisco, alle previdenze sociali, alle regole di mutualità e di solidarietà. È una questione dunque quella della famiglia essenziale nel momento in cui si operava e

si opera una riforma così strategica quale quella del sistema pensionistico.

Molti Gruppi, e tra questi in particolare e con più convinzione, signor Presidente del Consiglio, il nostro, federato alla Camera con il Centro cristiano democratico, hanno recuperato attenzione alle famiglie, e in particolare alle famiglie numerose, quelle con più figli, là dove il lavoro si distribuisce a sostenere l'investimento del paese sulle generazioni future, un investimento di cui spesso la comunità non si fa carico, trascurando una precisa indicazione contenuta nella nostra Carta costituzionale.

Lo stesso è accaduto per le casalinghe, una categoria di lavoro che si svolge in famiglia e che ancora non trova nelle nostre norme quella dignità, quella tutela, quel riconoscimento che ogni lavoro, e questo non meno di altri, merita.

Alla Camera, anche per l'ostruzionismo improvvido di Rifondazione comunista, il lavoro proprio del Parlamento è stato vanificato dall'uso del voto di fiducia. Il Governo vi ha fatto ricorso perchè costretto a rispettare tempi sui quali si era impegnato.

Abbiamo chiesto al Governo che il Senato potesse invece lavorare perchè un paese nel quale al Parlamento non è consentito di svolgere il compito suo proprio, quello di indirizzo e non di semplice controllo dell'azione del Governo, può anche essere un paese democratico ma non è il nostro paese, non è la nostra democrazia.

Diamo atto al Governo di aver affrontato con serietà e con impegno il confronto tra Esecutivo e Parlamento in questa Aula. In tal modo si sono potute introdurre numerose modifiche. È stato un atto di collaborazione tra Governo e rappresentanza parlamentare che ha migliorato significativamente il testo sottoposto alla nostra attenzione.

Noi abbiamo ben presente la distinzione tra i compiti dell'Esecutivo e del Parlamento, anzi spesso dobbiamo lamentare che questa distinzione non sempre viene osservata. Lamentiamo, ad esempio, che un eccessivo ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza svuota il Parlamento della sua azione di indirizzo, chiamandolo piuttosto a ratificare atti che dovrebbero essere propri e che il Governo dovrebbe tradurre nella sua autonoma responsabilità in atti amministrativi e, appunto, di Governo.

C'è dunque una commistione tra l'azione dell'Esecutivo e l'azione del Parlamento che vorremmo tenere fuori dalle valutazioni con cui oggi andiamo ad esprimere il nostro voto attorno a questa riforma.

Nel merito del provvedimento noi lamentiamo ancora oggi che ci sia stata un'attenzione inadeguata ad alcuni settori che avevamo fortemente individuato come meritevoli di migliore tutela. Se sul Fondo degli assegni familiari qualche cosa è stata recuperata, a noi sembra che più decisa debba essere al riguardo l'azione del Governo nel farsi carico dei problemi della dimensione familiare che ho prima ricordato. Lo stesso vale per le casalinghe; anche qui è stato assunto l'impegno, ma solo sotto forma di ordini del giorno, di introdurre questa categoria di lavoro tra quelle meritevoli di tutela. Noi riteniamo che questi siano impegni che il Governo ha solennemente preso in questa Aula e dunque li vogliamo considerare come atti di indirizzo del Parlamento che il Governo seguirà nella propria azione futura.

Famiglie, casalinghe e artigiani. Anche gli artigiani, a nostro avviso, escono non sufficientemente tutelati dalla riforma del sistema pensionistico. Anche rispetto a questa categoria vogliamo che il Governo si faccia carico dell'azione di indirizzo che il Senato nel suo complesso ha voluto svolgere.

Per queste ragioni, dunque, per il metodo con cui il Governo ha costruito questa riforma del sistema pensionistico che abbiamo condiviso fin dall'inizio per la disponibilità che si è verificata, per la qualità del lavoro e del rapporto tra Esecutivo e Parlamento che si è potuto svolgere in questa Camera, per l'impegno che ci è parso di cogliere nel Governo tanto per gli emendamenti che sono stati accolti (anche rispetto ad alcune nostre sollecitazioni) quanto per l'accoglimento sostanziale e impegnativo degli atti di indirizzo del Parlamento fatto dal Governo proprio in questa Aula, il nostro voto, che alla Camera era stato di astensione, sarà un voto di approvazione. *(Applausi dal Gruppo Cristiani Democratici Uniti e della senatrice Briccarello).*

SELLITTI. *Domando di parlare per dichiarazione di voto.*

PRESIDENTE Ne ha facoltà

SELLITTI. *Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il disegno di legge di riforma del sistema pensionistico che quest'Aula si appresta a votare, rappresenta un fondamentale momento di svolta della riorganizzazione del sistema di sicurezza sociale. Come è noto, la crisi del sistema pensionistico ha assunto dimensioni insostenibili sia per quanto concerne l'esistenza di fattori distorsivi che hanno generato quella che a suo tempo fu definita la giungla delle pensioni, sia per quanto riguarda la capacità di assicurare il mantenimento della necessaria corrispondenza tra il risparmio previdenziale e il complesso di trattamenti da esso garantiti.*

*Il groviglio di problemi, la presenza di forti spinte conservatrici, alimentate dall'intento di non ridurre le soglie della protezione sociale, come pure dalla gelosa difesa delle situazioni di privilegio; l'insufficiente consapevolezza del fatto che ormai si andava rasentando un vero e proprio collasso finanziario che avrebbe irreparabilmente compromesso le prospettive delle future generazioni, hanno a lungo bloccato le iniziative di riforma e solo con il governo Amato e quindi con il governo Ciampi, sotto la spinta di una emergenza finanziaria gravissima, è stato possibile dare corso alle prime, seppur parziali, misure di razionalizzazione.*

*L'esigenza di affrontare poi queste problematiche in una chiave strutturale e non meramente finanziaria, finalmente acquisita da fasce sempre più ampie dell'opinione pubblica, anche in ragione delle sollecitazioni provenienti dalla Comunità europea, fu ripresa dal precedente Governo. Però, dobbiamo tutti riconoscere all'attuale Governo il merito di aver saputo intavolare con le parti sociali una trattativa da cui sono scaturite le linee guida del disegno di legge di riforma.*

*La logica del negoziato, condotto senza sacrificare le esigenze della finanza pubblica, è dunque risultata di gran lunga preferibile rispetto agli approcci decisionistici del precedente Governo. Le organizzazioni sindacali, attingendo alla loro miglior cultura riformistica, hanno svolto*

una azione fondamentale di coinvolgimento e di informazione dei lavoratori ed hanno raggiunto le fabbriche ed i posti di lavoro dando luogo ad una grande consultazione sociale da cui sono scaturiti consensi, dissensi, proposte di correzione che in molti casi hanno trovato successive risposte positive.

La riforma in realtà non si esaurisce in un solo atto, in quanto innescava un processo di modifica destinato a svolgersi in più fasi, subendo le verifiche che si renderanno via via necessarie. Essa si ispira ad un principio di necessaria gradualità che rispetti in termini sostanziali le aspettative di tutti coloro che hanno a cuore una salvaguardia effettiva delle condizioni di vita sia proprie sia delle future generazioni.

Il disegno di legge corrisponde nei suoi contenuti alle esigenze fondamentali emerse nel dibattito, relative agli obiettivi di riequilibrio finanziario, di equità, di omogeneizzazione e di funzionalità. Finalmente si segna il passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo e ciò corrisponde non solo all'esigenza di assicurare la fondamentale compatibilità finanziaria del sistema, ma anche alla necessità di eliminare le sperequazioni subite dalle attività lavorative caratterizzate da dinamiche retributive orizzontali; alla necessità dunque di corrispondere ai bisogni di una fascia sempre più estesa di persone, caratterizzata da una vita lavorativa corta o discontinua; all'esigenza infine di eliminare alla radice la possibilità di confusione fra proventi contributivi e proventi erariali.

Vengono poi create, in una logica di flessibilità, le condizioni per l'effettivo decollo di una previdenza integrativa, destinata a divenire il secondo pilastro del sistema, in presenza di condizioni atte ad evitare il pericolo di distorsioni speculative e di assicurare, viceversa, la salvaguardia dei principi fondamentali di solidarietà.

Le innovazioni apportate al testo pervenutoci dalla Camera corrispondono nel loro insieme all'esigenza di rendere più agevole il passaggio dal vecchio al nuovo regime, per lo meno in relazione ad alcuni particolari profili. In questa ottica vanno inquadrati gli emendamenti concernenti le pensioni di anzianità, i lavori usuranti, i trattamenti di integrazione al minimo e la determinazione del tetto massimo contributivo, come pure altri aspetti di grande rilievo. Confidiamo tutti nel fatto che queste correzioni trovino piena rispondenza nella prosecuzione dell'iter.

Siamo peraltro consapevoli degli inevitabili limiti che presenta una riforma che riguarda una materia così ampia e complessa, che si presta a valutazioni ed opinioni contrastanti.

Pensiamo dunque in particolare all'esigenza di far meglio corrispondere il sistema previdenziale ai bisogni di soggetti sottoprotetti, come pure alla necessità di operare quel potenziamento delle strutture del Ministero del lavoro che costituisce la premessa necessaria perchè possa essere efficacemente contrastata l'evasione contributiva.

Ma la riforma, proprio per il suo carattere aperto e per il suo procedere per tappe successive, potrà sicuramente essere perfezionata, anche in rapporto al suo «rendimento» concreto.

Siamo dunque convinti che il disegno di legge rappresenti un punto di partenza più che valido per sviluppi successivi, specie se si tiene conto della spinosità dei problemi e della delicatezza del contesto politico nel quale essi vengono affrontati.

L'approvazione della riforma pensionistica che darà un rilevante contributo per il consolidamento della ripresa economica ed occupazionale in atto, costituisce uno dei principali adempimenti previsti dalla agenda assegnata al Governo Dini.

L'agenda di tale Governo, a nostro avviso, non viene con questo atto ad esaurirsi, ma deve essere integrata, oltre che degli adempimenti relativi alla ormai imminente sessione di bilancio per il 1996, anche degli interventi legislativi necessari al fine di dare certezze a che il sistema dell'alternanza, instaurato in ragione del sistema elettorale maggioritario, possa effettivamente svolgersi in forme coerenti sotto il profilo tanto politico quanto istituzionale, senza che si riproducano i gravi inconvenienti verificatisi nell'esordio di questa legislatura, e che hanno condotto alla necessità di far ricorso ad un governo tecnico.

Con l'approvazione di questo provvedimento il Parlamento ha dimostrato al paese, in particolare a coloro che a torto non lo ritengono più espressione della maggioranza degli elettori, un grande senso di responsabilità nei confronti dei cittadini.

Dobbiamo dare inoltre atto che ciò è verificato grazie anche all'impegno delle forze di opposizione che hanno contribuito insieme alla maggioranza a migliorare il testo.

Ma la cosa più importante riguarda i tempi della discussione; un eventuale slittamento dell'approvazione a settembre avrebbe creato ulteriori incertezze per l'economia del nostro paese.

Ciò dimostra che questo Parlamento, ed i fatti ne sono la prova, è ancora in grado di dare al paese quelle riforme obbligate che il nuovo sistema elettorale impone.

Guai se ci lasciassimo prendere la mano da coloro che nella illusoria speranza di raccogliere maggiori consensi spingono per una consultazione elettorale anticipata, senza regole certe, e che nella migliore delle ipotesi ricreerebbe l'attuale situazione. *(Applausi dal Gruppo Laburista-Socialista-Progressista).*

MANCONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, a nome del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete, annuncio il voto favorevole al disegno di legge di riforma del sistema pensionistico. Già ho avuto modo di dirlo in Commissione lavoro e anche in questa sede, nel corso della discussione generale, e ora qui lo ribadisco: il nostro è un voto favorevole dato senza alcun entusiasmo e con molta amarezza. E ciò non perchè il mio Gruppo militi nel partito dei «malpancisti», ovvero di coloro che dicono di sì ma con il mal di pancia e che, per salvarsi l'anima - l'anima bella, appunto - si sottraggono alla fatica della mediazione, al lavoro oscuro e certamente poco gratificante del compromesso necessario e all'opera di negoziazione tra interessi ed esigenze diverse; interessi ed esigenze che non sempre sono agevolmente conciliabili e che talvolta non sono conciliabili affatto.

Ma la politica è anche quest'opera modesta e faticosa di mediazione, di perseguimento del possibile e di conquista dell'ottenibile. Lo



sappiamo e lo accettiamo. E sappiamo che i mal di pancia, per quanto nobili e sofferti, mentre si vota a malincuore provvedimenti che non si approvano, o che si approvano solo in parte, non salvano l'anima.

Dunque, non è per un'astratta rivendicazione di purezza o per scarso senso di responsabilità e di realismo che, mentre annuncio il nostro voto favorevole, ne circoscrivo e ne limito il significato, e ne indico tutta la parzialità.

La ragione di questo nostro voto riluttante, e tuttavia favorevole, è un'altra. Riteniamo che fosse possibile trovare forme di equilibrio più avanzate tra le esigenze delle categorie e dei gruppi sociali meno tutelati e l'opportunità di salvare quanto di buono, poco o tanto, la legge comunque contiene e quanto, poco o tanto, si è già ottenuto nel dibattito alla Camera e in Commissione.

Dunque, ritenevamo possibili forme di mediazione più avanzate; così non è stato per volontà del Governo e di parte delle forze della maggioranza, che hanno accettato un livello di intesa - a nostro avviso - insufficiente.

Ma non solo di questo si tratta; c'è un'altra considerazione che ritengo opportuno fare, proprio in nome di quella concezione della politica che, pure, non esclude la mediazione, che lavora per conciliare esigenze diverse, che prevede - quando necessario - il compromesso. Tutto ciò non esclude (al contrario, esige) la capacità di mandare messaggi intelligenti e intensi, di comunicare con forza, di parlare il linguaggio del cervello ma anche del cuore. Quindi, sul piano simbolico, i segnali che si lanciano, i messaggi che si inviano, le cose - ovvero valori, idee, sentimenti - che si comunicano hanno un ruolo cruciale. Ed è proprio qui che, a mio avviso, si è sbagliato: hanno sbagliato i Progressisti, ha sbagliato la Sinistra. Non abbiamo saputo o voluto lanciare quei messaggi, dire quelle parole, compiere quegli atti - ovvero, concretamente, approvare quelle norme - capaci di qualificare le nostre scelte in modo inequivocabile. Gli esempi possibili sono molti, ma mi limito a citarne tre.

Con la senatrice Abramonte avevamo presentato un emendamento che assimilava i lavoratori che assistono familiari portatori di *handicap* agli addetti a mansioni usuranti. Attenzione: stiamo parlando dei più deboli tra i deboli, dell'area del disagio meno tutelata e meno garantita, dei cittadini più fragili, di coloro che, da oltre un decennio - direi infallibilmente e con micidiale costanza - vengono colpiti, attraverso tagli crudeli, dalle manovre economico-finanziarie attuate da tutti, sottolineo tutti, i Governi.

Secondo esempio. Il senatore Napoli del Centro cristiano democratico, partito non lontano ma lontanissimo da me e da noi in termini di linea politica e di valori di riferimento, ha presentato in Commissione lavoro un emendamento semplice semplice. Esso prevedeva un *bonus* per ogni cinque anni di attività lavorativa particolarmente usurante. Ripeto: particolarmente usurante. Ci riferiamo, cioè, a luoghi di lavoro ameni, quali le miniere, gli altoforni, le fonderie. Un *bonus* ogni cinque anni, anziché ogni dieci come previsto dal Governo, e un tetto massimo di trentasei mesi invece dei ventiquattro fissati dal Governo. Ciò comporta, ad esempio, che un minatore che lavori per trent'anni possa anticipare l'uscita dal lavoro solo di due anni e non di tre, perché il tetto

massimo di «sconto» è stato fissato, appunto, in ventiquattro mesi. E l'emendamento che lo innalzava a trentasei mesi è stato respinto in Commissione; per la verità, l'abbiamo respinto perchè anch'io - colpevolmente - ho votato contro e ora me ne dispiaccio.

Il terzo esempio, infine, è quello dei lavoratori stranieri. Molto ne abbiamo discusso e quindi non ci tornerò sopra, ma approvare alcuni emendamenti all'articolo 3 avrebbe voluto dire inviare un messaggio di razionalità e di civiltà.

Più in generale, per riprendere quanto dicevo e quanto ho esemplificato con questi tre riferimenti, avremmo dovuto comunicare, in maniera inequivocabile, che la Sinistra, anche quando accetta di comprimere bisogni e domande di strati meno tutelati, sa tuttavia da quale parte stare; è capace, la Sinistra, di continuare a parlare a quegli strati, è capace, la Sinistra, di non lasciarli soli.

Approvare gli emendamenti che ho richiamato, a favore dei familiari dei portatori di *handicap* e gli emendamenti relativi ai lavori particolarmente usuranti e ai lavoratori non comunitari, avrebbe avuto un importante significato: e non solo sul piano pratico e degli effetti economici, ma anche su quello simbolico e della comunicazione sociale. Questi piani, quello simbolico e quello della comunicazione sociale, sono anch'essi assai concreti e possono risultare fondamentali, lo sappiamo, nell'agire politico. Questo, non abbiamo saputo fare. E allora dico: guai se a un lavoratore dipendente venisse da pensare che tra la tutela dei suoi interessi e quella degli interessi di una compagnia di assicurazione noi, la Sinistra, potessimo esitare anche solo per un istante. Avremmo già perduto.

Ebbene, questa legge non è ancora una sconfitta ed è per questa ragione che noi votiamo a suo favore. Ma qualunque trionfalismo, io credo, più che sbagliato, sarebbe di cattivo gusto. Almeno questo risparmiamocelo. (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete e Progressisti-Federativo*).

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SALVATO. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le parole del senatore Manconi. Voglio qui pubblicamente dare atto che mi sembra molto convincente il richiamo che egli lancia a tutti noi, anche a quelli che si accingono a votare positivamente la legge, non soltanto a non mostrare nessun trionfalismo ma a tentare ancora, al di là dell'approvazione di questo testo, che ormai giunge alla sua definitiva verifica, di ragionare, anzitutto a sinistra, nelle sinistre, su dove stiamo, su cosa facciamo, su quali contenuti portiamo avanti, di chiederci se siamo in grado oppure no non soltanto di ragionare in termini concreti di solidarietà ma anche di riuscire a comunicare, a far sentire al lavoratore delle miniere, ma anche alla lavoratrice che si accinge a vivere - vorrei serenamente - la sua gravidanza o alla ragazza disoccupata che si trova nella stessa situazione, che la sinistra sta dalla sua parte e non da quella delle assicurazioni private e degli interessi forti.

### Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

(Segue SALVATO). Sono partita da questo richiamo, signor Presidente, non soltanto perchè mi sembrava utile e opportuno, ma perchè mi aiuta a svolgere, sia pure brevemente, un ragionamento rispetto a quanto abbiamo fatto prima alla Camera dei deputati e a quanto abbiamo tentato di fare qui, in quest'Aula, rispetto al senso profondo che abbiamo dato e continuiamo a dare alla nostra battaglia.

Alla Camera dei deputati, senatore Folloni, il nostro ostruzionismo non si è rivelato affatto improvvido. Il nostro ostruzionismo è stato una battaglia forte per far diventare questione nazionale la scelta di non retrocedere di fronte a diritti fondamentali da garantire e da costruire per i lavoratori. Il nostro ostruzionismo è partito alla Camera da un'idea di fondo, dall'idea di sostegno e solidarietà al «movimento d'autunno»; tanto per intenderci al movimento vero che aveva dato la spallata al governo Berlusconi e che ha anche saputo e voluto ragionare quando c'è stata la concertazione, da noi giudicata negativamente, tra sindacato e Governo, che ha saputo e voluto ragionare su quel 40 per cento di lavoratori che hanno detto no a quell'accordo, ma anche sul disagio, sulle tante parole dette dai lavoratori che pure si sono pronunciati favorevolmente a quell'accordo. Il nostro ostruzionismo alla Camera si è appuntato sul merito del disegno di legge e - non suoni polemica ma riflessione, che credo debba continuare in diverse sedi - è stato ancor più un'opposizione di fondo, radicale, ad un'idea di Stato che fa propria una concezione culturale, sociale e politica che non ci appartiene e che credo non dovrebbe appartenere nè alle sinistre nè al centro, che si definisce moderato; una idea di Stato con cui insieme si cancella qualsiasi diritto concreto di libertà e di solidarietà, si smantella lo Stato sociale (altro che benessere!). Si parla tanto di mercato: le regole del mercato, le regole finanziarie sono le uniche che contano e devono contare in questo paese.

È quindi un ostruzionismo non soltanto rispetto ai singoli contenuti, sui quali puntualmente siamo tornati dapprima alla Camera e poi qui al Senato, ma anche rispetto ad una idea di fondo che con questa legge si è affermata e che andrà a radicarsi in qualche misura nel nostro paese. Sull'ostruzionismo alla Camera sono state spese tante parole; soprattutto si è tentato di costruire un grande inganno. L'ostruzionismo di Rifondazione Comunista avrebbe impedito alla Camera quei miglioramenti, quel confronto necessari al punto che il testo sarebbe giunto all'esame di quest'Aula peggiorato a causa di quella nostra posizione. No, alla Camera c'è stato ben altro: un accordo tra gruppi di sinistra e Forza Italia intorno ad un asse politico-culturale, intorno ai contenuti che compaiono scritti nella legge.

Qui al Senato, in seconda lettura, pur consapevoli dei numeri di cui dispone la maggioranza che sostiene il Governo Dini, ma che ci sarebbe stata anche qui (e lo abbiamo ascoltato da ultimo nell'intervento del senatore Folloni, ma anche negli interventi di ieri del senatore Spisani e di altri colleghi) la concreta possibilità di un accordo tra le forze che so-

stengono il Governo e quelle che dovrebbero essere all'opposizione, sapendo di avere la grande responsabilità di non consentire che venisse posta dal Governo la fiducia, una fiducia che avrebbe rappresentato un *imprimatur* rapido a quel disegno di legge, abbiamo scelto, in piena continuità con la battaglia condotta alla Camera, altra pratica, altra tattica. Abbiamo limitato i nostri emendamenti, presentandone solo un «pacchetto»; emendamenti che certo aggredivano i nodi di fondo di questa legge. Abbiamo tentato di aprire un confronto con tutte le forze politiche innanzi tutto nelle sedi competenti; abbiamo sfidato anzitutto la maggioranza, le forze di sinistra, le forze progressiste a mettere sul tappeto le proprie carte, per vedere se realmente si desiderava modificare nel profondo il disegno di legge in esame.

Credo che questo nostro tentativo sia stato giusto; è stato un bene averlo compiuto. Esso ha rappresentato non solo una pratica di serietà e di rigore ma anche un contenuto dell'agire politico: esso ha fatto sì che in quest'Aula soprattutto venissero allo scoperto le ragioni reali dell'assenso dato alla Camera, di questo accordo tra PDS e Forza Italia anche qui al Senato, del perchè questa legge esce in questo modo dalle Aule parlamentari.

Poco fa il senatore De Guidi parlava delle risposte non demagogiche date dai progressisti; ancora ieri la compagna Daniele Galdi affermava che, in nome della responsabilità, essi rinunciavano alle loro battaglie. Senza voler dare compiti per le vacanze a nessuno, ma in pieno spirito di confronto, mi chiedo e continuo a chiedermi se, ad esempio, garantire alle lavoratrici i contributi figurativi per la maternità sia una risposta demagogica. Se questo è, non soltanto c'è bisogno di confronto e di riflessione; se questo è, per la sinistra, per le sinistre nel loro insieme, ma anche per una cultura solidale di centro c'è poco da fare in questo paese. Questo ci ha lasciato e ci lascia ancor più sconcertati.

Si è ripetuto - lo sentiremo dire anche nelle successive dichiarazioni di voto - che qui al Senato questo disegno di legge è stato largamente modificato: ci sarebbero stati grandi miglioramenti per rispondere al disagio sociale. Anche qui, onorevoli colleghi, se vogliamo accontentarci del poco perchè non siamo in grado di fare di più, di coniugare completezza, rigore e serietà con le risposte necessarie da dare, possiamo anche accontentare le nostre coscienze affermando - con falsa coscienza - che qui sono stati approvati emendamenti significativi. Non è così: qualche briciola qui dentro è stata data, tant'è vero che qui dentro in tanti siete stati costretti a tramutare i vostri emendamenti in ordini del giorno, e chiunque ha un pò di esperienza, di pratica parlamentare, sa benissimo cosa e quanto valgano; tant'è vero che qui dentro si è assistito ad un grande esporsi, con grandi parole, quando abbiamo esaminato gli ordini del giorno e ad una indifferenza, ad un silenzio, ad una mancata volontà di affrontare nel merito le questioni, quando si esaminavano gli emendamenti e c'era la possibilità di effettuare modificazioni del provvedimento.

Alla fine potremo ragionare sulle questioni e ognuno farà la sua parte, ma i lavoratori sanno giudicare, sanno bene di cosa si tratta: il provvedimento in esame, nel testo approvato dalla Camera, era pessimo, ma continuerà ad essere tale anche dopo l'approvazione del Senato, che avverrà tra qualche ora. Questo soprattutto perchè alle questioni di

fondo non avete voluto o saputo dare risposta: ad esempio alla questione fondamentale, quella che è stata al centro delle nostre riflessioni, inerente i 35 anni con il rendimento del 2 per cento, ma anche a quella sui lavori manuali o su quelli usuranti o sugli immigrati; insomma, non si è data risposta alle questioni che da ultimo ricordava anche il collega Manconi e che avete ricordato anche voi stessi. Non si è voluto dare risposta a tali questioni e si sono fatti ancora una volta ragionamenti ragionieristici. Ancora una volta quelli che pensano che le pensioni debbano essere agganciate soltanto al rigore finanziario e che non siano un tratto di identità, di solidarietà, un salario differito dei lavoratori, quelli che ritengono che sulle pensioni bisogna soltanto lucrare risparmi hanno avuto partita vinta. A Dini abbiamo dato quello che non era stato dato a Berlusconi, perchè il provvedimento che verrà approvato da quest'Aula è lo stesso, e in larga misura, nelle sue linee fondamentali, segue lo stesso asse politico-culturale-sociale del precedente Governo Berlusconi: di questo si tratta, e non di altro.

Credo che questo sia tanto più grave nel momento in cui ognuno di noi può esaminare due dati, sui quali avremmo il dovere di riflettere e ragionare. Mi riferisco in primo luogo al dato sulla povertà. È stato consegnato ad ognuno di noi, credo, a tutti i senatori (e se non è così, è bene che i senatori si facciano dare copia di questo documento), un importante rapporto sui dati della povertà, che riferisce che ben 6 milioni e 500.000 persone nel nostro paese sono in una condizione di povertà reale, una povertà materiale misurata secondo l'indice dei consumi. Quando esaminiamo meglio questo dato, scopriamo che più di 1 milione e mezzo di famiglie risiede nel Mezzogiorno, ed io che sono meridionale so benissimo che in queste 6 milioni e 500.000 persone sono compresi in tante aree del nostro Mezzogiorno ben il 40 per cento di ragazzi e ragazze che davanti a sé non hanno alcun futuro: questo è il primo dato sul quale dovremmo riflettere e su cui, evidentemente, neanche a sinistra si riesce a riflettere, perchè sarebbe una «riflessione demagogica».

L'altro dato che intendiamo esaminare, che abbiamo letto questa mattina sui giornali, concerne la ripresa economica del paese: se non vado errata e se non ho letto in modo troppo frettoloso questa mattina i quotidiani, si tratta di un aumento della produzione del 25 per cento, con una produttività che ci pone ai primi posti; una ripresa economica, però, i cui effetti non vanno assolutamente a dare risposta ai mali strutturali di questo nostro paese. Una ripresa economica che, soprattutto nei settori in cui avviene, sta dando importanti risultati non per l'economia, ma per i detentori delle imprese impegnate in quei settori e per i grandi interessi: comunque, certamente non risultati tali da produrre lavoro, occupazione e benessere.

Insieme ai citati due dati, sappiamo anche quello che ci si accinge a fare. Questa mattina il Governo Dini (e il presidente Dini è presente in Aula) avrebbe dovuto dirci che il suo compito era esaurito con l'approvazione della legge sulle pensioni; ma poichè in questo paese sembra che la iattura più forte sia quella di andare alle elezioni e di costruire, con il consenso degli elettori e dei cittadini, un Governo forte, il Governo Dini sa di poter dormire sonni tranquilli e si accinge a preparare il suo disegno di legge finanziaria. Abbiamo avuto delle anticipazioni: si

tratta di una legge finanziaria che ancora una volta (e ha ragione il senatore Sellitti ad esaltare una continuità da Amato in poi, e sappiamo quanti danni sono stati fatti da Amato in poi) si accinge a tagliare sulla sanità (e c'è la rivolta dei medici di base), a tagliare su altri aspetti fondamentali della questione sociale, e anche questo - vorrei dirlo al senatore De Guidi e agli altri - sarà fatto in nome del rigore, dell'efficienza e della governabilità, in nome del mercato.

E allora dobbiamo ragionare su questo e farlo seriamente. Ragioniamo su cosa si vuole fare di questo paese e dei diritti e delle libertà di ogni cittadino, di ogni lavoratore e lavoratrice. Ragioniamo su cosa intendiamo noi per Governo; cerchiamo di comunicare sentimenti, e non soltanto «buonismo», che partano da fatti e dati concreti; cerchiamo innanzitutto di ascoltare realmente il disagio esistente in questo paese.

Non so se sono io a sbagliarmi; in una certa misura vorrei sbagliare, ma sento che ormai nel Mezzogiorno siamo ad un punto limite, e tante volte mi chiedo come mai il Mezzogiorno non esploda, perchè ormai sono venuti meno anche i canali di assistenzialismo. La pratica dell'assistenzialismo è stata da noi contrastata con grande forza, ma nelle pieghe dell'assistenzialismo spesso si riusciva almeno a ragionare di interessi generali. Oggi gli interessi generali sono appunto soltanto, sempre e comunque quelli del mercato e non quelli dei singoli, dei lavoratori e delle lavoratrici.

Tante volte mi chiedo, rispetto a quello che sta accadendo, come questo paese possa pensare di costruire una propria speranza di futuro e, soprattutto, cosa accadrà nel prossimo autunno. Mi auguro - ripeto - di sbagliarmi, ma voglio dire in quest'Aula, in modo serio e responsabile, che il prossimo non sarà un autunno facile. E noi faremo la nostra parte, onorevoli colleghi: lo dico senza alcuna sicumera, senza alcuna iattanza, consapevole della responsabilità che ci assumiamo, ma volendola esercitare fino in fondo, perchè la politica è innanzitutto questo, cioè coerenza, azione che non crei fossati o solchi tra parole dette e azione quotidiana. Le nostre azioni quotidiane nel prossimo autunno saranno dalla parte dei lavoratori per aggredire la questione del salario, di cui ormai non si parla più da nessuna parte, mentre il salario viene eroso quotidianamente nella sua capacità di acquisto. Cercheremo di aggredire la questione della povertà, del disagio materiale e anche morale degli stessi lavoratori. Nel prossimo autunno il nostro impegno sarà per tornare a lavorare sulla questione della riduzione dell'orario, ma anche per aggredire le questioni legate alle pensioni che esploderanno nel momento in cui si comincerà ad applicare la legge e i singoli cittadini si accorgeranno, dati alla mano, di quanto questa legge sia stata e sia penalizzante nei loro confronti, al di là delle chiacchiere che spesso si sono fatte.

Vorrei concludere, onorevoli colleghi, dicendo qualcosa innanzitutto ai colleghi del Partito democratico della sinistra, ai colleghi progressisti, rivolgendomi innanzitutto alla sinistra nel suo complesso. Noi in questa sede abbiamo avuto un atteggiamento di grande serietà e responsabilità. Vi abbiamo sfidato nel merito e voi non siete stati in grado di raccogliere la sfida. Credo che abbiamo fatto bene, lo ripeto, ma credo anche che dobbiamo sempre più cercare di trovare tra di noi strade di confronto e discussione, strade lungo le quali in modo serio possiamo ra-

gionare sulle questioni e sulle cose. Siamo estremamente convinti della necessità di realizzare accordi elettorali. E se non ci saranno grilli parlanti, se l'onorevole Segni, che è un grillo parlante in questo paese, non avrà partita vinta (e non credo ve ne siano le condizioni), sarà possibile costruire un accordo elettorale. Questo credo che possa e debba essere un bene perchè tutti dobbiamo avere il comune obiettivo di sconfiggere la destra.

Sconfiggere la destra però significa anche e soprattutto un'altra cosa, cioè costruire un comune sentire della società che non si acquieti di fronte a controriforme delle pensioni e non le viva come un'elargizione; significa costruire nella società un comune sentire che finalmente non soltanto ragioni in modo diverso sulla solidarietà, ma ragioni su valori fondamentali che possono e debbono segnare - voglio dirlo in questi termini - una sinistra, le sinistre, una cultura democratica; significa soprattutto non acquietarsi mai rispetto alle grandi questioni della democrazia e a quelle altrettanto grandi dell'economia e del sociale.

Oggi noi abbiamo un tratto di identità, che è l'aver in modo serio, sicuramente con più forza che nel passato, fatta nostra la questione sociale per come essa si pone. È una grande questione che sempre più ci parla di disuguaglianza e di squilibri. Allora, certo, costruiamo anche accordi elettorali, ma qualunque accordo si costruirà non potrà prescindere da cosa intendiamo fare tutti quanti assieme per la questione sociale quale essa oggi si pone.

Se le risposte sono quelle che avete dato oggi in questa Aula, onorevoli colleghi, se soprattutto, come ci sono stati, ci saranno quei silenzi che io ho ascoltato in quest'Aula e che per me donna sono stati ancora più pesanti di tanti altri, se così sarà, lo stesso accordo elettorale, importante che sia, non riuscirà a farci vincere. Infatti, se si vogliono costruire le condizioni e i contenuti di una vittoria, bisogna essere in grado di trasmettere alla società italiana e innanzitutto ai lavoratori e alle lavoratrici che le sinistre, il centro, il centro-sinistra e la sinistra più radicale scelgono di stare assieme in un accordo elettorale perchè scelgono di stare in modo partigiano da una parte e non di stare da tutte le parti, in realtà tutelando e proteggendo soltanto gli interessi dei più forti. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti. Congratulazioni).*

NAPOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Presidente del Consiglio e onorevole Ministro, già nel corso della discussione generale il Centro cristiano democratico aveva subordinato il giudizio finale sulla riforma previdenziale ai risultati che si sarebbero riusciti ad ottenere durante l'esame dell'articolato del disegno di legge e degli emendamenti che erano stati presentati su alcuni argomenti importanti, che adesso richiamerò. Infatti in ogni caso, di fronte a una grande riforma della quale abbiamo sostenuto l'assoluta necessità in Italia, volevamo che da essa partissero dei segnali importanti nel rispetto delle parti sociali e della solidarietà.

Avevamo anche ricordato che il precedente governo Berlusconi aveva affrontato questo problema non più rinviabile perchè c'era assoluta necessità di attuare una riforma previdenziale. Così avevamo annotato come questa riforma, che in gran parte ricalca l'impianto base della riforma proposta dal governo Berlusconi, fosse stata osteggiata in modo ingiustificato proprio dalle forze politiche di sinistra e dai sindacati di sinistra che, invece, oggi costituiscono la maggioranza che sostiene il testo proposto dal governo Dini.

Ebbene, in Commissione lavoro e successivamente in quest'Aula, anche in modo minimo, avevamo riproposto alcuni percorsi fondamentali perchè dalla riforma in esame partissero dei segnali importanti soprattutto per il potenziamento della tutela della famiglia. Avevamo riproposto emendamenti concernenti gli assegni familiari, un emendamento specifico sulla costituzione del fondo per le casalinghe e un altro sull'assicurazione per gli incidenti domestici; dal Governo ci è stato risposto che tutto sarà ridiscusso e rinviato all'esame della finanziaria per il 1996.

Nutriamo forti perplessità che nell'ambito di una manovra finanziaria, che dovrà indubbiamente affrontare i grandi problemi dell'economia ma dalla quale non sarà possibile attingere risorse, per i fini su ricordati si possano trovare risorse economiche, soprattutto per quanto riguarda la tutela della famiglia monoreddito e di quella numerosa.

Abbiamo sostenuto con chiarezza che l'attribuzione degli assegni familiari va rispettata e tutelata e che da questo settore non bisogna attingere per compensazioni all'interno del sistema previdenziale. In Commissione abbiamo anche sostenuto un'ipotesi di riscatto dei versamenti contributivi da parte di chi non abbia raggiunto il minimo pensionabile; ma con altrettanto senso di responsabilità abbiamo accolto la proposta del Governo della restituzione *una tantum*, perchè abbiamo ritenuto che in questa situazione finanziaria tale risultato politicamente rilevante costituisca già una risposta importante rispetto ad una nostra presa di posizione politica chiara in Commissione lavoro. Da qui emerge dunque un atteggiamento di grande responsabilità del Centro cristiano democratico. Certamente non si poteva far passare sotto silenzio quella che tutt'ora riteniamo una grande ingiustizia e che sarà fonte di contenzioso in relazione al comma 43 dell'articolo 1. Abbiamo chiarito questo punto anche in modo tecnico. Noi riteniamo che quella norma sia ingiusta perchè vietare il cumulo tra la pensione di inabilità dell'INPS e quella dell'INAIL, che invece rappresenta una rendita, costituirà, in base alla motivazione tecnica e legislativa, un motivo di contenzioso.

Abbiamo poi accolto con piacere un emendamento esattamente in linea con quanto il Centro cristiano democratico ha sostenuto e che era stato accolto in un ordine del giorno presentato dalla Sinistra nel momento in cui avevamo sollevato il problema in quest'Aula. È stata la conferma che avevamo visto giusto.

Devo anche dare atto al senatore Manconi di avere richiamato questa mattina un emendamento del Centro cristiano democratico sui lavori usuranti, con il quale avevamo proposto un *bonus* di cinque anni per i lavori particolarmente usuranti, con un tetto fino a 36 mesi. Consentitemi di esprimere la soddisfazione di aver sentito dire dal senatore Manconi che «colpevolmente» non è stato accolto l'emendamento del se-



natore Napoli: anche questa dichiarazione dimostra che noi avevamo visto giusto, perchè volevamo contribuire in modo concreto al miglioramento del testo, soprattutto in relazione a lavoratori esposti a particolari rischi. Abbiamo cioè avuto la prova di aver presentato un emendamento non interpretabile in senso ostruzionistico, bensì migliorativo del testo.

Abbiamo poi suggerito di modificare la parte relativa agli istituti previdenziali. Le soluzioni proposte dal Governo non ci convincono; lo abbiamo detto sia durante la discussione generale sia durante l'esame degli emendamenti. Riteniamo che quanto il Centro cristiano democratico ha affermato sia condiviso da molti e che il comma 27 della norma in esame, così come formulato dal Governo, possa dare adito ad interpretazioni in relazione alla grande questione degli immobili e della garanzia che ogni contribuente deve avere nell'ambito degli istituti previdenziali, soprattutto delle casse di previdenza.

Abbiamo sollevato anche un altro problema relativamente alla clausola di salvaguardia. Abbiamo letto con attenzione quanto proposto dal Governo al Senato nel maxiemendamento. Anche in questo caso continuiamo ad avere delle perplessità, perchè non riteniamo sia stato chiarito fino in fondo se, nell'ambito della clausola di salvaguardia e del controllo del comparto, si interverrà sul compenso o alla fine sulla rendita pensionistica.

Credo che queste osservazioni, peraltro molto poco politiche e molto tecniche, dovessero essere interpretate come un contributo reale del Centro cristiano democratico alla definizione del testo in esame. Ci dispiace di dover fare queste constatazioni, pur avendo avuto questa mattina in Aula, proprio dalle forze che sostengono il Governo e che voteranno il testo in esame, la soddisfazione del riconoscimento che i nostri emendamenti erano studiati con particolare attenzione per contribuire in modo serio a migliorare il testo. Cari colleghi, la solidarietà non è un fatto solo teorico, la solidarietà si esprime attraverso norme legislative e quando una parte politica, pur non sostenendo il Governo, presenta emendamenti o proposte in questo senso, credo che un Governo tecnico, ma a maggior ragione Ministri competenti, abbiano il dovere, nell'ambito della redistribuzione delle risorse finanziarie, di accogliere questi suggerimenti.

Ebbene, questo non è stato possibile e non è stato fatto, ma è evidente che da ciò deriva una considerazione. Durante la discussione generale ho detto che ci saremmo regolati quanto al giudizio finale su questa riforma tenendo conto dell'evoluzione delle nostre proposte.

Devo purtroppo dire che molte nostre proposte non sono state accolte. Qualche piccolo segnale è giunto per quanto riguarda il fondo per le casalinghe, rinviato peraltro alla discussione sulla legge finanziaria. Qualche altro segnale è venuto anche per quanto riguarda l'assicurazione per gli infortuni domestici, ma anche questo non fa parte dello strumento legislativo che siamo adottando.

Come Centro cristiano democratico riteniamo pertanto di dover dire con chiarezza che su questa legge, che pure rappresenta un passaggio importante nella riforma previdenziale, soprattutto perchè finalmente si passa da un sistema retributivo ad uno contributivo (e chi conosce bene la materia sa quanto è importante questo tipo di scelta strut-

turale), non possiamo esprimere un giudizio favorevole, per i motivi che in linea generale ho cercato di esporre stamane e nell'ambito della discussione generale.

Pertanto, concludo annunciando che il Centro cristiano democratico, pur riconoscendo i grandi sforzi fatti per dare al paese una riforma attesa da anni e necessaria, su questo provvedimento legislativo si asterrà. *(Applausi dal Gruppo del Centro cristiano democratico).*

COVIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* COVIELLO. Signor Presidente, mi sia consentito di ringraziare il presidente del Consiglio dei ministri, Dini, per la sua presenza in Aula. È un segnale di grande attenzione almeno al dibattito finale che stiamo svolgendo ed alle dichiarazioni di voto, visto che dobbiamo dare atto che per le fasi precedenti lo ha fatto con molta sagacia il ministro Treu; ma a completamento di questo dibattito, la presenza del Presidente del Consiglio ci rassicura anche per gli impegni ulteriori presi dallo stesso Ministro e quindi dal Governo.

Il Gruppo del Partito popolare italiano esprimerà il voto favorevole al provvedimento sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Abbiamo contribuito all'approdo finale di questa importante riforma partecipando all'approfondimento del tema in un lungo periodo di dibattiti nella passata legislatura, varando con il governo Amato la modifica della previdenza; più compiutamente in questa legislatura in occasione della discussione della manovra finanziaria relativa agli anni 1995-1997, con la richiesta dello stralcio e di collocare la riforma in un provvedimento organico ed equilibrato; infine, nel breve ma intenso dibattito svoltosi in Commissione lavoro, dove è emersa la nostra volontà di garantire al provvedimento la compatibilità economica e finanziaria e il varo in tempi rapidi della riforma, secondo l'impegno preso dalla maggioranza allargata a Forza Italia con il presidente Dini ed il ministro Treu.

Abbiamo tuttavia fatto valere la necessità di adeguamenti funzionali verso una apertura sociale più convincente, soprattutto nella fase transitoria. Ora possiamo dire che il Senato ha migliorato la riforma.

In questa dichiarazione di voto, riprendo brevemente le ragioni essenziali che ci hanno convinto a sostenere ed a concorrere in modo positivo al varo di questa riforma che forse segnerà la legislatura nel suo breve arco di vita.

Vi è in noi anzitutto la convinzione che il nuovo sistema previdenziale sia necessario per concorre a legare il nostro paese all'Unione europea; a rientrare con maggiore dignità e rispetto politico per determinare la terza fase dell'allargamento e del funzionamento della Comunità europea.

Siamo convinti che con questa riforma possiamo raggiungere i parametri che ci legano al Trattato di Maastricht e tenere le coordinate economiche e sociali con gli altri paesi dell'Unione europea.

Più volte l'Italia si è impegnata, non solo con gli organismi finanziari internazionali, a risanare il sistema economico, a ricollocarlo nel sistema monetario europeo. Tra i provvedimenti segnalati, vi era appunto il riequilibrio del sistema pensionistico, giudicato squilibrato rispetto alle condizioni economiche e produttive del nostro paese.

Pertanto, con il varo di questa riforma, ci aspettiamo il rafforzamento dei dati, già favorevoli, che caratterizzano l'attuale congiuntura e l'attivazione di un ulteriore ciclo virtuoso procurato dalla fiducia sui mercati degli investitori esteri; ci attendiamo il riequilibrio tra le valute più forti e la lira, in modo da poter rientrare nel «serpente monetario europeo», secondo le previsioni fatte anche dall'attuale Governo nel mese di gennaio; attendiamo il ribasso dei tassi di interesse e il riallineamento del tasso di sconto ai livelli europei e, in definitiva, l'attenuazione della pesante posta finanziaria degli interessi sui titoli di Stato sul costo complessivo del debito pubblico. Da questo noi prevediamo si potrà partire per liberare risorse essenziali per intervenire con nuovi investimenti sui settori arretrati e sulle aree svantaggiate del paese, sull'espansione degli investimenti per il rilancio dell'occupazione soprattutto nelle aree a più alto rischio sociale del nostro paese, allargando la nostra attenzione a coloro che stanno fuori dal sistema economico e produttivo.

Insieme a queste ragioni esterne, poniamo l'accento sui motivi interni al sistema previdenziale. Siamo pienamente consapevoli che il sistema è sull'orlo del collasso e che, per assicurare la tenuta della previdenza pubblica, occorre una revisione profonda del suo funzionamento, anche per mantenere le conquiste che lo hanno caratterizzato in senso socialmente avanzato.

In molti studi e approfonditi dibattiti, sono emersi gli squilibri finanziari crescenti all'interno del settore, le disuguaglianze tra i diversi comparti. Si è descritto con realismo l'emergere di scontri e di conflitti intergenerazionali, più forti e dirompenti rispetto a quelli tra i diversi settori: tra gli anziani, sempre più numerosi per la crescita della vita media e che aspirano a una pensione adeguata, e i giovani, costretti a pagare con contributi crescenti gran parte dei costi del sistema, con la certezza di non poter usufruire delle stesse condizioni quando lasceranno il lavoro. Si è parlato perciò di instabilità e di ingiustizia all'interno della questione sociale del paese. A questo la riforma intende dare una convincente risposta.

Si è molto discusso poi sul fatto che il Parlamento fosse chiamato a ratificare le intese fra Governo, sindacati ed imprenditori, suscitando lo scandalo per un nascente corporativismo. Il governo Dini ci ha dato di più, collega Salvato, proprio in questo, perchè ha varato la riforma con la concertazione, facendo uno sforzo di comprensione nei confronti delle ragioni del mondo del lavoro e cercando di rendere compatibile tale sforzo con le possibilità economiche e produttive del sistema.

Noi siamo dell'avviso che una riforma complessa e che coinvolge tutte le classi sociali del paese debba avere il pieno consenso delle parti in causa; non solo perchè la concertazione fra Governo, sindacati ed imprenditori garantisce la pace sociale e, in definitiva, l'accettazione dei sacrifici necessari per dare continuità e stabilità nell'erogazione delle pensioni, ma anche perchè siamo convinti che, su una materia com-

plessa come quella pensionistica, che nel medio e lungo periodo verrà sostenuta dalle risorse finanziarie dei lavoratori dipendenti ed autonomi, dai finanziatori del sistema debba venire la piena e responsabile adesione. In definitiva, abbiamo ritenuto utile e positivo il coinvolgimento dei soggetti che, a regime, forniranno le risorse finanziarie ed usufruiranno dei benefici.

Per questo, mentre è rimasta ferma la competenza del Parlamento, il consenso del mondo del lavoro - a nostro modo di vedere - darà validità e stabilità al funzionamento del nuovo sistema.

Da qui il nostro consenso alle importanti innovazioni che sorreggono la legge che stiamo per varare. Cito la progressiva armonizzazione tra i trattamenti dei dipendenti pubblici e quelli privati, che in prospettiva annullerà gran parte dei privilegi ereditati dal vecchio sistema, e la separazione tra la previdenza e l'assistenza. A questo riguardo abbiamo più volte segnalato la necessità di sostenere la famiglia, le componenti sociali meno integrate con il sistema produttivo, le persone che alternano fasi di lavoro a fasi di disoccupazione, i lavoratori che passano dal sistema produttivo in mobilità; ma abbiamo anche sostenuto che questa parte rilevante dell'intervento pubblico debba essere inquadrata nel settore dell'assistenza per rendere visibile, chiaro e trasparente l'intervento sociale nel settore. Ricordo inoltre il passaggio al sistema contributivo che consente una piena flessibilità; il regime transitorio come fase strategica, e con applicazione graduale delle innovazioni, per ammortizzare il disagio provocato ai diversi lavoratori dal passaggio di regime; infine, l'avvio della previdenza complementare che viene incoraggiata oltre che dall'utilizzo del trattamento di fine rapporto anche da adeguati trattamenti fiscali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la riforma che esce dal Senato è diversa da quella che abbiamo ricevuto dalla Camera dei deputati. Di questa opportunità dobbiamo dare atto al Governo che ha accettato integrazioni, miglioramenti e modifiche. Noi non abbiamo chiesto elevati spostamenti di risorse; abbiamo tenuto all'equilibrio finanziario del provvedimento, ma abbiamo anche avuto riguardo a quelle situazioni sociali deboli e non organizzate.

Ha già spiegato il collega Bedin la nostra posizione al riguardo. Queste situazioni riguardano la vita di molte persone, riguardano coloro che nel periodo lavorativo hanno cura dei loro familiari che si trovano in difficoltà, dei figli, che assistono il componente familiare debole e che scelgono per un periodo limitato l'impegno in famiglia invece del lavoro retribuito.

Per la maternità è stato superato il vincolo che limita alle sole donne con almeno cinque anni di contributi la possibilità di riscattare il congedo per maternità. Abbiamo insistito perchè fossero riconosciuti gli accrediti figurativi per l'assenza dal lavoro determinata dalla crescita dei bambini così come per le assenze per l'assistenza ad altri componenti del nucleo familiare.

Riconosciamo come parzialmente valide le soluzioni trovate per l'allargamento delle possibilità di accedere alla pensione integrata al minimo per quelle casalinghe il cui coniuge ha un reddito medio insufficiente al mantenimento del nucleo familiare e per i lavori particolarmente usuranti.

Siamo soddisfatti per il riconoscimento complessivo di nuove risorse per una politica per la famiglia; il tema, già segnalato in un ordine del giorno della Camera dei deputati, diventa con il varo di questa norma un impegno preciso del Governo a varare con la prossima legge finanziaria una riforma dell'istituto degli assegni familiari riservando una parte importante del relativo fondo.

Infine, abbiamo chiesto al Governo di guardare con attenzione ai lavoratori autonomi con 40 anni di contributi che debbono andare in pensione indipendentemente dall'età, così come è previsto per i lavoratori dipendenti.

Non abbiamo brigato per introdurre ulteriori appariscenti e propagabili miglioramenti; nè abbiamo fatto la gara per ottenere di più di quanto possibile, per quelle situazioni di debolezza sociale che pure abbiamo segnalato con la proposta di emendamenti ed ordini del giorno. Abbiamo invece posto, prima della difesa di situazioni particolari, l'interesse generale del paese che chiede il varo della legge prima delle ferie estive ed esige la compatibilità finanziaria all'interno della riforma per assicurare stabilità e continuità al sistema stesso.

Auspichiamo che il varo di questo provvedimento possa contribuire in modo complessivo alla ripresa dei rapporti positivi fra la società civile e le istituzioni, ma che concorra anche all'accreditamento del nostro paese presso le organizzazioni internazionali, tornando al rispetto dei trattati e degli impegni assunti.

In conclusione, siamo convinti, signor Presidente, che il recupero della credibilità dell'Italia nelle organizzazioni internazionali passi anche per le riforme, per il risanamento del nostro paese, un tema essenziale. Dal rapporto positivo con l'opinione internazionale deriva, infine, anche la pace e il progresso sociale ed economico del nostro paese. A questo abbiamo inteso dare il nostro fattivo contributo. *(Applausi dal Gruppo del Partito popolare italiano. Congratulazioni).*

LA LOGGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, Ministro, voglio innanzi tutto, a nome del Gruppo Forza Italia, esprimere un forte compiacimento per il lavoro sin qui svolto sulla riforma previdenziale. Nel dare atto di questo al Presidente del Consiglio e al Ministro, vorrei anche che fosse in qualche modo sottolineato come ciò costituisca il primo grosso tentativo di seria, concreta riforma del nostro sistema per arrivare ad una ridefinizione dell'intero assetto statale, al concreto avvio di una nuova fase della nostra vita costituzionale repubblicana. Va ancora sottolineato come questo tentativo abbia avuto inizio grazie all'opera svolta dall'allora Ministro del tesoro nel governo Berlusconi e dallo stesso presidente Berlusconi: oggi quel lavoro è stato portato a compimento seguendo in gran parte le linee che a suo tempo erano state tracciate. Linee che però non sono state completamente seguite e realizzate.

È noto a tutti noi il percorso difficile e travagliato del provvedimento, così come la difficile composizione di esigenze e di bisogni di-

versi, di tutela di categorie più deboli e al tempo stesso di equità, nella ridefinizione dei rapporti tra lavoratori in essere e lavoratori in quiescenza nonché nella stesura di un progetto che ha una lunga (a noi pare troppo lunga) fase transitoria per giungere ad un regime che sia all'altezza delle intenzioni e delle esigenze prospettate.

Proprio per questo, per non aver compiuto qualche sforzo in più, dobbiamo al tempo stesso sottolineare alcune cose. Non vuole essere questa una critica, signor Presidente del Consiglio e signor Ministro del lavoro: avendo potuto seguire passo passo sia la fase della prima lettura alla Camera dei deputati sia quella in corso qui al Senato della Repubblica, ho potuto constatare con quanta competenza e disponibilità la materia sia stata da voi seguita e come in qualche modo sia stata favorita un'intesa rispetto ad opposte e qualche volta contrastanti esigenze. Nell'esprimere questo giudizio, sinceramente positivo, per l'opera fin qui svolta non possiamo però non sottolineare alcune cose che, in linea teorica, avrebbero potuto essere sicuramente migliorate e che, proprio per quanto evidenziavo prima, non è stato ancora possibile fare.

Certo, questa non è la riforma che avremmo immaginato di porre in essere: l'avremmo voluta con una più rapida fase transitoria e con un più incisivo rapporto rispetto alla spesa e alle esigenze di temperare richieste sacrosante di categorie più deboli, che comunque devono continuare ad essere oggetto della massima attenzione del Parlamento e del Governo: mi riferisco ai settori relativi alle famiglie, alle casalinghe, ma soprattutto a quello relativo ai lavori usuranti; ma mi riferisco anche all'esigenza di instaurare un meccanismo che avrebbe potuto garantire ancora meglio un automatismo di correzione, laddove le previsioni non potessero essere rispettate.

Ma in questa sede devo anche dare atto positivamente dello sforzo compiuto tanto dal Governo quanto dalle altre parti politiche per mantenere un testo, quello esitato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che, pur non essendo soddisfacente per i risultati che potrà raggiungere, rappresenta sicuramente l'affermazione di un principio al quale molto tenevamo e molto continuiamo a tenere: mi riferisco alla clausola di salvaguardia.

Voglio dare oggi atto al Governo e alle altre forze politiche anche di un altro fatto positivo: dopo un probabile malinteso su cosa bisognasse intendere nella realizzazione della dismissione degli immobili, del patrimonio degli enti previdenziali, ancora con riferimento al divieto di nuove acquisizioni, la formula trovata, quella della delega al Governo a scrivere le regole che serviranno per una regolamentazione trasparente e chiara, con tempi definiti e chiari, con procedure di valutazione ed anche differenziazione negli impieghi, rappresenta sicuramente un punto qualificante di questa riforma; di ciò - ripeto - diamo atto al Governo, per aver effettuato uno sforzo teso al raggiungimento di una formulazione del testo che ha finito per essere largamente condivisa da una maggioranza molto ampia del Senato della Repubblica.

Voglio aggiungere che noi non consideriamo conclusa la fase di questa riforma: di qui a due o tre anni, dopo averla verificata in concreto, dopo averne apprezzato i risultati, dopo che sia stata in qualche modo assimilata dai lavoratori, dopo che se ne sia potuta verificare l'effettiva incidenza per il risanamento della nostra economia, non esclu-

diamo affatto che questo tema possa essere riproposto, per un ulteriore miglioramento dell'assetto previdenziale e di quanto ad esso connesso nel nostro sistema. Si tratterà certamente di un altro appuntamento importante, al quale sarà più facile arrivare: dopo questo sforzo, dopo questo risultato, dopo il raggiungimento di questo obiettivo, che fa diventare concreto il tentativo posto per la prima volta in essere dal precedente Governo, presieduto dal presidente Berlusconi; proprio grazie al risultato di oggi, noi potremo immaginare un secondo gradino sul quale salire per una formulazione ancora più equa ed incisiva.

È per queste ragioni, signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signor Ministro, che il Gruppo di Forza Italia, che ho l'onore di rappresentare, nel confermare la sua astensione su questo provvedimento, non farà in alcun modo mancare la propria adesione all'applicazione di una riforma che, pur non avendo raggiunto - come dicevo - per intero i propri obiettivi, costituisce un significativo, importante e finalmente concreto passo in avanti sulla via delle riforme vere, strutturali e concrete di cui ha bisogno il nostro paese. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e del Centro cristiano democratico e dei senatori Staglieno, Briccarello e Ramponi).*

MANFROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MANFROI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signor Ministro, onorevoli colleghi, permettetemi di iniziare il mio intervento con un plauso indirizzato in modo particolare al lavoro svolto in Commissione (e quindi al suo Presidente, senatore Smuraglia, e al relatore senatore Tapparo) su questo disegno di legge che oggi ci apprestiamo ad approvare.

Questa legge di riforma del sistema previdenziale obbligatorio e complementare non è certamente la migliore delle leggi possibili, ma rappresenta comunque un primo passo, ormai rinviato da troppi anni, verso una maggiore uguaglianza di trattamento tra i lavoratori, uguaglianza garantita dall'introduzione del sistema contributivo grazie al quale ogni cittadino percepirà una pensione in base ai contributi versati.

Questo sistema, che pone alla sua base i versamenti realmente effettuati nell'arco dell'intera carriera lavorativa, può rappresentare un freno all'ormai annoso problema dell'evasione contributiva e fiscale, dividendo contestualmente un incentivo al ricorso al *part-time*. Tale situazione porterà inoltre al verificarsi di un sano e benefico conflitto di interessi tra datore di lavoro e dipendenti in quanto questi ultimi hanno tutto l'interesse a versare i contributi su ogni voce rendendo meno facile, se non impossibile, il ricorso, oggi abbastanza frequente, all'evasione contributiva.

La riforma del sistema previdenziale agisce come strumento generale di regolazione e redistribuzione del reddito e rappresenta, assieme al fisco e all'assistenza sanitaria, una leva fondamentale di orientamento politico dello Stato; per questo motivo è uno degli avvenimenti che segnano la storia e l'evoluzione della nostra democrazia.

Il varo di questa riforma rappresenta per il Governo, per il Parlamento e per le parti sociali un banco di prova significativo su cui misurare la capacità di coniugare, in una sintesi di equità, le spinte naturalmente concorrenziali dei differenti interessi; in tal senso questa riforma rappresenta un indicatore della qualità della democrazia e della maturità dei suoi diversi attori.

Come dicevo, questa legge è certamente perfettibile e non posso nascondere che, per alcuni aspetti, non è molto vicina alle nostre aspettative. Noi avremmo voluto una riforma più coraggiosa che avesse eliminato da subito alcuni privilegi e che avesse accelerato la parificazione dei trattamenti pensionistici dei lavoratori pubblici a quelli dei privati. Avremmo inoltre auspicato una più radicale revisione delle pensioni di invalidità, ponendo fine in breve tempo alla vergogna delle false pensioni di invalidità che da un lato hanno contribuito, soprattutto in alcune zone del nostro paese, a foraggiare il clientelismo e, dall'altro, hanno reso più pesante il buco nelle casse dell'INPS. Ci rendiamo comunque conto che, se non approveremo oggi questa legge di riforma del sistema previdenziale, che ha ottenuto il contributo determinante delle maggiori organizzazioni sindacali, ben difficilmente in futuro potremmo farlo. A questo proposito mi sembra opportuno sottolineare positivamente l'attività svolta dal Governo anche nella fase di predisposizione del disegno di legge; infatti esso ha adempiuto all'impegno assunto con il protocollo del luglio del 1993 sulla politica dei redditi usando il metodo della concertazione e del coinvolgimento delle diverse parti sociali, tenendo un atteggiamento continuamente ispirato al confronto, che ha impedito un possibile, e forse da alcuni auspicato, scontro interno al mondo del lavoro. La situazione finanziaria del nostro paese, inoltre, ci obbliga ad un senso di responsabilità verso i nostri pensionati e verso le future generazioni. Deve risultare chiaro al paese che solidarietà nei riguardi dei pensionati non la si fa protraendo alle calende greche questo problema determinante; occorre evitare ritardi che renderebbero ancora più incerto, traballante e confuso l'intero sistema economico e sociale del paese.

Con l'approvazione di questo disegno di legge ci troviamo forse, e di questo non possiamo che essere contenti, di fronte ad una inversione di tendenza. Finalmente questo Stato che per anni ha detto sì ad ogni rivendicazione, anche a quelle più insensate, senza considerare se ciò che si concedeva ad alcuni non andasse a ledere i diritti e le aspettative di altri, contribuendo in modo consistente al prosciugamento delle casse dello Stato, finalmente, dicevo, questo Stato è riuscito a dire dei no alle richieste che, se si vuole veramente risanare il sistema previdenziale, non potevano essere accettate se non prevedendo spese insostenibili allo stato attuale.

Il voto favorevole del Gruppo Lega Nord a questo disegno di legge poggia, oltre che sui presupposti che ho ora enunciato, anche su una serie di altre considerazioni.

Condividiamo *in toto* l'impostazione generale del provvedimento il quale a regime realizzerà una vera riforma strutturale del sistema previdenziale, che altrimenti si avvierebbe inevitabilmente al collasso. Ed è questa la profonda differenza con il provvedimento che sulla materia aveva predisposto il Governo Berlusconi; infatti questo non apportava



alcuna modifica strutturale, ma prevedeva solamente tagli indiscriminati alle pensioni di anzianità.

Positiva è la tendenza all'armonizzazione che presenta il disegno di legge che ci apprestiamo a votare, tendenza che il provvedimento del precedente Governo non presentava, per cui, anche se l'armonizzazione attualmente non è possibile e non è stata completata, il provvedimento la individua nelle sue linee principali.

Importante è la differenziazione finalmente attuata tra sistema previdenziale e prestazioni pensionistiche diverse.

La valutazione positiva è anche basata sull'accoglimento di alcune istanze di cui la Lega Nord è stata la principale promotrice e sostenitrice. Mi riferisco sia all'inserimento del tetto pensionistico, già avvenuto alla Camera, ma che qui al Senato ha trovato una migliore esplicitazione, con il quale l'Italia viene equiparata agli altri paesi europei nei quali è previsto un tetto pensionistico per la contribuzione e per la prestazione, in modo da lasciare alla libertà dell'individuo la possibilità di stipulare un'assicurazione integrativa oppure di compiere una scelta diversa; sia alla nuova norma riguardante i lavori maggiormente usuranti con la quale si è voluto, grazie all'inserimento di un abbassamento dell'anzianità contributiva che si va ad aggiungere alle facilitazioni previste dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, tutelare una categoria di lavoratori sottoposti a duri sacrifici.

Nonostante qualche comprensibile tentativo di altri Gruppi di appropriarsene il merito, quella sui lavori usuranti è stata una battaglia, e quindi una vittoria, da ascrivere al merito precipuo della Lega.

Abbiamo inoltre affrontato il problema delle casalinghe. Nel nostro paese circa 9 milioni di donne lavorano a tempo pieno all'interno della famiglia e finalmente anche a loro, grazie ad una sentenza del febbraio 1995 della Corte costituzionale, è stato riconosciuto il ruolo di lavoratrici. Per dare una risposta alle giuste rivendicazioni di questa categoria abbiamo presentato un ordine del giorno che potrà finalmente portare a soluzione la problematica, anche in questo caso nella massima libertà, consentendo a tali donne di avviare una loro previdenza integrativa.

È con queste motivazioni, signor Presidente, che confermo il voto favorevole del Gruppo Lega Nord al disegno di legge di riforma del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, auspicando che il Governo dia tempestivamente seguito alle deleghe in esso contenute. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord e del senatore Pelella).*

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, signori del Governo, la necessità di varare una nuova normativa previdenziale è dovuta sicuramente alle rilevanti trasformazioni demografiche, ai cambiamenti del mercato del lavoro e del sistema economico, ma è stata accelerata - direi imposta - dalla fallimentare gestione a cui è stata portata dalle forze politiche e sindacali che, dalla svolta a sinistra del 1963, hanno gestito il sistema previdenziale.

Ricordiamolo. Nel periodo del consociativismo, il sistema previdenziale ha rappresentato il massimo della lottizzazione partitocratica. Il sistema previdenziale italiano, con la complicità delle Confederazioni della triplice sindacale, era stato completamente lottizzato: l'INPS al PCI-PSI-CGIL; l'INAM alla DC-CISL; l'INAIL al PSI-UIL. Tale lottizzazione era stata determinante per l'estensione clientelare del consenso, per perpetuare la conservazione del potere politico con le nefaste conseguenze prodotte, che tutti conosciamo e che tutti stiamo pagando.

Introdurre un vero e proprio regime previdenziale nuovo, una riforma rigorosa era una esigenza sentita da tutti, a nostro parere necessaria per dare una ulteriore picconata al vecchio sistema partitocratico. Sottolineare quindi, protagonisticamente, la storicità della riforma da parte di relatori della cosiddetta maggioranza che sostiene il Governo tecnico in questa occasione, rappresenta quasi una millanteria ingenerosa che volutamente ignora che l'iniziativa storica era stata avviata, esattamente un anno fa, dal precedente Governo di Centro-Destra. Fu solo la demagogia populista delle Sinistre e la voglia di rientrare in gioco di un certo sindacato, come al solito al guinzaglio di certi partiti, a scatenare uno sciopero politico foraggiato: politico perchè voleva solo spianare la strada al «ribaltone», come in realtà è avvenuto, ritardando così l'approvazione della legge.

Le premesse fatte e la necessità di fronteggiare l'attuale situazione fallimentare del sistema previdenziale, richiedono comunque una nuova legge che, in quanto nuova, deve avere i connotati di una riforma seria e rispondente a determinate specificità; deve essere un testo normativo chiaro, coerente, logico, rispondente alle esigenze reali che, trattando una materia così delicata come le pensioni (e quindi la gestione dei soldi prelevati dalla busta paga di chi lavora), sia rispettoso al massimo dei principi giuridici basilari.

Dobbiamo oggi verificare se questo disegno di legge, presentato come riforma, risponde a tali caratteristiche, oppure se stiamo per votare un testo che non provvede a tutte le esigenze cui si dovrebbe provvedere, un testo non coerente e non organico, un testo che insomma non ha i requisiti e le qualità che ci si aspettava. Purtroppo stiamo esaminando un disegno di legge che risponde alla seconda ipotesi, un testo a nostro parere inadeguato.

Quali motivazioni ci spingono a dare un giudizio negativo su questo provvedimento? Si tratta di motivazioni di natura costituzionale, di principio, di prassi parlamentare, di merito tecnico, di equilibrio finanziario che esporremo sinteticamente nel breve tempo che ci è concesso.

È certamente incostituzionale il principio contenuto in questa legge secondo il quale il rendimento dei contributi deve essere rapportato al prodotto interno lordo del quinquennio precedente e non al reddito effettivo dell'investimento. Si ravvisano in questo caso gli estremi di una vera e propria espropriazione.

È incostituzionale inoltre fare riferimento, per l'adeguamento reale delle pensioni, all'inflazione programmata e non a quella reale. Si disattende in questo modo l'articolo 38 della Costituzione che garantisce al pensionato e alla sua famiglia di condurre una esistenza libera e dignitosa. Questa parte è incostituzionale non solo perchè concordata al di

fuori del Parlamento e formulata al di fuori delle sedi istituzionali, ma perchè attuata con un decreto-legge camuffato, evitando così le procedure previste dalla Costituzione e dai Regolamenti parlamentari. Viene chiesta al Parlamento un'approvazione in poco più di sessanta giorni, mentre - per fare un solo paragone - le organizzazioni sindacali hanno avuto ben centoventi giorni per l'esame e la discussione congiunta.

Un progetto di riforma, per diventare storico, deve analizzare con attenzione tutti gli elementi delle realtà da disciplinare; deve fissare gli obiettivi da perseguire per arrivare ad un testo valido in grado non solo di produrre gli effetti voluti ma di determinare per tutti i soggetti interessati la necessaria certezza di comportamenti e di prospettive. Così non è e alla base del provvedimento vi è in primo luogo un'incertezza. Non solo si prevede di rivedere ogni dieci anni il coefficiente per la trasformazione dei contributi in pensioni, ma per di più ad ogni Documento di programmazione economico-finanziaria, ossia ogni tre anni, vengono rivisti i parametri e, in caso di previsioni sbagliate, sarà penalizzato non chi ha sbagliato facendo le previsioni, ma i più deboli, vale a dire i pensionati e gli aspiranti pensionati.

Il Governo (e ci meraviglia doppiamente questo fatto, dal momento che si definisce tecnico) ha voluto strozzare il dibattito senza procedere a quella audizione di esperti di tutte le parti interessate che si effettua di norma per tutte le leggi, in pratica espropriando il Parlamento in cui risiede la sovranità popolare e la funzione legislativa. Si dirà che questo disegno di legge è stato concordato con le parti sociali, che si sono svolte votazioni nelle fabbriche. Noi chiediamo però: chi ha consultato le casalinghe che si devono accontentare di qualche ordine del giorno? Chi ha consultato i pensionati, gli invalidi, che con questo provvedimento perdono diritti acquisiti, i lavoratori autonomi che sono penalizzati, le vedove e gli orfani dei pensionati che sono stati esclusi, le madri di famiglia penalizzate e dimenticate al pari della stessa politica della famiglia, gli agricoltori e gli artigiani?

Il Governo ha preferito affrettare i tempi, prendere scorciatoie, come la presentazione cadenzata di maxi emendamenti. Ha reso il provvedimento pessimo sul piano sociale, caratterizzato da un impianto normativo insufficiente e inadeguato sul piano economico.

Il detto dice che quando si vuole affrettare troppo, spesso ci si affretta male e invece di eliminare i problemi se ne creano di nuovi. Oppure resta un'altra ipotesi, e cioè che questo Governo, poichè definito tecnico, voglia a tutti i costi dimostrare che è in grado di togliere le castagne dal fuoco preoccupandosi poco o affatto di controllare che siano cotte o meno al punto giusto.

Nel mio intervento in discussione generale prospettai l'ipotesi che questo Governo avesse messo in atto la tecnica usata dai «cavadenti» dei ricordi infantili: strappare subito il dente dolente, senza tanti controlli, per poi decidere sul da farsi. Il provvedimento infatti verrà approvato, il dente verrà tolto, però i problemi risulteranno non risolti ma soltanto rimandati.

Le motivazioni contrarie sono anche di natura finanziaria. Siamo perfettamente d'accordo sul risanamento della finanza pubblica, ma non si può accettare la proposta che il risanamento avvenga solo prelevando i soldi di chi lavora versandoli per assicurarsi la pensione. Non si può

accettare, perchè scorretto dal punto di vista politico e legislativo, che una riforma previdenziale sia legata ad una legge finanziaria non ancora varata ed è ancora più assurdo che un provvedimento definito pomposamente storico, un provvedimento che dovrà dispiegare i suoi effetti per almeno trenta anni, sia vincolato al bilancio di un singolo anno.

Vi sono gravi perplessità sulle dismissioni e soprattutto sulle modalità previste per la cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali. È un patrimonio che appartiene a tutti i lavoratori italiani! Si rischia una perdita ingente di valore e si va incontro ad una sospetta contraddizione: prima si cede il patrimonio immobiliare e poi si prevedono nuovi investimenti immobiliari, come recita l'emendamento proposto dal Governo e approvato anche in Commissione. Si decidono nuovi investimenti immobiliari, anche se esclusivamente in via indiretta.

Noi di Alleanza Nazionale, della Destra sociale e della solidarietà, che abbiamo sempre operato per dare giustizia e garantire il lavoratore e quindi il pensionato, che abbiamo l'obiettivo, il pallino di fare le cose bene, abbiamo portato avanti una battaglia che è servita a migliorare il provvedimento. Però, pensavamo che i nostri emendamenti volti a migliorare il testo e a dare sicurezza agli italiani e a dare garanzia per una serena vecchiaia dopo anni di duro lavoro fossero valutati più serenamente. Così non è stato e per questo motivo non si intravede nel provvedimento un quadro chiaro e definito. Tutto è demandato al futuro con norme strozzate e leggi delega, accompagnato da decine di ordini del giorno, vale a dire, aria fritta.

Con questa riforma, sapientemente cloroformizzata dalla stampa consociata, si è creata una normativa aperta a tutte le intemperie e a tutte le incertezze.

Amico della Lega, come giustificherai ai tuoi elettori questa legge, che tu sostenevi non avresti mai votato se non fosse stato accettato il principio dei 35 anni di anzianità contributiva per garantirsi la pensione? E invece l'hai rinnegato.

Colleghi del Partito democratico della sinistra, voi che avete fatto le vostre fortune elettorali monopolizzando i problemi del lavoro, come potete ancora sostenere di difendere i lavoratori, le pensioni e di essere dalla parte dei più deboli? E non ci si mette a posto la coscienza presentando ordini del giorno; sono altri, a Sinistra, se pur con principi opposti ai nostri, che difendono il lavoro e le pensioni. Adesso, alla luce di questa legge, gli italiani sapranno chi vuole realmente scippare le pensioni.

Se a questo provvedimento, in tempi rapidi, non verranno apportati i correttivi che noi abbiamo proposto, non saranno solo gli anziani a dover trepidare sulle future liquidità del meccanismo previdenziale, ma, con essi, i lavoratori in precarietà occupazionale, quelli del lavoro autonomo, dell'area del terziario, i liberi professionisti e soprattutto i giovani, le generazioni future, il cui approccio al mondo del lavoro, soprattutto nel Centro-Sud, tende inesorabilmente ad allontanarsi. Ciò determinerà fenomeni disgreganti nel mercato del lavoro e sperequazioni sul piano sociale.

In conclusione, senza che venga proposta un'alternativa sicura, state smantellando anche la parte migliore dello Stato sociale e solidarista,

che si ispira alla dottrina sociale della Chiesa, ripetutamente affermata nelle varie Encicliche, principi da noi pienamente condivisi e restati in pochi a difendere.

Per queste motivazioni di principio, di merito tecnico, di natura costituzionale, ma anche perchè si tratta di norme ingiuste e penalizzanti, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà contro e si impegnerà, con ogni attività politica e con ogni iniziativa parlamentare, a migliorare e a rendere più giusta questa legge. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Molte congratulazioni).*

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, credo che il Senato abbia svolto un lavoro positivo, che vada apprezzato, prima ancora che per il merito, per il metodo che è stato seguito. La Commissione, il suo Presidente, il relatore, tutti i Gruppi, hanno affrontato un tema così difficile nello spirito di un confronto vero, serio, senza ostruzionismo, che ha consentito la discussione e tuttavia nei tempi che erano necessari perchè la riforma venisse approvata.

Ritengo che vada dato atto anche al Governo di aver tenuto un atteggiamento costruttivo; naturalmente, noi avremmo preferito una disponibilità ancora maggiore, debbo però riconoscere che c'è stata – come sempre – dal Presidente del Consiglio e dal Ministro del lavoro attenzione alle questioni che venivano poste.

Questa breve premessa mi serve per dire al Presidente del Consiglio, avendo letto gli annunci di agenzia di una sua intervista a «L'Espresso», che un buon metodo di lavoro parlamentare è quello che non ricorre alle forzature istituzionali. Ebbene, vorrei dire che sarei ancora più cauto di quanto egli è stato nel prospettare il ricorso alla decretazione d'urgenza per i provvedimenti collegati alla legge finanziaria da presentare a settembre: un appuntamento sul quale tornerò alla fine del mio intervento.

Noi votiamo una legge di riforma del sistema previdenziale che è una legge importante perchè si misura su un grande tema che le società contemporanee, in particolare quelle europee, debbono affrontare: la crisi del vecchio Stato sociale che, tanto più in Italia, è indifendibile, in quanto connotato da quell'assistenzialismo e da quello spreco di pubbliche risorse che ha condotto il paese sull'orlo della bancarotta finanziaria. Vorrei dire che le parole di nostalgia per quell'assistenzialismo che qualche volta si sentono anche a Sinistra – le abbiamo ascoltate proprio questa mattina – non credo siano da condividere.

A fronte della crisi dello Stato sociale, che è una crisi seria e profonda, in Europa – e dentro l'Europa nella Sinistra – vi sono solo due ricette. Una è semplice, ed è quella della Destra, del liberismo: la crisi si risolve demolendo lo Stato sociale. Io credo che l'inizio della sperimentazione in questo senso si sia verificato nell'autunno dell'anno scorso, con le misure del Governo Berlusconi che aprivano, attraverso tagli ai trattamenti previdenziali non accompagnati da interventi riformatori, una strada che la Destra ha sperimentato altrove, ha tentato di speri-

mentare altrove, ad esempio in Gran Bretagna. L'altra strada non è quella di difendere tutto quello che c'è ma di riformare, per salvare il principio, che deve essere salvato, del *welfare State*, l'idea cioè che esistono diritti sociali. Questa grande conquista del Novecento, che i diritti non riguardano soltanto il campo della libertà e della democrazia, ma anche quello sociale, si difende riformando lo Stato sociale per renderlo più equo, più efficiente, più razionale rispetto alle compatibilità economiche e finanziarie. Già nell'autunno, nel novembre dell'anno scorso, quando era in corso l'opposizione sociale e parlamentare contro la finanziaria del Governo Berlusconi, la Sinistra disse: «Non difendiamo l'esistente».

MARCHETTI. Contro le pensioni.

SALVI. I Progressisti avanzarono la loro proposta di riforma, parte della quale è stata accolta nella legge che ci apprestiamo ad approvare. Il sindacato disse: «No ai tagli, sì alla riforma», e avviò quel confronto duro ed aspro che aprì la strada alla caduta del Governo Berlusconi e si concluse con l'accordo tra Governo e sindacati del 10 dicembre che costituisce la premessa della legge che oggi discutiamo.

Devo dire ai colleghi e compagni di Rifondazione che evidentemente esiste una diversità profonda che è di merito, di giudizio. È però bene discutere di questo. Ho ascoltato le reazioni sdegnate all'affermazione fatta dal collega De Guidi questa mattina circa l'atteggiamento comune tenuto in quest'Aula dai Gruppi di Alleanza Nazionale e di Rifondazione. Ebbene, cosa dovremmo dire noi che da mesi siamo additati, e ancora lo siamo stati in quest'Aula, come alleati su questo tema dell'onorevole Berlusconi e di Forza Italia? Io vorrei dire una parola di chiarezza in proposito: senza rispetto reciproco, colleghi di Rifondazione, non ci può essere alleanza, nè di governo nè elettorale. Lo affermo io che - e non credo di rivelare un mistero - sono nel mio partito fra chi sostiene che quell'accordo sarebbe giusto. Le differenze ci sono e si discutono, ma nel rispetto delle posizioni reciproche.

Sono due i punti da valorizzare di questa riforma. Innanzitutto mi riferisco al metodo seguito, quello della concertazione, dell'intesa. Le grandi società, le grandi democrazie complesse e mature si governano affrontando la complessità con la concertazione, con il confronto tra le forze sociali e in Parlamento, non con gli atti d'imperio. Era questa la prima ragione di opposizione alla legge finanziaria del Governo Berlusconi e credo che su questo punto il Governo attualmente in carica abbia fatto bene a seguire la strada che ha seguito.

L'altro punto da valorizzare è quello del merito. Certo, noi avremmo voluto una legge che si facesse carico in misura maggiore di questioni e problemi sociali che sono aperti ed esistono. Noi sappiamo che questa legge, questo accordo sottoposto a *referendum*, ha avuto il giudizio positivo della maggioranza dei lavoratori e dei pensionati italiani. Sappiamo bene che questo non sostituisce il giudizio del Parlamento che, infatti, liberamente si è espresso. Sappiamo anche che ci sono stati molti dissensi, che si sono manifestate aree di disagio. Su questo abbiamo cercato di intervenire per superare alcune preoccupazioni relative essenzialmente a due aspetti. Innanzitutto si temeva per la certezza dei diritti

nel sistema previdenziale. Credo sia stato molto importante che il Senato abbia approvato e il Governo accolto quella che del resto era l'unica interpretazione conforme al sistema della famosa clausola di salvaguardia: in questa materia si può intervenire soltanto con legge e quindi con il consenso del Parlamento. Tale punto va tanto più ribadito in quanto ho sentito ieri, nel discorso da lui pronunciato alla Camera, un'affermazione dell'onorevole Berlusconi, della quale meno si è parlato rispetto ad altre ma che considero preoccupante anche per quei colleghi del Polo che ci hanno richiamato, anche questa mattina, all'attenzione sui punti sociali, affermazione secondo la quale i diritti sociali non sono una variabile indipendente rispetto alla situazione della finanza pubblica. Qui occorre intendersi molto bene: un conto è la riforma dello Stato sociale per continuare a garantire i diritti sociali, un conto sarebbe considerare i diritti sociali non più come tali. Su questo evidentemente c'è una differenza di fondo, profonda, che va ribadita.

In secondo luogo, siamo intervenuti sull'area di disagio collegata al passaggio della fase transitoria, anche qui con una scelta qualificante: nel regime delle pensioni di anzianità abbiamo compiuto la scelta di affrontare il problema non in termini astrattamente uguali per tutti, prevedendo un piccolo beneficio uguale per tutti, ma operando qualitativamente riduzioni più consistenti per chi si trova nel disagio maggiore. Ecco i due anni di riduzione per gli operai impegnati in lavori usuranti (per esempio gli addetti alle catene di montaggio); ecco il mantenimento transitorio del sistema esistente per i dipendenti attualmente in mobilità per le crisi aziendali.

Non credo che queste centinaia di migliaia di lavoratori, quelli che più hanno pagato la costruzione di questo paese, considereranno briciole l'aver ottenuto questi diritti in misura maggiore rispetto a quella che era stata prevista nel testo approvato dalla Camera.

E ora vengo, signor Presidente, onorevoli colleghi, all'appuntamento di settembre al quale facevo in precedenza riferimento. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Abbiamo letto nell'intervista a «L'Espresso» che prima citavo, presidente Dini, una valutazione del 1995 come anno di svolta: il fabbisogno scenderà, per la prima volta, in termini assoluti di 25.000 miliardi rispetto al 1994 e a fine anno potrebbe cominciare a diminuire anche il rapporto fra debito e prodotto interno lordo, per cui potremo chiedere ai partners europei di rientrare a pieno titolo nel sistema monetario europeo. Questo è un risultato molto positivo: è un merito del suo Governo e del Governo Ciampi; credo che sia giusto rivendicarlo anche alla Sinistra che ha sostenuto questi Governi senza farne parte, responsabilmente, con questo obiettivo.

Il risanamento deve essere condotto avanti perchè dobbiamo entrare e restare in Europa, non solo l'Europa dei mercati ma anche quella della cultura, della civiltà, della democrazia; la grande realtà dell'Europa centrale e occidentale, l'Europa delle democrazie parlamentari forti (e non dei sistemi presidenziali, che nessun paese europeo conosce), l'Europa che ha costruito lo Stato sociale. Lì vogliamo stare. Ma la svolta, signor Presidente del Consiglio, deve essere realizzata anche in un'altra direzione: nella legge finanziaria bisogna cominciare a svoltare sul terreno sociale. Si deve cambiare sul terreno dell'equità fiscale ab-

bandonando pasticci di concordati e condoni, come quelli proposti dal Governo Berlusconi e dei quali le imprese italiane stanno pagando anche in questi giorni le conseguenze. *(Vivaci proteste dal Gruppo Alleanza Nazionale. Richiami del Presidente).*

NATALI. I pasticci sono stati fatti dai Governi precedenti.

SALVI. So che la verità può far male. *(Vivaci proteste dal Gruppo Alleanza Nazionale. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Signori, per cortesia, i commenti generali si fanno al termine del discorso.

SALVI. Dobbiamo dare lavoro al Mezzogiorno, dove la disoccupazione raggiunge livelli elevatissimi. *(Vivaci proteste dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Senatore Natali, si tranquillizzi.

SALVI. Il Mezzogiorno è stato illuso dalle promesse di un milione di posti di lavoro che non sono state mantenute. *(Commenti e proteste dal Gruppo Alleanza Nazionale).* Dobbiamo affrontare un problema, signor Presidente del Consiglio: la politica dei redditi deve essere di tutti i redditi. Leggendo i dati dell'ISTAT sul potere di acquisto delle famiglie rileviamo che esso è diminuito dell'1,7 per cento. Ma queste famiglie non sono tutte uguali: tra di esse vi sono infatti famiglie operaie delle aree urbane del Nord, dove un lavoratore di fabbrica, dopo dieci anni di lavoro, guadagna 1.400.000 lire al mese, ed è sulla soglia dell'indigenza.

MOLTISANTI. È colpa vostra!

SALVI. Su questo dobbiamo intervenire, perchè la politica dei redditi, l'impegno, la serietà, l'assunzione di responsabilità che il sindacato, con l'accordo del luglio del 1993, ha compiuto contribuendo in maniera determinante al risanamento del paese, costituiscono un patto sociale che va garantito e va rispettato da tutti.

Siamo pronti a fare la nostra parte, ancora una volta.

NATALI. Siete nella palude e non ne uscite!

MOLTISANTI. È da quarant'anni che fate la vostra parte!

PRESIDENTE. Senatrice Moltisanti, non le ho dato la parola, la prego di calmarsi.

SALVI. Signor Presidente del Consiglio, siamo molto consapevoli che questo voto del Senato ha segnato anche un dato importante: l'unità raggiunta su questi temi fra i progressisti, il Partito popolare e la Lega Nord; come già nella fase finale della discussione sulla legge finanziaria del precedente Governo, anche in questa occasione, su temi economici e



sociali dove non si fa propaganda, ma si affrontano i problemi veri del paese, abbiamo rilevato che la maggioranza che sostiene il suo Governo ha trovato posizioni comuni. Abbiamo invece notato che il polo di centro-destra, che ha parlato ieri alla Camera, quando si trattava di fare propaganda, con la voce sola dell'onorevole Berlusconi, oggi, che si tratta di decidere davvero, si esprime con tre atteggiamenti di voto diversi. *(Commenti dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia. Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete, Laburista-Socialista-Progressista, della Sinistra democratica e Lega Nord. Commenti della senatrice Baiocchi).*

PAGANO. Donna fascista!

PRESIDENTE. La prego, senatrice Baiocchi, di non interrompere il senatore Salvi.

SALVI. E votiamo questa legge, senza trionfalismi certo, con la profonda convinzione che ancora una volta la sinistra italiana ha ben operato dalla parte degli interessi profondi e veri dei lavoratori, dei pensionati, delle parti più deboli del paese, che non si contrappongono, ma sono componenti fondamentali dell'interesse generale del paese. Per essere migliore, nell'interesse di tutti gli italiani, la nostra società deve diventare intanto forse più tollerante, colleghi, delle ragioni degli altri, ma più giusta, più equa, più solidale: questo è il compito, questa è la funzione dei progressisti e della sinistra democratica oggi in Italia.

MEDURI. E della Lega!

SALVI. Ce lo assumiamo con questo voto difficile e ce lo assumeremo a settembre, quando verificheremo nel merito le proposte che il Governo formulerà sulla manovra finanziaria.

Convinti di muoverci nella giusta direzione, votiamo oggi a favore della riforma del sistema previdenziale. Affronteremo domani le grandi sfide del risanamento non solo finanziario, ma economico e sociale dell'Italia. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete, Laburista-Socialista-Progressista, Lega Nord, del Partito popolare italiano e della Sinistra democratica).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle seguenti proposte di coordinamento:

Sostituire la tabella n. 1 con la seguente:

TABELLA 1  
(v. articolo 1, comma 3)

		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	TOTALI
<b>QUADRO RIASSUNTIVO</b>												
<b>EFFETTI FINANZIARI SUL FABBISOGNO DERIVANTI DALLE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE (1)</b>												
<i>(Tra parentesi i riflessi in termini di competenza sul bilancio dello Stato)</i>												
A) 1. Retribuzione intera vita lavorativa	Art. 1, c. 17 e 18	80 (0)	82 (0)	85 (0)	87 (0)	90 (0)	93 (0)	96 (0)	98 (0)	101 (0)	104 (0)	917 (0)
2. Indennità «una tantum»	Art. 1, c. 20					-18 (0)	-36 (0)	-37 (0)	-38 (0)	-39 (0)	-41 (0)	-209 (0)
3. Pensioni d'anzianità	Art. 1, c. da 25 a 32	3.578 (241)	2.254 (332)	3.045 (388)	4.085 (424)	5.273 (519)	6.456 (655)	7.225 (875)	8.049 (1.069)	8.681 (1.441)	10.512 (1.466)	59.159 (7.411)
di cui:												
a) dipendenti		2.220	1.132	1.778	2.280	3.192	4.319	5.046	5.841	6.459	8.282	40.550
a1) di cui privati		1.656	427	917	1.306	1.936	2.408	2.471	2.839	2.869	4.491	21.320
b) autonomi		1.358	1.122	1.267	1.805	2.081	2.137	2.179	2.208	2.222	2.230	18.609
4. Modifiche trattamento pensioni di reversibilità	Art. 1, c. 41	286 (85)	673 (192)	1.037 (290)	1.368 (377)	1.663 (451)	1.922 (511)	2.141 (558)	2.321 (592)	2.460 (610)	2.553 (613)	16.424 (4.279)
5. Cumulo trattamenti in validità con redditi	Art. 1, c. 42	13 (0)	32 (0)	51 (0)	70 (0)	89 (0)	108 (0)	127 (0)	146 (0)	165 (0)	186 (0)	987 (0)
6. Cumulo trattamenti in validità con rendita INAIL	Art. 1, c. 43	49 (0)	134 (0)	216 (0)	296 (0)	375 (0)	452 (0)	527 (0)	601 (0)	674 (0)	756 (0)	4.080 (0)
7. TFR nuovi assunti pubblico impiego	Art. 2, c. 5		-(45)	-(93)	-(143)	-(197)	-(253)	-(313)	-(376)	-(443)	-(513)	0 (-2.376)
8. Ampliamento base pensionabile pubblico	Art. 2, c. 9, 10 e 11	615 (0)	635 (0)	651 (0)	667 (0)	684 (0)	701 (0)	718 (0)	736 (0)	755 (0)	774 (0)	6.936 (0)
9. Invalidità settore pubblico	Art. 2, c. 12	-15 (9)	-46 (-28)	-77 (-46)	-109 (-65)	-141 (-85)	-174 (-104)	-208 (-125)	-242 (-145)	-278 (-167)	-319 (-192)	-1.609 (-966)
10. Introduzione integrazione al minimo nel settore pubblico	Art. 2, c. 13	-5 (-3)	-15 (-9)	-26 (-16)	-36 (-22)	-47 (-28)	-58 (-35)	-69 (-41)	-81 (-49)	-93 (-56)	-107 (-64)	-537 (-322)
11. Integrazioni al minimo	Art. 2, c. 14	-55 (0)	-55 (0)	-76 (0)	-78 (0)	-81 (0)	-83 (0)	-86 (0)	-88 (0)	-91 (0)	-93 (0)	-786 (0)

210<sup>a</sup> SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 AGOSTO 1995

Segue: TABELLA 1

(v. articolo 1, comma 3)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	TOTALI
12. Ridefinizione base imponibile INPS	-50 (0)	-52 (0)	-53 (0)	-55 (0)	-56 (0)	-58 (0)	-60 (0)	-61 (0)	-63 (0)	-65 (0)	-573 (0)
13. Retribuzione imponibile tetto contributivo	-32 (0)	-33 (0)	-34 (0)	-35 (0)	-36 (0)	-36 (0)	-37 (0)	-38 (0)	-38 (0)	-38 (0)	-357 (0)
14. Lavoro parasubordinato	2.604 (0)	2.733 (0)	2.815 (0)	2.900 (0)	2.987 (0)	3.162 (0)	3.257 (0)	3.355 (0)	3.455 (0)	3.559 (0)	30.827 (0)
15. Percezione «quota parte» pensioni al costo vita +1% (trasferimento per anno 1996 pari a 23.000 mld). A decorrere 1998 quantificazione ulteriori maggiori oneri in L.F.	0 (-56)	0 (-287)	0 (-287)	0 (-287)	0 (-287)	0 (-287)	0 (-287)	0 (-287)	0 (-287)	0 (-287)	0 (-2.639)
16. Assegno sociale	7 (7)	14 (14)	21 (21)	29 (29)	36 (36)	44 (44)	52 (52)	60 (60)	68 (68)	77 (77)	409 (409)
17. Riduzione periodo iscrizione contributi	-50 (0)	-52 (0)	-53 (0)	-55 (0)	-56 (0)	-58 (0)	-60 (0)	-61 (0)	-63 (0)	-65 (0)	-573 (0)
18. Pensione regime internazionale	28 (0)	57 (0)	83 (0)	105 (0)	124 (0)	140 (0)	153 (0)	164 (0)	171 (0)	177 (0)	1.202 (0)
19. Contributo 0,35% a carico lavoratore +0,35% a carico datore lavoro	1.984	2.405	2.477	2.551	2.627	2.788	2.871	2.957	3.046	3.137	26.843
20. Costo previdenza complementare	-204 (-98)	-483 (-228)	-849 (-397)	-1.317 (-611)	-1.824 (-831)	-2.403 (-1.087)	-2.814 (-1.253)	-3.270 (-1.440)	-3.751 (-1.628)	-4.281 (-1.836)	-21.196 (-9.409)
Minore gettito IRPEF	-205 (-205)	-1.468 (-1.468)	-1.089 (-1.089)	-1.241 (-1.241)	-1.371 (-1.371)	-1.487 (-1.487)	-1.587 (-1.587)	-1.676 (-1.676)	-1.709 (-1.709)	-1.806 (-1.806)	-13.639 (-13.639)
Totale A)	8.629 (-37)	6.816 (-1.526)	8.224 (-1.227)	9.233 (-1.539)	10.319 (-1.792)	11.472 (-2.044)	12.210 (-2.122)	12.932 (-2.252)	13.451 (-2.171)	15.020 (-2.542)	108.305 (-17.252)
B) Pensioni d'anzianità (Disposizioni «collegato» finanziaria)	4.808 (258)	5.117 (354)	4.931 (375)								
Differenza A) - B)	3.821 (-295)	1.699 (-1.880)	3.293 (-1.602)								

(1) Sono esclusi gli effetti delle disposizioni per le quali è prevista una specifica copertura a fronte di autorizzazioni di spesa (art. 1, c. 38; art. 1, c. 45, art. 13)

All'articolo 1, al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «risultasse» con l'altra: «risulti».

2.

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarle.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, do per illustrata la proposta di coordinamento n. 1.

TAPPARO, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrata la proposta di coordinamento n. 2.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla proposta di coordinamento presentata dal Governo.

TAPPARO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il Ministro a pronunciarsi sulla proposta di coordinamento n. 2 presentata dal relatore.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal Governo.

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 2, presentata dal relatore.

**È approvata.**

Ha chiesto di parlare il Presidente del Consiglio dei ministri. Ne ha facoltà.

DINI, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro*. Onorevole Presidente, signori senatori, desidero esprimere l'apprezzamento del Governo per il lavoro rapido e costruttivo svolto dal Senato nell'esame del provvedimento che verrà ora votato. Con i miglioramenti introdotti prima dalla Camera dei deputati e ora dal Senato possiamo dire in tutta coscienza che è stata definita una riforma previdenziale seria ed equa che riequilibra il sistema e ne garantisce la stabilità.

Il Senato, nella sua illuminata saggezza, ha compreso l'importanza che il riordino del sistema pensionistico riveste per l'economia del paese e per tutti i cittadini. Per questo ha dedicato al provvedimento un'attenzione prioritaria.

Vorrei rassicurare il senatore Salvi che il Governo non intende presentare, nè presenterà, provvedimenti riguardanti la legge finanziaria con decreti, a meno che non sia lo stesso Parlamento a richiederlo. Inoltre il Governo riconosce, come ha sempre riconosciuto, che i progressi che sono in atto nella nostra economia, nell'andamento della finanza pubblica e nel valore della lira non sarebbero stati possibili senza l'azione determinante del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete, Laburista-Socialista-Progressista, della Sinistra democratica, Lega Nord, Lega Italiana Federalista, del Partito popolare italiano, Forza Italia e del Centro cristiano democratico).*

Colgo l'occasione per porgere agli onorevoli senatori, con il ringraziamento del Governo, gli auguri di buone vacanze, dove essi potranno recarsi con la sicura coscienza di aver lavorato nell'interesse generale, nell'interesse del paese. *(Vivi applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete, Laburista-Socialista-Progressista, della Sinistra democratica, Lega Nord, Lega Italiana Federalista, del Partito popolare italiano, Forza Italia e del Centro cristiano democratico e dei senatori Ramponi, Magliocchetti e Monteleone).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** A norma dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1953 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Onorevoli senatori, in attesa di proclamare il risultato della votazione, vorrei approfittare dell'occasione per trasmettere ai signori senatori e alle signore senatrici l'espressione del più sentito apprezzamento, che tutti loro hanno certamente meritato svolgendo una discussione su un argomento di tanta delicatezza, e che tante sensibilità aveva suscitato nel nostro paese, con una linea che non esito a definire di straordinaria efficacia e speditezza.

Come è di abitudine al Senato tutti hanno avuto la possibilità di esprimere le loro opinioni, le loro valutazioni e il loro voto. Credo che nel complesso, per quanto certamente questo provvedimento non raccolga l'adesione unanime del Senato (sarebbe ben strano se così fosse), il metodo con il quale si è potuto lavorare in questi giorni possa meritare l'apprezzamento di tutti.

Associo molto sentitamente i miei auguri di buone vacanze a quelli ora espressi dal Presidente del Consiglio. *(Vivi, generali applausi).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	269
Senatori votanti .....	268
Maggioranza .....	135
Favorevoli .....	175
Contrari .....	56
Astenuti .....	37

**Il Senato approva.** (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete, Laburista-Socialista-Progressista, Lega Nord, della Sinistra democratica e del Partito popolare italiano*).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 31, 111, 131-bis, 151, 559, 766, 833, 1149, 1157, 1205, 1253, 1355, 1359, 1374, 1408, 1503, 1512 e 1662.

TRIPODI. Signor Presidente, vorrei farle notare che la mia tessera non ha funzionato. Io ho votato contro.

PRESIDENTE. Resterà agli atti, senatore Tripodi.

SARTORI. Anch'io vorrei che restasse agli atti che ho votato a favore.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

#### Discussione del documento:

*(Doc. IV-quater, n. 1) Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti della senatrice Carla Rocchi*

#### Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti della senatrice Carla Rocchi» (*Doc. IV-quater, n. 1*).

La relazione è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Rocchi, ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione.

Domando al relatore, senatore Battaglia, se intende intervenire.

BATTAGLIA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione già distribuita.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di intervenire, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare insindacabili le opinioni espresse dalla senatrice Rocchi.

**È approvata.** (*Applausi dei senatori Vigevani e Frigerio*).

**Discussione del documento:**

**(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Regis**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Regis, per il reato di cui agli articoli 110, 595, commi 1 e 3, del codice penale, 1 e seguenti della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)» (Doc. IV-ter, n. 3).

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto, ritenendo che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle affermazioni del senatore Regis.

Domando al relatore, senatore Bertoni, se intende intervenire.

BERTONI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di intervenire, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare insindacabili le opinioni espresse dal senatore Regis.

**È approvata.**

**Discussione del documento:**

**(Doc. IV-bis, n. 19) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro per la funzione pubblica e del bilancio e della programmazione economica pro tempore, nonché del signor Francesco Vittorio Ambrosio**

**Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-bis, n. 19, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in

giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro per la funzione pubblica e del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonché del signor Francesco Vittorio Ambrosio ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli 61, numero 7, 110, 81, capoverso, e 317 del codice penale (concussione aggravata e continuata); 629 e 61, numero 7, del codice penale (estorsione aggravata), e precisamente: il dottor Paolo Cirino Pomicino per entrambi i capi di imputazione; il signor Francesco Vittorio Ambrosio per il primo capo di imputazione».

La relazione è stata stampata e distribuita. Ha facoltà di parlare il relatore.

SCALONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di ex Ministro della funzione pubblica prima e del bilancio dopo, assieme al laico Francesco Ambrosio, entrambi indagati per i reati di concussione continuata ed aggravata, nonché di estorsione aggravata, per la quale domanda la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone al Senato la concessione, ho presentato una relazione scritta della quale lor signori hanno avuto copia. Tuttavia, mi si consentano delle brevissime notazioni.

Mi riporto alla relazione scritta, limitandomi solamente a ribadire che la Giunta, a larga maggioranza, ha ritenuto che i fatti criminosi che si dicono commessi dal dottor Pomicino sono da qualificare come reati ministeriali in conformità alla richiesta di autorizzazione della procura della Repubblica di Napoli. L'ex ministro Pomicino non ha invero contestato i fatti che gli sono stati addebitati, se non genericamente, nè ha invocato le esimenti di cui all'articolo 9 della legge n. 1 del 16 gennaio 1989. Egli ha solamente sollevato la questione della competenza, assumendo che la stessa non appartenga al giudice ordinario ma piuttosto al GIP di Napoli, stante che i fatti che gli sono addebitati non possono essere a suo dire qualificati come reati ministeriali. Orbene, egregi colleghi, i fatti che si addebitano al dottor Pomicino come penalmente rilevanti ricadono nell'arco di tempo che va dal 1987 al luglio del 1991, cioè nel periodo in cui il dottor Pomicino ricopriva la carica di Ministro. Egli infatti fu Ministro della funzione pubblica dal 13 aprile 1988 al 22 luglio 1989 e, successivamente, il giorno dopo, fu investito della carica di Ministro del bilancio che svolse fino al luglio del 1991.

È in quel periodo che il signor Punzo Giovanni assume di essere stato concusso. È in quel periodo che il Punzo, impegnato in tante iniziative imprenditoriali (CIS, Interporto, centro commerciali «Ovulo di Casoria» ed altre iniziative) dice di aver versato direttamente e personalmente al Pomicino centinaia e centinaia di milioni e di aver versato altre centinaia di milioni tramite il signor Ambrosio. Ed è proprio durante il periodo in cui era Ministro in carica, secondo quanto riferito dalla procura della Repubblica e secondo quanto afferma il Punzo, che il Pomicino dice al Punzo: «mi devi dare due miliardi ad operazione»; e ancora, secondo quanto è scritto nell'interrogatorio che ci è stato rimesso dalla procura della Repubblica: «che cosa mi hai dato per tutte le operazioni? Mi hai dato, su 61 miliardi, lo 0000 per cento».



È nel periodo in cui riveste la carica di Ministro che il Pomicino induce Punzo a sborsare il denaro perchè - dice Punzo - «temevo non tanto per i vantaggi che mi venivano meno, quanto per gli svantaggi che potevano derivare da quest'uomo potente, da questo Ministro in carica».

Onorevoli colleghi, dalla relazione del collegio del tribunale emerge inconfutabilmente l'uso illecito della qualità di Ministro da parte del dottor Pomicino ed è l'uso distorto di quella qualità che ha indotto il Punzo a pagare le somme di denaro che dice di aver versato. Tutto ciò legittima la procura della Repubblica a chiedere, come chiede, l'autorizzazione a procedere nei confronti del Pomicino e dell'Ambrosio.

Va infine rilevato che l'eventuale conflitto di competenza tra il giudice ordinario e il giudice funzionale quale è il tribunale per i reati ministeriali non può essere risolto dal Senato. L'eccezione di incompetenza, ove sussistesse, va in ogni caso sollevata in via giudiziaria nelle forme di rito.

Il Senato non può dirimere certamente il conflitto di competenza tra i giudici. Pertanto, per quanto più ampiamente esposto nella relazione scritta cui faccio espresso riferimento, e per le brevi considerazioni fatte, la Giunta ha ritenuto e ritiene di proporre la concessione della richiesta autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Pomicino e del coindagato Francesco Ambrosio.

Se l'ex ministro Pomicino ha concusso in forza della carica rivestita egli ha tradito certamente il mandato, ha tradito le istituzioni, ha tradito la Costituzione. È il soggetto maggiormente colpevole ed è doveroso che senza dilazione e senza remore renda conto alla giustizia e al popolo italiano. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Poichè non sono state presentate proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, queste ultime si intendono approvate, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 8, del Regolamento.

#### **Discussione e reiezione della richiesta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di un nuovo termine per riferire sul documento:**

*(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'emissione di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Carmine Mensorio*

#### **Calendario dei lavori dell'Assemblea, approvazione di proposta di modifica**

PRESIDENTE. Avverto che il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha trasmesso la seguente lettera:

«Roma, 3 agosto 1995  
Prot. n. 103/P.I.

«Signor Presidente,

nella seduta di ieri sera la Giunta delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proseguire l'esame della domanda di arresto del senatore Mensorio alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Con ciò si supera il termine di trenta giorni fissato dal comma 7 dell'articolo 135 del Regolamento del Senato.

Si chiede pertanto la concessione ai sensi dello stesso articolo di un nuovo termine di trenta giorni.

Marco PREIONI»

BRIGANDÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BRIGANDÌ. Signor Presidente, nella votazione che si è tenuta ieri presso la Giunta, ho votato in un modo che ritengo sia da modificare perchè sono intervenuti dei fatti nuovi.

Come è noto, il senatore Mensorio è sottoposto ad un procedimento penale per cui, tra l'altro, gli si imputa la gestione *uti dominus* di un'azienda di vigilanza privata risultata successivamente a tutti gli effetti implicata in attività di stampo camorristico. Risulta altresì che il senatore Mensorio sarebbe intervenuto presso il prefetto Improta per ottenere vantaggi per la suddetta azienda.

In quest'ottica è stata presentata un'interrogazione, segnalatami dal senatore Lubrano di Ricco, la n. 3-00196, in cui i senatori Bastianetto, Garatti, Guarra, Pepe e Reccia aspramente e dettagliatamente criticavano il comportamento del prefetto per presunti abusi a danno dell'azienda del Mensorio. Incuriosito, ho chiesto l'originale dell'interrogazione e ho scoperto che il primo firmatario aveva cancellato la propria firma rendendola illeggibile. I primi tre firmatari mi hanno dichiarato di non essere al corrente dell'esatto contenuto dell'interrogazione, a cui hanno aderito per mera cortesia, e di non aver mai inteso farla propria. Comunque, il cognome del primo firmatario inizia con la lettera M. Tale fatto appare di estrema gravità, a prescindere dall'evidenza del dolo che altri valuteranno. Appare grave che si sia abusato della firma di cinque senatori, ma ancor più grave è la considerazione che tale abuso sia stato volto a favorire interessi personale e di stampo camorristico.

Per questi motivi annuncio che presenterò la richiesta della nomina di un Giurì d'onore per cercare di capire quale sia l'esatta dinamica della presentazione di questa interrogazione e chiedo al Senato e al suo Presidente di non concedere il rinvio richiesto dal senatore Preioni nella sua qualità di Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari perchè la situazione che si sta concretizzando proprio in quest'Aula del Senato è di estrema gravità e deve essere valutata con immediatezza. (*Applausi del Gruppo Lega Nord*).

PRESIDENTE. Senatore Brigandì, sulla prima questione che lei ha posto, quella cioè relativa alla costituzione di un Giurì d'onore, mi riservo di valutare l'argomento e di farle conoscere le mie determinazioni. Per quanto riguarda invece il secondo punto da lei trattato, vale a dire l'opportunità di concedere o non concedere il rinvio, questa è una decisione che spetta all'Assemblea. Pertanto non posso fare altro che porre ai voti la relativa proposta.

SILIQVINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILIQVINI. Signor Presidente, visto che la decisione è stata presa ieri sera in Giunta e la maggioranza ha votato per il rinvio alla ripresa del mese di settembre a seguito di una mia richiesta di ottenere un rinvio per un termine congruo, è forse opportuno, prima che l'Assemblea si pronunci, che anche coloro i quali non erano presenti ieri all'ampio dibattito che si è svolto in seno alla Giunta conoscano le motivazioni in base alle quali ho presentato la richiesta di rinvio, peraltro appoggiata da molti altri colleghi.

Molto sinteticamente, la richiesta era così argomentata. È pervenuta alla Giunta una lettera del senatore Mensorio, nella quale egli fa presente che solo il giorno precedente aveva ottenuto l'autorizzazione del giudice, il GIP Sensale, a prendere conoscenza dell'ordinanza di custodia cautelare, che aveva esaminato sommariamente quel giorno - essa conta 100 pagine - e che quindi non era nelle condizioni di approntare una congrua difesa, utile per le decisioni della Giunta.

Pertanto, con codesta lettera, il senatore Mensorio chiedeva alla Giunta di essere messo nelle condizioni di difendersi, soprattutto di essere riascoltato e di poter depositare una memoria con la quale avrebbe replicato, punto su punto, alle circostanze di fatto indicate nell'ordinanza di custodia cautelare, a supporto dell'accoglimento della richiesta avanzata in tal senso dal pubblico ministero.

Segnalo ancora che questa possibilità doverosa di difendersi da parte del senatore Mensorio era stata del resto evidenziata, nel corso della precedente seduta della Giunta, da altri colleghi che avevano fatto presente come il senatore Mensorio non fosse in condizione di farlo perchè, quando venne sentito pochi giorni prima dalla Giunta, non conosceva ancora l'ordinanza di custodia cautelare.

Il senatore Mensorio dunque non ha potuto, in buona sostanza, sino ad oggi, svolgere una seria, ampia, circostanziata e argomentata difesa, che renda la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari consapevole delle proprie decisioni.

Va altresì aggiunto che, nel frattempo, proprio tra la prima e la seconda riunione della Giunta, è intervenuto correttamente, da parte del GIP, dottor Sensale, un atto di interrogatorio, che ieri sera abbiamo ricordato essere in buona sostanza, salvo le future verifiche e i futuri riscontri, liberatorio della posizione del senatore Mensorio. Ciò significa che gli accertamenti che verranno svolti nelle prossime settimane dal GIP, le precisazioni che il senatore Mensorio andrà a fare davanti al giudice, la memoria che verrà depositata presso la Giunta, sono imprescindibili per una valutazione corretta e congrua di un caso in cui la Giunta deve decidere della privazione della libertà di un senatore. Ma il problema non è questo, certo la decisione spetta alla Giunta perchè si tratta di un senatore, ma il discorso varrebbe nei confronti di chiunque. Pertanto, ieri sera, a larghissima maggioranza, con 14 voti a favore...

PREIONI. I voti favorevoli sono stati 12.

SILIQINI. Mi sono sbagliata nel ricordare il numero, ma comunque a larghissima maggioranza, si è deciso che era doveroso rinviare a settembre, anche secondo una giurisprudenza che è stata ricordata dal collega Palumbo e che si riferisce ad una casistica precedente allorchè le richieste di arresto sono state valutate nel giro di due o tre mesi. Poichè quindi non si andava contro tale casistica, si riteneva corretto - visto che chiude il Senato - fissare per la prima o seconda riunione della Giunta una nuova convocazione, onde poter leggere, apprendere e conoscere le argomentazioni di difesa che saranno nel frattempo depositate.

Chiedo quindi che i colleghi che non erano presenti alla riunione della Giunta abbiano ben chiara la situazione che qui succintamente ho dovuto condensare. Mi sembra, infatti, ingiusto prendere decisioni così gravi prima che si conoscano atti e fatti. *(Applausi dai Gruppi del Centro cristiano democratico, Forza Italia, e Alleanza Nazionale e del senatore Manconi).*

FABRIS Giovanni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS Giovanni. Signor Presidente, vorrei soltanto ricordare ai colleghi che, come hanno potuto apprendere dalla stampa, non rivelo quindi segreti di alcun tipo, il capo di imputazione è associazione di tipo camorristico. E poichè è da ritenere che un senatore non possa essere l'ultima o una delle ultime ruote di quell'ingranaggio, dobbiamo ritenere che esso sia ai vertici dell'associazione *(Vivaci commenti dei senatori Stanzani Ghedini e Scopelliti)*. Ritardare di un mese e oltre la giustizia in un campo come questo significa permettere che per un mese un capo di un'associazione camorristica possa indisturbatamente continuare ad esercitare i suoi crimini. *(Vivi applausi dal Gruppo Lega Nord e del senatore Pasquino. Proteste dai Gruppi del Centro cristiano democratico e Forza Italia).*

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PELLEGRINO. Signor Presidente, ieri, tra i membri della Giunta, sono stato uno di quelli che ha votato per il rinvio.

Indubbiamente però quanto ha detto il collega Brigandì e i documenti che ha fatto esaminare a noi della Giunta pongono la questione in maniera diversa.

Vorrei chiedere però al complesso del Senato delle decisioni coerenti. La funzione della Giunta non è a sè stante, bensì una funzione servente rispetto all'Assemblea. Quindi se il termine per essa non verrà prorogato a me sembrerebbe giusto che per domani l'Aula inserisca nel suo ordine del giorno l'esame delle conclusioni prese dalla Giunta. Oggi pomeriggio la Giunta potrebbe riunirsi e domani l'argomento potrebbe venire affrontato dall'Assemblea. Se invece dovessimo svolgere subito il nostro lavoro presso la Giunta e discuterne in Assemblea ai primi di ot-

tobre o a settembre la decisione del suo complesso mi sembrerebbe incongrua.

GRIPPALDI. Ma è saltato il diritto di difesa.

PELLEGRINO. Io richiamo l'attenzione di tutti sulla necessità di essere conseguenti. Per quanto mi riguarda se avessi saputo ieri le cose di cui oggi mi ha informato il senatore Brigandì il mio voto in Giunta sarebbe stato diverso. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e Lega Nord)*.

PRESIDENTE. Senatore Pellegrino, vorrei chiarirle che, nel caso la proroga del termine non sia concessa, si riproporrà la questione della calendarizzazione relativamente ad eventuali altre decisioni della Giunta.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, aderisco pienamente alla proposta avanzata dal senatore Pellegrino e, confermando quanto detto ieri sera in Giunta, devo aggiungere due considerazioni. Per prima cosa - e l'ho già fatto presente ieri sera - la contestazione nei confronti del senatore Mensorio è per un delitto di associazione di stampo mafioso attualmente in atto. Nella rubrica dell'ordine di arresto non c'è infatti la data di cessazione dell'attività criminosa, come di solito avviene nella formulazione dei capi di imputazione che i giudici redigono. La tesi accusatoria è invece per un'associazione di stampo mafioso in atto in questo momento. Da qui l'opinione da me espressa ieri sera che non si poteva rinviare a settembre, quindi per un mese, una decisione di così grave rilevanza. Lo stesso collega Bertoni ieri sera ha evidenziato che l'ordinanza di custodia cautelare è di per se stessa, per sua natura di carattere urgente specie per reati di questo genere, relativamente ai quali sono sufficienti gravi indizi di colpevolezza.

Il disegno di legge che il Senato si accinge ad approvare conferma che, in base all'articolo 275 del codice di procedura penale, per il delitto contestato al senatore Mensorio non occorrono le esigenze cautelari, ma occorre la prova contraria negativa della insussistenza di esigenze di carattere cautelare. È questa la norma che il Senato sta per approvare. Ci contraddiremmo noi stessi se andassimo ad arzigogolare sulle esigenze di custodia cautelare contraddicendo un voto che stiamo per esprimere su un articolo del testo che fra poco approveremo.

Ma non solo; stiamo anche per approvare l'articolo 11 del disegno di legge tra poco al nostro esame. Ebbene, quell'articolo stabilisce: «L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di 48 ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare». Ebbene, se noi riconosciamo, con questa norma che approveremo fra poco, che bastano 48 ore per un imputato in arresto per potere esporre le sue discolpe, la sua difesa, non vedo perchè, per un privilegio che non comprendo, al senatore Mensorio

debba essere attribuito un termine di 40 giorni (*Applausi dal Gruppo Lega Nord*). Il senatore Mensorio ha avuto tutto il tempo di difendersi perchè, a seguito di una eccezione fatta dal GIP di Napoli, dottor Antonio Sensale, gli è stato possibile prendere visione dell'ordinanza di custodia, il che forse non sarebbe stato neanche ammissibile. Per una eccezione fatta dal GIP - ripeto - al senatore Mensorio è stata data copia dell'ordinanza di custodia, come se gli fosse stata notificata.

Nell'istanza che egli avanza per ottenere un rinvio poggia, fonda la sua richiesta sulla possibilità di fare appello al tribunale della libertà. Ebbene, vi dico che l'appello è inammissibile, che verrà dichiarato inammissibile dal tribunale della libertà, in quanto, non essendo stato il provvedimento notificato regolarmente e quindi non essendo ancora un atto valido perchè manca l'autorizzazione del Senato, l'impugnazione che egli sostiene di voler fare dinanzi al tribunale della libertà per ottenere il rinvio a settembre è argomento assolutamente pretestuoso.

Per tutti questi motivi, non possiamo conferire un privilegio inammissibile al senatore Mensorio, perchè un privato comune ha a disposizione 48 ore, mentre il collega ha avuto un periodo di gran lunga maggiore. Allora modificiamo la norma che consente al pubblico ministero di chiedere l'interrogatorio dell'arrestato in così breve tempo: la legge deve essere veramente uguale per tutti (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete, Progressisti-Federativo e Lega Nord*).

MANCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI. Credo ci siano due sole alternative: o si accoglie la proposta del senatore Pellegrino, e si calendarizza per domani la discussione, oppure si accorda la proroga per le ragioni che la collega Siliquini ha esposto e che non richiamo perchè le condivido interamente. Credo si tratti di un'esigenza che, sia pure impropriamente, potremmo definire di richiesta di termini a difesa.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Brigandì, conosco i fatti solo ed esclusivamente per come da lui sono stati qui esposti. Ritengo si tratti di fatti che, se confermati, assumono un rilievo politico e morale assai negativo, ma che riguardano, appunto, il piano politico e quello morale. Un piano, dunque, assolutamente diverso dalla dimensione penale della quale qui, oggi, si discute.

Se noi non distinguiamo, con meticolosità, il giudizio (e le relative sanzioni) su comportamenti censurabili dal punto di vista politico e morale, se non lo distinguiamo dal giudizio (e dalle relative sanzioni) su comportamenti penalmente rilevanti: se non distinguiamo, con precisione, tra i due piani, credo che continueremo a sbagliare gravemente. E questa confusione produce lesioni gravi nel sistema dei diritti e delle garanzie. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPERONI. Signor Presidente, a parte il fatto che un'interrogazione con firme abrase o cancellate può essere essa stessa un elemento che dimostra una tendenza a inquinare le prove, vorrei ricordare che la responsabilità di privare una persona della libertà personale nel corso di un procedimento giudiziario non appartiene al Parlamento ma al giudice. È il giudice che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare e la responsabilità è esclusivamente sua.

Il Parlamento deve solo valutare se il giudice ha un intento persecutorio derivante dalla funzione parlamentare dell'oggetto dell'ordinanza. Quindi, noi non siamo qui a vedere se il collega Mensorio sia o meno camorrista, se stia al vertice o ai piedi di una piramide criminale, se le prove sono congrue oppure no; dobbiamo solo vedere se esiste un intento persecutorio da parte del giudice e questo, secondo me, lo si può vedere senza aspettare quaranta giorni.

Da tutte le parti ci si lamenta della lentezza della giustizia italiana e noi, che magari facciamo comizi contro tale lentezza, ci rendiamo noi stessi, se approviamo la proposta di rinvio, autori di una dilazione, di un rallentamento dell'operato della giustizia. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord)*.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Credo, signor Presidente, che anche in considerazione della tensione, della novità che introduce nel dibattito il collega Brigandì, sia opportuna una riflessione in ordine all'esito della riunione della Giunta di ieri sera.

Credo sia opportuno che si decida di non accogliere la proposta di proroga del termine.

Credo che la Giunta abbia a disposizione comunque questo termine e che non possiamo qui oggi anticipare i termini della discussione, entrando nel merito del problema, se non per quel tanto che è inevitabile rispetto alla questione che dobbiamo risolvere in questo momento. Quindi, non anticiperei giudizi e mi atterrei ai termini della questione che abbiamo davanti.

La proposta di accordare già fin d'ora un termine ulteriore, dopo i trenta giorni, credo che debba essere respinta. La Giunta dovrà poi immediatamente riunirsi, lavorare intensamente e vedere se riesce a risolvere il problema della proposta che deve avanzare all'Aula nei termini più rapidi. Mi auguro che sia possibile risolvere la questione entro domani, così da calendarizzare l'argomento prima che si vada in ferie; dico, però, che l'espletamento concreto di questo programma dipende dai lavori della Giunta.

Quindi, dal momento che ravvisiamo l'urgenza di provvedere in materia, credo ci voglia una disponibilità di tutti noi per essere all'altezza di questa urgenza nei termini necessari per essere in grado di affrontare il problema. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti)*.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SCOPELLITI.** Signor Presidente, credo che il fatto nuovo emerso stamane in quest'Aula sia senza dubbio grave ma, a mio avviso, rientra più nella sfera comportamentale, nel senso di dignità politica che ognuno di noi deve portare in quest'Aula, ma credo non possa minimamente toccare e ribaltare quella che è stata una decisione assunta ieri in Giunta dopo un'ampia discussione.

Mi sorprende molto che il collega Pellegrino, il quale è per me un riferimento prezioso nei meandri dei codici e della lettura garantista degli stessi, abbia detto che oggi, alla luce di questo nuovo fatto, voterebbe in maniera diversa.

Negli interventi che mi hanno preceduto ho avvertito in alcuni colleghi il fascino della toga, un pò come il fascino del camice bianco, ma voglio dire al collega Fabris che nessuno di noi è giudice, nessuno di noi è tenuto, sempre in nome di quel comportamento e di quella dignità politica, a sputare sentenze come delle bombe. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, del Centro cristiano democratico e Cristiani Democratici Uniti).*

Non si può dire che il collega Mensorio, il quale sarà giudicato dai suoi giudici naturali, è addirittura capo della camorra, non solo camorrista.

La discussione, sulla quale ieri tutta la Giunta ha fermato la sua attenzione e che ha fatto poi maturare la votazione in piena libertà e coscienza, ha riguardato un punto fondamentale sul quale ci battiamo e per il quale oggi pomeriggio noi andiamo a votare un nuovo disegno di legge: il diritto alla difesa.

Non voglio entrare nel merito delle responsabilità o meno del senatore Mensorio, ma egli solo ieri mattina ha avuto la possibilità, grazie all'intervento del presidente Preioni presso il giudice per le indagini preliminari, di leggere l'ordinanza di richiesta di custodia cautelare che lo riguardava. Soltanto ieri ha potuto cominciare a preparare un minimo di memoria difensiva.

L'audizione che abbiamo tenuto in Giunta il giorno prima è stata – come qualcuno dei colleghi della sinistra l'ha definita – penosa perchè non è stata altro che un giuramento, un po' alla napoletana, su se stesso, sui figli, sulla famiglia, della sua innocenza. Non aveva altre argomentazioni perchè non sapeva quali erano i capi di imputazione, non sapeva quali potessero essere le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e quali potessero essere i riscontri.

Un altro punto, signor Presidente. Stiamo parlando in questa sede di autorizzazione all'arresto, non di autorizzazione a procedere: la giustizia continuerà indipendentemente dalla nostra decisione a fare il suo corso, continuerà ad indagare cercando le responsabilità del senatore Mensorio. D'altra parte è vero che nella riforma del codice di procedura penale che andremo a votare oggi pomeriggio è previsto l'arresto obbligatorio per il capo di imputazione che viene attribuito al collega Mensorio, che è il 416-bis, ma è anche vero – ed è questo un passo ulteriore che dovremo compiere – che la custodia cautelare deve scattare solo di fronte a fatti gravi quando non è possibile altro provvedimento.



E allora perchè in ventiquattr'ore, senza aver sentito la difesa del senatore Mensorio e senza avere noi stessi avuto la possibilità di leggere attentamente le carte, dobbiamo assolutamente decidere che è bene che egli vada in galera?

Può il senatore Mensorio reiterare il reato? Egli è un indagato e credo che le forze dell'ordine e la magistratura si comporteranno di conseguenza. D'altronde, è mutato anche il terreno storico nel quale, secondo l'accusa, egli avrebbe commesso i suoi reati, perchè sono intervenuti altri provvedimenti giudiziari che gli hanno bruciato il terreno intorno.

Può inquinare le prove? E allora qui torna in ballo una vecchia questione. Le prove si trovano prima dell'arresto o dopo?

SILIQVINI. Brava!

SCOPELLITI. Se le prove sono state già acquisite tanto da indurre a chiedere l'arresto, probabilmente il senatore Mensorio non può inquinare. E allora non è necessario rinchiuderlo a Poggioreale... *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, del Centro cristiano democratico e Alleanza Nazionale)*... ma possiamo lasciarlo chiuso nella sua coscienza, certi che non sarà per il collega Mensorio un agosto di vacanza e di mare. Sarà per lui un agosto molto sofferto, con la sua coscienza e con le sue responsabilità. *(Commenti ironici dal Gruppo Lega Nord. Applausi dai Gruppi Forza Italia e del Centro cristiano democratico)*.

Signor Presidente, voglio concludere il mio intervento formulando una proposta. Visto che si vogliono accelerare tempi e che quindi il termine della ripresa dei nostri lavori sembra troppo lontano, stabiliamo allora i tempi della difesa per il senatore Mensorio e di studio per noi e poi decidiamo di riunirci tra 15 giorni in Aula. *(Vivaci commenti dal Gruppo Lega Nord)*. In tal modo forse la foga giustizialista della Lega troverà pacatezza, in quanto di fronte alla prospettiva delle vacanze i senatori di quel Gruppo non sono disposti a tornare a Roma. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, del Centro cristiano democratico e Alleanza Nazionale. Proteste e commenti ironici dal Gruppo Lega Nord)*.

BELLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Signor Presidente, colleghi, sono consapevole di prendere la parola... *(Commenti ironici dal Gruppo Lega Nord)*. C'è poco da ridere, colleghi. Stiamo parlando di cose serie e non credo di raccontare barzellette: chiedo il rispetto per il mio intervento anche se dico sciocchezze *(Applausi dai Gruppi del Centro cristiano democratico, Forza Italia e Alleanza Nazionale. Commenti del senatore Speroni)*.

Stavo dicendo che sono consapevole di prendere la parola in una situazione difficile, in quanto sono in gioco il prestigio della funzione parlamentare di un senatore e la libertà di un uomo.

Signor Presidente e colleghi, a mio avviso l'episodio dell'interrogazione riferito dal collega Brigandì, che io definisco grave ed inquietante, si colloca su un piano diverso e distinto da quello della richiesta di pro-

cedere all'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Mensorio. Direi che tale episodio attiene al piano dei comportamenti morali e politico-parlamentari e ben venga il giuri d'onore: sarò il primo a votare perchè tale organismo si costituisca. Dirò qualcosa di più: se avessi per cortesia, o magari per superficialità, firmato quell'interrogazione, ritirerei in questo momento la mia firma.

Questo per dire come tenga distinti i due problemi.

Vediamo l'altro, quello riguardante la decisione se concedere o meno la richiesta proroga, decisione che non può essere influenzata, per quel che ho detto, dall'episodio dell'interrogazione. Il senatore Giovanni Fabris, nel motivare il suo orientamento di diniego della proroga, ha fatto una affermazione grave che sento il dovere di respingere per la dignità della funzione del parlamentare. Non è consentito, senatore Fabris, affermare che, per il fatto stesso di essere indagato, un parlamentare sia al vertice di una organizzazione criminale. Significa emettere una sentenza nei confronti di un uomo che, fino a prova contraria e per norma di legge, è semplicemente indagato; significa forzare la lettura degli atti.

Io conosco soltanto la richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria di Napoli. (*Commenti dal Gruppo Lega Nord*). La richiesta di arresto, certo, ho letto quella, come del resto avete fatto tutti. Ma fare le affermazioni del senatore Fabris significa fare una forzatura ed emettere una sentenza di fronte ad una semplice richiesta, per giunta avanzata nei confronti di chi oggi è semplicemente indagato. Comunque, non mi tratterò oltre su questo profilo perchè non è mia intenzione minimamente entrare nel merito della vicenda; mi arresterò sulla soglia del merito, soffermandomi su alcuni aspetti di carattere costituzionale. (*Commenti dal Gruppo Lega Nord*). Sì, ho anche l'audacia di parlare di Costituzione. La Costituzione assegna al Parlamento, quindi alla Camera di appartenenza, la decisione se autorizzare o meno la restrizione personale non con riferimento alle esigenze dell'uomo, del cittadino ma della funzione del parlamentare. Quindi, proprio a tutela di questo bene costituzionalmente protetto, occorre avere ponderatezza, equilibrio e serenità di giudizio. Non si può nè si deve decidere sull'onda di un'emotività, pur giustificata dalla gravità delle accuse che vengono mosse al senatore Mensorio, accuse che, stando alla richiesta pervenuta, mi sembra vengano mosse da collaboratori della giustizia (Carmine Alfieri mi pare che sia indicato come persona che collabori con la giustizia).

Allora, colleghi, richiamo alla mia memoria i drammi che ha vissuto l'Italia giudiziaria con i collaboratori di giustizia. Ricordo l'episodio Tortora, che ancora oggi dopo anni tormenta le coscienze degli italiani e del Parlamento. (*Commenti dal Gruppo Lega Nord*). Sì, è così!

Signor Presidente, capisco che è molto più importante di me il senatore Gualtieri.

PRESIDENTE. Non lo credo. Non lo capisca, dunque!

BELLONI. Ho l'impressione che sia così.

PRESIDENTE. La prego di continuare il suo intervento, senatore Belloni.

BELLONI. Dicevo che la decisione deve essere assunta con ponderatezza. Concedere la richiesta proroga non significa assecondare il crimine, il compimento del crimine o la continuazione di un'attività criminosa, ma semplicemente consentire ad un uomo, al parlamentare Mensorio, di approntare una difesa adeguata, come del resto è stato fatto... (*Commenti dal Gruppo Lega Nord*)... come del resto è stato fatto e concesso dalla Giunta in altre circostanze.

SPERONI. Come per l'uomo di Hammamet.

BELLONI. Senatore Speroni, io con l'uomo di Hammamet non ho nulla da spartire; personalmente, assolutamente no. (*Vivaci commenti dal Gruppo Lega Nord*).

PRESIDENTE. Senatore Belloni, se lei accetta di essere continuamente interrotto non finirà mai.

BELLONI. Signor Presidente, però lei li deve richiamare.

PRESIDENTE. Non spieghi a me i miei doveri, senatore Belloni. Lei prosegua il suo intervento.

BELLONI. Le chiedo di richiamarli all'ordine perchè stanno disturbando il mio intervento.

Attiene quindi ad un'elementare esigenza di rispetto dei diritti di un uomo, di un indagato, di un parlamentare concedergli il tempo minimo necessario per poter presentare alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari gli elementi che egli ritiene di portare a discarico delle imputazioni pur gravi che gli sono state mosse. Nel momento in cui, dopo mesi di discussione, stiamo per licenziare - almeno mi auguro - il nuovo testo che disciplina la custodia cautelare... (*Commenti dal Gruppo Lega Nord*)... attraverso il quale si ripristina il principio che in uno Stato di diritto si va in galera in base ad una sentenza definitiva e non semplicemente in base ad accuse in fase di indagine preliminare, ebbene ritengo che, proprio nel rispetto delle norme già approvate dalla Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato, in questo caso si debba agire tenendo presente che della libertà non si può essere privati in via principale se non in base ad una sentenza divenuta definitiva e che comunque ogni decisione che concerne la libertà personale deve essere presa con ponderatezza, con equilibrio e soprattutto con serenità.

Per queste motivazioni, colleghi, vi chiedo di concedere una proroga del termine; se necessario riuniamoci anche nel periodo estivo, perchè per difendere gli alti principi di uno Stato di diritto posso sacrificare anche le mie ferie, che è un sacrificio piccolissimo rispetto al bene supremo di cui dobbiamo avere massima cura. (*Applausi dai Gruppi del Centro cristiano democratico, Cristiani Democratici Uniti, Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Si sono iscritti a parlare i senatori Palumbo, Russo, Florino, Robusti e Preioni, che è presidente della Giunta.

Direi che sono stati esposti tutti gli argomenti che ragionevolmente si possono presentare a favore o contro un voto sulla richiesta di rinvio del termine. Quindi non ammetterò altri interventi oltre a questi già previsti e do la parola al senatore Palumbo.

PALUMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Brigandì ha rivelato una circostanza nuova, che presenta certo aspetti inquietanti, che credo però vada verificata e approfondita e la cui rilevanza debba essere valutata dalla Giunta per stabilire se essa – così come ha sostenuto il senatore Manconi – può avere solo una rilevanza politico-morale che attiene al comportamento del parlamentare, o se invece può incidere – insieme ad altri elementi del fascicolo processuale – sulla decisione della Giunta. Non credo però che questa circostanza nuova faccia venir meno le esigenze che hanno indotto la Giunta a chiedere nella seduta di ieri sera la concessione di una proroga del termine, affinché la decisione venga assunta dopo il periodo estivo.

Signor Presidente, sono due le esigenze che sono state sottolineate e che a mio giudizio rimangono integre.

La prima concerne il senatore Mensorio ed è collegata alla necessità di consentirgli di difendersi compiutamente, tenendo conto che gli atti sono giunti al Senato solo alla fine di luglio e che solo nelle giornate di ieri e dell'altro ieri il senatore Mensorio è stato autorizzato a prendere visione della ordinanza cautelare. La seconda esigenza, non meno importante, anzi più rilevante, riguarda i componenti della Giunta che devono emettere una decisione consapevole e non affrettata, non superficiale e sommaria ma che tranquillizzi soprattutto la nostra coscienza.

Mi chiedo, onorevoli colleghi, ma lo chiedo soprattutto ai colleghi della Giunta che hanno verificato che si tratta di una vicenda particolarmente complessa, di un'ordinanza di ben 100 pagine, di un faldone processuale che contiene ben 1.000 pagine, se hanno avuto la possibilità di esaminare approfonditamente quegli atti, se hanno avuto modo di leggerli per emettere quella decisione che deve essere ispirata a ragioni di giustizia e non ad uno spirito giustizialista che dobbiamo respingere e ripudiare.

Signor Presidente, tra le proposte che vengono formulate va sicuramente accantonata e respinta quella che vorrebbe indurre la Giunta ad emettere entro stasera o domani la sua decisione. Non siamo nelle condizioni di poter assumere questa decisione, anche se vengono sollevate questioni di urgenza. Ho ricordato ieri – e la collega Siliquini me ne ha dato atto – i precedenti della scorsa legislatura. Tutte le richieste di arresto sono urgenti, non può essere urgente solo quella che riguarda il senatore Mensorio. Nella scorsa legislatura, la Giunta, proprio avvertendo questa sensibilità di approfondire le richieste di autorizzazione a procedere e di esaminare con la dovuta diligenza e accuratezza gli atti processuali, impiegava due o tre mesi prima di adottare qualsiasi decisione. Pertanto, signor Presidente, o viene accolta la proposta di rinvio, così come è stata formulata dal Presidente della Giunta, o si conceda alla Giunta un termine congruo, almeno di una settimana. In questo caso, l'Assemblea dovrebbe convocarsi durante il periodo di sospensione estiva dei suoi lavori, nelle giornate intorno a Ferragosto, per assumere una decisione tempestiva.

Non vedo l'urgenza di fare tutto oggi. Abbiamo la necessità di emettere una decisione che tranquillizzi soprattutto la nostra coscienza. Per fare questo, abbiamo bisogno di tempo e ritengo necessario accordare il rinvio. *(Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano, del Centro cristiano democratico, Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, credo che la nostra discussione vada ricondotta al tema, che non è se il senatore Mensorio debba essere arrestato o meno, se sia colpevole o meno. Non è questa la sede per tale discussione. Noi dobbiamo esclusivamente decidere sulla proroga richiesta dalla Giunta, anche alla luce della proposta del collega Brigandi di negare la proroga.

Richiamandomi a quanto ha già dichiarato il senatore Pellegrino, sono d'accordo nel negare la proroga perchè il termine di 30 giorni che il Regolamento ci concede è congruo per giungere ad una decisione. È vero che in questo termine cade il periodo di sospensione dei lavori parlamentari ma le esigenze delle ferie devono cedere di fronte all'urgenza di questa decisione. *(Commenti del senatore Stanzani Ghedini).* La decisione è urgente per se stessa perchè una richiesta di esecuzione di una ordinanza cautelare è per definizione in se stessa urgente e non possiamo sospenderne l'esame per un mese.

Ci sono altre due esigenze, altrettanto rispettabili, quella dei componenti della Giunta di un esame approfondito degli atti, che è iniziato, e quella di consentire al senatore Mensorio, che è già stato ascoltato una volta dalla Giunta ma prima che avesse conoscenza dell'ordinanza di custodia cautelare, di esporre in una seconda seduta le sue osservazioni e le sue ragioni. Ciò però può essere fatto in tempi brevi perchè questa è la regola: la Giunta ha sempre accordato tempi brevi alle persone oggetto di richiesta di autorizzazione. Quindi la Giunta - è una valutazione che compirà il Presidente - potrebbe riunirsi oggi o domani per una valutazione della situazione; potrebbe riunirsi la prossima settimana per giungere alle sue conclusioni. Dopo di che l'Assemblea dovrà riunirsi nel mese di agosto. Ritengo che questo sarebbe un segnale di serietà da parte del Senato di fronte ad una questione di tanta rilevanza ed urgenza in relazione alla quale devono essere temperate l'esigenza di una decisione approfondita, seria, meditata, non affrettata e l'esigenza di una risposta sollecita ad una richiesta della magistratura che per sua natura è urgente.

Ritengo pertanto che il Senato dovrebbe negare la proroga; dopo di che la Giunta gestirà il proprio tempo nel modo migliore e più sollecito possibile, informando la Presidenza delle proprie conclusioni, e mi auguro che il Presidente del Senato possa convocare l'Assemblea anche nel mese di agosto per una decisione definitiva *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete e Lega Nord).*

FLORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio è un intervento di carattere personale e non impegna il Gruppo. Mi dichiaro contrario ad una proroga. Questo in veste di persona a conoscenza dei fatti, sentita dai magistrati in merito alla vicenda degli istituti di vigilanza. I miei *dossier* sono stati quelli che per così dire hanno fatto luce sull'intera vicenda degli istituti di vigilanza dove le implicazioni di carattere penale non coinvolgono il solo senatore Mensorio ma anche funzionari della prefettura e lo stesso *ex* prefetto di Napoli Improta, allontanato dalla funzione proprio per questi fatti.

Intervengo da senatore e da cittadino comune. Infatti, in relazione al fatto nuovo denunciato dal senatore Brigandì c'è una recidività, nel senso che successivamente è stata presentata sull'argomento un'ulteriore interrogazione, che reca la data del 3 novembre 1994 e che quindi fa seguito a quella del 13 settembre dello stesso anno, ed anche in questo caso il senatore Mensorio ha abusato della buona fede di colleghi che non hanno alcuna colpa per aver firmato l'interrogazione. È pur vero che bisogna leggere i testi delle interrogazioni, tuttavia su argomenti che riguardano fatti particolari ci si fida sempre di colui che chiede la sottoscrizione. Quindi, come dicevo, nel novembre 1994 è stata presentata un'ulteriore interrogazione ed il senatore Mensorio ha cancellato la propria firma (*Commenti dal Gruppo Lega Nord*).

La gravità di tale comportamento è evidenziata dal fatto che sulla stampa della città di Napoli, in un articolo che prendeva un'intera pagina, si faceva riferimento ai senatori che di fatto con questa interrogazione accusavano l'*ex* prefetto Improta di favorire gli interessi di società milanesi. Alcuni di essi, come risulta dall'articolo, sono anche stati contattati telefonicamente per raccogliere il loro pensiero. Ebbene, dall'articolo si evince chiaramente che i firmatari dell'interrogazione non avevano preso visione dell'intero contenuto di essa ma avevano apposto la propria firma in quanto l'interrogazione era presentata dall'amico senatore Mensorio. Le telefonate dimostrano quindi chiaramente l'innocenza - per così dire - degli altri firmatari.

Allora, proprio perchè a conoscenza dei fatti non posso non denunciare questo ulteriore episodio e di conseguenza, liberandomi da quelli che sono gli impegni di Gruppo, voterò in senso contrario alla proroga e favorevole alla proposta del senatore Brigandì. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord e Progressisti-Verdi-La Rete*).

ROBUSTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBUSTI. Signor Presidente, non c'è nessun problema, per quanto ci riguarda, a venire a discutere di questi problemi il 15, 16 e 17 agosto. Considerate le connessioni esistenti tra questo provvedimento, tra questa situazione, tra questo atto e il successivo disegno di legge all'ordine del giorno, sarebbe opportuno in quei giorni discutere anche della custodia cautelare, prorogando quindi anche quei termini, oltre che eventualmente del provvedimento sulle aree depresse, perchè credo che la

connessione sia molto più evidente di quanto non sembri. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord e Progressisti-Verdi-La Rete*).

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PREIONI. Signor Presidente, mi rimetto alla decisione dell'Aula, perchè credo che solamente il voto dell'Assemblea possa superare la decisione assunta a maggioranza dalla Giunta ieri sera. Chiedo quindi che si passi alla votazione senza schierarmi per l'una o per l'altra parte.

BOSO. Chiediamo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PALOMBI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBI. Signor Presidente, colleghi, invito il Senato, la Camera alta del paese a valutare e a decidere secondo razionalità e non secondo emozione. Sono il primo a essere caduto nella trappola dell'emozione, perchè ho scritto una lettera al presidente Scognamiglio chiedendo che su questa materia il Senato votasse entro la giornata di oggi. Sono quindi il primo responsabile per emotività, ma sono anche il primo che ha dovuto ammettere di aver sbagliato quando colleghi autorevoli della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari mi hanno ricordato che la Giunta stessa non poteva decidere rispetto alla salvaguarda *sic et simpliciter* del diritto del senatore interessato, ma doveva entrare nel merito. Per cui, di fronte a cento pagine di ordinanza e a un fascicolo di mille e più pagine, la Giunta delle elezioni ha bisogno di un tempo congruo per decidere con serenità e con serietà.

Quei colleghi mi hanno convinto e ho detto al Presidente del Senato che rinunciavo a sollevare la questione della rapidità. Mi dispiace che questa mattina l'emotività abbia vinto troppi colleghi. Qui siamo di fronte a una questione di grave rilevanza e di gravità assoluta, perchè costituisce precedente: decidere senza dare la possibilità di difendersi.

Non ho alcuna difficoltà - e concludo - ad aderire alla richiesta di non concedere questi ulteriori trenta giorni. Però vorrei fosse chiaro che, quando si è valutato tutto questo, quando la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deciso con serenità ieri sera, si è considerata la difficoltà di raggiungere il numero legale in Aula alla fine del mese di agosto. Certamente il Gruppo del Centro cristiano democratico, che io rappresento, parteciperà alla seduta che verrà convocata (*Commenti dal Gruppo Lega Nord*). Però la decisione che aveva preso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari consentiva la massima rapidità relativa in riferimento al calendario che avevamo stabilito.

Volevo ricordare solo questo. Non c'è nessuna volontà ostruzionistica. (*Proteste dai Gruppi Lega Nord e Progressisti-Verdi-La Rete*).

**FRIGERIO.** Basta!

**PALOMBI.** Vorrei però che la serenità tornasse nei nostri cuori e che in questa materia, su cose così gravi, prevalesse il senso di responsabilità sulla faziosità politica. *(Applausi dai Gruppi del Centro cristiano democratico e Forza Italia e del senatore Staglieno).*

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del senatore Preioni, contenuta nella lettera della quale ho dato lettura, di assegnare un nuovo termine di trenta giorni alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per riferire sul Documento IV, n. 2.

**BOSO.** Signor Presidente, avevo chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

**PRESIDENTE.** Senatore Boso, si tratta di una votazione che deve avvenire obbligatoriamente per alzata di mano.

**Non è approvata.**

**SPECCHIA.** Signor Presidente, chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Preannuncio che darò immediatamente al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la dispensa che consentirà alla Giunta stessa di riunirsi a partire da ora per riesaminare la decisione assunta ieri sera.

Nello stesso tempo metto ai voti la proposta di modificare il calendario dei nostri lavori di Assemblea, nel senso che alle 19,30 l'Aula discuta e voti l'eventuale nuova proposta assunta dalla Giunta sul Documento IV, n. 2.

**PALOMBI.** Signor Presidente, non ho capito la sua proposta.

**PRESIDENTE.** Ho anticipato la mia intenzione di dare dispensa alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di riunirsi da subito, anche in presenza dei lavori di Assemblea, perchè possa, entro le ore 19.30 riferire eventualmente su una nuova deliberazione, diversa rispetto a quella assunta ieri sera. *(Brusio in Aula. Commenti).* Non è detto che essa debba riferire nel merito; assuma una nuova deliberazione, se lo riterrà opportuno.

Dopodichè vi è stata da più parti la proposta di una modifica dell'ordine dei nostri lavori che calendarizzi... *(Brusio in Aula. Commenti)*... Invito coloro che non intendono ascoltare a non impedire a chi è interessato di ascoltare.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario, nel senso di prevedere per oggi, alle ore 19,30, la discussione di una eventuale nuova



delibera della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sul Documento IV, n. 2. (*Commenti della senatrice Scopelliti*).

**È approvata.**

SCOPELLITI. Signor Presidente, avevo chiesto la parola.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, può intervenire al termine della seduta. (*Diffuso brusio in Aula. Commenti*).

Procediamo alla discussione del successivo punto all'ordine del giorno.

SCOPELLITI. Ma io avevo chiesto la parola.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, parlerà in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità, che è autorizzata a riunirsi adesso.

SCOPELLITI. La scadenza è il 27 agosto, non stasera. Questo è un suo abuso.

PRESIDENTE. Lei potrà esporre tutte le sue ragioni nella sede della Giunta. Noi però dobbiamo procedere con i lavori, senatrice Scopelliti.

SCOPELLITI. Ho chiesto la parola, lei è tenuto a darmela.

PRESIDENTE. La votazione è stata effettuata e l'argomento è chiuso.

SCOPELLITI. Ho chiesto la parola e lei è tenuto a darmela, perchè ha interpretato male il voto dell'Assemblea. È un abuso.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, data la ristrettezza dei termini, vorrei dare l'annuncio che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è convocata per le ore 15 di oggi.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, credo che a settembre mi organizzerò con una lampadina rossa da accendere in testa sperando di avere una visibilità maggiore ai suoi occhi.

Signor Presidente, prima che lei mettesse ai voti la modifica al calendario, avrei voluto fare chiarezza su quello che è stato il risultato del voto in quest'Aula. Votare contro l'ulteriore proroga di trenta giorni significa limitare i tempi di analisi a trenta giorni, con scadenza il 27 agosto. Lei non può desumere che stasera in Aula la Giunta delle elezioni e

delle immunità verrà a comunicare le decisioni assunte. Questo significa stravolgere la decisione dell'Assemblea in termini antidemocratici cancellando tutta la discussione svolta in quest'Aula in tema di diritti della difesa.

Lei, mi dispiace, signor Presidente, con un atto di imperio ha permesso che stasera si capovolgesse tutto il calendario, cancellando dai nostri lavori il provvedimento sulla custodia cautelare, che non è riferito ad una persona, ma a tanta gente che purtroppo trascorrerà il mese di agosto in galera perchè la giustizia va in vacanza e loro rimangono a Poggioreale, a Regina Coeli, a San Vittore, all'Asinara mentre tutti noi andiamo in vacanza. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia)*.

Allora, mi chiedo quale sia la moralità dell'accanimento contro una persona, dimenticando 26.000 persone in attesa di giudizio.

La proposta portata avanti anche dal collega Russo era quella di non prorogare di ulteriori 30 giorni e di far sì che l'Aula potesse decidere entro il 27 agosto. Ahimè debbo constatare, signor Presidente, che alle vacanze non rinuncia nessuno, neanche chi ha alte responsabilità. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia)*.

**PRESIDENTE.** Senatrice Scopelliti, intanto respingo quest'ultima affermazione perchè veramente gratuita. Comunque volevo precisarle, prima di tutto, che non si è affatto impedita la discussione del provvedimento sulla custodia cautelare, che inizierà immediatamente nel pomeriggio e verrà caso mai sospesa. In secondo luogo, vi è stato un voto dell'Aula che ha respinto la richiesta del senatore Preioni di avere una proroga di trenta giorni.

**SCOPELLITI.** Ulteriori trenta giorni!

**PRESIDENTE.** In terzo luogo, mi sono semplicemente limitato ad anticipare la dispensa alla Giunta delle elezioni e delle immunità, se vorrà convocarsi (ma ha già preannunciato il senatore Preioni che sarà così), a lavorare anche in presenza dei lavori di Aula. Dopo di che, era necessario stabilire una fase nei lavori di Assemblea nella quale il giudizio che sarà preso dalla Giunta delle elezioni e delle immunità, cioè anche da lei senatrice Scopelliti, sulla base di tutte le argomentazioni che vorrà esporre, avrà spazio.

Le assicuro che non ho alcuna precognizione e tanto meno alcun pregiudizio su quale sarà la deliberazione della Giunta delle elezioni. Lei parteciperà a quella riunione e lì esporrà tutte le sue ragioni.

**SPERONI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **SPERONI.** Signor Presidente, voglio pensare, nel rispetto del Regolamento, che la Giunta delle elezioni e delle immunità potrebbe anche decidere di non presentare oggi le sue conclusioni, ma di presentarle entro il 27 agosto. Non abbiamo obbligato la Giunta delle elezioni e delle immunità a concludere i suoi lavori entro oggi.

PRESIDENTE. Certo.

SPERONI. Abbiamo detto che se la Giunta delle elezioni e delle immunità li conclude, decidiamo oggi, altrimenti entro il 27 agosto.

PRESIDENTE. Lei ha capito benissimo, senatore Speroni. Abbiamo detto che l'Aula è disponibile alle 19,30 per poter discutere in merito. *(Commenti dei senatori Stanzani Ghedini e Grippaldi).*

Sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 14,20, è ripresa alle ore 15,30).*

### Presidenza del vice presidente PINTO

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**(1386-B) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio; modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone, Pasetto, Marino Giovanni, La Grua, Fragalà, Neri, Simonelli, Forestiere e Cola; Finocchiaro Fidelbo, Arlacchi, Bonfietti, Bongiorno, Cesetti, Di Lello Finuoli, Grasso, Pace Donato Antonio, Pecorario Scanio, Porcari, Saraceni, Scermino e Scozzari; Saraceni, Di Lello, Finuoli e Corleone; Grimaldi, Vendola, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Bielli, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, Cossutta, Crucianelli, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Galdelli, Garavini, Giulietti, Guerra, Lenti, Marino Luigi, Moroni, Muzio, Nappi, Nardini, Pistone, Rizzo Marco, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vignali e Voccoli; Milio; modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera, salvo la votazione finale.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Il relatore intende integrare la sua relazione?

PALUMBO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritta a parlare la senatrice Bedoni. Ne ha facoltà.

BEDONI. Signor Presidente, colleghi senatori, sempre in passato, in tempi di oscurantismo, di corruzione diffusa e quindi di rischio per la tenuta della compagine sociale, si levarono dal Senato voci di saggezza che richiamavano a moralità e dovere. A quelle voci voglio io ora collegarmi per dare nuova eco al bisogno irrinunciabile di chiarezza affermando con forza che nessuna disciplina di partito può costituire alibi per giustificare la rinuncia a precise responsabilità morali prima che politiche.

Il presente provvedimento che si ha avuto l'impudenza di presentare in Aula per l'approvazione è sicuramente fra i più sfacciati nella storia della Repubblica, rappresentando una riedizione peggiorativa del famigerato decreto Biondi «salvaladri» che tanta ribellione ha scatenato lo scorso anno nel paese e costituendo il terzo tentativo di seppellire Tangentopoli insieme a tutta l'opera meritoria della magistratura.

Una magistratura - si noti bene - che ha sì sacche di inefficienza quando non di collusione con i poteri forti e, a volte, oscuri; sacche che richiederebbero interventi mirati e che invece, al contrario, con questo provvedimento non vengono minimamente scalfite; anzi, la cui area di parassitismo connivente è potenzialmente allargata per l'aumento della discrezionalità e dell'abbandono della certezza del diritto che questo disegno di legge garantisce. Invero, signori, la modalità di rapida e quasi occulta approvazione di questo disgraziato provvedimento, conseguente ad un dibattito politico neoconsociativo, getta pesanti ombre su questo Governo e su questo Parlamento e indica che esiste una continuità ininterrotta di scelte politiche con un passato che si voleva definitivamente sepolto.

Ricordavo prima e ripeto a futura memoria che il presente disegno di legge del Governo Dini-Mancuso è il terzo e più subdolo tentativo di sanatoria per i ladri della prima Repubblica, che segna la continuità con i precedenti dei Governi Ciampi-Conso nel 1993 e Berlusconi-Biondi nel 1994, ritirati a seguito dell'indignazione popolare. Il decreto Biondi, in particolare, viene ripreso dal provvedimento ora presentato in ben nove punti principali, i più contestati dai cittadini e dai magistrati. A quei famigerati punti è stata disgraziatamente aggiunta la norma che di fatto abroga l'articolo 371-*bis* del codice penale che sanziona le false informazioni al pubblico ministero, articolo - ricordo - fortemente voluto da Falcone e dalla Commissione antimafia dell'XI legislatura.

Strana fretta, davvero inusuale, quella di approvare norme così preoccupanti sulla custodia cautelare in presenza della curiosa coincidenza dell'avvio di inchieste giudiziarie da parte di varie procure d'Italia su alcuni grandi protagonisti economico-politici del paese. Strana altresì, e curiosa, la «blindatura» e la copertura fatta al dibattito in Commissione giustizia dalla grande stampa di proprietà di grossi gruppi economico-politici; «blindatura» che impone pertanto come assolutamente

irrinunciabile in questa sede il richiamo alla massima attenzione e a una precisa responsabilità individuale.

In considerazione di tale responsabilità, mi permetto di invitare ciascun senatore prima di votare questo provvedimento a voler dare delle risposte alle seguenti domande.

Quale motivo può aver ispirato una norma come l'articolo 25 del provvedimento proposto, che sospende l'azione penale fino a quando il procedimento principale nel corso del quale il testimone si trasforma in imputato per false informazioni o rifiuto delle stesse sia concluso con sentenza di primo grado o archiviato?

Posto che istituzionalmente il pubblico ministero deve scoprire la verità, va riconosciuto con forza che occorre garantire la validità degli atti da lui assunti, per cui la sospensione del procedimento non appare in alcun modo giustificata né da ragioni sistemiche, né da preoccupazioni inerenti alla genuinità della prova, risolvendosi al contrario in una discriminazione contro la sola attività giudiziaria.

Invero tutto il provvedimento al nostro esame pare mirato proprio a questo fine. Più che la preoccupazione di garantire la libertà personale dei cittadini, di cui abbiamo sentito parlare con reiterati richiami ai valori della nostra Costituzione - nei quali ci riconosciamo nei fatti - nelle pieghe del provvedimento vi sono norme che è poco definire vergognose, perché tendono inequivocabilmente a limitare e ad inficiare l'azione giudiziaria.

Quale ignota ragione ha ispirato il comma 1 dell'articolo 9, con cui viene aperto un varco pericolosissimo alla criminalità d'importazione, prevedendo la possibilità di elevare eccezioni di nullità in ordine ad elementi di identità falsi o imperfetti? Com'è noto, gli extracomunitari clandestini sono usi a rilasciare false dichiarazioni agli organi di polizia e per essi l'accertamento dell'identità è spesso impossibile.

È una voluta tutela della manovalanza importata o comunque sfruttata dalla criminalità nostrana?

Qual è il vero motivo che ha ispirato il comma 5 dell'articolo 15 in forza del quale le disposizioni relative alla sospensione non si applicano ai coimputati che chiedono che si proceda nei loro confronti con separazione dei processi? Si tratta di norma oscura e contorta nella forma, quanto chiara, purtroppo, nei suoi effetti dirompenti che potrebbero conseguire sul pericolosissimo terreno delle scarcerazioni automatiche a catena. Si sta infatti introducendo nel nostro ordinamento un grimaldello che consentirà nei processi di mafia l'attivazione di un meccanismo perverso di scarcerazioni a catena. L'impedimento di un solo imputato o difensore determinerà la scarcerazione dei coimputati, se la separazione della loro posizione non sarà possibile, o ulteriori processi per i medesimi fatti storici.

Qual è infine la *ratio* dell'adozione dell'articolo 6 che elimina la presunzione di pericolosità oggi in vigore suggerita dalla recidiva per gli autori di omicidi, rapine ed estorsioni aggravate, di sequestri di persona, di spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti?

La posizione di costoro dovrà comunque essere riesaminata perché è ovvio che una ampia parte di questi soggetti tornando rapidamente in libertà tornerà anche alla piena attività nella propria specializzazione delinquenziale.

Concludo, signor Presidente e signori senatori, componendo un'immagine: il provvedimento in discussione si inserisce come tassello in un *puzzle* preoccupante su un tessuto neoconsociativo composto da forze politiche per altri aspetti massimamente disomogenee nei programmi. È un disegno le cui componenti principali sono individuabili nell'ammnistia per Tangentopoli; nella separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante; nelle preclusioni in molti casi alle indagini di pubblica sicurezza; nella inutilizzabilità delle prove raccolte; nella correzione del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura e nella titolarità dell'azione disciplinare conferita al solo Guardasigilli; nella riforma della responsabilità civile dei magistrati e tutto quant'altro serve a un falso garantismo volto solo ad assicurare impunità ai predatori della cosa pubblica. A ciò si aggiunga la provocazione già attuata di un decreto-legge, già presentato dieci volte e sul quale mi preme richiamare la massima attenzione del Senato, che è volto a togliere le garanzie ai parlamentari lasciandole solo alla Corte costituzionale. Come si vuole valutare tutto questo? Quale avvio di un nuovo regime che ricalchi in tutto modalità di funzionamento della prima Repubblica, questa volta con maggiori garanzie a consolidamento dei medesimi risorti oscuri interessi? Oppure solo una caduta dell'attenzione nei confronti del rischio sociale nella foga di difendere interessi di parte? Il tutto senza dubbio con cinico tradimento del patto elettorale con i cittadini, perchè per favorire interessi particolari non si guarda se così agendo si indeboliscono le difese sociali e si fa un favore a tutte le devianze.

È legittimo il sospetto che si stia giocando una partita di isolamento della magistratura, il che rappresenta un orientamento gravissimo in questo momento, poichè in Italia i poteri illegali e clandestini meriterebbero una risposta che non deve mai vedere il giudice isolato, perchè il giudice isolato è sconfitto. E invece si assiste a una corallità nel tentare di arginare l'iniziativa giudiziaria.

A proposito, giunge voce che la mafia ringrazia! (*Vivi applausi dal Gruppo Lega Nord. Congratulazioni*).

CAVITELLI. Brava! Bravissima! Peccato che non ti abbiano ascoltato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Maio. Ne ha facoltà.

DI MAIO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, le scelte che questo disegno di legge ci impone di compiere pongono aspramente alla prova la nostra aspirazione alla giustizia. Da un lato, con tutte le nostre forze, vorremmo che almeno non fosse fatta ingiustizia ad alcuno e ci rendiamo conto che il disegno di legge intende rispondere proprio a tale esigenza nel momento in cui restringe l'ampiezza dei poteri discrezionali della magistratura per quanto riguarda l'emissione dei provvedimenti di custodia cautelare. La sfera della libertà personale costituisce certamente una delicatissima frontiera nel rapporto tra lo Stato e il cittadino, il cui attraversamento è suscettibile - ne siamo perfettamente consapevoli - di compromettere anche l'equilibrio psicofisico della persona.

Ulteriori elementi di perplessità sono certamente introdotti da possibili distorsioni delle indagini preliminari conseguenti a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, come purtroppo verificatosi in più di una dolorosa vicenda.

Ma a fronte di tutto ciò stanno i decenni oscuri di inefficienza della giustizia, delle catene di assoluzioni per insufficienza di prove in processi senza testimonianze, della rassegnazione fatalistica alla cultura dell'omertà che faceva affermare perfino ad uno spirito libero come Leonardo Sciascia: «Un mafioso pentito è un mafioso pazzo, anzi un mafioso morto», da «Il Corriere della Sera» degli anni '80.

Questa stagione è tramontata da quando molti magistrati sono andati al di là del proprio dovere, mettendo da parte gli alibi di natura procedurale che li avrebbero posti al riparo dal reale pericolo di vita. Tuttavia non abbiamo intenzione di ricorrere alla memoria delle vittime per proporre uno scambio improprio, un compromesso tra valori del tipo «l'efficienza della macchina giudiziaria val bene la libertà di qualche indagato».

Intendiamo invece sottolineare responsabilmente l'effetto devastante che oggi può sortire sul piano sociale la configurazione del disegno di legge al nostro esame. Esso verrà recepito non come una doverosa riaffermazione dell'*habeas corpus*, ma come un concreto ostacolo posto all'azione dei magistrati, dai quali oggi peraltro si continua a pretendere un impegno blindato, fuori e superiore all'ordinario, nella lotta contro la criminalità organizzata, da quella sanguinaria della mafia a quella subdola e fangosa della corruzione. Togliere oggi al magistrato alcune facoltà, come quella di arrestare il teste in flagranza di mendacio, articolo 26, equivale a sequestrare, in tempi biblici, la fionda a Davide: è facile immaginare la reazione di Golia. (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete e Lega Nord e del senatore Bertoni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brugnetini. Ne ha facoltà.

\* BRUGNETTINI. Signor Presidente, colleghi, è chiaro a tutti come gli ultimi tre anni di vita della Repubblica siano stati eccezionali per la quantità e la qualità degli avvenimenti che si sono succeduti: una vera e propria rivoluzione pacifica che sta cercando di rovesciare il vecchio regime. Trasformazioni simili a questa nei secoli scorsi e finanche in questo secolo si sono consumate in un bagno di sangue. Anni eccezionali quindi, che hanno richiesto e richiedono ancora misure eccezionali; sì, le richiedono ancora perchè la rivoluzione pacifica ha bisogno di tempi più lunghi ed è tutt'altro che terminata.

Se questo decreto salvadri, salvamafiosi e salvatangentisti fosse stato approvato tre anni fa, sicuramente questa rivoluzione non sarebbe neanche iniziata e i Craxi, i Forlani, i tangentisti tutti non avrebbero avuto nulla da temere. Chi mai avrebbe parlato, chi mai avrebbe denunciato le proprie o altrui malefatte? Ci si domanda oggi cosa sia cambiato in questi ultimi dodici mesi, se il provvedimento salvadri, da attentato alla Repubblica osteggiato da tutti tranne che dai garantisti Craxi, Martelli, Biondi e Berlusconi, è divenuto oggi un provvedimento necessario e garantista per il povero cittadino vessato da una magistra-

tura bieca e dispotica. Viene il sospetto che, dopo Greganti e le indagini sulle cooperative rosse, il PDS abbia ritenuto più utile cambiare atteggiamento e stia quindi correndo ai ripari dall'intrusione della magistratura negli affari di famiglia. Quale sistema migliore quindi che fare combutta con Berlusconi e Biondi, da sempre impegnati a portare avanti il garantismo della premiata società Craxi e Martelli (*Proteste dal Gruppo Forza Italia*), fare combutta con chi controlla i quattro quinti dell'informazione televisiva e un terzo dell'informazione sulla carta stampata assicurandosi così quel 99 per cento dell'informazione capace di garantire - secondo loro - l'approvazione senza danni di questo decreto?

Tutto questo la Lega non lo può permettere. Non possiamo consentire che i post-comunisti, i post-tangentisti, i post-fascisti, i post-socialisti e i post-democristiani in genere possano bloccare l'opera della magistratura, magari aggiungendo infine un semplice e cordiale «abbiamo scherzato». Le rivoluzioni, anche quelle pacifiche, terminano solo dopo che i colpevoli sono stati condannati a pagare il fio delle loro colpe; allora, e solo allora, verranno abolite le leggi speciali e non un attimo prima. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Belloni, che però non è presente in Aula.

È iscritto a parlare il senatore Fante. Ne ha facoltà.

FANTE. Signor Presidente, colleghi, ho il massimo rispetto e la massima considerazione per la competenza di molti di voi in quest'Aula in questa materia squisitamente giuridica. Pertanto non ho la pretesa di intervenire sull'aspetto tecnico del provvedimento. Ma poichè ritengo che l'aspetto pratico e politico sia di gran lunga più interessante in questo particolare momento della vita italiana, intervengo per esprimere solo alcune considerazioni.

In primo luogo, pongo l'accento sull'esasperazione del contrasto tra l'esigenza del garantismo individuale e il rigorismo per finalità di tutela dei beni della collettività; contrapposizione rappresentata da una parte dalle richieste di pubblici ministeri per le inderogabili esigenze connesse alle indagini e dall'altra dalle pure giustificate richieste degli avvocati affinché non sia l'indagato a pagare da solo il costo iniquo dell'insufficienza dei servizi giudiziari con una detenzione preventiva. È chiaro quanto difficile sia contemperare la cultura del garantismo con quella della legalità. Sarebbe tutto più semplice se il corso dei processi fosse rapido e spedito; se il giudizio venisse celebrato con l'imputato sempre o quasi sempre a piede libero, rispettando in tal modo il principio liberale della presunzione di innocenza dell'accusato.

Purtroppo ciò non è possibile, perchè la giustizia in Italia è pressochè paralizzata o, se vogliamo ricorrere al termine eufemistico usato nella sintesi del rapporto ISTAT per l'anno 1994, «mostra segni di affaticamento del sistema». Quali? Il numero dei procedimenti pendenti è in aumento, il rapporto tra quelli definiti e quelli in carico è in diminuzione, la durata media è in aumento. Per eliminare gli arretrati della giustizia amministrativa ci vorrebbero 17 anni. Quale dissesto della giustizia civile!



Con questo disegno di legge di riforma della custodia cautelare, fondato sulla logica perversa «dell'accorciare oggi» perchè conviene a una certa parte politica e «del riallungare i termini domani» per un'esigenza diversa, avremo: imputati a piede libero anche in processi per reati estremamente gravi (ma il giudizio si celebrerà dopo anni e anni, anche per l'interesse degli accusati a procrastinare tale momento); concussori, ad esempio, per decine di miliardi, che a norma dell'articolo 4 non potranno essere sottoposti a custodia cautelare se risultano incensurati, quindi usufruenti della sospensione condizionale della pena; usurai che con il patteggiamento o rito abbreviato non arriveranno mai alla soglia dei quattro anni; mafiosi e camorristi con licenza legalizzata (vedi l'articolo 26) di fornire false dichiarazioni, false testimonianze e di attuare ostruzionismo contro l'attività indagatoria del pubblico ministero (un articolo che in sostanza sancisce il diritto all'omertà). Con questa legge avremo, infine, extracomunitari, immigrati, clandestini, spacciatori che si vedranno elargita la nullità dell'ordinanza di custodia per un semplice errore di trascrizione di generalità.

Pertanto, come conseguenza negativa di questa legge, avremo che la tutela della collettività ne soffrirà in misura ancor più rilevante e di riflesso vi sarà un'ulteriore caduta dei valori morali. Un altro passo verso la soluzione politica di Tangentopoli, un via libera all'amnistia!

A mio avviso quindi, lo sforzo del Governo e del Parlamento deve concentrarsi su tutt'altra direzione, sull'efficienza della macchina giudiziaria per renderne rapido il funzionamento. Solo allora questa legge segnerebbe una vera svolta di civiltà giuridica, ma purtroppo, come per le malattie, se si agisce sui sintomi e non sulle cause i risultati saranno deludenti.

Come si prevede, risultati deludenti porterà questa riedizione rivedita e corretta del decreto «salvaladri» rivestito a nuovo di garantismo strumentale, interessato, «peloso».

È inutile ricordare a questo punto che non c'è giustizia peggiore di quella tardiva. Perciò oggi con questo provvedimento, per dirla come un illustre ex pubblico ministero, «continueremo ad avere la peggiore giustizia, perchè continueremo a vivere in un paese con una giustizia tardiva». *(Applausi dal Gruppo Lega Nord e del senatore Ramponi).*

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Belloni. Ne ha facoltà.

**BELLONI.** Signor Presidente, colleghi, chiedo innanzitutto scusa perchè pensavo che la seduta riprendesse alle ore 16 e non alle 15,30.

Detto questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Centro cristiano democratico.

Si conclude - speriamo oggi - una vicenda legislativa che ha impegnato i due rami del Parlamento in ben quattro letture di questa legge, che non è sicuramente la migliore e come tutte le cose - le leggi rientrano tra quelle - è sicuramente perfezionabile. È certo però che si tratta di una legge che il Parlamento è stato chiamato a formulare, a confezionare, sulla base di una avvertita esigenza di ripristino della certezza del diritto.

Tutto ruota, a mio avviso, intorno al tradimento che c'è stato dello spirito del codice del 1989, quando venne introdotto il principio, poi nella prassi disatteso, che il pubblico ministero dovesse raccogliere anche gli elementi a favore dell'indagato. Questo lo diceva già chiaramente il codice. Come però ricordavo poc'anzi, questo spirito è stato poi tradito, ditalché i pubblici ministeri hanno valorizzato solo e soltanto gli elementi d'accusa, i provvedimenti restrittivi sono stati sempre più motivati in maniera stringata e comunque col semplice richiamo al pericolo di fuga, al pericolo di inquinamento, al pericolo della reiterazione, senza indicare gli elementi di fatto sui quali andava a basarsi tale prognosi: perchè pur sempre di prognosi si trattava.

Quindi, un uso non ortodosso della custodia cautelare ha fatto avvertire l'esigenza di una modifica legislativa che si pone nel solco della più pura ispirazione democratica e libertaria, in quanto in uno Stato di diritto la restrizione in carcere non può avvenire di regola che a seguito di una sentenza di condanna irrevocabile.

GUALTIERI. Chi lo dice?

BELLONI. Invece, è noto a tutti che attraverso una applicazione non ortodossa della disciplina della custodia cautelare c'è stata una anticipazione della sentenza, appunto, attraverso la custodia cautelare stessa.

Se si pone mente al fatto che una enorme percentuale di indagati, magari ristretti in carcere in via cautelare, sono poi risultati, risultano e seguitano a risultare innocenti, abbiamo dinnanzi a noi un quadro inquietante di una giustizia ingiusta.

Allora, è in questa direzione che si muove il disegno di legge in discussione e non mi sembra che le novità legislative, in parte riappropriazione o meglio restituzione al codice di procedura penale dello spirito originario, possano far temere che questa legge in concreto sia una sorta di legge salvaladri. Credo e mi auguro di no.

Vedremo alla prova di resistenza, che questa legge dovrà subire con la sua applicazione, cosa genererà la prassi. Comunque sono portato, sulla base della valutazione del testo, ad escludere un effetto perverso.

Vorrei svolgere un'altra breve considerazione in materia di custodia cautelare. Non c'è dubbio che qui abbiamo avuto, dal 1989 in poi, un susseguirsi di provvedimenti che hanno mostrato l'atteggiamento ondivago del Parlamento, del legislatore. Questo perchè si licenziano leggi, e anche questa sta in quel novero, formulate su basi di partenza molto spesso emozionali.

Cosa manca dunque a mio giudizio? Manca un disegno complessivo e organico di politica giudiziaria. Fin tanto che il Parlamento non avrà la capacità di disegnare un quadro complessivo, organico, equilibrato e razionale di una politica giudiziaria avremo leggi schizofreniche, o meglio una legislazione schizofrenica. È tempo che si ponga mano ad un siffatto disegno. Non so se questo Parlamento avrà il tempo, la possibilità e soprattutto la serenità per realizzare un simile progetto, ma è certo che trattasi di opera necessaria, ineludibile, che va dalla rivisitazione di molti istituti di diritto processuale penale alla revisione del codice penale.

È l'occasione questa per rendere pubblico il mio particolare apprezzamento al senatore Roland Riz, che nel Comitato ristretto della 2ª Commissione si è fatto carico di un lavoro che ha già investito la prima parte del codice penale.

È necessaria inoltre una revisione profonda delle leggi che disciplinano l'utilizzazione dei collaboratori di giustizia, che molto spesso si sono dimostrati preziosi ma tante altre volte sono stati elementi di sconcerto, destabilizzanti e devianti. Non ci stancheremo mai di ricordare a noi stessi la vicenda Tortora.

Per concludere, proclamiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge in materia, che riporta alla soglia minima la certezza del diritto e la tutela del bene primario della libertà dell'individuo. È un voto che accompagna con l'auspicio, come dicevo, che il Parlamento si faccia consapevole della necessità di dotarsi di un progetto unitario di politica giudiziaria, senza il quale esso sarà chiamato di volta in volta, ma privo di una visione organica e razionale, a legiferare nella delicata materia del diritto penale e del diritto processuale penale, cosa che certamente non giova né alla chiarezza delle leggi né alla certezza della loro applicazione. *(Applausi dal Gruppo del Centro cristiano democratico. Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Cavitelli. Ne ha facoltà.

**CAVITELLI.** Signor Presidente, colleghi, intervengo in questo momento con amarezza perché un provvedimento così caratterizzante chi lo propone e chi vi si oppone cade nella indifferenza generale. Ma tant'è: la situazione è questa e quindi non posso evitare di intervenire ora.

Non posso evitare di farlo e non posso evitare di ricordare che durante la prima Repubblica la magistratura non era attiva, non interveniva quasi mai e quando interveniva lo faceva per ostacolare il corso della giustizia anziché per favorirlo. Eppure la mafia era particolarmente aggressiva; c'era una consapevolezza estesa del fatto che il potere politico veniva usato in modo illegittimo. Ciò nonostante nessuno interveniva, nessun Ministro mandava ispezioni e nessun Parlamento intendeva varare leggi che favorissero l'iniziativa della magistratura per ristabilire il livello morale del paese. No, si andava sempre più a fondo e il Parlamento agevolava tale situazione negando le autorizzazioni a procedere. Attraverso questo meccanismo si impediva che venisse ricercato e punito il reo, in modo tale che anche chi non era colpevole, se membro del Parlamento, si assumeva delle responsabilità morali come se fosse stato autore dei misfatti che giornalmente venivano compiuti.

La classe politica dominante si preoccupava solo di utilizzare in modo sapiente gli strumenti di informazione per fare in modo che calasse il silenzio sui rapporti tra malaffare e politica.

Di tutto questo abbiamo un giudizio quasi storico. Ormai la condanna, la disapprovazione è totale, diffusa e condivisa. Eppure, nonostante questo, nell'attuale Parlamento, attraverso il provvedimento che stiamo per varare oggi, emerge l'intenzione di comportarsi come ci si comportava prima. Non è cambiato nulla rispetto alla prima Repubblica e addirittura oggi istituzionalizzeremo tale situazione.

E non mi meraviglia che questo accada ad opera di Forza Italia, che abbiamo sempre ritenuto erede del craxismo. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord. Commenti dal Gruppo Forza Italia*). Senza mugugni, perchè è risaputo da tutti ed è un giudizio condiviso dall'intero paese, soprattutto da parte del vostro capo. (*Commenti del senatore Spisani*).

Mi meraviglia invece di più che il PDS abbia sempre teso a distinguere la questione morale da una sommatoria di comportamenti individuali. Questa non è una questione morale: è una questione morale - diceva il PDS - solo quando coinvolge la volontà del movimento. Ebbene, oggi il provvedimento che sta per essere approvato, passerà con i voti del PDS, e non è un fatto individuale di ciascun parlamentare ma è una volontà globale del Gruppo. (*Applausi della senatrice Bedoni*). E questa è una colpa che noi dobbiamo far sapere ai cittadini.

GALLOTTI. Siete alleati.

CAVITELLI. Siamo alleati nelle cose fatte bene, non nelle cose fatte male! (*Applausi dal Gruppo Lega Nord*). Anzi, è il caso di sottolineare che proprio questa mattina vi era qualcuno che trovava il modo di salvaguardare a tutti i costi le responsabilità di un camorrista e che conseguentemente poi inneggiava a questo provvedimento di legge come se fosse degno. Mi riferisco, ad esempio, al senatore Belloni. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord. Commenti dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

Comunque, se ieri la magistratura non veniva aiutata e stimolata ad utilizzare la sua forza per ripristinare il livello di civiltà del paese, oggi invece viene ostacolata. La connessione tra politica e reati prima si tendeva a nascondere, oggi invece, che è ormai palese, si cerca di fare in modo che non venga punita, si impedisce che la criminalità, soprattutto quella di tipo politico, venga punita. Come si fa? Si promanano delle leggi con la scusa di elevare il livello della civiltà e si combatte l'onesto per favorire il disonesto. Questo lo si fa, per non perdere consensi fra i cittadini, all'interno delle Commissioni, in modo che non se ne abbia notizia e facendo seguire gli avvenimenti da trasmissioni televisive pilotate, in cui ci saranno Previti e Salvi ma non ci sarà Preioni, ad esempio, non ci saranno quelli che si oppongono a quelle cose, non ci sarà la voce della Lega, che da sempre è contraria.

Ebbene, signori, cosa succede in questa situazione? Che forze contrapposte, che dovrebbero essere contrarie le une alle altre, che in realtà lo sono quando si tratta di decidere su argomenti che fanno il bene del paese, si trovano invece perfettamente d'accordo per fare il danno e il male del paese. (*Applausi della senatrice Bedoni e del senatore Bosco*). Si trovano d'accordo perchè appartengono evidentemente alla stessa famiglia, famiglia di protettori degli evasori, dei corruttori, dei concussori, famiglia di persone che tradiscono i loro elettori attraverso rapporti incestuosi. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord. Ilarità*).

Ma è inutile che io stia qui a dire delle cose, magari occasionalmente anche intelligenti. Qui quello che conta è farlo sapere agli elettori, ma sono ormai le 16,20 e siamo qui a dirlo senza che vi sia nessuno che ci riprenda, senza una radio o una televisione che possa fare da megafono ai nostri interventi: il nostro è un intervento inutile, è un modo di sprecare energie di fronte a gente che se la ride sotto i baffi

con la convinzione di essere uno stratega politico. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord)*.

Ebbene, siccome quello che devo fare è di farmi sentire, provvederò ora a denudarmi qui, finchè lei signor Presidente non mi farà espellere in modo da finire sui giornali come difensore della legalità.

Mi dovete scusare, ma io provvedo immediatamente. *(Il senatore Cavitelli si toglie la giacca. Vivi applausi dal Gruppo Lega Nord. Ilarità. Proteste dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale)*.

PRESIDENTE. Senatore Cavitelli, la richiamo e la prego di indossare la giacca.

CAVITELLI. Presidente, lei mi deve espellere. *(Il senatore Cavitelli si toglie la cravatta. Ilarità)*.

PRESIDENTE. Senatore Cavitelli, la espello dall'Aula *(Il senatore Cavitelli non ottempera all'ordine del Presidente. Alcuni senatori del Gruppo Lega Nord si frappongono all'intervento dei commissari. Il senatore Cavitelli slaccia la cintura dei pantaloni)*.

PRESIDENTE. La prego di tenere comportamenti corretti. Sospendo la seduta e prego i senatori Questori di provvedere all'espulsione dall'Aula del senatore Cavitelli. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia) (I senatori Questori danno disposizioni per l'esecuzione dell'ordine del Presidente. I commissari provvedono ad allontanare dall'Aula il senatore Cavitelli. Vivi, prolungati applausi dal Gruppo Lega Nord)*.

VOCI DAI GRUPPI ALLEANZA NAZIONALE E FORZA ITALIA.  
Buffoni! Buffoni!

REGIS. Ladri! *(Proteste dal Gruppo Alleanza Nazionale)*.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,18)*.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di sedersi e di mantenere un comportamento corretto.

Riprendiamo la seduta.

È iscritto a parlare il senatore Bertoni. Ne ha facoltà. *(Vivace scambio di apostrofi e di insulti tra i senatori Peruzzotti e Marchini e i senatori Stanzani Ghedini e Contestabile)*.

Prego i colleghi di rimanere seduti e di avere rispetto per chi parla. Senatore Stanzani Ghedini, la richiamo all'ordine! Non mi costringa ad espellere anche lei.

Prego il senatore Bertoni di prendere la parola. *(Vivaci commenti e proteste dai Gruppi Lega Nord. Repliche dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale)*.

BEVILACQUA. Butti fuori questi buffoni!

PRESIDENTE. Senatore Contestabile, la prego. Senatore Peruzzotti, si segga! Ascolti il Presidente!

Prego tutti i colleghi di prendere posto, la parola è al senatore Bertoni.

BERTONI. Signor Presidente...

MANFROI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Lei parlerà dopo, senatore Manfroi, sta parlando il senatore Bertoni. Vi prego di collaborare con la Presidenza.

BERTONI. Vi prego di ascoltarmi.

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, non parli con i colleghi ma si rivolga a me.

BERTONI. Signor Presidente, è un senso di disagio e di amicizia per i colleghi della Lega che mi spingeva a dire questo.

Signor Presidente, è antica e perenne la sensibilità della Sinistra alle esigenze della libertà e del garantismo, così come è antica e qui si rinnova la nostra vicinanza alle vittime del delitto. E proprio perchè a me pare che il disegno di legge, malgrado la sua modesta portata e con tutti i suoi limiti, concilii le esigenze suddette, lo voterò anche se sono stato critico durante il suo iter... (*Diffuso brusio in Aula*)... Lo voterò con convinzione insieme al mio Gruppo.

PRESIDENTE. Mi permetta, senatore Bertoni.

Senatore Grillo, per cortesia; rivolgo personale e cordiale preghiera a tutti di consentire che il Senato conservi la dignità che mai è stata smentita. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Progressisti-Federativo*). Quindi, vorrei pregare tutti i senatori di rimanere al proprio posto, consentendo ai colleghi di svolgere il proprio intervento.

BERTONI. Le nostre convinzioni e i nostri ideali passati e presenti motivano dunque il nostro voto; solo questo, amici della Lega, motiva il nostro voto e lo accompagna e lo sostiene la nostra fiducia nella giustizia e in una magistratura indipendente e autonoma, mentre sono d'accordo con voi: quello del Centro-Destra è un voto dettato da convenienze e da preoccupazioni troppo contingenti e interessate per essere apprezzabili.

Anche se voteremo insieme, nulla ci accomuna e tutto ci divide!

LISI. Per fortuna! (*Commenti dal Gruppo Alleanza Nazionale. Richiami del Presidente*).

BERTONI. I cittadini devono sapere che su questo tema siamo diversi dal Centro-Destra.

BECHELLI. È vero!

BERTONI. ...perchè troppo distanti e inconciliabili sono le nostre opinioni ed il nostro atteggiamento verso la giustizia che vogliamo vera-

mente uguale nei confronti di tutti e rispetto ai rapporti tra giustizia e politica.

BEVILACQUA. Quelli con i quali prolifera la mafia.

BERTONI. Si è capito ora che ai tempi loro Craxi, Forlani e compagni facevano quello che facevano contro la magistratura non certo per dare un assetto più corretto ai rapporti tra giustizia e politica ma soltanto per sfuggire, paralizzando i giudici, alle responsabilità penali loro e dei loro complici.

La situazione odierna è nella sostanza simile a quella del tempo di Craxi. Non bisogna infatti dimenticare che il capo della Fininvest e tanti personaggi delle sue imprese o a lui vicini sono invischiati in numerose inchieste.

MACERATINI. Pensa alle cooperative rosse.

BERTONI. È evidente allora che tutto quello che si è fatto e si continua a fare contro il *pool* di Milano ed altri giudici ha lo stesso obiettivo e i medesimi scopi che avevano Craxi e Forlani...

BEVILACQUA. Eravate insieme.

BERTONI. ...quello cioè di impedire che la giustizia faccia il suo corso con alcuni personaggi dell'attuale panorama politico. Allo stesso fine si è continuato nel tentativo di demolire Di Pietro con *dossier*, accuse anonime e montature di ogni genere.

L'operazione finora non è riuscita perchè rimane ferma la convinzione della maggior parte degli italiani - ed è anche la mia povera convinzione - che qualunque cosa si sia detta o si possa dire di lui, Di Pietro la sua battaglia campale l'ha combattuta e vinta e nessuno può mettere in discussione questa realtà.

È comunque certo che si sta ripetendo sotto i nostri occhi lo stesso scenario del tempo di Craxi e possiamo anche temere che agli indagati di oggi possa riuscire ciò che non è riuscito a Craxi e Forlani. Può accadere cioè che il sistema di corruzione politico-affaristico che tanti danni ha procurato all'Italia si perpetui e si consolidi e non venga definitivamente scoperta, prevenuta e repressa l'attività di chi, tra le persone che affollano ora la scena politica, ha violato e viola la legge penale.

Potrebbe così avvenire che l'Italia sia costretta ad attendere altri 15 anni, come è avvenuto con Craxi e Forlani, prima che si sia squadernato davanti a tutti ciò che stanno facendo oggi i continuatori della politica del malaffare.

Di fronte a questa situazione, anche se lo scopo della Sinistra è soltanto quello di battere il Centro-Destra a viso aperto, in un libero confronto elettorale, non ci è permesso teorizzare e praticare l'indifferenza della politica per ciò che avviene nei tribunali. Non ci è permesso, anzi tutto perchè dobbiamo batterci affinché la magistratura sia messa in condizioni di fare fino in fondo il proprio dovere, in piena libertà e in assoluta serenità, nei confronti di tutti. Poi perchè personalmente penso, come cittadino prima ancora che come parlamentare, che il popolo ita-

liano non meriti che possa assumere la guida di un Governo futuro chi è accusato e potrebbe essere condannato per evasione fiscale, per corruzione, per falso in bilancio e per quant'altro. Negli Stati Uniti, ricordiamocelo, sono stati molti i personaggi allontanati dalla scena politica per molto meno e talora soltanto per aver mentito su aspetti anche secondari della propria vita pubblica o privata. Qui invece la scena politica continua ad essere occupata da un uomo che certamente ha avuto i suoi meriti e che mi auguro che non abbia commesso illeciti penali, ma che certamente è un bugiardo matricolato. I fatti lo hanno ampiamente dimostrato e, per omaggio alla verità, non possiamo o per lo meno io non posso tacerlo e non posso far finta di non saperlo. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo e del senatore Lubrano di Ricco. Congratulazioni del senatore Gualtieri).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Regis.

Senatore Regis, ho il dovere di avvertirla che il suo Gruppo ha ancora pochissimo tempo a disposizione, per la precisione un minuto e 56 secondi.

\* REGIS. Allora, a questo punto, non inizio neppure l'intervento.

PRESIDENTE. Avevo il dovere di avvertirla proprio per non interrompere in un secondo momento il suo discorso.

REGIS. Signor Presidente, questo fatto è raccapricciante.

PRESIDENTE. Sarà anche raccapricciante, ma il Presidente ha il dovere di far rispettare il contingentamento dei tempi.

REGIS. Si tratta di un consociativismo di malaffare, perchè si vuole proibire...

PRESIDENTE. Senatore Regis, avevo il dovere di avvertirla, proprio per non interrompere il suo discorso, che lei ha a disposizione un minuto e 56 secondi, dopo di che faccia pure come crede, ma quando sarà arrivato ai due minuti dovrò toglierle la parola. Certamente in due minuti lei saprà esporre molte osservazioni interessanti.

Ha pertanto facoltà di parlare.

REGIS. Non posso dire ciò che voglio dire giacchè è assolutamente impossibile argomentare le ragioni di opposizione a questo straccio di legge in un due minuti, anzi in un minuto e 56 secondi.

PRESIDENTE. Senatore Regis, in realtà non si tratta di due minuti poichè le ricordo che sono già intervenuti quattro o cinque colleghi del suo Gruppo. Non ho stabilito io ma la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi il contingentamento dei tempi, con l'attribuzione alla Lega Nord di 25 minuti ed il suo Gruppo ne ha già consumati circa 23.

REGIS. Non sono stati contingentati i tempi per delle cazzate mostruose. *(Vivi applausi dal Gruppo Lega Nord).*



PRESIDENTE. *Senatore Regis, non usi in quest'Aula queste parole, non glielo consento (Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e del Partito popolare italiano).*

REGIS. È l'unica cosa che si può fare in questa bolgia.

PRESIDENTE. Lei, senatore Regis, non può usare queste parole. Senatore Regis, o lei riprende in maniera corretta oppure le tolgo la parola. Continui perciò il suo intervento in maniera corretta: ha a disposizione un minuto e 40 secondi.

REGIS. Aveva ragione chi diceva: applicate la legge Merlin e chiudetelo. Aveva ragione chi diceva questo di questo Parlamento! È una vergogna!

PRESIDENTE. Non mi induca a richiamarla all'ordine. Continui il suo discorso, ha a disposizione un minuto e 20 secondi.

REGIS. Non me ne frega un accidente dei richiami all'ordine, io ho bisogno di parlare; se lei mi lascia parlare bene, altrimenti... È una vergogna.

PRESIDENTE. Lei può parlare ancora per un minuto esatto.

REGIS. È una vergogna. In un consociativismo schifoso, criminoso, vergognoso è stato proibito ai parlamentari di esprimere la propria opinione (*Commenti ed applausi dal Gruppo Lega Nord*).

PRESIDENTE. Senatore Regis, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Senatore Regis, la espello dall'Aula. Prego i senatori questori di disporre che i commessi procedano ad espellere il senatore Regis dall'Aula (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e del Partito popolare italiano. Il senatore Regis non ottempera all'ordine del Presidente*). La seduta è sospesa fino a quando il senatore Regis non sarà uscito dall'Aula. (*Il senatore Regis oppone resistenza all'intervento dei commessi*).

Invito i commessi ad espellere di peso il senatore Regis ed invito i Questori a collaborare con i commessi. (*Vivaci proteste dal Gruppo Lega Nord. I senatori questori danno disposizioni per l'esecuzione dell'ordine del Presidente*). Non era mai avvenuto un fatto come questo in Senato. Senatore Regis, lei ha assunto una gravissima responsabilità. Non aggravi la sua posizione, esca volontariamente, altrimenti sarà sollevato di peso e messo fuori. La prego di uscire volontariamente. Prego i senatori questori di espellere immediatamente il senatore Regis, senza un secondo di ritardo, poichè sta offendendo il Senato. (*Vivi, prolungati applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, del Partito popolare italiano e di Rifondazione comunista-Progressisti. Repliche del Gruppo Lega Nord*).

REGIS. È una vergogna.

(*Il senatore Regis viene accompagnato dai commessi fuori dall'Aula*).

(*La seduta, sospesa alle ore 16,27, è ripresa alle ore 16,30*).

**PRESIDENTE.** Abbiamo il dovere di riprendere i nostri lavori. È iscritto a parlare il senatore Lisi. Ne ha facoltà.

\* **LISI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, se questo è un assaggio del Parlamento di Mantova... *(Vivi applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia. Vive, reiterate proteste dal Gruppo Lega Nord).*

**PRESIDENTE.** Senatore Lisi, la prego! Senatore Lisi, faccio appello al suo senso di responsabilità: collabori con la Presidenza, la prego *(Vive proteste dal Gruppo Lega Nord. Scambio di invettive tra il Gruppo Lega Nord e i Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale)*, lei non può usare questi termini. *(Reiterate proteste dal Gruppo Lega Nord. Gesti intimidatori del senatore Peruzzotti)*. Senatore Peruzzotti! Senatori della Lega Nord, vi prego di prendere posto. Non è possibile continuare così.

Prego i colleghi di prendere posto; sta parlando il senatore Lisi, il quale sarà ubbidiente alla preghiera del Presidente.

**LISI.** Lo sarà, signor Presidente.

Abbiamo ascoltato con molta attenzione gli interventi dei colleghi che si sono succeduti e per la verità, con qualche eccezione, pochi hanno ritenuto di affondare le loro osservazioni in quello che è o dovrebbe essere il significato della nostra presenza oggi in quest'Aula e del conseguente voto che esprimeremo; mi riferisco alla legge che stiamo per approvare. *(Brusio in Aula)*.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi prego: non è possibile condurre i lavori di questa Assemblea in simili condizioni. Vi prego di prendere posto, di consentire a tutti di parlare, perchè è facoltà di ogni collega di iscriversi a parlare in discussione generale. Senatore Lisi, la prego di continuare.

**LISI.** Vorrei in sostanza invitare i colleghi senatori a prendere cognizione, nel caso non lo avessero fatto, della sostanza, della verità sostanziale della legge che stiamo per approvare. In quest'Aula si è sentito parlare, con attacchi veementi, di una legge salvaladri o salvatangentisti o salvamafiosi. Sarebbe bastato approfondire il tema, sarebbe bastato svolgere un'analisi concreta della sostanza del provvedimento che è sotto i nostri occhi per comprendere come tutta questa paura non può e non deve esistere.

Non può esistere perchè questa norma, questo disegno di legge in sostanza propone la modifica di alcuni articoli del codice di procedura penale, i quali era tempo che venissero modificati, perchè ormai da tempo era necessario che si giungesse a ciò. Questa grande preoccupazione, questa grande paura si sostanzierebbe (e faccio uno dei tanti esempi che potrei portare) nella riduzione da sette a cinque giorni del tempo entro il quale l'imputato non può conferire con il suo difensore.

Non c'è legislazione europea e d'oltre oceano che non consenta fin dal primo momento all'imputato detenuto di conferire con il suo difensore.

Caro onorevole senatore Bertoni, lei non si deve preoccupare se una volta tanto vota con il centro-destra. Lei ha la preoccupazione di confondersi con noi; stia tranquillo, abbiamo la stessa preoccupazione, abbiamo la stessa paura, abbiamo le stesse sensazioni, con la differenza però che noi non abbiamo bisogno di ricorrere a circonlocuzioni per sostenere, come sosteniamo, che votiamo questa legge perchè siamo convinti di volerla votare. Non c'è bisogno di vergognarsi di votare per una legge nella quale si crede.

Si ricordi pure, ella come tanti altri colleghi in quest'Aula, che una delle tante innovazioni di questa legge «salvaladri» e «salvatangentisti» consente che non si possa individuare nel rifiuto della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni un meccanismo che apre la strada all'applicabilità delle misure personali cautelari, perchè così avveniva: «se tu non dichiari, questo suona a tuo svantaggio».

E non basta. A chi si preoccupa per questo provvedimento «salvaladri» e «salvamafiosi» desidero far presente che, guarda caso, questo esclude totalmente da ogni beneficio gli indiziati per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale; in questo caso rimane l'obbligatorietà della emissione dell'ordinanza di custodia cautelare salvo quando, (e questo credo non si possa negare a chicchessia) sia prevedibile che possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. «Dagli all'untore», per una norma di civiltà giuridica, che preesisteva peraltro.

Inoltre, questo disegno di legge «salvaladri» prevede, come già peraltro era previsto, che le esigenze della custodia cautelare possono non essere prese in considerazione nel caso si tratti di madre di prole di una certa età, di imputato in gravi, gravissime condizioni di salute. Vorrei sapere quanti di voi riescono ad avere cognizione di ciò che è accaduto in questi ultimi anni nelle carceri italiane...

ROBUSTI. Non lo sappiamo perchè siamo onesti.

LISI. Vorrei sapere quanti di voi siano riusciti a comprendere come le morti in carcere (*Commenti del senatore Lombardi-Cerri*) si sono succedute...

BERTONI. Te ne ricordi proprio adesso.

LISI. ...una dietro l'altra in attesa che il detenuto venisse visitato.

Prevede questa legge che vi debba essere, quando vi è una condizione di incompatibilità tra lo stato di salute e lo stato di detenzione, non la scarcerazione automatica, ma la nomina di un perito, per soddisfare le esigenze e le garanzie della difesa che fino ad oggi non erano tutelate, di un perito, non nominato dalla difesa ma dal giudice, il quale, recandosi nel carcere, andrà a controllare, nei termini e nei tempi indicati finalmente rigorosamente nella nuova legge, le condizioni di salute del detenuto. Ci stiamo preoccupando per questo? Ci stiamo preoccupando perchè abbiamo ridotto da 15 a 10 giorni il tempo entro il quale deve essere interrogato il detenuto agli arresti domiciliari? Ci stiamo preoccupando della riduzione dei termini di scadenza della custodia cautelare? Ci stiamo preoccupando perchè non abbiamo visto o non ri-

cordiamo detenuti che scontano 10, 11, 12 o 13 anni di reclusione prima di vedersi prosciolti, non condannati?

Ci meravigliamo che ci sia una norma che dica: signori magistrati, lavorate, fate i processi, consentite una buona volta e per sempre l'ampliamento della pianta organica, non vi chiudete a riccio, evitate che si parli di voi nel paese come di una *lobby*? (*Commenti dei senatori Bedoni e Carnovali*). Evitiamo che affermazioni che esulano dalla realtà delle norme che stiamo affrontando ci portino fuori dal seminato.

Ci meravigliamo se si riesce a prevedere che vi sia nell'ordinanza di custodia cautelare la esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta con l'indicazione degli elementi di fatto? Ci meravigliamo che si pretenda la esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa? Signori, è questo il disegno di legge che stiamo approvando; è questo e solo questo. Nulla vi è al di là e al di fuori di esso.

Consentitemi, se queste sono le realtà, la levata di scudi per l'articolo 371-bis del codice penale e quanto è accaduto attorno a questo articolo hanno fatto sì che alla fine, con un'opera di convincimento e direi anche di mediazione, si sia prodotto e dato vita ad un articolo che prevede che non possa essere arrestato, non che non possa essere processato, colui il quale come persona informata sui fatti si sottopone all'interrogatorio del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.

Signori, non vi sembrava troppo consentire a chi interrogava la persona informata sui fatti, quindi in assenza di qualsivoglia difensore, di qualsivoglia difesa, di qualsivoglia garanzia, non vi sembrava un po' pesante consentire a costui di procedere all'interrogatorio con le manette sul tavolo? Non vi sembrava un po' pesante non consentire a qualcuno di non parlare o di ritenere di non dover parlare?

VISENTIN. Non piangere!

LISI. Posso anche terminare con questa elencazione: tedierei i signori carissimi colleghi di quest'Aula.

Però vi debbo dire, prima di concludere, che questo *iter* sofferto e difficile per giungere alla conclusione che è venuta fuori con la relazione dell'amico e collega Palumbo ci ha fatto soffrire, ha fatto soffrire anche noi, anche nella misura in cui durante i nostri lavori siamo stati interrotti dall'arrivo di documenti sottoscritti da parti in causa. In essi si sosteneva da una parte che «la delicatezza e la complessità degli argomenti esigevano un non precipitoso ma sereno e meditato approfondimento» e che «stupiva l'ipotesi, che veniva allora da più parti affacciata, che si potesse strozzare il dibattito in Senato, addirittura evitando che un testo di tale importanza venisse discusso e portato in Aula».

In altre parole, signori, si faceva riferimento alla sede deliberante. Si riteneva la deliberante una strozzatura del dibattito, come se la Commissione giustizia nella quale tutti i Gruppi erano rappresentati non fosse stata all'altezza o non potesse essere all'altezza di concludere in sede deliberante l'*iter* istruttorio di una legge del genere. Sono opinioni che suonano offese al Parlamento. Sono certamente tentativi di *deminutio*. (*Interruzione del senatore Maceratini*).

VISENTIN. Vai avanti.

LISI. Nel passato abbiamo avuto fiducia nello Stato di diritto e nella magistratura; continuiamo e continueremo ad averla in quella magistratura non policizzata alla quale, così come nel passato, rivolgiamo il nostro grazie per quanto ha fatto nel nostro paese e per quanto vorrà ancora fare. Fino a che si parlerà di diritto ci troveranno consenzienti; siamo già sulla strada che percorreremo tutta fino a che non avremo modificato anche le norme del codice penale e non avremo ridato certezza al diritto nella nostra nazione. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Scopelliti. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, prima di intervenire nel merito vorrei chiedere alla Presidenza di sospendere d'ufficio almeno per un'ora la riunione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Giunta della quale faccio parte e dalla quale mi sono dovuta allontanare per poter prendere parte a questo dibattito che interessa me come tanti altri colleghi che dividono il proprio lavoro tra la Commissione giustizia e la Giunta delle immunità.

È necessario permettere ad ognuno di esprimere il proprio parere e di dare atto del lungo lavoro che si è fatto sul disegno di legge concernente la custodia cautelare. Nello stesso tempo non si può togliere a nessuno di noi la responsabilità di partecipare ai voti della Giunta delle immunità con i quali si deciderà l'atteggiamento da assumere nel caso in esame.

Chiedo quindi al Presidente di inoltrare al presidente Preioni questa mia richiesta in termini rapidi, veloci, informatici o telefonici, affinché sospenda la seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Lo fa, Presidente?

BOSO. Sentiamo l'Aula.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, in questo momento non posso adottare alcun provvedimento, e le spiego perchè.

Abbiamo usato doverosa cautela e dovuto rispetto nei confronti dei colleghi che fanno parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Lei stessa è espressione ed esempio di come, pur essendo stata superata nell'elenco degli iscritti a parlare, appena entrata in Aula, ha esercitato doverosamente il suo diritto ad intervenire.

Se, dopo il suo intervento e quello del senatore Garatti, che ancora non ha parlato, verificheremo che qualche collega non ha parlato perchè impegnato nella Giunta, valuteremo l'opportunità di una breve sospensione. Se, invece, nel frattempo sarà stato possibile concludere gli interventi, potremo andare avanti.

La prego di svolgere intanto il suo intervento, senatrice Scopelliti.

BOSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo, senatore Boso?

BOSO. Signor Presidente, visto che la Presidenza poc'anzi ha deciso che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari avrebbe dovuto continuare i suoi lavori, chiedo di sottoporre al voto dell'Aula l'opportunità che la stessa sospenda nel frattempo i suoi lavori.

PRESIDENTE. Senatore Boso, vorrei farle presente che il Presidente non ha deciso nulla: è stata l'Assemblea in precedenza a deliberare - credo a larghissima maggioranza - le modalità di svolgimento dei lavori. Sulla richiesta formulata dalla senatrice Scopelliti ho già dato la mia risposta.

Pertanto, la senatrice Scopelliti svolgerà il suo intervento, al termine del quale ascolteremo il senatore Garatti; dopo di che, eventualmente, adotteremo nuove decisioni in proposito.

La prego, senatore Boso, di collaborare e di consentire alla senatrice Scopelliti di svolgere il suo intervento.

SCOPELLITI. Signor Presidente, due sono i motivi ispiratori che animano il disegno di legge in discussione: ampliare gli spazi di intervento della difesa e restringere l'area della custodia cautelare, soprattutto in carcere, rendendo quindi più rigorosi i termini di applicabilità.

Per amor del vero, va anche precisato che la correzione di alcune distorsioni nell'applicazione della custodia cautelare potrebbe avvenire anche con la semplice correzione di atteggiamenti troppo rigorosi di alcuni magistrati, i quali usano la detenzione come strumento di pressione e di repressione, come metodo investigativo per trovare le prove con l'autodenuncia o la delazione.

Permettetemi di citare un piccolo passo di un articolo apparso oggi sul «Corriere della sera» a firma di Indro Montanelli, che condivido pienamente pur non avendo con il giornalista una sintonia di pensiero. Scrive Montanelli: «Ci costa un grande sforzo muovere accuse ai giudici che nella lotta alla mafia hanno lasciato sul terreno fior di eroi, di cui Falcone e Borsellino non sono che gli ultimi capifila; ma, accanto a questi eroi, ci sono, mimetizzati nella toga, degli autentici lazzaroni che, sbattuto qualcuno in galera, se ne vanno in vacanza, del recluso si ricordano soltanto nelle interviste a giornali e televisioni». È Montanelli che scrive, cari colleghi, e non si può certo definire, nè tanto meno lui si definisce, un garantista della prima ora.

Non si può negare d'altra parte che spesso il provvedimento di custodia cautelare è stato usato al fine di rintracciare elementi probatori o quanto meno indiziari ancora inesistenti al momento dell'ordinanza di custodia cautelare, così come molte volte si è accertato che la revoca del provvedimento è avvenuta solo dopo la confessione o la dichiarazione di correo.

Con questo disegno di legge si afferma il principio, anche etico, secondo il quale nessuna pressione può esercitarsi nei confronti dell'imputato, soprattutto se detenuto, per spingerlo a fare delle ammissioni. Sarebbe questa una tortura psichica, non riconosciuta in nessuno Stato di diritto.

La privazione della libertà individuale può essere disposta solo quando ogni altra misura è inadeguata, superando così quei correttivi *emergenziali introdotti dai decreti Martelli e Scotti, correttivi e provvedimenti speciali adottati in nome della lotta alla criminalità organizzata, una guerra da vincere ad ogni costo, certo, ma non quando il costo viene pagato dal libero cittadino.*

Se mi è permesso, vorrei fare un esempio: è come quando si ha a che fare con i topi. Voi sapete che quello dei topi è un problema serio in alcune zone delle grandi città. Una misura drastica, come una derattizzazione generalizzata, la si adotta solo quando tutta la città è invasa dai topi ma non quando in qualche scantinato si trovano tracce di topi. In questo caso si mettono trappole e si ha cura che siano efficaci, perché una derattizzazione generalizzata ucciderebbe in questo caso sì i topi, ma anche i cani, i gatti, i canarini e quanti altri animali domestici e potrebbe anche intossicare i cittadini. Allora, lasciatemi dire: meglio un topo vivo che un gatto morto, meglio un delinquente libero che un innocente in carcere. Fuor di metafora, non possiamo e non dobbiamo legiferare adottando una logica emergenziale solo per il fatto che esistono i malavitosi. Diceva Leonardo Sciascia: «La mafia non si batte con la bestialità, ma con lo Stato di diritto»; è inevitabile che l'inasprimento delle leggi rischia di toccare e macinare uomini e donne che, loro malgrado, si trovano sulla strada della malagiustizia e la malagiustizia può uccidere come la malavita.

Da molti anni la giustizia italiana è in crisi, oggi direi che è una *malata grave*, i cui sintomi preoccupanti - confermati dai vari casi di ordinaria ingiustizia - sono l'arrogante protervia di alcuni magistrati, l'utilizzo a *juke-box* dei pentiti (si mette una monetina e il pentito canta la musica che il pubblico ministero vuol sentire), l'abuso di ordinanze restrittive della libertà, il servilismo sciocco, con la condivisione acritica della linea accusatoria, di alcuni giornalisti. I danni che procura la stampa allo Stato di diritto e ai diritti della personalità sono enormi; troppi danni alla dignità umana, troppi guasti allo Stato di diritto.

Tornando ai comportamenti di alcuni magistrati, bisogna precisare che sono comportamenti e atteggiamenti che non trovano riscontro in alcuna normativa o codice, ma che sono dettati da convincimenti personali. Infatti, sono anche certa che questo disegno di legge nasca soprattutto dalla esigenza che la volontà legislativa sia rispettata; si tratta, a mio avviso, non di norme nuove, ma di espressioni più categoriche ed inequivocabili, in modo che l'interprete sia costretto ad attenersi alla legge. Diciamoci la verità: non stiamo votando la rivoluzione del codice di procedura penale, ma semplicemente - come recita anche il titolo del disegno di legge - modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, parametri più precisi che non offrano il fianco a libere interpretazioni, piccoli ma fondamentali correttivi che hanno dato vita a polemiche e interferenze inopportune quanto eccessive. Se lo stato della giustizia è quello di un moribondo, non è certo questo disegno di legge la terapia che lo risuscita, non è questo disegno di legge la panacea di tutti i mali del diritto; diciamo che è una aspirina. Un piccolo ma fondamentale passo di quel lungo percorso che la giustizia deve compiere per raggiungere il traguardo della giurisdizione illuminata.

E come tale, come piccolo passo, trova la nostra ferma condivisione. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, dei Cristiani Democratici Uniti, del Centro cristiano democratico, Alleanza Nazionale e del senatore Casa-dei Monti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garatti. Ne ha facoltà.

GARATTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi come me ha una visione della vita derivante dal credo incondizionato nei valori delle libertà, non può non considerare la custodia cautelare come una *extrema ratio*. Il tema del garantismo ha subito nel nostro paese un continuo pendolo tra momenti in cui vi era una prevalente tendenza all'abbreviazione dei termini, mossa da motivazioni garantiste, cui seguiva un nuovo ampliamento degli stessi termini sotto la spinta di emergenze di ordine pubblico o di lotta alla criminalità. Ebbene, credo che se vogliamo ritenerci degni di appartenere alle grandi democrazie occidentali, dove i valori liberali dettano le regole di una matura e consapevole convivenza, dobbiamo avere certezza del diritto e dei limiti che determina alla libertà individuale. Dobbiamo avere una legislazione inequivocabile, al di sopra di ogni dubbio interpretativo, suscettibile delle diverse coloriture politiche che possono essere date di volta in volta. Dobbiamo, in linea con uno dei principi fondamentali degli ordinamenti liberali, avere una legge al di sopra e al di fuori degli uomini che sia tale a prescindere dalle singole specificità e che sia capace di recuperare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni giuridiche.

Se è vero infatti che l'argomento in questione rappresenta il problema dei problemi, perchè più direttamente degli altri tocca i diritti di libertà fondamentali di un individuo e ne determina le circostanze tali da causarne un limite ai suoi godimenti, bisogna però dire che la sua vera soluzione passa attraverso la soluzione al problema della lunghezza dei processi.

È per questo che bisogna allora chiedersi innanzi tutto quali riforme strutturali il Governo e la maggioranza intendono apprestare perchè il processo penale sia ricondotto a una durata accettabile. Per una giustizia più rapida, come è facile intuire, anche la questione della custodia cautelare troverebbe in quel senso soluzioni soddisfacenti.

Sarebbe stato quindi opportuno esaminare, insieme ai progetti della custodia cautelare, le iniziative legislative in merito al giudizio abbreviato e ai riti alternativi a quello ordinario che avessero assicurato con una certa rapidità il giudizio. L'impiego del carcere quale strumento per impedire anche la semplice possibilità di compiere delitti della stessa specie di quelli per cui si è gravemente indiziati ha consentito non pochi travalicamenti, riscontrabili puntualmente con una certa frequenza.

Una previsione che era stata così concepita in termini di estrema eccezionalità è stata oggetto di abusi, rendendone necessario un opportuno ridimensionamento.

Fatti salvi i tre criteri guida, le cosiddette esigenze cautelari, concernenti la discrezionalità del magistrato competente a disporre la misura restrittiva, ossia il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo della fuga, il pericolo della reiterazione del reato, vanno però fatte alcune



considerazioni. Il concreto pericolo della reiterazione del reato dovrebbe infatti riguardare soltanto reati gravissimi, ad esempio quelli commessi con l'uso delle armi o con altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale o di criminalità organizzata. Circa l'inquinamento delle prove, la mancata confessione non giustifica la custodia cautelare e non può ricondursi alla necessità di evitare l'inquinamento delle prove il fatto di ottenere la confessione o una chiamata in correo. Le situazioni di concreto pericolo non possono essere individuate nel rifiuto dell'imputato di rendere dichiarazioni nè nella mancata ammissione degli addebiti.

Un elemento di garanzia va individuato nell'annullamento processuale del provvedimento di custodia cautelare in casi di omessa menzione delle circostanze di fatto che giustificano la misura, prevedendo inoltre che il pubblico ministero fornisca al giudice per le indagini preliminari, che deve disporre il fermo cautelare, anche gli elementi favorevoli all'imputato e il contenuto delle memorie difensive in modo da consentire al giudice per le indagini preliminari di adottare consapevolmente la misura cautelare.

Sembra opportuno inoltre prevedere una riduzione dei termini di custodia cautelare, qualora non si tratti di reati di particolare gravità e di reati di criminalità organizzata, cominciando nel contempo a pensare con serietà anche all'istituto della scarcerazione automatica, consentendo di evitare che la custodia cautelare possa essere prorogata.

Va altresì rilevato come non sia accettabile, sotto il profilo dei principi generali, che la custodia cautelare possa rappresentare il mezzo per pervenire alla prova. Se così fosse, si legittimerebbe l'uso distorto della custodia cautelare. Sarebbe inoltre un torto alla professionalità della magistratura il ritenere che la custodia cautelare sia l'unico strumento di indagine per acquisire la confessione o la chiamata in correità. Purtroppo, invece, a causa di un atteggiamento più improntato ad una forte coloritura politica che al dovere di rispondere solamente alla legge da parte di alcuni personaggi di spicco della magistratura del nostro paese, si è creata una visione distorta della realtà delle cose agli occhi dell'opinione pubblica.

A mio avviso va poi tenuto fermo il principio fondamentale della presunzione di non colpevolezza che viene invece inficiato qualora si presuppone che l'indagato possa commettere delitti futuri e sulla base di questi elementi si dispone il provvedimento piuttosto che su elementi probatori già formati.

### **Presidenza del vice presidente STAGLIENO**

(Segue GARATTI). Credo così che per ristabilire norme che siano pienamente informate ai principi fondamentali di un ordinamento giuridico tipico di una moderna democrazia sia necessario, conformemente all'articolo 13 della Costituzione, considerare la misura della custodia

cautelare una misura di carattere eccezionale, per la quale vi devono essere i presupposti di gravi indizi di colpevolezza. La sua applicazione deve fondarsi su elementi già in possesso dell'autorità giudiziaria, in modo tale da rendere possibile una rapida conclusione delle indagini limitando al minimo la durata massima della custodia, affidando le altre esigenze di prevenzione sociale agli istituti propri ed evitando l'obbligatorietà della cattura preventiva, motivando volta per volta le necessità investigative che la comportano.

Sant'Agostino diceva: «Gli uomini torturano per sapere se si deve torturare». La prima parte della nostra Carta costituzionale, che tutti riconoscono tuttora inemendabile, all'articolo 13 dispone che «La libertà personale è inviolabile» e che solo in casi di estrema necessità ed urgenza l'autorità giudiziaria può disporre provvedimenti provvisori, concludendo all'articolo 27 che «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

Mi chiedo se un largo uso dello strumento della custodia cautelare non possa inficiare in qualche modo l'altro principio costituzionale (articolo 24) che stabilisce che «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Non ritengo che gli indagati in stato di custodia cautelare abbiano una tranquillità psicofisica pari a quella di cui gli indagati a piede libero possono usufruire nella fase istruttoria del procedimento. Anche questa è una considerazione di cui dovremo tenere conto nell'ambito di quel processo giuridico-culturale che possa consentire al nostro paese di tornare ad essere quella «culla del diritto» con forti connotati di garanzia per i diritti del cittadino nei rapporti con i pubblici poteri.

Concludo non dimenticando la necessità di riconsiderare quell'istituto della responsabilità civile dei giudici che pur essendo frutto di espressione referendaria ha avuto scarsa applicazione nella realtà quotidiana. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**PALUMBO, relatore.** Signor Presidente, decisamente non ho esordi fortunati. Ricordo che alla mia prima causa in Corte d'assise fui letteralmente coinvolto in uno scontro violentissimo tra il presidente della Corte ed il mio codifensore, proprio mentre peroravo in difesa dell'imputato. Oggi, al mio esordio come relatore mi è capitato di assistere allo spogliarello di un collega ed anche a diversi tumulti in Aula. In queste condizioni diventa difficile replicare, per cui vorrei limitarmi a ribadire il più vivo ringraziamento a quanti, sia pure attraverso momenti di contrapposizione e divergenza dialettica, hanno offerto un contributo altissimo nella ricerca di un punto di equilibrio tra la tutela delle garanzie di libertà del cittadino e l'efficace realizzazione della pretesa punitiva dello Stato, affinché la giustizia esca da questa condizione di emergenza e recuperi anche nella coscienza dei cittadini una condizione di normalità della quale c'è un grande assoluto bisogno. Non credo di poter aggiungere altro e ringrazio. *(Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano, Alleanza Nazionale e Forza Italia).*

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Signor Presidente, onorevoli senatori, a conclusione del lungo e approfondito iter parlamentare dei progetti di legge in discussione il Governo, mentre si rimette, per le limitate modifiche apportate dalla Camera al testo approvato precedentemente dalla Commissione giustizia del Senato, alla relazione del senatore Palumbo, che ringrazia con l'occasione per l'importante contributo offerto, e alla discussione, desidera esprimere anche, molto brevemente e senza enfaticizzazioni, il proprio compiacimento per l'approvazione definitiva che il Senato si accinge a deliberare a larga maggioranza del testo unificato dei disegni di legge di iniziativa sia del Governo che di diversi Gruppi parlamentari recante modifiche al codice di procedura penale in tema di misure cautelari e di diritto di difesa; una materia - come è noto - di estrema delicatezza per i valori in gioco e per la difficoltà di trovare un bilanciamento che nulla sacrifichi e non conservi comunque ampi margini di opinabilità.

Sono note le polemiche che hanno accompagnato l'iter parlamentare del provvedimento e la non favorevole lettura che di talune norme è stata data, con considerazioni per la verità di segno opposto, da una parte della magistratura inquirente e dell'avvocatura e dall'altra di alcuni esponenti politici e parlamentari; considerazioni che sono riecheggiate anche in quest'Aula.

Sarebbe evidentemente segno di superficialità e di faciloneria trarre da questa sola circostanza motivo di conforto per le soluzioni cui si è pervenuti in sede parlamentare. Io credo invece sia un dato assai significativo che il provvedimento abbia riscosso, alla fine delle sue ultime stesure, un vasto consenso in sede parlamentare. Riteniamo che il lavoro svolto dal Parlamento abbia consentito di raggiungere un punto di equilibrio tra esigenze ugualmente meritevoli di tutela, ma potenzialmente in contrasto tra loro, che inizialmente era difficile anche solo sperare. Numerosi sono stati i contributi di mediazione e forte è stata l'attenzione così alle esigenze di garanzia e alle ragioni di libertà, come all'esigenza di garantire la pubblica sicurezza anche salvaguardando incisivi poteri di indagine giudiziaria. Notevoli, in sostanza, sono state le spinte verso una decisa affermazione su entrambi i versanti dei principi di legalità.

Il Governo non ritiene si sia ceduto sul fronte dell'ordine pubblico, specie se si pensa che il provvedimento ribadisce al contrario l'opzione per un regime processuale di rigore per i delitti di mafia e di criminalità organizzata in genere. Devo anche contestare alcune cose qui affermate, perchè mi sembra risulti evidente che il testo normativo che il Senato si accinge ad approvare non impedisce l'adozione di provvedimenti di custodia cautelare per i reati di corruzione, così come non ha abrogato (essendo stato esso poi ripristinato durante l'esame al Senato) il reato di falsa informazione al pubblico ministero.

Credo quindi in definitiva di poter affermare che Governo e Parlamento hanno lavorato con impegno e serenità, senza farsi condizionare da critiche legittime, anche se non sempre formulate e sostenute con toni e in forme appropriati, e complessivamente sforzandosi di liberarsi

da logiche pregiudiziali di parte o di schieramento, come è giusto che sia in una materia che più di ogni altra deve fare appello alla razionalità e alla coscienza di ciascuno.

Non può certo escludersi che proprio il tormentato *iter* della riforma, oltre che la difficoltà della materia, abbia condotto a formulazioni normative non sempre perfette. Se sarà necessario qualche aggiustamento, il Governo si dichiara sin d'ora disponibile a assumere le iniziative conseguenti. È evidente che tali rilievi valgono anche per ciò che attiene alla valutazione dei primi effetti delle nuove disposizioni. Può aggiungersi che il Governo è già impegnato ad assicurare i mezzi necessari per consentire l'immediata attuazione di alcune norme, come quelle in materia di documentazione degli atti, e curerà l'intensificazione del controllo di carattere preventivo sul territorio. Un'equilibrata politica di contrasto dell'attività criminosa richiede infatti che si sviluppi il più possibile un'efficace attività di prevenzione e che non si scarichi solo sul processo e su singole vicende giudiziarie il peso - e vorrei dire l'ingombro - di attività investigative spesso complesse, che devono potersi svolgere anche in una fase antecedente, valorizzando tutti i possibili e legittimi apporti. Sarà così possibile in sede processuale un più rapido accertamento delle singole responsabilità.

Ancora molto vi è certamente da fare per rendere completa la riforma ora iniziata, non solo in tema di semplificazione dei procedimenti con le modifiche del giudizio abbreviato, del patteggiamento e del giudizio pretorile, non solo in tema di disciplina dell'indagine difensiva sviluppando le indicazioni contenute nel nuovo testo dell'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, ma anche in tema di segreto investigativo. È infatti importante che dal processo, e specialmente dalle sue fasi iniziali, non discendano danni irreversibili per la riservatezza e la dignità delle persone, il che troppo spesso è avvenuto anche per l'amplificazione di alcune vicende.

La commissione ministeriale presieduta dal professor Conso sta svolgendo uno studio approfondito dei vari momenti del processo penale. Ha già formulato alcune proposte, in particolare in tema di modifiche del giudizio pretorile.

È auspicabile che entro breve tempo possano essere sottoposti all'esame del Parlamento nuovi disegni di legge di importanza pari a quello che oggi si approva in modo da portare a compimento con la tempestività necessaria una revisione organica e complessiva della disciplina del processo penale che assesti definitivamente e consolidi... (*Brusio in Aula*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi prego, il Sottosegretario sta parlando.

**MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** ...la complessa e tormentata riforma iniziata con il nuovo codice di procedura del 1988. (*Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo*).

**Sull'esclusione dall'Aula del senatore Regis**

SPERONI. *Domando di parlare.*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPERONI. Signor Presidente, qualche minuto fa si è provveduto all'espulsione del collega Regis.

Se leggiamo il Regolamento, l'articolo 66 dispone che «Se un senatore turba l'ordine» - e non era il caso - «o pronuncia parole sconvenienti,» - e in effetti il collega Regis aveva pronunciato qualche parola che alle orecchie dei puristi può apparire sconveniente - «il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale». Poi, all'articolo 67, si dice: «Qualora un senatore, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento... il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'Aula...».

Se leggiamo il resoconto stenografico, esso descrive in questo modo la vicenda: «PRESIDENTE. Lei può parlare ancora per un minuto esatto. REGIS. È una vergogna. In un consociativismo schifoso, criminoso, vergognoso, è stato proibito ai parlamentari di esprimere la propria opinione. PRESIDENTE. Senatore Regis, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Senatore Regis, la esplello dall'Aula».

Ora, non mi sembra che le parole «consociativismo», «schifoso», «vergognoso» abbiano mai fatto espellere dall'Aula nessuno. Sto parlando non della parola che ha originato il richiamo. Nel Regolamento si dice che c'è un richiamo e che, se il senatore persiste, lo si caccia.

Il senatore Regis, posso dire obiettivamente, conoscendo un pò l'abitudine e le orecchie così sensibili dell'Aula, aveva usato delle parole sconvenienti, ma successivamente non ha pronunciato parole sconvenienti. Mi chiedo quindi come mai sia stato espulso. Mi dispiace che nel frattempo il Presidente sia cambiato, ma non ho potuto fare il richiamo al Regolamento subito per essere certo attraverso il resoconto stenografico delle esatte parole pronunciate, perchè qui si va appunto a vedere le parole. Ripeto, dal resoconto stenografico si legge: «REGIS. In un consociativismo schifoso, criminoso, vergognoso è stato proibito ai parlamentari di esprimere la propria opinione. PRESIDENTE. Senatore Regis, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Senatore Regis, la espello dall'Aula».

Non riesco sinceramente a capire in queste parole dove siano gli estremi per una espulsione. Chiedo quindi alla Presidenza di annullare l'atto precedente e di riammettere il senatore Regis in Aula. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord*).

PRESIDENTE. Senatore Speroni, lei ha fatto giustamente riferimento alla Presidenza del senatore Pinto, il quale non è al momento qui davanti a lei dato che ci sono io.

Mi informerò quanto prima presso di lui in maniera tale che il provvedimento possa essere eventualmente, come lei ha richiesto, annullato. (*Proteste dal Gruppo Lega Nord*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1386-B**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche agli articoli da 1 a 8.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

**Art. 9.**

1. Il comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;  
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice».

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento.

*Al comma 2-ter dopo le parole: «l'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione», inserire le seguenti: «almeno sommaria».*

9.100

FABRIS

Invito il presentatore ad illustrarlo.

Poichè non vedo in Aula il senatore Fabris, l'emendamento si intende illustrato.

\* SPERONI. Signor Presidente, è da poco stata sconvocata la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di cui fa parte anche il senatore Fabris. Quindi chiedo il tempo necessario.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, la Giunta è stata sconvocata dieci minuti fa.

SPERONI. Eh sì, però il senatore Fabris non è che usa l'aereo a reazione per venire in Aula.

PRESIDENTE. Alcuni componenti della Giunta, senatore Speroni, sono già presenti.

SPERONI. A questo punto, allora chiedo di poter illustrare l'emendamento 9.100, al quale aggiungo la firma, in quanto il senatore Fabris non è presente e domando ad un commesso di farmi avere una copia dello stampato.

Direi che l'emendamento è abbastanza facile da capire. (*Commenti dal Gruppo Forza Italia*). Potrei dire che si illustra da sè, ma penso di avere il diritto di illustrarlo.

Non voglio offendere i colleghi dicendo che qualcuno non è in grado di capirlo: non tutti sono giuristi, non tutti fanno gli avvocati.

Con esso si chiede semplicemente che questa valutazione possa essere espressa anche in forma sommaria. Vale a dire non attraverso pagine e pagine, o attraverso volumi, ma in modo sintetico, conciso, preciso, che contenga tutti gli elementi e nello stesso tempo non possa far annullare l'ordinanza semplicemente per la sua concisione e per la sua sinteticità.

Questo è il motivo per cui il senatore Fabris ha presentato l'emendamento che in questo momento ho fatto mio.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PALUMBO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MARRA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario, sia perchè ritiene che sarebbe opportuno che il Senato possa ora approvare definitivamente il provvedimento, sia perchè il grado della valutazione e della conseguente motivazione secondo il Governo resta e deve restare disciplinato da principi di carattere generale.

La norma stabilisce soltanto gli elementi cui, a pena di nullità, deve estendersi la valutazione e quindi riferirsi la motivazione.

Per questi motivi esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPERONI. Il Gruppo Lega Nord voterà a favore di questo emendamento, e chiede fin d'ora la votazione nominale mediante scrutinio elettronico, proprio ribadendo i motivi per cui è stata decisa la sua presentazione.

L'emendamento si inserisce in un disegno di legge che giustamente - a nostro giudizio - è stato chiamato «salvaladri». Penso che la parola ladri non possa essere giudicata sconvenientemente neanche in quest'Aula che, tra l'altro, purtroppo, di ladri ne ha visti tanti soprattutto nella passata legislatura. Il Presidente in questo momento mi è testimone che effettivamente di persone poco raccomandabili di qua ne sono passate, legittimamente elette dai cittadini e legittimamente messe in galera, successivamente al termine del mandato, dalla magistratura.

Mi sembra che la norma che cerchiamo di modificare in meglio con questo emendamento si sviluppi in questo contesto: legare le mani ai giudici. Non per niente da Hammamet esulta un certo Craxi, non per niente stiamo assistendo al linciaggio del giudice Di Pietro. Tra l'altro è curioso vedere Craxi che a questo punto coinvolge Rea, che indubbiamente non sembra un personaggio proprio tanto pulito perchè è un poliziotto con debiti di gioco passato poi a dirigere la vigilanza urbana di Milano, certo non è il massimo della trasparenza e della correttezza. Questo, sempre che i fatti che gli si addebitano vengano poi accertati giudizialmente; però non si può dimenticare che chi imperava a Milano quando imperversava Rea era proprio il Partito socialista italiano di Craxi. Quindi, anche questi fax da Hammamet non sono tanto corretti, sono decisamente tendenziosi.

Ecco quindi ... *(Interruzione della senatrice Scopelliti)*. Preferirei non essere interrotto, Presidente. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord)*.

PRESIDENTE. Il senatore Speroni continui e nessuno lo interrompa. Prego, senatore Speroni.

SPERONI. Se la collega non vuole sentire, non ha bisogno di denu-  
darsi nè di altro: esce dall'Aula senza farsi espellere. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord)*.

PRESIDENTE. Continui pure, senatore Speroni. *(Interruzione della senatrice Scopelliti)*.

Senatrice Scopelliti, la prego; poi chiederà eventualmente la parola per dichiarazione di voto. Prego, senatore Speroni. *(Commenti della senatrice Scopelliti)*.

MACERATINI. È un maschilista.

SPERONI. Noi sosteniamo che non si possono mettere troppi vincoli all'azione dei pubblici ministeri e dei giudici per le indagini preliminari, proprio perchè la giustizia possa fare il suo corso.



È stato autorevolmente affermato, e non dai parlamentari della Lega ma dai magistrati, da coloro che vivono in prima linea la lotta contro il crimine, che, se fosse stato in vigore questo testo all'epoca di Mani pulite, Mani pulite non sarebbe mai esplosa. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord)*.

Ricordiamo che Mani pulite è nata a seguito di un cumulo di circostanze estremamente favorevoli, ma anche estremamente difficili da creare. Non è che nel passato i politici, i pubblici amministratori non rubassero e agissero correttamente. Fin da quando ho l'uso della ragione - adesso qualcuno dirà che l'uso della ragione non ce l'ho e quindi io lo prevengo - fin da quando ho cominciato a leggere i giornali, ricordo lo scandalo dell'INCIS, lo scandalo delle banane, gli scandali Teardo, lo scandalo di qui, lo scandalo di là. Tutti, però, sono stati tranquillamente insabbiati. C'è voluta - ripeto - una serie di circostanze fortunate e favorevoli, l'affermarsi della Lega Nord in una certa parte del paese, l'arrivo alla procura di Milano del sostituto Di Pietro, la collaborazione degli altri validissimi sostituti (che quindi metto sullo stesso piano, non dico che Di Pietro sia stato il migliore), un procuratore della Repubblica come Borrelli, finalmente non asservito ai politici come invece tanti altri procuratori del passato e purtroppo forse ancora oggi nel presente, e naturalmente delle norme che hanno potuto consentire al cosiddetto *pool* di Mani pulite di agire come ha agito, per arrivare ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Se invece vogliamo mettere queste limitazioni, è chiaro che Mani pulite si bloccherà. Sentiamo adesso discorsi di ex ministri come Ripa di Meana o come Lagorio che fanno chiaramente capire come...

PASQUINO. Tempo!

SPERONI. ...al potere allora imperante non facesse piacere l'azione di Mani pulite.

È per tale motivo che anche con questo emendamento noi vogliamo che non sia indebolita l'azione di quei magistrati che coraggiosamente combattono il crimine in tutte le sue forme. Concludo pertanto ribadendo il nostro voto favorevole all'emendamento 9.100. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord)*.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

\* PERUZZOTTI. Signor Presidente, mi asterrò dalla votazione dell'emendamento perchè lo ritengo troppo blando per attenuare un'offesa alla giustizia quale quella che oggi viene perpetrata in questa Aula.

Mi riferisco a quello che la gente comune pensa al di fuori del palazzo di Montecitorio e del palazzo Madama. La gente comune pensa che in questo Parlamento si legifera per poter varare leggi giuste, non inique e soprattutto che siano osservabili da tutti i comuni mortali, senza distinzioni di casta o di titolo di studio o di mestiere.

Allora, a questo punto ci domandiamo a chi giova la legge che oggi si appresta ad essere licenziata dal Parlamento. È vero che in questo Parlamento non ci sono più i tangenzialisti, non ci sono più i ladroni di regime ma, signor Presidente, è anche vero che in questo Parlamento si vedono troppo spesso avvocati di tangenzialisti che sono venuti a farsi le leggi per proteggere i loro clienti. Questa è la verità, Presidente! *(Applausi dal Gruppo Lega Nord)*.

E il popolo italiano indistintamente, dal Nord al Sud, dalla Val d'Aosta a Lampedusa, saprà giudicare da che parte sta la ragione e come opera questo Parlamento e soprattutto i Gruppi politici che voteranno.

Agli amici e ai colleghi della destra ricordo qualche vecchio manifesto del loro ex segretario, ora defunto, Giorgio Almirante, che sui muri di tutta Italia scriveva che i ladri dovevano stare in galera: molto probabilmente Giorgio Almirante si rivolgerà nella tomba questa sera, dopo l'approvazione di questa legge. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord)*.

MONTELEONE. Giorgio Almirante non ha bisogno dei suoi consigli, senatore Peruzzotti!

BATTAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BATTAGLIA. Signor Presidente, signori del Governo, a mio avviso non era necessario andare a disturbare la memoria di uomini illustri, onesti e corretti che hanno portato lustro al Parlamento italiano, uomini come Giorgio Almirante. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale)*. Non era il caso di mischiare il sacro con il profano... *(Commenti dal Gruppo Lega Nord)* ...per cercare di trovare giustificazioni e nascondersi dietro atteggiamenti demagogici, per confrontarsi domani probabilmente con il corpo elettorale, che sicuramente è molto più maturo dei parlamentari, o almeno di una parte di quelli che ha mandato in questo Parlamento. Bisognerà far comprendere lo spirito...

BOSO. Le tangenti del CONI! *(Commenti dal Gruppo Lega Nord)*.

PRESIDENTE. La prego, senatore Battaglia, di attenersi alla materia oggetto della dichiarazione di voto.

BATTAGLIA. Bisognerà far comprendere lo spirito...

BOSO. Le tangenti del CONI! *(Proteste dal Gruppo Alleanza Nazionale)*.

PRESIDENTE. Per cortesia, fate silenzio! Non costringetemi a sospendere la seduta. Senatore Battaglia, la invito ad attenersi al tema della dichiarazione di voto.

BATTAGLIA. Bisognerà far comprendere lo spirito di una legge che vuole restituire la libertà e la democrazia... *(Vivaci commenti dal Gruppo)*

*Lega Nord. Richiami del Presidente*) ...lo spirito di una legge che vuole recuperare la mortificazione del diritto alla libertà, dove il cittadino nella veste dell'indagato era maltrattato e vilipeso.

Questa legge e soprattutto questo emendamento proposto da un rappresentante della Lega sono finalizzati a distruggere l'operato di un Parlamento che con tante forze ha cercato... (*Commenti del senatore Boso. Vive proteste dal Gruppo Alleanza Nazionale. Richiami del Presidente*) ...di riportare alla civiltà giuridica... (*Commenti dal Gruppo Lega Nord*).

**PRESIDENTE.** Per favore, ordine! Non si urla in questa Aula, per cortesia. Senatore Boso, la prego!

Continui pure il suo intervento, senatore Battaglia.

**BATTAGLIA.** Un Parlamento che ha cercato - dicevo - di riportare equilibrio tra diritto e difesa nel momento in cui nel codice vigente era vietato e negato all'indagato di potersi presentare dinanzi al pubblico ministero per deporre in proprio favore o per proporre tutti quegli atti disponibili per difendersi e non creare quelle condizioni alle quali l'indagato è stato portato.

È questo il motivo per cui l'emendamento al comma 2-ter è finalizzato a creare le condizioni affinché l'indagato possa produrre prove in propria difesa, affinché nel momento in cui andrà a proporre appello di fronte al tribunale della libertà, tutti gli atti a difesa, ma anche quelli che sono atti di accusa nei confronti dell'indagato stesso, possano essere valutati sia pro che contro. Per questo l'emendamento in esame tende a distruggere tutta la proposizione della misura cautelare ed è per tali motivi che il Gruppo Alleanza Nazionale voterà contro questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

**PRESIDENTE.** Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.100, presentato dai senatori Fabris e Speroni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

**SPERONI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SPERONI.** Signor Presidente, ho chiesto di risolvere la questione del collega Regis; è giusto attendere il Presidente ma ora siamo in votazione, un voto in più può essere determinante per cui la questione va risolta prima.

**PRESIDENTE.** Senatore Speroni, il presidente Pinto è impegnato nel Consiglio di Presidenza.

**BOSO.** Siamo per la difesa del diritto! È troppo comodo così.

**PRESIDENTE.** Senatore Boso, il presidente Pinto, che ha preso quel provvedimento, al momento non è qui perchè è in Consiglio di Presidenza. Purtroppo, a norma di Regolamento, non posso revocare il provvedimento adottato da un altro Presidente di turno.

**BOSO.** Allora sospenda la seduta!

**PRESIDENTE.** Senatore Boso, la richiamo all'ordine!

**BOSO.** Deve sospendere la seduta, non fare lo struzzo come ha fatto tutta la vita.

**PRESIDENTE.** Senatore Boso, questo è il Senato della Repubblica! La richiamo all'ordine. (*Vive proteste del senatore Boso*). Senatore Boso, invoco l'articolo 66 del Regolamento: se continua ad urlare, lei sarà espulso dall'Aula. (*Vive, reiterate proteste del senatore Boso*). Senatore Boso, lei è espulso dall'Aula. Invito i senatori questori ed i commissari a dare esecuzione all'espulsione del senatore Boso. (*Vivaci commenti dai Gruppi Lega Nord e Alleanza Nazionale*).

Riprendiamo le operazioni di voto.

(*Segue la votazione*).

Invito i colleghi che hanno chiesto la votazione con procedimento elettronico ad inserire la tessera.

**SPERONI.** Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SPERONI.** Signor Presidente, lei ha appena deciso un'espulsione e finchè l'espulsione non è eseguita la seduta va sospesa.

**PRESIDENTE.** Senatore Speroni, siamo in fase di votazione.

**SPERONI.** Non può fare due cose insieme: o espelle il senatore Boso o procede con la votazione.

**PRESIDENTE.** Invito i colleghi senatori che hanno richiesto la votazione con procedimento elettronico ad inserire la loro scheda.

**ROBUSTI.** Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

ROBUSTI. Lei non ha aspettato i venti minuti dal preavviso della votazione elettronica.

PRESIDENTE. La seduta è unica da stamattina, e il preavviso per le votazioni con procedimento elettronico è già stato dato all'inizio dei lavori.

ROBUSTI. Voglio verificare gli atti, a me non risulta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. *(Commenti dal Gruppo Lega Nord).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	193
Senatori votanti .....	192
Maggioranza .....	97
Favorevoli .....	10
Contrari .....	178
Astenuti .....	4

**Il Senato non approva.**

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1386-B**

PRESIDENTE. Senatore Boso, la pregherei di uscire dall'Aula.

BOSO. Non esco.

PRESIDENTE. Prego i senatori questori di far rispettare il Regolamento e sospendo la seduta per cinque minuti. *(Il senatore Boso oppone resistenza all'intervento dei commissari disposti dai senatori questori in esecuzione dell'ordine del Presidente).*

*(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 17,50).*

#### **Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI**

*(Applausi dal Gruppo Lega Nord all'indirizzo del Presidente).*

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Il senatore Boso mi userà la cortesia personale di risolvere questo piccolo estemporaneo problema. *(Commenti del senatore Boso che spontaneamente esce dall'Aula. Applausi dal gruppo Lega Nord. Proteste del senatore Campus).*

Senatore Campus, il caso è chiuso. *(Proteste del senatore Campus).*  
Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

BRIGANDÌ. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9, come modificato dalla Camera dei deputati.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**PAGLIARINI.** Bisogna chiudere le porte.

**PRESIDENTE.** Solo in caso di controprova, senatore Pagliarini. *(Proteste dal Gruppo Forza Italia).*

**STANZANI GHEDINI.** Per Dio!

**PRESIDENTE.** Senatore Stanzani Ghedini, le ricordo che deve votare.

**BRIGANDÌ.** Signor Presidente, protesto perchè non è permesso bestemmiare in quest'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Io non ho sentito, senatore Brigandì.

**BRIGANDÌ.** È stato detto «per Dio».

**PRESIDENTE.** Il senatore Stanzani era impegnato nelle operazioni di voto. Forse avrà avuto qualche difficoltà con la scheda. Naturalmente i colleghi che hanno avanzato la richiesta di votazione mediante procedimento elettronico dovranno far constatare la loro presenza in sede di votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	197
Senatori votanti .....	196
Maggioranza .....	99
Favorevoli .....	173
Contrari .....	15
Astenuti .....	8

**Il Senato approva.**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1386-B**

PRESIDENTE. Ricordo che la Camera dei deputati non ha appor-  
tato modifiche agli articoli da 10 a 17.

**Richiamo al Regolamento**

SPERONI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPERONI. Signor Presidente, vedo che è rientrato in Aula il collega  
Pinto, che è stato Presidente di turno e ha espulso il senatore Regis con  
la motivazione che aveva pronunciato parole sconvenienti.

PELLITTERI. Ancora?

SPERONI. Durante il periodo di Presidenza del collega Staglieno  
avevo fatto rilevare, basandomi sul resoconto stenografico, come le pa-  
role pronunciate dal collega Regis immediatamente prima dell'espul-  
sione non fossero - almeno a mio giudizio - sconvenienti. Le rileggo il  
resoconto stenografico. Il Presidente aveva detto: «Lei può parlare an-  
cora per un minuto esatto». Ricordo che precedentemente c'era stato un  
richiamo e possiamo accondiscendere al fatto che quello stesso ri-  
chiamo fosse stato motivato dalla sconvenienza di taluni termini usati  
dal collega Regis. Tuttavia, dopo il richiamo, non mi risulta che il sena-  
tore Regis abbia più usato parole sconvenienti. La sua frase infatti è  
stata: «In un consociativismo schifoso, criminoso, vergognoso è stato  
proibito ai parlamentari di esprimere la propria opinione». Il Presidente  
ha allora detto: «Senatore Regis, la richiamo all'ordine per la seconda  
volta... la espello dall'Aula».

Non mi sembra che le parole pronunciate dal collega Regis fossero  
così sconvenienti da giustificare un'espulsione. Non sono intervenuto su-  
bito perchè, non avendo ovviamente sotto gli occhi il testo del resoconto  
stenografico ed essendoci in Aula abbastanza bruslo, potevo non aver  
inteso perfettamente le parole del collega; magari poteva essere scappata  
una parola sconveniente. Ma di fronte al testo scritto ritengo che di  
sconveniente non ci fosse alcunchè e quindi considero l'espulsione im-  
motivata, senza voler criticare con questo il Presidente di turno perchè -  
ripeto - in quel bruslo può darsi che anch'egli abbia equivocato o malin-  
teso qualche parola pronunciata dal collega Regis.

Invito però a riflettere e a rivedere sulla base del testo del resoconto  
stenografico l'episodio, eventualmente confermando l'espulsione del col-  
lega Regis oppure, se del caso, annullandola. Del resto, siamo in fase di  
votazioni e quindi, se l'espulsione era motivata è giusto che manchi il  
senatore Regis, ma se non lo era mi sembra sconveniente privare un  
Gruppo di un suo componente appunto in fase di votazione. *(Applausi  
dal Gruppo Lega Nord)*.

**PRESIDENTE.** Senatore Speroni, le decisioni della Presidenza in tema di mantenimento dell'ordine in Aula sono inappellabili. Le considerazioni che lei ha fatto verranno certamente prese in considerazione, oltre naturalmente al testo registrato delle vicende a cui lei ha fatto riferimento, nella sede opportuna, cioè nel Consiglio di Presidenza che potrebbe riunirsi - se ne ravviserà la necessità - per decidere eventuali sanzioni disciplinari. Comunque, di tutto quello che lei ha detto si è preso senz'altro nota, come d'altra parte è doveroso. La registrazione è disponibile per chi la vorrà vedere. La vicenda sarà esaminata in funzione di eventuali sanzioni disciplinari. Comunque, la misura adottata dalla Presidenza per il mantenimento dell'ordine dell'Aula non è una misura appellabile.

In ogni caso le assicuro che nei prossimi minuti rivedrò il testo delle dichiarazioni e quindi saprò dare una risposta al quesito sulla durata del provvedimento di espulsione che lei mi ha implicitamente posto.

SERENA. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

SERENA. Signor Presidente, vorrei chiederle se il Consiglio di Presidenza lo si intende terminare questa sera, perchè doveva iniziare alle ore 17. C'è stato un ritardo e poi è stato assicurato che sarebbe ripreso nel giro di cinque minuti.

**PRESIDENTE.** Il Consiglio di Presidenza è in corso. Non lo sto presiedendo io - come vede - ma c'è un vice presidente.

SERENA. Signor Presidente, comunque possiamo anche essere avvertiti: noi stiamo qui in attesa di una comunicazione. Io faccio parte del Consiglio di Presidenza e non ne so assolutamente niente.

**PRESIDENTE.** Era stato detto ai commessi di avvertire del ritardo, dovuto a ragioni istituzionali.

SERENA. Allora chiedo scusa ai commessi se non mi hanno avvertito.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1386-B**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 18:

#### **Art. 18.**

1. Il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e



2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile».

2. Dopo l'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 110-bis. - (*Richiesta di comunicazione delle iscrizioni*). - 1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione"».

Metto ai voti l'articolo 18, come modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche agli articoli da 19 a 27.

Passiamo all'esame dell'articolo 28:

#### Art. 28

1. La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale.

2. Per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 15 della presente legge, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

ROBUSTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBUSTI. Signor Presidente, chiedo che su questo articolo e sul disegno di legge nel suo complesso sia effettuata la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 28, come modificato dalla Camera dei deputati.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	226
Senatori votanti .....	225
Maggioranza .....	113
Favorevoli .....	188
Contrari .....	31
Astenuti .....	6

**Il Senato approva.**

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1386-B**

SERENA. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

SERENA. Signor Presidente, desidero farle presente che lei circa cinque minuti fa ha detto che la riunione del Consiglio di Presidenza era in corso. Ultimamente ho problemi di vista, ma mi sembra che non ci sia un solo senatore in Consiglio di Presidenza e che non ci sia nessuno che lo presiede. Stamane si è molto dissertato sull'onestà e l'onorabilità di qualche collega. Forse nel frattempo qualcuno si è già trasformato in un angelo...

**PRESIDENTE.** Senatore Serena, non è un suo problema di vista, le assicuro. Desidero farle presente che il Consiglio di Presidenza si svolge compatibilmente con le votazioni nominali mediante procedimento elettronico che si svolgono in Aula. Quando si verifica questa necessità viene momentaneamente sospeso e poi riprende. Adesso non vi sono votazioni in corso; sono previste alcune dichiarazioni di voto e quindi lei può tranquillamente assentarsi e troverà il Consiglio di Presidenza al suo posto.

SERENA. Mi attengo, signor Presidente, a quello che lei mi dice perchè a questo punto confesso di non capire più niente.

GRIPPALDI. Lo si sapeva da prima!

SERENA. Sono tutte di là le persone intelligenti, qua siamo un po' rozzi!

PRESIDENTE. Senatore Serena, non dica così; le do un attestato formale che non è così.

Passiamo alla votazione finale.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, onorevoli senatori, sento anzitutto il bisogno di rappresentare il mio doloroso stupore nel sentir pronunciare nel Senato della Repubblica accuse ingenerose e generalizzate a carico di magistrati e giudici italiani, tutti accomunati in un unico giudizio negativo, dimenticando i tanti martiri del dovere che dalle loro file sono venuti. È veramente triste sentire tali accuse in quest'Aula, dimenticando che molti hanno dato la vita per adempiere al loro dovere. Non immaginavo che in occasione di un disegno di legge sulla custodia cautelare si desse la stura ad accuse veramente caluniose nei confronti dei giudici italiani e di questo mi dolgo sinceramente.

Detto questo, faccio presente che mi asterrò dal trattare gli aspetti tecnici del disegno di legge perchè essi sono stati abbondantemente esaminati dalla 2ª Commissione permanente, della quale mi onoro di far parte, che ha portato sensibili e notevoli miglioramenti al testo che ci aveva trasmesso la Camera in prima battuta. Pur condividendo, ovviamente, i miglioramenti normativi apportati al testo di legge devo preannunciare l'astensione del mio Gruppo su questo provvedimento. Siamo convinti che la nuova normativa, e mi riporto a quanto già detto in Commissione, non adotta una disciplina equilibrata, realizzatrice di un giusto compromesso tra le opposte esigenze: tutela della libertà personale e tutela dei cittadini dal crimine, entrambe esigenze da salvaguardare e da contemperare. In tal modo riteniamo che la riforma sia condannata alla precarietà, come del resto dimostrano numerosi precedenti in materia.

Una normativa fortemente sbilanciata a favore dell'inquisito, come insegna l'esperienza recente e meno recente, si ritorce paradossalmente contro le ragioni stesse del garantismo. Essa infatti è fatalmente destinata ad un'eterna instabilità, cioè a continui ripensamenti in un senso o nell'altro a seconda delle contingenze e delle emozioni del momento, che tali contingenze invariabilmente ma giustamente suscitano; basti pensare ad una strage (e ieri ricorreva l'anniversario della strage di Bologna), si pensi ad un sequestro a scopo di estorsione con successivo omicidio della vittima, oppure all'omicidio di un personaggio istituzio-

nale. Ne conseguiranno inevitabilmente, anche a breve scadenza, aggiustamenti o addirittura capovolgimenti. Di qui l'esigenza di ritrovare un punto di equilibrio, eliminando ogni eccesso e soprattutto recuperando una linea di razionalità e di coerenza con il sistema.

Si trattava di recuperare, a nostro avviso, per quanto riguarda la tutela della libertà personale dell'inquisito, una serie di principi, violati, è vero, in alcuni casi nella prassi applicativa, ma che comunque erano già inseriti ampiamente nel codice di procedura penale, per giunta approvato appena qualche anno fa. Mi rendo conto che in un'epoca storica caratterizzata da un velocissimo mutamento dei costumi, da cambiamenti sociali e politici, in una società in rapidissima evoluzione, la codificazione si presenta estremamente difficile. Cristallizzare in norme fisse certi momenti e certi principi è estremamente difficile; certamente riesce bene nelle epoche storiche caratterizzate da staticità, da cristallizzazione dei regimi politici, soprattutto quelli autoritari.

Nel nostro caso occorreva soltanto un ritorno allo spirito del codice: niente di più. La linea nella quale si muove invece il testo normativo sulla custodia cautelare che ci accingiamo a votare, nonostante i miglioramenti apportati dalla 2ª Commissione permanente del Senato (che io, come ho detto, condivido pienamente, come del resto tutto il Gruppo di cui faccio parte), sembra invece voler andare oltre, a discapito dell'intero sistema processuale penale e senza un effettivo vantaggio per i diritti di libertà dell'individuo che, a parole, si afferma di voler tutelare. Questo, del resto, sarà dimostrato dalla prassi applicativa; e se così non fosse, se la prassi applicativa potrà smentire queste nostre previsioni, saremo i primi ad esserne lieti. Vorrà dire che ci siamo sbagliati: me lo auguro. *(Applausi dal Gruppo Progressisti Verdi-La Rete e della senatrice Bedoni).*

MANCONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MANCONI. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole al disegno di legge in esame, in dissenso dal Gruppo cui appartengo, e lo faccio con un doppio rammarico. Non è mai piacevole, infatti, votare in maniera difforme dal proprio Gruppo di appartenenza, anche se - devo ricordarlo - alla Camera dei deputati i parlamentari Verdi hanno votato a favore di questo provvedimento legislativo. Ma il mio rammarico si deve anche al fatto che il dissenso col mio Gruppo riguarda questioni di così grande portata.

E si tratta, limpidamente, di questioni di libertà, di diritti individuali del cittadino, di garanzie e prerogative proprie della sfera individuale. Sulla tutela intransigente di tali prerogative, di tali garanzie, di tali diritti, si fonda - va detto - il sistema democratico. Un regime politico, un sistema di relazioni civili e sociali che comprime o sospenda per una qualunque ragione - anche la più nobile o la più motivata dal punto di vista della sicurezza sociale - una quota di tali diritti, amputa una parte di sé e riduce la tutela delle garanzie individuali del cittadino: così facendo, si mutila e rinuncia ad una parte dei suoi valori fondanti e

delle norme in cui quei valori si incarnano. Un sistema democratico che così faccia, accetta di essere un po' meno democratico.

È quanto è successo nel nostro paese, io credo, negli scorsi decenni; e le alterne vicende dell'istituto della custodia cautelare ne sono una prova inequivocabile. Tale istituto è stato pensato dai giuristi e dai legislatori più saggi come *extrema ratio*, cui il giudice può ricorrere solo ed esclusivamente quando le altre misure risultino inadeguate a soddisfare le esigenze istruttorie; e gli elementi per disporre la privazione della libertà devono essere suffragati dalla concretezza e dalla immanenza del pericolo. E, invece, dobbiamo riconoscere che la prassi giudiziaria consolidata ha trasformato quello che avrebbe dovuto essere uno strumento «eccezionalissimo», se così si può dire, in un mezzo ordinario, con effetti particolarmente negativi sulla percezione che ne ha l'opinione pubblica un'opinione pubblica ormai abituata a considerare l'avviso di garanzia e l'arresto come prove inoppugnabili di una colpevolezza che è invece ancora tutta da dimostrare.

I guasti che ciò ha prodotto nel senso comune e nella mentalità collettiva sono assai rilevanti. Oggi, il principio della presunzione d'innocenza conosce, nel nostro paese, una crisi gravissima: ad essa ha contribuito - prima ancora che l'uso disinvolto, e spesso iniquo, della custodia cautelare - lo stato di impunità di cui hanno goduto, per decenni, i colpevoli eccellenti. Per contraccolpo, in qualche misura inevitabile, quell'impunità generalizzata si è trasformata nel pregiudizio opposto: in una presunzione altrettanto generalizzata - e altrettanto pericolosa - di colpevolezza. Tanto più quando, a risultare vittime di ingiusta carcerazione, sono ex potenti che hanno goduto - e, in parte, continuano a godere - di tutele e privilegi. E tanto più quando, a infliggere ingiusta carcerazione, sono magistrati che conducono un'attività giudiziaria di particolare «valore sociale» (si pensi alle inchieste contro la corruzione politico-amministrativa e a quelle contro la criminalità organizzata).

Ciò ha contribuito ad alimentare nell'opinione pubblica e nella mentalità collettiva una fortissima (ed estremamente ampia) domanda di giustizia; tale domanda - per un verso - corrisponde a un bisogno insoddisfatto e offeso di equità di fronte all'impunità dei potenti: ed è un bisogno da rispettare e, soprattutto, da soddisfare. Per altro verso, quella domanda di giustizia ha assunto - fatalmente - un carattere anche regressivo: e si è tradotta nella ricorrente rivendicazione di «più carcere»; e a sinistra - lo dico senza ironia - si è tradotta in una richiesta di perequazione: uguaglianza, sì, ma in senso punitivo. Ovvero «più carcere, ma uguale per tutti». Tale domanda corrisponde, beninteso, a un diffuso sentimento popolare. Ma, attenzione!, gli umori popolari in materia di libertà personali e di diritti individuali, di devianza e di carcere, ma anche di custodia cautelare (e, lo sapete bene, di pena di morte), gli umori popolari su tali temi, dicevo, vanno trattati con delicatezza - direi, con circospezione - e con grande senso di responsabilità.

Non vanno ignorati, ma non vanno blanditi. Si deve rispondere, certamente, alle preoccupazioni che esprimono (domanda di sicurezza e senso della giustizia offesa), ma senza lusingare le componenti regressive che rivelano.

E tra questi umori e componenti regressive ce ne sono tuttavia alcuni che voglio qui richiamare, perchè si collegano a considerazioni che

circolano anche nelle nostre fila. E sono considerazioni serie. La preoccupazione è che ci sia un garantismo a senso unico: un garantismo per i potenti e per i privilegiati e non per gli anonimi e gli indifesi; un garantismo per Francesco De Lorenzo e non per il ladro d'auto. Siccome a me è capitato di difendere i diritti inalienabili di Francesco De Lorenzo e, ancor più spesso, i diritti inalienabili di piccoli e anonimi rei, credo di poter affermare che il rischio del garantismo a senso unico effettivamente esiste. È vero, circola molto falso garantismo, molto garantismo opportunistico e unilaterale. Ne sono talmente convinto che, per dare il mio modesto contributo alla scienza politica italiana, ho provato ad elaborare un piccolo *test* di verifica del buon garantista: chi lo passa è persona coerente, chi non lo supera è un opportunistico. Ovvero un falso garantista.

Il *test* è il seguente. Nel 1990 venne approvata una legge sulla tossicodipendenza, la «Russo Jervolino-Vassalli», che prevedeva il carcere per i tossicodipendenti anche per il solo fatto di essere tali. Ad esempio prevedeva il carcere per i consumatori di *hashisc* e *marijuana*, sostanze che - come tutta la letteratura scientifica internazionale conferma - non fanno danni maggiori dell'alcool e del tabacco.

Ebbene, quanti dei garantisti attuali criticarono allora quella legge? Quanti lo fecero, dello schieramento di centro-destra?

BERTONI. Io sì, la criticai!

MANCONI. Quanti del Movimento sociale italiano criticarono, allora, quella legge? E quanti lo fecero, di quelli che ora sono di Forza Italia? Certo, Francesca Scopelliti e Stanzani Ghedini lo fecero; certo, lo fece Tiziana Maiolo, ma non certo (ed è solo un nome tra i molti che potrei fare) Giuliano Ferrara. Il suo silenzio, allora, fu davvero fragoroso e assordante e, insieme a lui, tacquero tanti di quelli che ora si scoprono e si proclamano garantisti.

Allora, il Movimento sociale italiano non parlava attraverso le parole prudenti di Lisi o di Maceratini; parlava solo ed esclusivamente attraverso coloro che chiedevano per i tossicodipendenti più carcere e sempre più carcere. Non sono questi, certo, a poter accusare la sinistra di giustizialismo: non ne hanno alcun titolo. E tuttavia, parlando in dissenso dal mio Gruppo, anche al mio Gruppo e alla sinistra, spesso così esitante e talvolta così imbarazzata rispetto alla difesa intransigente di tutte le garanzie individuali, voglio rivolgermi. Alla sinistra voglio ricordare che l'unico modo per sottrarre il garantismo a strumentalizzazioni e ad usi obliqui è quello di affermarlo con il massimo rigore, per qualunque imputato e nei confronti di qualunque inquirente.

Per battere la criminalità organizzata abbiamo bisogno di più e non di meno garanzie, di più e non di meno tutela della libertà individuale. Non solo perchè il diritto delle nostre società democratiche è infinitamente superiore, dal punto di vista morale, ai codici barbarici delle società criminali. Non solo per questo. Anche perchè il diritto delle nostre società democratiche è - può essere, spero e desidero che sia - tanto più efficace quanto più è rispettoso, meticolosamente rispettoso, di garanzie, limiti, vincoli.

Ritenere il contrario sarebbe, io credo, già ammettere una sconfitta. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete, Progressisti-Federativo e di Rifondazione comunista-Progressisti. Congratulazioni).*

CONTESTABILE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE. Signor Presidente, colleghe e colleghi, finalmente è arrivato al *rush* finale il lungo e travagliato *iter* del provvedimento sulla custodia cautelare. Dico «finalmente» perchè meraviglia il ritardo con cui questo disegno di legge arriva all'esame finale da parte di questo ramo del Parlamento, ritardo che è notevole, se si pensa che da un paio di anni autorevolissime autorità dello Stato e grossi esperti in materia di amministrazione della giustizia denunciano ripetutamente e pubblicamente distorsioni o abusi in materia di custodia cautelare.

È materia, questa, privilegiata dalla nostra Costituzione, perchè è privilegiata la libertà del cittadino, anche quella del cittadino inquisito. Non è materia ordinaria; è materia che addirittura si connota di dati moralistici, di dati di sacertà, perchè non è pensabile un paese retto a democrazia formale senza pensare che in quel paese vi siano solide e valide leggi a tutela della libertà del cittadino.

L'*iter* di questa norma è stato sicuramente travagliato. Voglio ricordare due episodi di questo *iter* singolare e accidentato. Al Consiglio superiore della magistratura, organo cui va il nostro rispetto, sono demandati dall'articolo 105 della nostra Carta costituzionale poteri di alta amministrazione della giustizia. Vi è poi una legge ordinaria del 1958, se non vado errato, che è evidentemente applicazione di questo dettato costituzionale, che consente al Ministro di grazia e giustizia di chiedere pareri in materia di amministrazione della giustizia al Consiglio superiore della magistratura.

L'amministrazione della giustizia, colleghi illustri, è cosa diversa dall'esercizio della giurisdizione. Sono due concetti assai differenti e distinti. La custodia cautelare non riguarda l'amministrazione della giustizia, ma concerne sicuramente l'esercizio della giurisdizione. Eppure il Consiglio superiore della magistratura, che è autorizzato in materia di amministrazione della giustizia ad emanare pareri indirizzati al Ministro di grazia e giustizia, e non al Parlamento - sottolineo, ancora una volta, al Ministro di grazia e giustizia e non al Parlamento - ha ritenuto di mandare a questo ramo del Parlamento un suo parere. È stato un illecito formale che sarebbe stato meglio evitare nel rispetto della separazione dei poteri.

Vi è stato poi un altro momento accidentato dell'*iter* di questo provvedimento, rappresentato da un documento firmato da 240 autorevoli magistrati del pubblico ministero, alcuni di essi assai meritori nella lotta alla criminalità organizzata. Questo documento è stato redatto in forme e in momenti tali da poter sembrare una forma di illecita pressione sul Parlamento.

L'articolo 14 della Costituzione repubblicana francese del 1789 diceva che non vi era costituzione e democrazia senza una separazione dei poteri. A noi è sembrato che il documento dei 240 pubblici ministeri

in qualche maniera attentasse alla separazione dei poteri, anzi violasse il principio istituzionale e costituzionale della separazione dei poteri.

BERTONI. Ma veramente?

CONTESTABILE. Ho sentito parlare più volte in quest'Aula da un autorevole esponente del Senato, il mio amico senatore Pellegrino, di poteri neutrali, di controllo. Conosco la sociologia del diritto tedesca della fine dell'800, conosco la teoria che vede nella magistratura un potere neutrale di controllo, però dobbiamo dire che purtroppo in Italia negli ultimi tempi il potere neutrale di controllo è stato poco neutrale, perchè si è colorito di fatti politici, ed è stato poco di controllo, perchè ha inteso incidere direttamente nella sfera politica e nelle attribuzioni del Parlamento.

Noi speriamo che il diritto-dovere di supplenza teorizzato da parte di qualche magistrato cessi, che ogni potere ritorni sui propri binari costituzionali e speriamo che la magistratura nel suo complesso torni ad essere un potere neutrale di controllo, proprio come essa è vista non solo dalla teoria generale del diritto tedesca della fine dell'800 ma come è vista nella nostra Carta costituzionale, dove, per la verità, viene definita funzione e non potere.

Due norme di questa legge ci sembrano particolarmente significative. La prima riguarda il divieto di arresto in base all'articolo 371-bis del codice penale, divieto di arresto che ci sembra sacrosanto perchè in questa maniera il testimone sarà libero di dire la verità e non più costretto, come accade e come è accaduto, purtroppo, qualche volta, a cercare di interpretare quale in buona fede il pubblico ministero ritiene essere la verità per dire, guarda caso, proprio quello che vuole sentire il pubblico ministero, per evitare i pericoli di arresto.

Io non credo che ci siano stati abusi dolosi in questa materia; dico però che assai spesso il pubblico ministero, che è visto nelle nostre istituzioni processual-penalistiche come parte, tende ovviamente, per cultura, per tradizione e per funzione, ad abbracciare le tesi dell'accusa e perciò assai spesso si sono viste persone informate sui fatti che hanno reso delle deposizioni false solo perchè hanno ritenuto, magari sbagliando, che il pubblico ministero reputasse essere vero quello che nella realtà era falso.

Altra norma ci piace particolarmente ed è quella che impegna il giudice delle indagini preliminari a interrogare la persona inquisita in stato di detenzione prima del pubblico ministero. Vedete, io ho fatto per trent'anni l'avvocato e negli ultimi due anni credo di essere stato in Italia uno dei difensori più spesso impegnato nella difesa in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed ho assistito (lo voglio dire senza fare nomi e senza acrimonia) a dei comportamenti da parte dei pubblici ministeri proprio nel primo interrogatorio tali da condizionare la libertà del detenuto a un certo tipo di comportamento processuale; per dirla in maniera brutale, a delle confessioni e a delle chiamate di correo. In questa maniera si snatura la funzione dell'interrogatorio, che è strumento di difesa, e solo di difesa, dell'indagato e non è strumento di autoaccusa o di chiamata di correità.



Anche a questo problema la norma tenta di porre un qualche rimedio che impedisca il reiterarsi di questo tipo di situazione.

Voglio dare atto a colleghi di altri schieramenti politici di grande capacità e di grande operosità nei lavori parlamentari a proposito di questa norma. Io credo che il paese debba ringraziare il senatore Palumbo, che è stato il relatore, e credo che debba ringraziare i senatori Russo e Senese, che hanno collaborato alla definitiva stesura di questa norma in maniera tecnicamente ineccepibile. Io ero in disaccordo con loro su tanti punti; avrei preferito il testo della Camera, ma onestà intellettuale mi impone di dare atto della loro capacità tecnica e di un lavoro assai puntuale e preciso. Devo dare atto anche a due colleghi, ai quali voglio bene, che sono fieri avversari di questa norma, ma che si sono comportati con grande correttezza nei lavori in Aula e in Commissione: il mio amico, senatore Libero Gualtieri, e il senatore Lubrano di Ricco. Hanno avversato questa norma, ma non ne hanno impedito un *iter* corretto e il più rapido possibile.

Diversi sono stati i comportamenti dei senatori della Lega Nord. Non voglio fare polemiche: ognuno ha il proprio stile, ognuno ha la propria cultura, ognuno ha la propria eleganza, ognuno ha il proprio senso dello Stato, ognuno ha il proprio senso della dignità del Parlamento ed oggi abbiamo assistito ad uno spettacolo che definire inverecondo è utilizzare un eufemismo. La Lega Nord ha ritenuto, in maniera a mio parere furbesca, prima di appoggiare il provvedimento con un contributo tecnico - mi si consenta - assolutamente modesto in Commissione e in Aula, e poi ha tentato di sostituire altro schieramento politico come partito dei giudici, come partito dei magistrati, senza stile, senza eleganza, dando luogo alla invereconda gazzarra cui abbiamo assistito oggi. A loro non credo debba andare sia il mio ringraziamento, che conta assai poco, nè il ringraziamento del paese.

Signor Presidente, signori colleghi, vi sono stati sul Parlamento e sul Senato dei tentativi di illecite interferenze.

Il Senato, tutto il Senato, ha saputo respingere questi tentativi.

Il Parlamento ha vinto. Viva il Parlamento! (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e del Centro cristiano democratico*).

PRESIDENTE. Devo informare il Gruppo Forza Italia che il tempo a sua disposizione è esaurito; eventualmente sarà ammessa soltanto una brevissima dichiarazione di voto, se ci fosse, in dissenso dal Gruppo, che rientrerà nell'economia del tempo disponibile per le dichiarazioni in dissenso, che è ormai di pochissimi minuti.

FABRIS Giovanni. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS Giovanni. Signor Presidente, colleghi, svolgerò una brevissima dichiarazione di voto. Quando il provvedimento sulla custodia preventiva giunse per la prima volta all'esame della Commissione giustizia del Senato, non ho potuto fare a meno di ricordare come nella mia non lunghissima vita professionale avevo già visto parecchie volte allungare, poi ridurre, e poi ancora allungare e ridurre, i termini di carcerazione

preventiva. Mi sono detto allora che non vi era nulla di nuovo sotto il sole e che anche questo provvedimento era destinato ad essere modificato dopo pochi mesi sotto il peso dell'opinione pubblica indignata per le conseguenze che avrebbe comportato.

Mi sono però ricordato che per le volte passate vi era sempre un motivo contingente ed inconfessabile che ispirava i fautori della riduzione dei termini di carcerazione preventiva. I cosiddetti garantisti erano, in realtà, degli opportunisti, animati non da santi principi, ma da torbidi interessi personali o di bottega. Allora ho cercato di capire non già i motivi palesi, magari condivisibili se non vi fossero stati motivi occulti, ma questi ultimi. E la risposta non si è fatta attendere. Proprio in questo periodo, infatti, la magistratura sta conducendo una decisa azione contro la malavita politica, indagando sia le malefatte della vecchia classe politica socialista e democristiana, ma anche di quella - udite, udite - comunista. Naturalmente è costante e sanguinosa la lotta che i magistrati conducono contro la malavita organizzata.

Le pressanti segnalazioni di pericolo che questo provvedimento implica per la società tutta, che venivano dalla Lega, di cui mi onoro di far parte, e dalla maggioranza della gente comune che, a dispetto talvolta dei suoi rappresentanti, è ancora onesta, nonché da parte dei magistrati più impegnati nella lotta alla malavita organizzata non sono servite a nulla.

Si affaccia a questo punto il sospetto, che assume connotati quasi di certezza, che in questo Parlamento si annidino forze occulte che mirano alla difesa della malavita organizzata; e le recenti richieste di arresto pervenute dalla magistratura inquirente ce lo confermano!

Se dunque talune forze politiche hanno inteso, sotto la bandiera del garantismo, salvare taluno dei propri *capataz*, sappiano che stanno prendendo anche le difese di quelle forze che si pongono contro lo Stato stesso, di quelle forze che spargono il sangue ed il terrore in Italia, di quelle forze per combattere le quali sono morti illustri giudici e sconosciuti servitori dello Stato.

Quanti in buona fede - se ci sono - per il principio di per sé nobile del garantismo si sono posti al servizio di queste forze occulte del male, sappiano che vi sono tuttavia solo due ipotesi: o sono complici o sono solo utili idioti; *tertium non datur!*

È bene dunque che tutti sappiano come stanno le cose, che la gente sappia chi la rappresenta e che la Lega a queste porcherie non ci sta. Di conseguenza, voteremo contro, sicuri che il tempo ci darà ragione. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord*).

BECCHELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BECCHELLI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, confermo il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale al disegno di legge sulla custodia cautelare. Chi conosce le nostre tradizionali posizioni in materia di legge e di ordine non si meraviglierà di questa scelta, che è ragionata, responsabile, seria e coerente. Lo voglio dire anche per gli sciocchi che pretendono di improvvisarsi oggi di-

fensori di quella legge che essi violano in modo sistematico; e voglio ribadire che Alleanza Nazionale è e sarà sempre dalla parte delle forze dell'ordine e dei giudici, intendendo per costoro quelli che compiono seriamente, serenamente ed onestamente il loro dovere.

Voglio ancora dire che Alleanza Nazionale rivolge un pensiero reverente ai magistrati e agli uomini delle forze dell'ordine che hanno dato la loro vita per la legge, ma non accetta lezioni da quei buffoni che oggi hanno anche degradato la dignità di quest'Aula!

LOMBARDI-CERRI. Piano con i titoli.

PERUZZOTTI. Se li tenga per lei!

BECCHELLI. Voi ne avete detti di peggiori.

PRESIDENTE. Senatore Beccelli, i riferimenti personali sono esclusi.

BECCHELLI. Signor Presidente, chiedo scusa a lei.

PRESIDENTE. La prego di proseguire. *(Consueti dal Gruppo Lega Nord).*

BECCHELLI. Dunque, la nostra scelta è stata ragionata e responsabile, ed è coerente con il principio che il rispetto della legge e dell'ordine non deve essere disgiunto dal rispetto dei diritti della persona, e che inoltre non è possibile perseguire i fini della legalità violando la legge. Mi riferisco a qualche abuso di cui abbiamo avuto notizia; mi riferisco alla necessità di disciplinare meglio la normativa che riguarda la custodia cautelare, perché si tratta di una materia delicatissima che coinvolge principi fondamentali della nostra società civile.

Per concludere: siamo contrari alle oscillazioni tra il rigore ed il garantismo; noi affermiamo che è necessario il massimo del rigore ma anche il massimo del garantismo, perché solo così avremo il massimo di giustizia. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).*

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, quando variamo una legge sulla giustizia, soprattutto sulla giustizia penale, dobbiamo tener presente la situazione che abbiamo in quel momento nel paese e porci le seguenti domande: quale è lo stato della giustizia nel paese e quale è lo stato dell'ordine pubblico? Questo è il sottofondo su cui noi innestiamo le nostre leggi sulla giustizia.

Rispondendo a queste due domande, rilevo che quattro regioni in questo momento si trovano in uno stato di insicurezza assoluta: per il cittadino, per i giudici, per i magistrati, per gli agenti delle forze dell'ordine, per i testimoni. Occorrono scorte, protezioni, blindature. Soltanto una parte minima dei responsabili dei delitti viene assicurata alla giusti-

zia. Proprio in questi giorni è stato reso noto che solo il 10-15 per cento dei responsabili degli omicidi viene assicurato alla giustizia. Inoltre, degli arrestati accusati il 60 per cento viene riconosciuto non colpevole e ciò porta a situazioni drammatiche all'interno del nostro sistema carcerario.

Nonostante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, esiste di fatto una larga discrezionalità. Si scelgono solo i processi che contano e questi vengono dilatati oltre ogni limite. Il principio della formazione della prova nel dibattimento è un principio alto, ma è il più trascurato. Il processo a cui assisteremo in autunno (mi riferisco al processo dei processi a Palermo) avrà ottocento testimoni, che sono già stati convocati; mi domando a che formazione della prova si potrà procedere nell'aula con ottocento testimoni. Analogamente, il frazionamento in otto dei processi alla banda della Uno bianca, in questo momento in corso, non consente di avere la formazione della prova in aula.

Allora il problema che abbiamo di fronte, signor Presidente, è individuare ciò che è veramente essenziale per rendere giustizia ai cittadini. E che cosa è oggi essenziale? Puntare con tutta la nostra forza e determinazione ad abbreviare i tempi del processo, rompendo il meccanismo perverso dei tre gradi infiniti.

Oppure dobbiamo lasciare scorrere i sei, sette o otto anni del percorso ad ostacoli (*Brusio in Aula*)... Signor Presidente, faccio fatica a parlare perchè non riesco a sentire neanche la mia voce.

**PRESIDENTE.** Senatore Gualtieri, la pregherei di avvicinarsi un po' al microfono per cercare di coprire l'indomabile brusio.

**GUALTIERI.** Dicevo che dobbiamo accontentarci di intervenire su qualche alleggerimento della condizione carceraria o con elementi di maggiore tutela dei diritti della difesa, che sono importanti. Certamente questi aspetti sono importanti e vanno tutelati, ma il punto che fa di noi un caso internazionale, soprattutto per il nostro sistema penitenziario, è che quando si entra nell'ingranaggio del nostro sistema processuale è poi difficile uscirne. Per quattordici mesi ci siamo lacerati (nove mesi alla Camera e quattro qui al Senato) sul provvedimento sulla custodia cautelare, provvedimento molto importante che riguarda però un insieme di misure che mi permetto di definire marginali per l'imputato e fastidiose per il magistrato... (*Commenti del senatore Natali*)... non sostanziali rispetto a quello che sto per dire e che ho detto all'inizio sull'importanza del processo. Non abbiamo fatto niente in questi quattordici mesi per risolvere il problema principale, che è quello appunto dell'abbreviazione dei tempi del processo.

I motivi del mio dissenso li ho espressi più volte in Commissione e li ripeterò adesso in questa Aula nel rispetto delle diverse posizioni e nel riconoscimento (che ho già fatto nell'ambito della Commissione) al relatore e agli altri membri della Commissione, a cominciare dal suo Presidente

Potendo i componenti del mio Gruppo in questa materia - non li ho consultati ma penso sia un fatto naturale - avere orientamenti

diversi, io esprimo soltanto un dissenso personale e credo di lasciare libertà di voto agli altri colleghi.

Signor Presidente, la parità tra difesa e accusa è un principio molto alto e importante, che noi abbiamo cercato di perseguire, ma se qualcuno crede di averlo raggiunto con questa legge si sbaglia di molto. La difesa del cittadino vuole molto di più ed esige un percorso molto più difficile.

Mi auguro che noi in Parlamento troveremo le forze per assolvere anche a questo che è il compito principale di fronte al sistema processuale italiano. *(Applausi dai Gruppi della Sinistra democratica, Progressisti-Federativo, Laburista-Socialista-Progressista e Progressisti-Verdi-La Rete. Congratulazioni).*

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista voterà a favore di questo disegno di legge. Lo fa con grande convinzione, pur sapendo che i singoli aspetti del provvedimento potevano e possono essere migliorati. Le ragioni per cui ci accingiamo ad esprimere questo voto positivo, così come avevamo fatto nel corso della discussione nella 2ª Commissione permanente, in sede deliberante, attengono innanzitutto ad una nostra idea, ad una cultura di fondo che stiamo tentando di costruire, profondamente rispettosa delle libertà dei singoli, di quelle garanzie e prerogative della libertà individuale che formano a nostro avviso l'essenza stessa di un sistema democratico.

Certo, sappiamo che, soprattutto da parte del legislatore e dello Stato, di chi deve in eguale misura e con forte determinazione tutelare e garantire le libertà individuali, deve esserci pari attenzione ad un'altra questione che non è da meno, anzi è importantissima: la sicurezza sociale. Ma siamo profondamente convinti, da tempo, non da ora - più volte in quest'Aula abbiamo avuto modo di testimoniare questa nostra convinzione - che anche gli stessi problemi della sicurezza sociale si possono e si debbono affrontare rimanendo all'interno di una trama di libertà e di riconoscimento di diritti e che in nessun caso, mai, la sicurezza sociale può essere tale da comprimere, cancellare o far venir meno libertà, garanzie e prerogative individuali.

Credo che la discussione su questo disegno di legge sia stata così appassionata e anche così lacerante perchè evidentemente, al di là dei singoli aspetti e delle singole soluzioni tecnico-giuridiche, su di essa si è sviluppato in grande misura un altro dibattito che pur ancora continua ad appassionare e dividere soprattutto il mondo della politica e su cui credo bisogna rapidamente far chiarezza: il dibattito intorno a ciò che è stato e continua ad essere, a nostro avviso, il sistema e il potere economico di questi ultimi periodi; quella che è stata a giusta misura definita Tangentopoli; la consapevolezza del dover contrastare tutto questo, e - lasciatemelo dire, colleghi, senza iattanza ma anche in modo sofferto - spesso anche l'abbaglio, che non soltanto ha attraversato le singole forze ma a volte anche la cultura della sinistra, che il cambiamento di questo paese si poteva e si doveva costruire attraverso la via giudiziaria. Tutto

questo ha pesato e continua a pesare anche nel dibattito di questo singolo disegno di legge, che certamente non risolverà il problema della crisi della giustizia, ma che ritengo essere un piccolo passo in avanti, una scelta di civiltà.

Credo che su questi aspetti, cioè sulla separazione tra sfera giudiziaria e politica, sul ruolo che la politica deve assegnare a se stessa risolvendo i suoi problemi, e sul ruolo che deve essere attribuito ai magistrati garantendo fino in fondo la loro piena autonomia ed indipendenza, dobbiamo far rapidamente passi in avanti. Non ci aiutano, in questa direzione, nè scelte né soprattutto tentativi ambigui di cavalcare quelli che un attimo fa venivano definiti gli umori profondi che ci sono nel nostro paese.

Certo, in questo paese c'è una domanda di sicurezza molto forte e si avverte un'indignazione, altrettanto forte, rispetto al fatto che il frutto di Tangentopoli continui ad essere nelle mani di coloro che Tangentopoli hanno voluto. C'è questa consapevolezza e c'è un altro nervo molto scoperto: lasciatemelo sottolineare da meridionale. Mi riferisco al problema delle organizzazioni criminali e dello strapotere che esse hanno nella vita quotidiana di determinate aree del paese e ormai, da tempo, non più solo in quelle.

Tutte queste questioni dovranno essere affrontate con altri strumenti, forse anche con altre leggi, ma dovranno essere affrontate soprattutto sul terreno della politica, su quello di un diverso sviluppo sociale ed economico e su quello della cultura. Queste sono le convinzioni profonde con cui ci accingiamo a dare il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame. Poi qui in Senato dovremo lavorare sulle altre questioni, per tentare di superare altre distorsioni che pure si sono prodotte, spesso per una oggettiva sovraesposizione degli stessi magistrati. Dovremo allora dotare la magistratura, per permettere il pieno e libero esercizio della sua autonomia e della sua indipendenza, non soltanto di risorse materiali ma anche di altre scelte.

Io sono convinta, per esempio, che rapidamente bisognerà affrontare i problemi relativi al giudice per le indagini preliminari; per poter garantire un equilibrio reale e paritario tra accusa e difesa, occorrerà dare a questa figura di giudice non soltanto maggiore importanza e pregnanza, ma anche tutti gli strumenti utili per esercitare fino in fondo il proprio ruolo. Ugualmente, dovremo intervenire su altre questioni, innanzitutto il gratuito patrocinio. Però, onorevoli colleghi, io credo che in questo momento dobbiamo votare il provvedimento sulla custodia cautelare - pur sapendo che bisognerà lavorare nella società perchè ci sia una comprensione reale di quello che stiamo facendo - con grande determinazione ed anche con grande convinzione.

C'è stato, è vero, nel nostro paese un pendolarismo rispetto alla custodia cautelare e chi vi parla, avendo sempre sostenuto con coerenza una sola posizione (quella di ridurre al minimo la custodia cautelare, di ritenerla soltanto uno strumento e non lo strumento al quale affidare soprattutto la possibilità di indagine, anzi tutt'altro), è convinta da tempo che il pendolarismo non sia stato soltanto negativo, ma che soprattutto sia stato indice di una cultura emergenzialista che in questo paese deve essere finalmente superata.

Io ritengo che siamo nelle condizioni di poterlo fare e credo che realmente su questo si possa convogliare un sentire comune che vada ben al di là delle singole forze politiche. Una democrazia reale su questo innanzitutto si deve fondare: sulla libertà e sul rispetto della libertà degli individui e dei cittadini di questo paese (*Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti, Progressisti-Federativo Laburista-Socialista-Progressista, Forza Italia e del senatore Ramponi*).

DIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* DIANA. Signor Presidente, colleghi, voglio innanzitutto precisare di aver disertato la discussione generale sul provvedimento in esame perchè impegnato - come da sua dispensa, signor Presidente - nei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per il caso del senatore Mensorio.

Confermo inoltre il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano, reso manifesto, se non altro, dal lavoro che il collega Palumbo ha svolto come relatore del provvedimento ed anche dai suoi interventi qui in Aula, ed ho poco da aggiungere a ciò che già il collega Palumbo, in qualche misura anche a nome del Gruppo, ha avuto modo di dire nel corso dell'iter di approvazione di questo disegno di legge.

Quel poco si riduce sostanzialmente a rilevare che non abbiamo l'illusione che la novellazione che il Senato si accinge ad approvare nell'ambito del processo penale sia risolutiva del problema più vasto ed impegnativo relativo al processo penale italiano. Ben altro occorrerà novellare, modificare e riformare per portare il nostro processo penale ai livelli e alle aspettative di una società civile e non solo delle Corti europee che molto spesso ci condannano per varie inadempienze.

La novellazione odierna è solo l'equilibrio che viene lungamente ricercato e mai trovato a livello di perfezione tra le esigenze di difesa sociale, che sono sacrosante, e le non meno sacrosante esigenze legate alla tutela della libertà individuale. È un equilibrio che nessuno, in coscienza, può dire di aver raggiunto una volta per tutte; è un equilibrio che si costituisce di volta in volta, ad un certo livello, a seconda della fase storica.

Siamo in una fase nella quale è apparso doveroso garantire la tutela dei diritti dell'imputato, ad esempio esercitando la facoltà di non rispondere, senza perciò correre il pericolo di veder protratto il proprio stato di carcerazione.

Siamo in una fase nella quale la riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio risponde non solo all'esigenza di tutelare i diritti del cittadino in stato di detenzione, ma anche a quella di fotografare, in modo inoppugnabile, eventuali atteggiamenti irrispettosi, di non dovuta collaborazione e di strafottenza verso il magistrato che il cittadino detenuto possa tenere in queste occasioni.

Siamo in un tempo nel quale è parso doveroso che la persona informata dei fatti, qualora riferisca davanti al pubblico ministero e non nella solennità del dibattimento, dopo aver prestato giuramento ed avere assunto la qualifica di testimone, possa non rispondere senza correre il

pericolo certo di essere arrestata e, in questa condizione, di dire più di quello che sa, ma di dire anche più di quello che è e più di quello che è stato.

Siamo in una fase nella quale l'esigenza è forte a che i parametri interni di applicazione della custodia cautelare tornino a stabilire che essa è, come il codice prevede, l'*extrema ratio* e non la misura ordinaria: e che questi parametri siano meglio precisati e definiti.

Siamo in un periodo nel quale l'oscillazione dei termini massimi della custodia cautelare va ricondotta ad una dimensione accettabile; ma siamo anche in un periodo nel quale dobbiamo ricordare l'antico ammonimento di Francesco Carnelutti, secondo il quale il processo è già una pena. Dobbiamo ricordare che nella statistica giudiziaria di questo paese oltre il 50 per cento dei cittadini processati sono assolti con sentenza passata in giudicato, il che significa che oltre il 50 per cento dei cittadini soggetti a procedimento penale subiscono una pena, cioè il processo, che non è loro dovere sentirsi irrogata.

Contestiamo nel modo più netto quello che si è cercato qui di affermare e cioè che questo testo, qualora fosse stato in vigore nel febbraio del 1992, quindi all'inizio cronologico della cosiddetta vicenda di «Mani pulite», non avrebbe consentito l'inizio di questa fase giudiziaria che poi ha prodotto effetti anche al di fuori dell'ambito giudiziale quali noi conosciamo così dirompenti e così grandiosi. Se questo fosse, noi dovremmo affermare che gli ordinamenti, come l'anglosassone e il nordamericano che non da oggi nè da ieri, ma da parecchi decenni si sono dati e mantengono in vigore una normativa che è analoga a quella che oggi introduciamo, sono ordinamenti autolesionisti che lavorano consapevolmente oppure da utili idioti. Vedremo ora se c'è un *tertium*, collega Fabris, per affermare le ragioni non della difesa sociale, ma della criminalità organizzata, dei delinquenti e non dei magistrati.

Quando queste cose ci vengono dette da esponenti di un movimento al cui interno non uno ma più Ministri nel luglio del 1994 approvarono il decreto Biondi nel Consiglio dei ministri del Governo Berlusconi, salvo poi ad affermare che non erano presenti o che non avevano capito bene, chiedo loro se il contenuto del decreto Biondi fosse, per caso, meno lieve ai fini delle loro preoccupazioni di quanto non siano le norme che oggi approviamo. E quando si parla di ladri con lo scoperto intento di identificare e circoscrivere il concetto ad una parte della classe politica, quella accuratamente prescelta tra gli avversari, io chiedo alla coscienza giuridica e morale dei miei colleghi: ladro non è forse chi ruba? Ma ruba solo il pubblico amministratore? Non ruba anche il grande e medio evasore fiscale? Quali parole e quante in quest'Aula i colleghi della Lega hanno mai dedicato ai ladri della grande e media evasione fiscale? Al massimo si limitano a dire che le tasse non vanno pagate perchè poi i sacrifici delle genti del Nord vengono sperperati a Roma. (*Commenti dal Gruppo Lega Nord*).

Quante volte ci è accaduto di veder fraudolentemente derubate, in modo grave e rilevante, le risorse di questa comunità attraverso l'*insider trading*, le manovre fraudolente contro i titoli, contro la nostra moneta? Siamo arrivati a perdere 5-10.000 miliardi di risorse civiche e sociali degli italiani, di tutti, senza che alcuno abbia ricordato che questo è un furto, perchè il furto è l'atto di chi ruba alla comunità.



Sono i ladri i soli che danneggiano il paese o lo danneggiano anche coloro che alimentano di continuo l'odio, che scavano i solchi e li approfondiscono dovunque sono? E a proposito di gente comune, c'è chi la rispetta, aprendo con essa un dialogo costante, difficile, fatto di argomentazioni molto, molto critiche. Ma c'è chi la gente comune non la rispetta, la strumentalizza, alimentando costantemente il peggio del sedimento sentimentale revanscista e protestatario che è storicamente sempre presente in vasti strati del paese. (*Commenti dal Gruppo Lega Nord*).

LOMBARDI-CERRI. Si alimenta da solo!

DIANA. Chi semina vento raccoglie tempesta. Credo che sia anche questa l'occasione per ricordarlo a quei colleghi i quali non mancano occasione per tentare una strumentalizzazione preelettorale su provvedimenti che richiederebbero un più alto grado di consapevolezza.

Tra l'utile idiota e il complice, *tertium datur*, eccome se *datur*, collega Fabris! Tra l'utile idiota e il complice della criminalità c'è il legislatore, quello che pensa che tutto è molto difficile, quando si tratta di disciplinare le condotte umane e di ricercare le sanzioni, e che il cammino della più adeguata legislazione in materia sanzionatoria delle trasgressioni individuali e collettive comincia sempre ma non finisce mai, perchè il punto d'approdo è il punto della storia, che non è finita, come ci disse qualche anno fa, dopo la caduta del muro di Berlino, uno scrittore giapponese, ma che durerà finchè dura l'uomo.

Noi siamo impegnati da sempre in questo sforzo; è con la modestia di chi ha dato un contributo, quale poteva dare senza nessuna enfasi, che noi confermiamo il voto favorevole del nostro Gruppo a questo provvedimento, (*Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano, Forza Italia, del Centro cristiano democratico, Cristiani Democratici Uniti, Lega Italiana Federalista e Alleanza Nazionale. Molte congratulazioni*).

ROSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi il Senato è chiamato ad esaminare è indubbiamente difficile e molto travagliato. Ciò è determinato da motivi tecnici, innanzi tutto, e in particolare da ragioni contingenti storico-politiche.

Quel che va ricordato, e non va mai dimenticato, è che questo provvedimento riguarda la libertà personale del cittadino, del cittadino libero, che, fino a prova contraria e fino a sentenza definitiva, è innocente. Cittadino che, pur essendo per legge presunto innocente, per ragioni che attengono alla necessità dello Stato di acquisire prove utili all'accertamento della verità o a impedire l'inquinamento delle prove, può essere eccezionalmente trattenuto in carcere prima ancora di essere condannato. Questo è il soggetto che viene colpito da questa normativa.

È un principio di civiltà generale, prima ancora che di civiltà giuridica, quello secondo il quale il carcere preventivo è e deve essere uno

strumento assolutamente eccezionale, che per le gravissime conseguenze che provoca sia sul piano individuale, sia su quello collettivo, deve essere usato con estrema prudenza, cioè solo quando è necessario tutelare il supremo bene pubblico dell'accertamento della verità. È solo in questi casi, quindi, che si può fare a meno di questo principio fondamentale, si può derogare ad esso e mettere in carcere il cittadino presunto innocente.

La legislazione italiana, purtroppo, sotto questo aspetto è fra le più arretrate dei paesi europei. Le ragioni che hanno portato molti a tollerare che in Italia questa eccezione del carcere preventivo abbia potuto divenire quasi una regola sono numerose e prima fra tutte vi è, universalmente riconosciuta, l'emergenza determinata dal tragico fenomeno della criminalità mafiosa e anche, purtroppo, della criminalità politica. Ma se l'emergenza diventa una regola si realizza un attentato ancora più grave ai danni della comunità e quindi dello Stato, poichè si colpisce direttamente il cittadino, la difesa della cui dignità ed integrità è il fondamento stesso e irrinunciabile di uno Stato civile.

Ecco dunque le grandi difficoltà oggettive, tecniche e giuridiche che le Camere hanno dovuto affrontare nell'esame di questo provvedimento: da un lato si è dovuto riaffermare il principio della sacralità della libertà del cittadino e, dall'altro, si è dovuto garantire il bisogno dello Stato, e quindi della comunità dei cittadini, di non creare ostacoli alla lotta dei giudici contro la criminalità, garantendo al tempo stesso la sicurezza sociale.

Si è cercato, e in parte si è anche riusciti, di affermare il principio del ritorno allo Stato di diritto senza danneggiare o limitare i poteri dei magistrati impegnati nella lotta al crimine.

Sotto l'aspetto tecnico-giuridico dobbiamo tuttavia osservare che la legge in esame non soddisfa ancora pienamente ed è soltanto un piccolo passo avanti, non un grande passo verso la civiltà del diritto; è solo un passo ma è meglio di nulla e comunque è il primo passo per allontanare poco per volta il nostro paese dal medioevo del diritto e per avvicinarlo alla più moderna e civile legislazione europea.

Anche sotto l'aspetto politico il nostro Gruppo si ritiene soddisfatto dalla approvazione - ne confidiamo - di questa legge. Al di là di troppo facili strumentalizzazioni politiche siamo convinti che il provvedimento al nostro esame sia riuscito a soddisfare la condizione di assicurare il necessario equilibrio fra le esigenze dell'ordine pubblico e della lotta alla criminalità comune e politica e l'esigenza di tutela del cittadino inquisito, della sua dignità e soprattutto della tutela del suo diritto ad essere compiutamente difeso.

Non sono stati, come si è detto strumentalmente, introdotti ostacoli all'operato del giudice; si sono creati semplicemente meccanismi che rendono più difficili eventuali abusi e consentono all'imputato di difendersi più adeguatamente e al giudice, che dovrà decidere, di decidere sulla base di atti più chiari.

Tutte le forze politiche hanno mostrato, debbo dire, serietà e correttezza nell'affrontare una legge estremamente delicata. Tutte le forze politiche, dalla destra fino all'estrema sinistra, hanno dato il loro contributo onesto e in quest'ottica va il personale ringraziamento al relatore e a tutti quei colleghi che in Commissione giustizia si sono impegnati e

hanno permesso di giungere all'approvazione di questo provvedimento superando le tentazioni di una troppo facile strumentalizzazione politica.

Concludendo, e in tutta onestà, il giudizio del nostro Gruppo è sostanzialmente positivo. Il provvedimento al nostro esame rappresenta un passo verso la civiltà del diritto e del nostro paese. Il grande passo, mi auguro, sarà fatto quando si introdurranno quelle norme che renderanno effettivamente celere e più compiutamente provato il processo.

Si poteva forse fare meglio, ma il clima di strumentalizzazione politica che si è posto in essere da alcune parti onestamente impediva di poter fare meglio.

Esprimo quindi il voto favorevole della Lega Italiana Federalista. *(Applausi dal Gruppo Lega Italiana Federalista e del senatore Stanzani Ghedini).*

COSTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, per il Gruppo dei Cristiani Democratici Uniti dichiaro il voto favorevole per le seguenti motivazioni. Noi non abbiamo mai pensato che la legislazione promulgata per esigenze di emergenza potesse essere a tempo indeterminato. Sapevamo bene che sarebbe venuta la stagione per ripristinare lo Stato di diritto. E pur nella consapevolezza che questo è soltanto un inizio nella direzione del ripristino dello Stato di diritto, dobbiamo apprezzare quanto questo Parlamento ha fatto, con una modalità di comportamento che può segnare un modo di essere e di lavorare non soltanto per i provvedimenti in materia di giustizia, ma anche per affrontare e risolvere tutti i grandi problemi che sempre si affollano dinanzi al Parlamento nazionale.

Dagli esperimenti di votazione fatti sul singolo emendamento è sembrato esserci per il voto favorevole a questo disegno di legge una maggioranza che ascende a circa il 90 per cento. Quando è così, si ha un bel dire che il provvedimento non è equo, non è giusto, non risponde ai principi del popolo italiano; la verità è che evidentemente in questo paese, ove fortemente è radicato lo Stato di diritto, per un momento ci si può pure allontanare, ma inevitabilmente è ad esso che si ritorna.

E allora noi in questo momento sentiamo anche necessario rivolgere un pensiero affettuoso a coloro che ingiustamente hanno sofferto per lo stato di emergenza determinato dalla normativa che sta per essere abrogata o sostituita. E intendo pensare ai cittadini, torturati a volte da un lungo periodo di carcerazione preventiva, agli stessi magistrati, che non sempre hanno avuto la gioia di esercitare il loro ministero come certamente la loro coscienza e la loro posizione nello Stato di diritto suggerivano.

Concludo pensando che questo è un grande paese e che va reso onore a questo Parlamento che non soltanto pratica le vie delle virtù disegnate sulla volta di quest'Aula, ma che in questa circostanza ne ha aggiunte due altre: la prudenza e la temperanza, che sono proprie della nostra anima profondamente laico-cristiana, ma pur sempre inquadrata nello Stato di diritto. *(Applausi dai Gruppi Cristiani De-*

*mocratici Uniti e Forza Italia e della senatrice Briccarello. Congratulazioni).*

SENESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENESE. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole al provvedimento del Gruppo Progressisti-Federativo. Le ragioni di questo voto favorevole sono sintetizzabili nel carattere ragionevole e prudente del provvedimento, elaborato tuttavia in un clima di grande tensione, il che rende ancora più apprezzabile il risultato finale cui si è pervenuti. Di questa tensione, che ha segnato in modo particolare la fase ultima di elaborazione del provvedimento, abbiamo avuto un'eco molto forte questa sera in questo dibattito; un'eco gridata, ma non argomentata.

Invano ho tentato di cogliere ragioni di merito nella opposizione fieramente esposta al provvedimento da parte dei colleghi della Lega; ma tanto quanto abbondava nei loro interventi un'aggettivazione perentoria e derisoria («legge salvadri», «legge salvacorrotti», «offesa alla giustizia», «porcherie» e così via), altrettanto invano si sarebbe cercato una qualche indicazione di contenuto che potesse dare sostanza ad una tale opposizione. (*Applausi dei senatori Stanzani Ghedini e Scopelliti*).

Certo, mi rendo conto che questa materia è di quelle in cui viene in gioco un difficile, tormentato e mai perfettamente appagante equilibrio: l'equilibrio tra le ragioni di garanzia della persona e le ragioni, altrettanto forti, di difesa della legalità, di contrasto della corruzione, della criminalità e del malaffare. Ma proprio perchè è così difficile l'equilibrio da raggiungere in questa materia, se da una parte sono comprensibili posizioni di distinguo o anche posizioni - come abbiamo ascoltato - di non soddisfazione nei confronti del provvedimento al nostro esame, altrettanto si richiede un lavoro serio, un'attenzione nel merito e un entrare, direi quasi pignolescamente, nei contenuti.

Ringrazio la cortesia del senatore Contestabile per aver voluto dare atto al Gruppo che rappresento, al collega Russo e a me stesso personalmente, di questo sforzo e di questo impegno. Debbo dire - e non per ricambiare la cortesia - che egli si è egualmente impegnato con lo stesso spirito durante alcune settimane in cui la consapevolezza di questo difficile equilibrio sembrava essere il contrassegno di quel gruppo costituito in seno alla Commissione giustizia che ha lavorato con passione al provvedimento.

Ma detto questo, non posso fare a meno di ricordare al senatore Contestabile come, all'inizio della discussione, vi fosse tra noi una posizione assolutamente inconciliabile, come egli sostenesse - e insieme a lui tutti i colleghi del Centro-Destra - che la normativa al nostro esame andava approvata così come era stata licenziata dalla Camera dei deputati. E debbo ricordargli che questa posizione ha trovato il più fermo e il più netto dissenso da parte nostra, accompagnato invece dall'invito a confrontarci sulle proposte di modifica.

Per una volta, siamo riusciti a far prevalere questa posizione, e credo che l'esperienza abbia dato ragione a noi e non alle pes-

simistiche previsioni del senatore Contestabile, il quale diceva: «Sono sicuro che entrando nel merito non se ne farà nulla».

Dico questo anche per ricordare lo strano destino del Gruppo Progressisti-Federativo a proposito della normativa oggi al nostro esame, perchè durante i mesi scorsi, quando con ostinazione lavoravamo per correggere quelli che a nostro avviso erano i gravi limiti del provvedimento varato dalla Camera, limiti che - essi sì - lo avrebbero esposto con ragione alle critiche che oggi abbiamo ascoltato, si sviluppava nel paese una sorta di campagna, tendente a stigmatizzare il Gruppo Progressisti-Federativo come quel Gruppo che si opponeva alla riforma della custodia cautelare. E il Presidente del Gruppo, che mi siede accanto, sa bene quanti messaggi gli giungessero da tutta Italia, in cui gli si chiedeva: perchè i progressisti-federativi sono così biecamente arroccati contro le ragioni della persona e del cittadino?

Non era così, ne abbiamo dato la prova e voi - nostri avversari - ne siete i migliori testimoni.

Ma debbo dire che questo lavoro di miglioramento, di maggiore calibratura del provvedimento, di sottrazione di quest'ultimo alle critiche che voi, senatori della Lega, gli rivolgete, è stato reso ancora più facile da due fatti che, a mio avviso, a torto il senatore Contestabile ha criticato. Questi due fatti sono l'intervento critico del Consiglio superiore della magistratura e l'intervento critico dei pubblici ministeri.

Io non condivido l'analisi del senatore Contestabile circa l'illegittimità dell'intervento del Consiglio superiore e non indugio sul punto. Ricordo solo che quel Consiglio superiore, che rimise quel parere critico contro cui il senatore Contestabile oggi, ancora una volta, ha appuntato i suoi strali, era stato richiesto del parere dal ministro della giustizia Biondi, di cui lo stesso senatore Contestabile era sottosegretario. Quel Consiglio aveva avuto - ahimè - il torto di interpretare la legge come la interpretavano il Governo e il Guardasigilli di cui il senatore Contestabile era sottosegretario.

Mi interessa, invece, perchè culturalmente più stimolante, il richiamo alla pretesa ingerenza e invasione di campo compiuta dai pubblici ministeri. È vero: la magistratura è un potere neutro, neutro nell'esercizio delle sue funzioni, ma i magistrati, vivaddio, conservano il diritto, come liberi cittadini e anche come associazione, di esprimere le loro opinioni. E non credo che queste opinioni debbano farci paura, così come non ce l'hanno fatta; perchè queste opinioni in alcuni casi indicano profili di merito su cui l'attenzione del legislatore si può soffermare utilmente, in altri casi costringono ad un ulteriore vaglio critico la cui conclusione, quando disattende quelle osservazioni, rende più ferma, più forte, più persuasa e più persuasiva la soluzione ritenuta.

Quindi, dico grazie a questi nostri critici, grazie anche per la parte in cui hanno fatto critiche che noi, dopo averle esaminate, non abbiamo condiviso. Un Parlamento forte non ha paura delle critiche, da qualsiasi parte provengano, anzi, si nutre di queste critiche, cresce su di esse e, attraverso queste critiche, garantisce un prodotto sempre meno distante dal modo di sentire dei cittadini e dalla società.

Infine: l'opposizione che oggi con particolare virulenza si è qui espressa ha dietro di sé come *back-ground*, come retroterra, un forte richiamo alla legalità. Lungi da noi disconoscere l'importanza di questo

richiamo, ma, consentitemi colleghi della Lega, se per un momento riusciamo a mettere da parte i toni accesi: la legalità è un costume, è una cultura, è un abito, abito di rispetto delle regole, fatto di esempi, di accettazione di principi, di prassi; non può mai essere difesa attraverso l'irrisione, la derisione delle istituzioni e meno che mai la derisione della massima istituzione della nostra democrazia. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia, del senatore Biscardi e della senatrice Pietra Lenzi)*. Noi non potremo mai difendere la legalità attraverso metodi e sistemi che ho visto qui per un momento apparire.

Desidero fare un'ultima osservazione. Si dice che questo è solo un primo passo. Certamente nessuno più di noi è convinto che il pianeta giustizia ha bisogno di un piano serio ed organico di riforme, un piano serio ed organico al quale bisogna porre mano; e faccio un solo esempio. Uno dei tratti caratteristici di questo provvedimento è il riequilibrio della difesa all'interno del processo penale, obiettivo che noi condividiamo. Ma attenzione: c'era un richiamo anche nelle parole del senatore Manconi che pure è stato un convinto sostenitore di questo provvedimento. Per riequilibrare la difesa non basta ampliarne gli spazi nel processo; questo è necessario ma non è sufficiente per tutte quelle migliaia di utenti della giustizia che non hanno la possibilità di avere un difensore. Viene qui in gioco il tema troppo a lungo eluso della difesa legale dei non abbienti, che segnalo all'attenzione del Governo che si appresta a presentare la nuova finanziaria. *(Applausi dei Gruppi Progressisti-Federativo, di Rifondazione comunista-Progressisti e Forza Italia)*.

Se è vero che in quest'ultima gli stanziamenti della giustizia saranno un po' meno avari di quanto non siano stati fino ad oggi, ebbene è necessario allora rimuovere l'alibi che ha finora accompagnato l'inerzia su questo terreno e varare immediatamente un provvedimento serio di difesa legale per i non abbienti. Questi non sono soltanto gli indigenti, i poveri, coloro che hanno la pensione sociale, ma tutti coloro che realisticamente hanno un reddito rispetto al quale un esborso per una difesa legale rappresenta un evento non sopportabile. I paesi europei con i quali vogliamo misurarci hanno questo istituto, hanno le risorse, hanno gli strumenti. Credo che questo servirà non solo ad alzare il livello di civiltà del nostro paese ma anche ad offrire una risposta più convincente all'esigenza e all'importanza della difesa. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, di Rifondazione comunista-Progressisti, Laburista-Socialista-Progressista, Progressisti-Verdi-La Rete, Forza Italia, del Partito popolare italiano e della Sinistra democratica. Molte congratulazioni)*.

LA RUSSA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA. Signor Presidente, con l'approvazione di questo disegno di legge il Parlamento italiano adempie, sia pur parzialmente, a quanto più volte ha statuito il Consiglio d'Europa, cioè l'organismo europeo specializzato nella difesa dei diritti dell'uomo e della tutela della dignità della persona umana, in materia di detenzione provvisoria. Non è dunque solo l'Italia, magari perchè sollecitata dagli eventi legati a Tangento-

poli o per altri motivi contingenti a legiferare in materia, ma pure altri importanti Stati europei, tra cui la Francia. In particolare appaiono opportune e perfettamente aderenti allo spirito delle statuizioni del Consiglio d'Europa le nuove norme che sanciscono esplicitamente la circostanza che la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

La carcerazione provvisoria diviene dunque quello che correttamente deve essere in uno Stato di diritto: un provvedimento eccezionale. Il progetto di legge chiarisce ed elenca i casi e le circostanze in cui si può o si deve procedere alla carcerazione preventiva, ma in pari tempo ne prescrive la durata massima e i limiti dell'eventuale proroga.

Se è vero che il legislatore prescinde in materia dagli avvenimenti di Tangentopoli, è anche vero che in questi ultimi tre anni possono esserci stati degli abusi in Italia in materia di carcerazione preventiva; ce lo conferma la circostanza che il fenomeno si è verificato in alcune procure e non in altre. Alcune procure si sono rese protagoniste di una linea di gestione della carcerazione preventiva che le poneva quanto meno in una posizione diversa rispetto al passato, dove la nuova severità poteva sconfinare con violazioni di legge.

Il procuratore della Repubblica di Milano si è posto più volte in aperto antagonismo con il Governo della Repubblica e con i Ministri di grazia e giustizia, anche attraverso numerose interviste televisive e giornalistiche. Si è temuto ad un certo punto anche una crisi nei rapporti tra i poteri dello Stato. Possa allora questa legge, alla cui approvazione vuole contribuire con il suo voto favorevole anche il Centro cristiano democratico, essere l'avamposto di una politica permanente della nostra Repubblica a difesa dei diritti dell'uomo e dell'affermazione della dignità della persona umana, anche in armonia con la tradizione della civiltà cristiana di cui l'Italia è figlia legittima. *(Applausi dal Gruppo del Centro cristiano democratico e del senatore Grippaldi).*

DE NOTARIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DE NOTARIS. Signor Presidente, per rispetto all'Assemblea e per rispetto anche al giudice Caponnetto, poichè ho promesso di essere molto breve, esprimo il mio voto contrario, in dissenso dal Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete, e do lettura di tre righe di un articolo che invito a leggere e che il giudice Caponnetto ha pubblicato sul giornale de «La Rete». Egli, riferendosi al provvedimento in esame, ha detto che è «frutto di una vera e propria cultura del sospetto nei confronti del pubblico ministero e del giudice» e che «si presenta come un groviglio di norme destinate ad incepparne l'operato e a frustrarne l'attività, mentre di pari passo si spalancano le porte, senza alcun tipo di garanzia, a qualsiasi tipo di attività difensiva». *(Vivi applausi dal Gruppo Lega Nord e del senatore Bertoni).*

PRESIDENTE. Possiamo allora procedere con la votazione.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1386-B nel suo complesso.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	250
Senatori votanti .....	249
Maggioranza .....	125
Favorevoli .....	201
Contrari .....	38
Astenuti .....	10

**Il Senato approva.** *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

STANZANI GHEDINI. Bene!

**Sulla discussione del documento IV, n. 2**

PRESIDENTE. A proposito della questione sollevata nella mattinata in ordine all'esame della domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Mensorio, do lettura della lettera che mi è stata inviata dal senatore Marco Preioni, presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Il testo è il seguente:

«Onorevole Presidente,

in relazione alla discussione svoltasi questa mattina nell'Assemblea del Senato, desidero comunicarLe che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proseguito, nella seduta odierna, l'esame della domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Carmine Mensorio (Doc. IV n. 2).

La Giunta ha deliberato, a maggioranza, di rinviare il seguito dell'esame a mercoledì 9 agosto 1995, alle ore 11, e di avvertire il sena-



tore Mensorio che potrà in tale sede fornire ulteriori chiarimenti, anche mediante memorie scritte, ai sensi del Regolamento.

Le porgo i migliori saluti.

Sen. Marco Preioni».

Poichè questa lettera conclude la questione sollevata questa mattina, ne prendiamo atto e così resta stabilito.

PALOMBI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBI. Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento. Il comma 4 dell'articolo 55 prevede che per la determinazione del calendario dei lavori si debba sempre passare attraverso la Conferenza dei Capigruppo.

Purtroppo la decisione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è realizzata in condizioni piuttosto disagiate perchè i suoi componenti, interessati al dibattito sulla custodia cautelare, si sono visti costretti ad andare e venire dall'Aula dell'Assemblea a quella della Giunta per seguire entrambi i lavori. Sono mancate quindi le condizioni di meditazione e di serenità che io avevo auspicato. In ogni caso, tale questione non si conclude se non vi è una determinazione della Conferenza dei Capigruppo. Pertanto, signor Presidente, la invito a convocarla in modo da stabilire il nuovo calendario alla luce delle eventuali decisioni assunte dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

PRESIDENTE. Senatore Palombi, accolgo il suo invito, precisando che comunque era nelle mie intenzioni procedere a tale convocazione. Le ricordo però che la convocazione di Commissioni al di fuori del calendario stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo è mia facoltà. Pertanto, la concessione richiesta è assegnata. Provvederò comunque a convocare tra breve la Conferenza dei Capigruppo per definire le variazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PREIONI. Signor Presidente, vorrei chiarire soltanto un aspetto. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in base all'articolo 135 del Regolamento, ha un termine di 30 giorni per l'esame della richiesta di autorizzazione alla applicazione delle misure cautelari; ne consegue che per il senatore Mensorio tale termine scade il 25 di agosto.

Fino a tale data, la Giunta intende avvalersi della facoltà di riunirsi quando crede, nel giorno e nell'ora in cui crede, ed usare, fino all'ultimo, i giorni disponibili. Affermo ciò per consentire ai membri dell'Ufficio di Presidenza ed ai Capigruppo di tenere presente questa esigenza

della Giunta e, di conseguenza, calendarizzare i lavori dell'Aula in una data successiva al 25 di agosto.

Credo di dover precisare ciò perchè forse non è stato compreso il limite temporale entro il quale la Giunta può svolgere le proprie funzioni. Con l'occasione, vorrei anche chiarire che il termine odierno delle ore 19,30, posto dalla Presidenza per riferire in esito alle decisioni assunte dalla Giunta, è un termine puramente indicativo al quale la Giunta ha aderito per cortesia nei confronti della Presidenza e dei colleghi. Per la verità, la Giunta non era tenuta a decidere e a riferire entro tale termine.

**PRESIDENTE.** Senatore Preioni, noi certamente non pensiamo che l'Assemblea possa pregiudicare e ovviamente neppure prevedere quali saranno le conclusioni alle quali la Giunta arriverà. In ogni caso, come ho già detto al senatore Palombi, è mia intenzione convocare la Conferenza dei Capigruppo per predisporre le misure che potrebbero rendersi necessarie nella eventualità di una decisione conclusiva da parte della Giunta che debba essere sottoposta tempestivamente all'Assemblea.

Desidero anche precisare, senatore Preioni, che nel fissare il termine, che ho stabilito questa mattina, delle 19,30, certamente non vi era una richiesta alla Giunta perchè si pronunciasse in un senso o nell'altro sulla questione di merito: vi era semplicemente la necessità di riaprire la discussione in seno alla Giunta, perchè essa fornisse elementi precisi, diversi da quelli che erano stati respinti dall'Assemblea con la votazione che rigettava la proposta di differimento dei termini, sui quali l'Assemblea potesse decidere.

Ora lei ha riferito che la Giunta ha deciso di aggiornare i propri lavori al 9 agosto; ne prendo atto e le comunico che l'assenso alla convocazione della Giunta per quella data, ancorchè non prevista dal calendario definito dai Capigruppo, le viene concesso.

### **Sull'esclusione dall'Aula del senatore Regis**

**SPERONI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **SPERONI.** Signor Presidente, chiedo un momento di comprensione dell'Assemblea per tornare sull'argomento dell'espulsione del collega Regis, che andrebbe definito, e per un senso di correttezza.

Prima ho citato le parole che, secondo me, non giustificavano l'espulsione; va anche detto, però, che, leggendo attentamente il Resoconto, le parole pronunciate prima dal collega Regis non erano proprio consone a quest'Aula; magari lo erano al clima momentaneo che vi era nell'Assemblea, ma effettivamente certe espressioni sono forse più che sconvenienti - uso il termine sconveniente perchè è quello utilizzato dal Regolamento -. È stata citata la legge Merlin, ritengo in maniera decisamente inopportuna, come, in una conversazione che ha avuto telefonicamente con il collega Regis, egli stesso ha convenuto.

Penso quindi di esprimere il pensiero non solo mio, ma anche dei colleghi, oltre che dello stesso senatore Regis, dicendo che evidentemente certe espressioni non sono accettabili perchè mancano di rispetto all'istituzione di cui sia io, sia Regis, sia tutti noi facciamo parte.

**PRESIDENTE.** Senatore Speroni, prendo atto della sua dichiarazione e devo aggiungere che ne apprezzo l'intenzione.

Mentre confermo la decisione assunta dalla Presidenza, ai fini di consentire un regolare svolgimento dei lavori aggiungo che - constatato come i senatore esclusi dall'Aula hanno influenzato con il loro comportamento e con le loro parole lo svolgimento della discussione su quel punto all'ordine del giorno, i colleghi, se vogliono, possono rientrare in Aula, restando ferma - ripeto - la validità delle decisioni precedentemente assunte dalla Presidenza.

#### **Approvazione del disegno di legge.**

*(2016) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata richiesta la relazione orale che si intende autorizzata.

Ha pertanto facoltà di parlare la senatrice Fagni, la quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche i seguenti ordini del giorno:

**Il Senato,**

premessi che nel presente decreto giunto dalla Camera con modificazioni sono esclusi di fatto quei lavoratori addetti che si erano impegnati nella formazione di imprese e/o cooperative di servizi dal beneficio della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c);

tenuto conto che si tratta di un numero esiguo di imprese e/o cooperative di servizi con un numero di addetti non superiore alle 100 unità,

impegna il Governo:

a provvedere, in sede di applicazione del presente decreto, a recuperare la possibilità di includere i lavoratori addetti negli interventi destinati alle compagnie e ai gruppi portuali in quanto si sono costituiti in impresa ai sensi della legge n. 84 del 1994.

Il Senato,

premessò che l'esito positivo della trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in impresa è legato alla possibilità di agire sugli organici,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti volti a realizzare nei limiti delle eccedenze di personale individuate con i decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto n. 237, dimissioni incentivate ovvero nuove procedure agevolative di prepensionamento per la cessazione anticipata dal servizio di personale eccedentario non posto in prepensionamento ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, ad applicare ai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro come previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 237 il disposto di cui al comma 1, articolo 24, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ad autorizzare le autorità portuali che si trovassero nelle condizioni di poter far fronte agli oneri relativi alle suddette risoluzioni di rapporto a provvedere.

9.2016.2

IL RELATORE

Il Senato,

premessò che:

gli interventi previsti nel decreto-legge 19 luglio 1995, n. 287, sono rivolti alla necessità di favorire la ripresa dell'industria marittima e di agevolare la competitività del settore sul mercato internazionale;

tali interventi, quali contributi diretti alle imprese, debbono seguire alcuni criteri selettivi nonchè essere vincolati a precise procedure di controllo, essendo il mercato del lavoro del settore sottoposto a forti elementi di precarietà ed aleatorietà;

infatti, intervenendo sulle ritenute d'acconto operate nei confronti della gente di mare si fa discendere direttamente dalle unità lavorative impiegate l'entità dei contributi alle aziende; pertanto devono essere approntate precise garanzie affinchè, gli incentivi, che operano come sgravi del costo del lavoro, siano finalizzati al mantenimento ed all'incremento di un'occupazione stabile e qualificata, premiando aziende che rispettino i contratti di lavoro e garantiscano livelli occupazionali effettivi e verificati;

altro parametro selettivo di cruciale importanza sono le garanzie fornite dalle Aziende in materia di livelli di sicurezza della navigazione del naviglio impiegato;

anche in questo caso non è opportuno incentivare aziende le cui navi si fossero rivelate carenti nel corso delle visite periodiche compiute dalle Autorità competenti,

impegna il Governo:

ad emanare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto, uno specifico regolamento di attuazione sulla base dei seguenti criteri nonchè a definire le procedure di controllo cui sono subordinate le erogazioni dei contributi medesimi:

ai fini della concessione del contributo di cui alla lettera a) del comma 3, si terrà conto dei soli marittimi inseriti nei turni particolari aziendali o in rapporto di «Continuità rapporto di lavoro», ai sensi della contrattazione collettiva nazionale vigente, ai quali sia stato assicurato, nei dodici mesi precedenti l'erogazione del contributo, un periodo di imbarco complessivamente non inferiore a cinque mesi. Le società di navigazione saranno tenute a fornire adeguata documentazione attestante la consistenza numerica dei turni particolari aziendali, la quale non può essere inferiore al 133 per cento del numero previsto dalle tabelle d'armamento delle navi di proprietà di ciascuna azienda e/o gruppo armatoriale, nonché i periodi di imbarco effettuati dai singoli marittimi. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà alla concessione del contributo dopo opportuna verifica della congruità della documentazione fornita dalle Aziende. Le navi interessate non dovranno aver subito, nei dodici mesi precedenti l'erogazione del contributo, significativi rilievi nel corso di ispezioni, effettuate dalle competenti autorità, in materia di rispetto delle normative relative alla sicurezza della navigazione nonché rispetto a quelle relative all'igiene ed abitabilità.

9.2016.3

IL RELATORE

Il Senato,

premessi che:

il processo di riassetto dell'ordinamento portuale e, in più generale, la ristrutturazione degli scali nazionali che ha visto il superamento del regime di riserva di mano d'opera in favore delle Compagnie portuali, la trasformazione degli Enti portuali da soggetti operativi e gestionali ad Autorità portuale con meri compiti di controllo e indirizzo, nonché l'ingresso nel settore dell'imprenditoria privata attraverso i cosiddetti «terminalisti», ha comportato negli anni grandi costi sociali sostenuti dalla collettività in termini di prepensionamenti e cassa integrazione guadagni, mentre, complessivamente, si è confermata la strategicità, sul piano dell'economia nazionale, del nodo rappresentato dalla portualità;

i provvedimenti definiti dal decreto-legge 19 luglio 1995, n. 287, non sono in grado, dal punto di vista delle unità prepensionabili previste, di far fronte al completamento del processo di ristrutturazione della portualità a causa delle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro nel settore, nonché delle incertezze e dei ritardi nell'applicazione della legge n. 84 del 1994, causati anche dalle modifiche più volte introdotte nella legge tramite decretazione e che hanno reso del tutto aleatorie le procedure e le garanzie previste dalla legge a tutela dell'occupazione nella fase «transitoria»;

a fronte di tale situazione, nell'esigenza di giungere al completamento della riforma, di garantire certezza di rilancio alla portualità nazionale, in particolare assicurando che, sulla possibilità di sviluppo delle nuove imprese portuali, non gravino i costi pregressi del risanamento, garantendo altresì equità di trattamenti e tutela sociale per i lavoratori coinvolti nel processo di ristrutturazione,

impegna il Governo:

ad individuare gli opportuni strumenti legislativi affinché siano previste ulteriori unità prepensionabili, necessarie a completare il processo di ristrutturazione della portualità nazionale, nella misura di 1.200 unità per le Compagnie portuali e di 500 unità per gli Enti portuali, utilizzando, ove possibile, risorse e strumenti già previsti nell'ambito del settore dei trasporti ovvero individuando nel quadro della finanziaria 1996 le risorse necessarie.

9.2016.4

IL RELATORE

FAGNI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per pochissimi minuti, anche perchè farei torto all'Assemblea se ripercorressi tutto il cammino già richiamato nella relazione quando il provvedimento è stato approvato dal Senato per essere trasmesso alla Camera dei deputati.

Il provvedimento è tornato con lievi correzioni che in definitiva precisano meglio le finalità e i soggetti destinatari degli interventi. Devo aggiungere anche, in rispetto di quel che abbiamo detto precedentemente, che vi sono sui giornali di oggi notizie che consigliano l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento. Si tratta infatti di rimettere i porti italiani in concorrenza con quelli del Nord Europa e anche la cantieristica italiana con la cantieristica dell'Asia orientale, in particolare della Corea e della Cina.

Ho presentato quattro ordini del giorno che vanno nella direzione di sollecitare il Governo a tener presente il problema dei prepensionamenti degli organici delle compagnie e dei porti, proprio perchè sulla nuova organizzazione del lavoro portuale si basa il lancio e il rilancio del settore; ci sono infine le possibilità di dare alle autorità portuali le *chances* di intervenire qualora i bilanci lo consentano.

Un'unica raccomandazione in chiusura e questa la rivolgo al Governo contando sulla sensibilità del rappresentante dello stesso in questo campo: la raccomandazione è che questo provvedimento sia sostenuto in sede europea, perchè la Comunità europea potrebbe ravvisarvi elementi di assistenzialismo che non ci sono: si tratta solo di mettere in pari i conti pregressi. Quindi io invito il Governo proprio con molto calore a sostenere questo provvedimento, che è fondamentale per la ripresa dell'economia marittima del paese. (*Applausi dei senatori Bosco, Perin, Radice e Alò*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CHIMENTI, *sottosegretario di stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, intervengo con pochissime parole perchè, dopo la relazione così limpida ed esauriente, anche se sintetica, della senatrice Fagni, credo che la cosa più opportuna per il Governo sia di rimettersi alla relazione stessa anche per lasciare maggiore spazio agli ulteriori lavori del Senato.

Desidero solo sottolineare che il Governo tiene molto alla conversione di questo decreto tanto importante per settori nevralgici della no-

stra marina mercantile come la cantieristica, la portualità e l'armamento. Con l'occasione aggiungo che il Governo accetta come raccomandazione tutti gli ordini del giorno presentati, e che naturalmente è ben consapevole dell'importanza di rappresentare e di difendere in sede comunitaria questo provvedimento, come ha raccomandato la relatrice.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

**GANDINI, segretario:**

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 10, 17 marzo 1995, n. 80, e 19 maggio 1995, n. 179.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287:

*All'articolo 1:*

*al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e di allineamento dei porti italiani a quelli europei, agli interventi per il sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. L'ammontare complessivo degli interventi, destinati alle compagnie e ai gruppi portuali che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - I serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, pari a lire 100 miliardi, è ripartito per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995, e per il restante 30 per cento sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrerà valutare il piano predisposto dalle compagnie e dai gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, articolato in un triennio o in un periodo superiore, il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Nell'ambito della percentuale del 30 per cento potranno essere considerate situazioni di compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del territorio lagunare, per i quali si riscontri la necessità di particolari interventi a sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione»;

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, lettera c), si provvede utilizzando le somme dovute dall'INPS, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e dei gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a' periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della medesima sentenza. A tal fine, le suddette somme affluiscono, per l'ammontare complessivo di pertinenza, a ciascuna compagnia o gruppo portuale, unitamente a quelle già versate alla gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione che provvede al relativo rimborso, per un ammontare complessivo pari a lire 160 miliardi. Per le stesse finalità alle società cooperative costituite da lavoratori e dipendenti delle organizzazioni portuali e delle compagnie e dei gruppi portuali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, all'alinea, le parole: «VI direttiva (n. 87/167) e VII direttiva (n. 90/684) del Consiglio dell'Unione europea,» sono sostituite*



dalle seguenti: «direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990,»; e dopo le parole: «limiti di impegno» è aggiunta la seguente: «decennali»;

al comma 2, dopo le parole: «limite di impegno» è inserita la seguente: «decennale».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 1.

*(Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento)*

1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operatività, sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede:

a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nonché di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima;

b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nel limite di milleottocento unità, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996;

c) per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e di allineamento dei porti italiani a quelli europei, agli interventi per il sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per con-

sentirne la chiusura definitiva. L'ammontare complessivo degli interventi, destinati alle compagnie e ai gruppi portuali che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - I serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, pari a lire 100 miliardi, è ripartito per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995, e per il restante 30 per cento sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrerà valutare il piano predisposto dalle compagnie e dai gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, articolato in un triennio o in un periodo superiore, il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Nell'ambito della percentuale del 30 per cento potranno essere considerate situazioni di compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del territorio lagunare, per i quali si riscontri la necessità di particolari interventi a sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione.

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, lettera c), si provvede utilizzando le somme dovute dall'INPS, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e dei gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della medesima sentenza. A tal fine, le suddette somme affluiscono, per l'ammontare complessivo di pertinenza, a ciascuna compagnia o gruppo portuale, unitamente a quelle già versate alla gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione che provvede al relativo rimborso, per un ammontare complessivo pari a lire 160 miliardi. Per le stesse finalità alle società cooperative costituite da lavoratori e dipendenti delle organizzazioni portuali e delle compagnie e dei gruppi portuali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalità di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresì agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:

a) di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti della gente di mare ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;

c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonché ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato

«GMDSS - Global Maritime System and Safety System», indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996.

4. I benefici di cui al comma 3 sono previsti per le imprese armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione in relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera nazionale, con esclusione delle unità da diporto e da pesca, di quelle di proprietà dello Stato o di enti pubblici, nonché, limitatamente al contributo di cui al comma 3, lettera a), delle unità mercantili in servizio di cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, ovvero in regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai contributi di cui al comma 3, lettere a) e b), delle unità adibite ai servizi portuali. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.

#### Articolo 2.

*(Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale)*

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1995-1997 i seguenti ulteriori limiti di impegno decennali:

a) per gli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di 60.000 milioni per l'anno 1995 e 60.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 50.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1995 e 10.000 milioni per l'anno 1996;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

e) per gli interventi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.

2. Per il completamento delle procedure concernenti i saldi relativi alle determinazioni definitive dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, ti-

tolo II, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 10.000 milioni per l'anno 1995.

3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1995 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1996 e 1997, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

4. Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 14 giugno 1989, n. 234, nonché all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si intende riferito, ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta, alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso.

5. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nel presente articolo, pari a 150.000 milioni di lire per l'anno 1995, 195.000 milioni di lire per l'anno 1996 e 255.000 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

### Articolo 3.

#### *(Contributi all'industria cantieristica)*

1. Al fine di favorire l'adeguamento strutturale dell'industria cantieristica nazionale alle condizioni normali di concorrenza fissate dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, sono adottate le misure di cui ai seguenti commi.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7, lettera a), può concedere alla società Fincantieri - cantieri navali italiani spa, quale concorso dello Stato alla copertura dei costi sociali della ristrutturazione da essa sostenuti nel periodo di vigenza della direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, prorogata con le direttive 93/115/CE del Consiglio del 16 dicembre 1993 e 94/73/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, un contributo pari all'ammontare degli oneri di natura obbligatoria e non discrezionale rimasti a carico della società a titolo di prepensionamento e mobilità del personale sostenuti a far data dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1994 ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Sono in ogni caso esclusi dall'ammissibilità al contributo gli oneri relativi ai costi sociali della ristrutturazione del comparto delle riparazioni navali già ricompresi negli

interventi autorizzati dalla Commissione CEE con la nota n. SG(91)D/12532 del 3 luglio 1991. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà alla concessione dei predetti contributi previa presentazione da parte della società Fincantieri - cantieri navali italiani spa, di idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

3. Per le attività svolte dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e dal Centro per gli studi di tecnica navale spa (CETENA), riguardanti i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1996 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi e industria cantieristica, con particolare riferimento alle esigenze dell'economia marittima nazionale, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere, nei limiti di spesa di cui al comma 7, lettera b), e nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 86/C83/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C83 dell'11 aprile 1986, contributi determinati e corrisposti secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

4. In conformità alla normativa sugli interventi nelle aree depresse e nei limiti del livello di aiuto a tal fine consentito, alla società Fincantieri - cantieri navali italiani spa, può essere concesso dal Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di spesa di cui al comma 7, lettera c), un contributo pari al 25 per cento degli investimenti volti alla ristrutturazione del cantiere navalmeccanico di Palermo. Sono ammissibili al contributo solamente gli oneri sostenuti per l'ammodernamento dei processi di officina navale e delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio di blocchi, per l'adeguamento dei mezzi di sollevamento e degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonché per la razionalizzazione e il riposizionamento delle attività di officina, purché non comportino aumenti della capacità produttiva. Il contributo è concesso a seguito dell'approvazione del piano di ristrutturazione presentato dalla società con apposita istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa verifica della realizzazione del piano e dell'ammontare delle relative spese da parte della commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

5. In attuazione della direttiva n. 94/73/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 nei limiti dello stanziamento di cui alla lettera d) del comma 7.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità. Alla corresponsione dei contributi accordati ai sensi del presente articolo si procede secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno di durata decennale:

- a) per le finalità di cui al comma 2, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e lire 28.500 milioni per l'anno 1997;
- b) per le finalità di cui al comma 3, in ragione di lire 9.000 milioni per l'anno 1997;
- c) per le finalità di cui al comma 4, in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1997;
- d) per le finalità di cui al comma 5, in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 e lire 60.000 milioni per l'anno 1997.

8. Alla copertura del relativo onere, valutato in lire 12.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 112.000 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 4.

*(Adeguamenti tariffari servizi marittimi sovvenzionati)*

1. La disciplina dettata dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica ai servizi marittimi eserciti dalle società di navigazione sovvenzionate dallo Stato, che restano regolati dalla normativa di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, ed al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160. Sono fatte salve le modifiche tariffarie intervenute per l'anno 1995 per i servizi delle suddette società.

#### Articolo 5.

*(Finanziamento di opere aeroportuali)*

1. Al fine di ottimizzare gli investimenti nel settore aeroportuale, le disponibilità del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, possono essere utilizzate anche quale concorso nel finanziamento delle opere aeroportuali.

#### Articolo 6.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2032) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il relatore, senatore Cherchi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha pertanto facoltà di parlare il senatore Cherchi, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

preso atto della straordinaria necessità di convertire durante questa sessione legislativa il decreto-legge n. 244 così come modificato dalla Camera dei deputati;

considerata prioritaria l'esigenza di convertire prima della pausa estiva il decreto in modo da poter avviare, attraverso gli strumenti in esso previsti, una ripresa degli investimenti e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese e di poter garantire la disponibilità di almeno 3.500 miliardi di fondi comunitari che altrimenti potrebbero rendersi inutilizzabili;

valutata l'impossibilità della Commissione di procedere in tempi così ristretti ad un ponderato approfondimento della proposta al cui esame la stessa Commissione non ha potuto dedicare che qualche scampolo di tempo dei propri concitati lavori di questi ultimi giorni;

vista la conseguente impossibilità di apportare eventuali modifiche migliorative od integrazioni al testo;

considerato, comunque, che lo stesso testo tiene conto in molte sue parti dell'indirizzo contenuto in alcuni ordini del giorno sulla materia già approvati dalla stessa Commissione e dall'Assemblea,

impegna il Governo:

ad avviare prioritariamente, alla ripresa dei lavori nel prossimo mese di settembre, l'esame di quei disegni di legge che verranno presentati per proporre modifiche al testo del decreto-legge n. 244 così come approvato dall'Aula e non potuto modificare attraverso la predisposizione e la discussione di emendamenti che, se accettati, richiederebbero conseguentemente un ulteriore passaggio nell'altro ramo del Parlamento con un negativo ritardo, per quanto nella premessa, nella pubblicazione e nell'entrata in vigore del provvedimento.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 1995,

considerato:

che pur non essendo state escluse per rigetto da parte dell'istituto proponente, molte iniziative, tendenti all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, risultano essere valide;

che in molti casi la non inclusione è stata causata da errori o inadempienze meramente formali;

che la non sanabilità assoluta comporterebbe, in presenza di risorse, una penalizzazione gratuita di progetti aventi notevoli ricadute produttive e occupazionali,

impegna il Governo:

a consentire l'accesso alle agevolazioni della presente legge alle iniziative finanziate con i fondi rivenienti dalle revoche dei provvedimenti emessi entro i limiti di disponibilità e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1996, compatibilmente con le disposizioni comunitarie, tutto ciò in relazione agli stati di avanzamento e alla data di domanda all'ex Agensud.

9.2032.2

LA COMMISSIONE

Il Senato,

considerato che le cosiddette «agevolazioni in forma automatica» a supporto degli investimenti delle imprese nelle aree svantaggiate del territorio nazionale (obiettivi 1, 2, 5-b) sono dedicate, in modo particolare, alla piccola e media impresa,

impegna il Governo:

a fissare una riserva di fondi disponibili a favore delle piccole e medie imprese ed un limite massimo all'investimento ammissibile all'agevolazione, qualora il monitoraggio delle prenotazioni delle risorse disponibili evidenzia un utilizzo delle stesse, da parte delle grandi industrie a danno delle piccole e medie imprese.

9.2032.3

LA COMMISSIONE

Avverto altresì che la Conferenza dei Capigruppo è convocata ora.

**CHERCHI, relatore.** Signor Presidente, io svolgerò una sintetica relazione introduttiva.

Il decreto-legge al nostro esame non ha l'ambizione di proporre un'organica politica per l'intervento nelle aree depresse; nondimeno si tratta di un provvedimento importante poichè consente di portare a soluzione e a definizione molte delle parti del precedente intervento straordinario rimaste in sospeso e consente il decollo operativo dell'intervento ordinario.



È un decreto-legge che non comporta nuovi stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, salvo che per l'articolo 4 concernente interventi infrastrutturali, peraltro autofinanziati con l'utilizzazione della eliminazione delle agevolazioni riservate alle imprese del Mezzogiorno. Nel sottolineare questo aspetto, che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, voglio altresì evidenziare che questo provvedimento contiene misure assolutamente indispensabili per sbloccare gli stanziamenti rivenienti dalla legge n. 64 del 1986 e dalla successiva n. 488 del 1992.

Signor Presidente, in occasione dell'approvazione della legge 7 aprile 1995, n. 104, il Senato della Repubblica ha approvato un ordine del giorno attraverso il quale ha chiesto al Governo di intervenire anche con interventi urgenti, quindi con il ricorso alla decretazione, per adottare misure dirette a dare certezze al cofinanziamento dei programmi del quadro comunitario di sostegno, ad accelerare e semplificare le procedure per il sostegno alle attività produttive, a chiudere il contenzioso in atto e a rafforzare le funzioni di coordinamento del Ministero del bilancio.

### **Presidenza del vice presidente STAGLIENO**

(Segue CHERCHI, relatore). Voglio dare atto al Governo di avere seguito pressochè letteralmente nella predisposizione del decreto-legge le indicazioni del Parlamento. Il Governo ha proceduto ad emanare immediatamente un decreto-legge e i diversi articoli che compongono il provvedimento rispettano alla lettera le indicazioni del Senato della Repubblica.

Per celerità dei nostri lavori, signor Presidente, poichè il relatore per primo ritiene che sia più utile alla causa del Mezzogiorno la rapida approvazione del provvedimento al nostro esame e che più di tante dichiarazioni retoriche sul meridionalismo e sull'intervento nelle aree depresse serva un atto concreto da parte del Senato della Repubblica, ometto la descrizione dettagliata delle misure previste dal decreto e concludo raccomandando l'approvazione senza modificazioni, al fine di consentire l'attuazione delle misure contenute, in un quadro giuridico perfezionato dal voto del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di intervenire il ministro del bilancio Masera. Ne ha facoltà.

**MASERA, ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.** Interverrò molto brevemente, signor Presidente. Circostanze tutt'affatto eccezionali portano oggi quest'Aula ad esaminare, con tempi ristretti, un provvedimento di grande importanza.

Il provvedimento, come ha ricordato il relatore, risponde ad indicazioni molto precise, contenute in un ordine del giorno, che il Senato

stesso ha indicato al Governo in sede di approvazione del disegno di legge n. 32 relativo alla Agensud.

Successivamente, pochi giorni or sono, nell'ambito di un lungo negoziato con la Commissione europea, che ha avuto origine dall'accordo tra l'allora ministro del bilancio Pagliarini e il commissario Van Miert, si è raggiunto un accordo che il Ministro del bilancio *pro tempore* che vi parla ha sottoscritto con il commissario Wulf-Mathies. Nell'ambito di questo accordo si sono resi disponibili per l'Italia circa 7.000 miliardi di nuovi investimenti, con cofinanziamento europeo, che erano scaduti e che sarebbero stati altrimenti indisponibili.

La Commissione ci ha peraltro posto come indicazione - e non è un'indicazione in negativo, ma in positivo - di migliorare e accelerare le strutture decisionali che consentano di utilizzare i fondi comunitari. Era un'indicazione in positivo perchè, purtroppo, l'Italia è in ritardo non solo sul primo quadro comunitario di sostegno, ma anche sul secondo. Sono a rischio fondi che complessivamente possono implicare circa 100.000 miliardi di lire di investimenti in infrastrutture per il Mezzogiorno.

Signor Presidente, signori senatori, altrettanto eccezionale è l'evoluzione dell'economia italiana. Per la prima volta da molti anni si sta manifestando la possibilità di una crescita fisiologica e sostenibile che, tuttavia, è caratterizzata da una divaricazione crescente tra le regioni meridionali e il resto del paese, ma vede altresì una divaricazione crescente all'interno delle aree in crescita, dove aree depresse continuano a manifestare difficoltà.

Anche sotto questo profilo, la conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 consentirà di attivare risorse, non solo per le regioni depresse, ma per l'insieme delle aree depresse nel territorio nazionale.

Non entro nel dettaglio dei provvedimenti, ma mi sia consentito di sottolineare che la questione temporale acquisisce, in questo momento, una valenza non solo economica ma, al limite, anche etica e morale. Soltanto con una sollecita applicazione di quanto richiesto nell'ordine del giorno del Senato si consentirà all'insieme delle aree depresse del paese di utilizzare un significativo ammontare di fondi comunitari e di avviare, secondo concetti che sono tipici dell'intervento ordinario, un modo nuovo di colmare i divari con le aree più prospere.

L'ultima considerazione che desidero svolgere concorda pienamente con quanto detto dal relatore. Infatti, il Governo non intende presentare un disegno organico a favore delle aree depresse; purtuttavia, chi vi parla è il primo ad essere convinto che è importante porre una prima pietra che non può essere un decreto-legge, ma dovrebbe avere la valenza di legge.

Evidentemente, sulla base di questa prima pietra si potrà costruire l'esercizio complessivo e organico dell'intervento ordinario. Poterlo fare su una pietra che sia legge della Repubblica consentirà a tutti, al Governo, ma soprattutto al Parlamento, di costruire, rapidamente ma gradualmente, un insieme organico che altrimenti sarebbe difficile realizzare con successive reiterazioni di decreti-legge. (*Applausi del senatore Caputo*).

**PRESIDENTE.** Ringrazio il ministro Masera e dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ferrari Francesco il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato il ruolo che lo sviluppo del settore agricolo ha nel complessivo tessuto produttivo ed economico delle aree depresse;

evidenziato che il testo in esame prevede per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali l'istituzione di un comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche di intervento e di una «cabina di regia nazionale», cui sono attribuiti pregnanti compiti di promozione e coordinamento di tutte le iniziative per l'utilizzazione dei fondi strutturali stessi;

considerato che la realizzazione dei progetti di utilizzazione dei fondi strutturali, soprattutto nel settore agricolo, non può prescindere da un effettivo e costante intervento di soggetti privati, che siano disponibili ad impiegare risorse organizzative e progettuali adeguate alle caratteristiche del territorio locale;

sottolineato che non vi sono nel testo specifici riferimenti né all'incentivazione delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare né conseguentemente alla partecipazione alle attività di indirizzo e a quelle di gestione e coordinamento da parte delle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, secondo il principio, affermato a livello comunitario, del «partenariato sociale»;

atteso che le modifiche introdotte dalla Camera all'articolo 4, comma 3, determinano la conseguenza che le opere da finanziare siano approvate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio d'intesa solo con il Ministro dei lavori pubblici;

considerato che l'articolo 17 del provvedimento in esame non chiarisce che il regime delle varianti, introdotto dal decreto-legge n. 32 del 1995, convertito nella legge n. 104 del 1995, trova applicazione anche alle opere contemplate dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 1993, nell'ambito delle quali rientrano fondamentali opere irrigue a carattere nazionale,

impegna il Governo:

affinchè nell'applicazione del provvedimento in esame tenga conto della rilevanza e delle potenzialità di sviluppo del settore agricolo nell'economia delle aree depresse, assicurando il coinvolgimento nei processi concertativi, sia a livello nazionale che a livello di cabine di regia regionali, delle parti sociali che si facciano carico dei progetti, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 in materia di patti territoriali;

affinchè il riferimento alle «amministrazioni interessate» di cui all'articolo 4, comma 3, sia interpretato nel senso che tra le stesse rientra anche il Ministero delle risorse agricole per le opere di propria competenza;

affinchè provveda ad emanare specifiche norme interpretative per chiarire che il regime delle varianti di cui all'articolo 7 del decreto-legge

n. 32 del 1995, convertito nella legge n. 104 del 1995, trova applicazione anche alle opere in corso di esecuzione, contemplate dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 1993;

affinchè proceda alla ridiscussione, in sede comunitaria, dei criteri di definizione delle aree di cui agli obiettivi 1 e 5-B, alla luce della mutata situazione economico-sociale.

9.2032.4.

FERRARI FRANCESCO, CORMEGNA, GIURICKOVIC, CUSIMANO, DI MAIO, BORGIA, BORRONI, GANDINI, ORLANDO, D'IPPOLITO VITALE, BUCCI, BEVILACQUA

FERRARI Francesco. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliarini il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato impegna il Governo ad utilizzare la "cabina di regia" prevista dall'articolo 6 come centro unitario di riferimento nei confronti dell'Unione europea e delle regioni per tutte le problematiche relative all'impostazione e all'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché per i programmi direttamente finanziati dall'Unione europea».

9.2032.12

PAGLIARINI, TERZI, LOMBARDI-CERRI, CARINI, BRUGNETTINI

Il senatore Pagliarini ha facoltà di parlare.

\* PAGLIARINI. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 12 tratta una materia importante, per cui vorrei che i colleghi che hanno fretta si regolassero di conseguenza.

Il problema è che in uno dei punti decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, si istituisce quella che viene chiamata cabina di regia, con l'obiettivo di velocizzare l'ottenimento dei fondi strutturali. In sostanza, come leggete tutti i giorni sui giornali, noi non riceviamo tutti i finanziamenti che dovremmo avere da Bruxelles perchè il nostro paese è organizzato male. Ad esempio i rapporti con Bruxelles vengono tenuti dalla singola regione che ha presentato il progetto; quindi c'è il rappresentante di una regione che va a Bruxelles, poi lo stesso fanno il ministro del lavoro, il ministro dei lavori pubblici, per cui si crea un caos.

Opportunamente, quindi, il Governo con il decreto-legge in esame costituisce questa cabina di regia. Del testo dell'articolo 6, che riguarda la cabina di regia, ne circolavano cinque o sei edizioni diverse e purtroppo quella che è stata recepita nel testo che dobbiamo approvare non è sicuramente la migliore; si è perso per strada qualcosa perchè la burocrazia romana non vuole rinunciare ad alcuni poteri e ciò rappresenta un guaio rilevante. Una delle formulazioni prevedeva che questa cabina di regia fosse l'unico punto di riferimento con l'Unione europea per i

progetti cofinanziati. A tale riguardo ho presentato anche un emendamento; tuttavia, se verrà approvato il mio ordine del giorno, ritirerò l'emendamento 6.101.

Con questo ordine del giorno si impegna il Governo ad utilizzare il potente strumento della cabina di regia prevista dall'articolo 6 come centro unitario di riferimento nei confronti dell'Unione europea, in maniera tale che non si verificano più le processioni dei presidenti delle regioni, dei sottosegretari dei diversi Ministeri e compagnia bella, che si recano a Bruxelles e fanno solo disordine. I risultati li vediamo, perchè di quattrini ne incassiamo pochissimi. La cabina di regia dovrebbe essere l'unico punto di riferimento nei confronti dell'Unione europea, quindi verso l'alto, e delle regioni per tutte le problematiche relative all'attuazione degli interventi cofinanziati. Per quale motivo ho detto anche nei confronti delle regioni? Si deve tener presente che se una povera regione (per esempio la Campania, la Puglia, la Calabria) fa un progetto, poi affinchè esso vada avanti un giorno deve mandare il presidente a discutere con il ministro dei lavori pubblici, un altro giorno deve mandare qualcun altro a discutere con il ministro di un altro dicastero. In questo modo si perdono i mesi e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: non si incassano i quattrini. Allora questa cabina di regia deve essere il punto di riferimento di tutte le regioni che possono presentare ad essa i progetti e illustrare quanto succede; poi sarà la cabina di regia ad attivare i vari burocrati dei diversi ministeri e si velocizza il tutto. Lo stesso vale per i rapporti con Bruxelles.

Se non fossimo arrivati all'ultimo minuto, devo dire sinceramente che avrei preferito che venisse approvato l'emendamento. Comunque - lo ribadisco - se viene approvato l'ordine del giorno ritirerò il mio emendamento. Ciò che è importante è che il Governo utilizzi lo strumento ricordato in questa maniera (*Applausi dal Gruppo Lega Nord*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Fierotti. Ne ha facoltà.

**FIEROTTI.** Signor Presidente, onorevoli componenti del Governo, colleghi, ho intenzione di rinunciare al mio intervento anche per consentire una rapida conclusione dei lavori. Tuttavia, consentitemi una sola sottolineatura.

Ho letto con molto piacere che l'articolo 1 del decreto-legge in esame inizia con le seguenti parole: «Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse». Questo è il sogno che tutti i meridionalisti moderni coltivano da anni, cioè che nelle zone del Mezzogiorno e in quelle depresse in genere si attui l'ordinaria presenza dello Stato. Non c'è necessità di interventi straordinari, perchè le leggi speciali o gli interventi straordinari, come abbiamo potuto constatare e come diceva lo stesso Guido Dorso nel suo appello ai meridionalisti, non sono stati altro che il sussidio caritativo dello Stato verso una certa classe dirigente di politicanti che hanno fatto soprattutto il male del Mezzogiorno. Ho inteso soltanto fare questa sottolineatura perchè in linea col pensiero dei meridionalisti illuminati.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Curto, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

riunito per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 1995,

considerato che le imprese individuate dall'articolo 21 che abbiano conseguito almeno il 70 per cento della occupazione e della produzione prevista dal piano di fattibilità originale sono una esigua minoranza a causa delle note difficoltà congiunturali,

impegna il Governo:

a che la percentuale in esame venga riformulata con successivo provvedimento dal 70 al 30 per cento».

9.2032.7

CURTO, COZZOLINO

«Il Senato,

riunito per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 1995,

considerato il ruolo che l'agricoltura ha nelle aree depresse;  
rilevato che nel provvedimento non sono riscontrabili momenti di attenzione riguardo tale comparto,

impegna il Governo:

- 1) a tener presente il problema del mondo agricolo;
- 2) a coinvolgere nell'attuazione del disegno di legge in esame il Ministero delle risorse agricole;
- 3) ad individuare progetti strutturali per il rilancio del settore».

9.2032.8

CURTO, CUSIMANO

«Il Senato,

tenuto conto che il personale dello IASM ora IPI ha facoltà di operare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per l'entrata in ruolo presso l'amministrazione del Ministero dell'industria e del commercio con le procedure di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 104 del 7 aprile 1995 e con le modalità previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 91 del 1993, così come modificati dal decreto-legge n. 506 del 1993,

impegna il Governo

a che siano prorogati di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge tutti i termini di opzione previdenziale previsti dalla normativa applicata agli ex dipendenti dell'ex intervento straordinario nel Mezzogiorno».

9.2032.9

CURTO

«Il Senato,

riunito per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 1995,

considerato:

che pur non essendo state escluse per rigetto da parte dell'istituto proponente, molte iniziative, tendenti all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, risultano essere valide;

che in molti casi la non inclusione è stata causata da errori o inadempienze meramente formali;

che la non sanabilità assoluta comporterebbe, in presenza di risorse, una penalizzazione gratuita di progetti aventi notevole ricadute produttive e occupazionali;

impegna il Governo

a consentire alle iniziative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, non incluse nell'elenco di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1995 per vizi formali o per carenza di documentazione, di ripresentare istanza di ammissione alle agevolazioni integrando la documentazione mancante.

L'ammissione alle agevolazioni è disposta, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie, successivamente alla concessione dei contributi a favore delle iniziative incluse nel citato elenco.

La misura delle agevolazioni è quella prevista per le iniziative incluse nell'elenco con stato di avanzamento della spesa inferiore al 75 per cento.

Le domande di ammissione, corredate della documentazione mancante, possono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 novembre 1995 tramite gli istituti di credito e le società di *leasing* istruttori».

9.2032.10

CURTO

«Il Senato,

tenuto conto che l'eventuale rinvio dell'approvazione del decreto-legge n. 244 del 1995 creerebbe enormi difficoltà, sul piano interno alle imprese interessate al provvedimento, sul piano esterno o internazionale all'immagine e alla credibilità del nostro paese in merito alla capacità concreta dei fondi destinati agli investimenti;

considerato che il provvedimento presenta, in particolar modo all'articolo 29, disposizioni tali da creare enormi difficoltà alle piccole imprese e alle imprese artigiane,

impegna il Governo,

ad operare con lo strumento della decretazione in guisa da escludere le imprese artigiane e le imprese con numero di personale dipendente non superiore a 15 unità del settore edile dall'obbligo della iscrizione alla cassa edile e dall'obbligo del rispetto della retribuzione minima imponibile nel settore edile;

ad intervenire per chiarire definitivamente il problema del contenzioso pregresso, sempre relativo all'obbligo dell'iscrizione alla cassa edile, facendo sostanzialmente decorrere inequivocabilmente l'obbligo, così come previsto dal decreto-legge n. 244 dal 1° luglio 1995;

a fornire infine la interpretazione autentica dell'obbligo del minimo contributivo, obbligo nascente nell'ambito del monte ore settimanale solo allorquando nella settimana considerata vi sia stata comunque retribuzione e se il rispetto del minimo contributivo (ivi compresa la cassa edile e i relativi accantonamenti) sia dovuta in caso di non richiesta di sgravi e fiscalizzazioni».

9.2032.11

CURTO

Il senatore Curto ha facoltà di parlare.

CURTO. Signor Presidente, do per illustrati gli ordini del giorno da me presentati e rinvio le mie considerazioni al momento delle dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Sono stati inoltre presentati i seguenti ordini del giorno, da intendersi come illustrati:

«Il Senato,

premessò che:

in sede di discussione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, nell'altro ramo del Parlamento si era giunti ad una amplissima espressione favorevole alla risoluzione dei problemi occupazionali dei lavoratori dei consorzi di imprese, utilizzati per attività istituzionali della cessata Cassa per il Mezzogiorno e della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno;

per la tutela della dignità dei lavoratori sancita dalla Carta costituzionale occorre operare per il mantenimento dei diritti acquisiti,

impegna il Governo:

alla soluzione dei problemi relativi ai lavoratori dei consorzi di imprese, affidatari dei principali lotti di opere previste nell'ambito del progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli in gestione diretta della cessata Cassa per il Mezzogiorno e della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno».

9.2032.5

SALVATO, CARCARINO

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,

considerato:

che le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, hanno penalizzato gli imprenditori industriali



i cui progetti di investimenti, regolarmente avviati e realizzati, hanno ottenuto prima del 20 agosto 1992 (data di cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) il provvedimento di concessione, in via provvisoria, delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 64 del 1986, ma non il riconoscimento delle maggiori spese a consuntivo, pur previsto dalla normativa vigente a quella data;

che molte aziende cui è stato negato il diritto delle agevolazioni sulle maggiori spese hanno evidenziato il danno emergente dagli effetti congiunti dei ritardi dell'amministrazione centrale in fase di collaudo, istruttoria e deliberazione, nonchè del cambio delle regole da parte dello Stato, anche per progetti rientranti a pieno titolo nella precedente normativa,

impegna il Governo,

ad assumere, sulla base di una attenta valutazione, provvedimenti amministrativi e legislativi per una positiva soluzione dei problemi richiamati in premessa, nel quadro delle risorse disponibili e compatibilmente con la normativa dell'Unione europea».

9.2032.6

SCIVOLETTO, MORANDO, CRESCENZIO, MANTOVANI, FALOMI, DONISE

Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, credo che sia meglio non replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MASERA, *ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*. Signor Presidente, desidero soltanto far presente a quest'Aula che vengo dalla Conferenza Stato-Regioni. Essa ha indicato come la questione dei rapporti con l'Unione europea sia particolarmente rilevante; non gradirebbero necessariamente un'impostazione quale quella che ci è stata esposta, almeno secondo quanto indicato dal presidente Guerra. Riterrei quindi che l'ordine del giorno n. 12 possa essere accettato senz'altro da parte del Governo, ma potrebbe essere esaminato il testo per evitare che ci siano da parte delle regioni considerazioni relative ad una mancanza di riguardo nei loro confronti.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno n. 10, presentato dal senatore Curto.

Esprimo poi parere favorevole agli ordini del giorno nn. 4, 5 e 6.

Invito invece il senatore Curto a ritirare l'ordine del giorno n. 7, poichè il dispositivo propone una misura eccessivamente larga ai fini

dell'applicazione delle disposizioni richiamate nelle premesse. Lo invito a ritirare tale ordine del giorno, altrimenti il parere del relatore sarà contrario.

Esprimo poi parere favorevole agli ordini del giorno nn. 8, 9, 11 e 12.

**PRESIDENTE.** Invito i rappresentanti del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

\* **RATTI**, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo accetta gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3 della Commissione, nonchè l'ordine del giorno n. 10, presentato dal senatore Curto.

Accettiamo, invece, come raccomandazione, gli ordini del giorno nn. 4 e 5.

Il Governo accetta, poi, l'ordine del giorno n. 6, mentre per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 7, presentato dal senatore Curto, si associa alla richiesta di ritiro del relatore.

Esprimo infine parere favorevole all'ordine del giorno n. 8 ed accetto l'ordine del giorno n. 9 come raccomandazione.

**LISO**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 11 contiene tre punti distinti. Il primo non può essere accolto perchè mira a compromettere l'equilibrio economico complessivo sul quale riposa la norma.

Sul secondo punto, un chiarimento sembra invece in ogni caso doveroso. Quindi questa parte dell'ordine del giorno può essere accolta come raccomandazione.

Il terzo punto, infine, può essere ugualmente accolto come raccomandazione. È chiaro che verranno forniti tutti i chiarimenti utili ad assicurare che la disposizione non avrà un'applicazione ottusa. Comunque, faccio rilevare che la stessa norma contiene alcuni dispositivi volti a flessibilizzarne l'applicazione.

\* **RATTI**, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Sull'ordine del giorno n. 12 del senatore Pagliarini, il ministro Masera si è già espresso poc'anzi. Desidero solo aggiungere che lo possiamo accettare come raccomandazione con qualche modifica, affinché il testo sia più rispettoso delle autonomie regionali. Non vorremmo che poi sorgesse un problema con le regioni.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione. Avverto che i presentatori degli ordini del giorno nn. 4 e 5 insistono per la votazione.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 10, presentato dal senatore Curto.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Ferrari Francesco e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 5, presentato dai senatori Salvato e Carcarino.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 6, presentato dal senatore Scivolletto e da altri senatori.

**È approvato.**

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 7, c'è stato un invito a ritirarlo. Senatore Curto, insiste per la votazione?

CURTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 7, presentato dai senatori Curto e Cozzolino.

**Non è approvato.**

CURTO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 8, presentato dai senatori Curto e Cusimano.

**È approvato.**

Senatore Curto, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 9?

CURTO. Signor Presidente, insisto per la votazione di questo ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno n. 9, presentato dal senatore Curto.

**È approvato.**

Senatore Curto, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 11?

**CURTO.** Signor Presidente, insisto anche per la votazione di questo ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno n. 11, presentato dal senatore Curto.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 12, in merito al quale chiedo al Governo di formulare le modifiche cui precedentemente aveva fatto riferimento.

**RATTI,** sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Signor Presidente, propongo di modificare il testo dell'ordine del giorno nel senso di sopprimere le parole: «e delle regioni».

**PRESIDENTE.** Senatore Pagliarini, accoglie la proposta di modifica dell'ordine del giorno testè avanzata dal rappresentante del Governo?

**PAGLIARINI.** Signor Presidente, non accetto la modifica suggerita ed invito l'Assemblea ad approvare l'ordine del giorno, perchè in caso contrario succedrebbe un caos.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno n. 12, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244:

*All'articolo 1, è premesso il seguente:*

«Art. 01. - (Finalità). - 1. Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori specificati nel presente capo e nei capi II e III».

*All'articolo 1:*

*al comma 1, sono premesse le parole: «Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse»;*

*al comma 3, al secondo e al quarto periodo, le parole: «al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 60 per cento».*

*All'articolo 2, comma 3, primo periodo, la parola: «prescelta» è sostituita dalla seguente: «individuata»; e, al secondo periodo, le parole: «terrà conto» sono sostituite dalle seguenti: «avverrà con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto».*

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

«Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili). - 1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "nei settori" sono inserite le seguenti: "della innovazione tecnologica, della tutela ambientale,"».

*All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica» sono inserite le seguenti: «d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e»; e dopo le parole: «per investimenti cofinanziati dall'Unione europea» sono inserite le seguenti: «, per investimenti cofinanziati dai privati».*

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

«Art. 6. - (Disposizioni organizzative). - 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della

programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

2. È altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonché rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.

3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le Amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle Amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più Amministrazioni, affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della program-

mazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.

4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle Amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.

5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia nazionale con le attività delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992; delle Amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di 30 unità di cui 3 dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e 27 unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui all'articolo 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima

applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale è assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.

8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Governo riferisce annualmente al Parlamento» sono inserite le seguenti: «, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del Paese,»; e, al secondo periodo, le parole: «, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica,» sono soppresse;*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Entro il 31 marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli effetti determinati dalle disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma 1, nonché i criteri, le modalità e le procedure di finanziamento del fondo di cui all'articolo 2».*

*All'articolo 10:*

*al comma 2, all'alinea, dopo le parole: «in materia di appalti» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso la partecipazione, nel limite del 75 per cento del proprio patrimonio netto e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, a società aventi ad oggetto*



la gestione di risorse idriche, costituite in base alla normativa vigente»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Le attività di cui al comma 2, lettera a), sono svolte sulla base di un programma predisposto dalla società di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni relative all'attuazione delle attività medesime. Alle relative esigenze la società provvede utilizzando le risorse trasferite o da trasferire a carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni».

*All'articolo 17, al comma 4, dopo il capoverso 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. L'esame e la definizione delle domande avviene entro novanta giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Avvenuta la definizione bonaria, l'amministrazione provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni».

*All'articolo 21:*

*al comma 1, dopo le parole: «almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione prevista» sono inserite le seguenti: «dal piano di fattibilità originale»;*

*dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Per le esigenze connesse al recupero degli stabilimenti realizzati con i finanziamenti di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a rivedere i provvedimenti di revoca dei contributi concessi nei casi in cui i concessionari dimostrino di aver realizzato almeno il 90 per cento dello stato di avanzamento e di essere in grado di garantire livelli di produzione e di occupazione pari ad almeno il 70 per cento di quelli previsti dal disciplinare»;

*il comma 4 è soppresso.*

*Dopo l'articolo 21, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 21-bis. - (Trasferimento di alloggi). - 1. Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti co-

muni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria.

2. All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.

3. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dell'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.

5. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.

6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.

7. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.

*Art. 21-ter. - (Disposizioni per accelerare la ricostruzione).* - 1. All'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "dalla presentazione" sono inserite le seguenti: "di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonché" e sono soppresse le parole: "e della documentazione amministrativo-contabile di cui al successivo comma 3";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativa è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire è necessario allegare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non può essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13".

*All'articolo 22:*

*al comma 2, dopo le parole: «indicati negli allegati stessi» sono inserite le seguenti: «, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura»;*

*dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base dei decreti-legge 13 marzo 1987, n. 79, 28 aprile 1987, n. 155, 27 giugno 1987, n. 243, 28 agosto 1987, n. 354, 9 ottobre 1987, n. 415, 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresì validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi decreti-legge»;

*al comma 7, terzo periodo, la parola: «assegnato» è sostituita dalla seguente: «assegnata»; e, al quarto periodo, dopo le parole: «Il termine del 31 dicembre» è inserita la seguente: «1995»;*

*dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

«9-bis. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari».

*L'articolo 25 è sostituito dal seguente:*

«Art. 25. - (Differimento di termini). - 1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali di eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento.

2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.

3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalità di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera b), dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera c), dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera d), dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio è concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento, degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti in relazione alle due diverse modalità di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.

4. I termini di cui all'articolo 1, lettere d) ed e), nonché quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita istanza con le modalità ed i termini di cui al comma 3, al 1° dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.

5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo».

*All'articolo 27, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico di cui al presente comma esclude le indennità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400».*

*Al titolo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché disposizioni in materia di lavoro e occupazione».*

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che il testo del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### CAPO I

### INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE

#### Articolo 01.

##### *(Finalità)*

1. Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori specificati nel presente capo e nei capi II e III.

#### Articolo 1.

##### *(Agevolazioni in forma automatica)*

1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conse-

guentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.

3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 60 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.

4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.

5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.

6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni.

## Articolo 2.

### *(Fondo di garanzia)*

1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di capitalizzazione. A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonché su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalità e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea.

3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo è affidata a una banca, o a una società a prevalente partecipazione bancaria, individuata dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo avverrà con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto della sua operatività, o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonché dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti.

### Articolo 3.

#### *(Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese)*

1. Dalla data del 25 aprile 1995 i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;

b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale.».

2. Il Mediocredito centrale è autorizzato a rifinanziare anche parzialmente, secondo modalità da esso stabilite, le operazioni già presentate dalle banche ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e per le quali non sia ancora intervenuta la delibera di rifinanziamento; per le medesime operazioni il Mediocredito centrale potrà corrispondere il contributo in conto interessi di cui all'articolo 11,

comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sull'intero importo finanziato dalle banche.

#### Articolo 3-bis.

*(Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili)*

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «nei settori» sono inserite le seguenti: «della innovazione tecnologica, della tutela ambientale.».

#### Articolo 4.

*(Interventi per opere infrastrutturali)*

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa di risparmio e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, per investimenti cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.



## Articolo 5.

*(Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea)*

1. Per accelerare l'attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea, l'amministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indice una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari per l'attuazione degli interventi stessi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima amministrazione pubblica riferisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica sui provvedimenti assunti in conseguenza dell'esito della conferenza di servizi.

2. Qualora, per cause dipendenti da comportamenti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i tempi stabiliti dalla Unione europea così che l'investimento non possa più beneficiare della quota di finanziamento sui fondi strutturali dell'Unione europea stessa, l'amministrazione pubblica competente provvede alla revoca del finanziamento nazionale dandone comunicazione al CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme ad interventi di pronta realizzabilità e cofinanziabili dalla Unione europea nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e finalizzate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale possono essere destinate nella misura stabilita dal CIPE anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C(94)1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, numero L 250/21. Le somme, come determinate dal CIPE, affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

## Articolo 6.

*(Disposizioni organizzative)*

1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la «Cabina di regia nazionale» come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

2. È altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonché rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.

3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le Amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle Amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più Amministrazioni, affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposi-

zione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.

4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle Amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.

5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia nazionale con le attività delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992; delle Amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di 30 unità di cui 3 dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e 27 unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui all'articolo 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale è

assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.

8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 7.

##### *(Relazione al Parlamento)*

1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del Paese, sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformità delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresì al Parlamento sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5b e in quelli ammessi alla deroga dell'articolo 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate.

1-bis. Entro il 31 marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli effetti determinati dalle disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma 1, nonché i criteri, le modalità e le procedure di finanziamento del fondo di cui all'articolo 2.

## Articolo 8.

*(Patti territoriali)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente: «*e-bis*) per "patto territoriale" l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C(94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione europea.».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*3-bis*. Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalità organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da stipulare.».

## Articolo 9.

*(Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio)*

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo di lire 250 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. Il CIPE definisce la disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore del commercio sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e del criterio dell'utilizzo delle risorse in coordinamento con finanziamenti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

## Articolo 10.

*(Interventi nel settore idrico)*

1. La quota di finanziamento nazionale per la realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C(94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, n. L 250/21, fa carico alle risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. La predetta quota è determinata dal CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Le relative risorse affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile

1987, n. 183, che provvede ai pagamenti sulla base di richieste trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto attiene alle funzioni di istruttoria, supporto tecnico, organizzazione e monitoraggio per la realizzazione degli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico e del servizio integrato di acquedotti e fognature, da attuarsi in linea con i principi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, può avvalersi della società per azioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di una o più convenzioni utilizzando le risorse di cui al comma 1. Alla suddetta società per azioni possono essere affidati i seguenti compiti, da espletare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti, anche attraverso la partecipazione, nel limite del 75 per cento del proprio patrimonio netto e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, a società aventi ad oggetto la gestione di risorse idriche, costituite in base alla normativa vigente:

a) accertamenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dello stato delle opere e degli impianti di acquedotto e fognature finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché dello stato delle reti di distribuzione delle reti e collettori fognari e degli impianti di depurazione;

b) piani finanziari e progettazione di opere necessarie ai completamenti, integrazioni ed attivazioni di schemi idrici e fognari di cui alla lettera a);

c) organizzazione ed affidamenti in appalto di interventi necessari per il completamento, integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla lettera a);

d) temporanea gestione in concessione da parte dell'amministrazione competente e secondo le modalità di cui al comma 4 delle opere di cui alla lettera a), laddove non possano essere affidate direttamente a soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. Le attività di cui al comma 2, lettera a), sono svolte sulla base di un programma predisposto dalla società di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni relative all'attuazione delle attività medesime. Alle relative esigenze la società provvede utilizzando le risorse trasferite o da trasferire a carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora non abbiano trovato attuazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il Ministro dei lavori pubblici, attraverso una apposita conferenza di servizi con le regioni e gli enti locali interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, le opere e gli impianti per i quali viene reso operativo l'intervento della società di cui al comma 2 ai sensi di quanto previsto alle lettere b), c) e d) del medesimo comma. Tale intervento ha luogo sulla

base di una apposita convenzione con la società, approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle relative esigenze si provvede anche utilizzando le risorse trasferite o da trasferire alla società a carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per la definizione delle controversie relative ai debiti dei comuni, consorzi ed enti, per somministrazioni idriche o gestione di depuratori effettuate dai soppressi organismi gestori dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi delle pregresse convenzioni, è ammessa la riduzione del debito al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per interessi, subordinatamente al soddisfacimento del residuo debito. Per accedere al beneficio i soggetti interessati possono inoltrare apposita istanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dei lavori pubblici che provvede all'accertamento del nuovo ammontare di debito. Il mancato pagamento del debito, come sopra rideterminato entro il termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza dal beneficio. Le somme derivanti dai pagamenti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Articolo 11.

##### *(Consorti per le aree di sviluppo industriale)*

1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.

3. All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi». È abrogato il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

## Articolo 12.

*(Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive)*

1. Per le iniziative inserite nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il cui stato di avanzamento della spesa sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione, dispone che il versamento di una quota del contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni venga erogato secondo le modalità che seguono:

a) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per cento la quota è pari al 90 per cento del contributo concesso;

b) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per cento la quota è pari al 70 per cento dello stato di avanzamento medesimo;

c) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di contributi all'acquisto di servizi reali la quota è pari al 100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.

2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato, nei limiti delle risorse disponibili in relazione alla normativa applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in favore degli istituti creditizi e delle società di leasing convenzionati per l'istruttoria che provvedono, con valuta alla data di incasso di detto versamento e fatte salve le disposizioni previste per le operazioni di locazione finanziaria, all'accreditamento alle imprese beneficiarie. Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, l'accreditamento è disposto dagli enti istruttori, previa acquisizione della certificazione relativa alla vigenza dell'impresa e all'inesistenza di procedure concorsuali, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della impresa beneficiaria, attestante la sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle quote di contributo di cui al comma 1, nonché di eventuali cessioni di credito o di procure all'incasso, notificate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme di legge, relative ai contributi concessi. Qualora siano state rilasciate le predette cessioni o procure, le imprese interessate provvederanno a fornire tempestivamente agli istituti di credito competenti per l'accreditamento del contributo gli atti relativi alle cessioni o alle procure medesime; in tal caso gli istituti provvederanno ad accreditare i contributi in favore dei soggetti nei confronti dei quali operano dette cessioni e procure. La documentazione di cui al presente comma deve essere presentata dalle imprese beneficiarie agli enti istruttori entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta degli enti medesimi.

3. Le imprese che hanno beneficiato delle erogazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo devono presentare agli enti istrut-



tori, entro il termine perentorio di novanta giorni dal versamento delle somme disposto in favore delle imprese medesime, ai sensi del comma 2, la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'erogazione delle quote di contributo di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, su comunicazione dell'ente istruttore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233.

4. Gli istituti di credito e le società di leasing inviano semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo delle somme agli stessi versate. Qualora, sulla base della documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo, cause ostative all'erogazione dei contributi in favore delle imprese beneficiarie, gli enti istruttori, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti e macchinari, provvedono al versamento dell'importo relativo, maggiorato degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del versamento delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo stesso è riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

#### Articolo 13.

##### *(Interventi nel settore della zootecnia)*

1. Le somme di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n. 87, ed all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, comunque non utilizzate o che si rendano disponibili a seguito di revoca, sono destinate alla capitalizzazione della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 9 aprile 1990, n. 87, nonchè al funzionamento del gruppo di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

2. La verifica in ordine alla realizzazione dei progetti approvati ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, e la valutazione delle varianti ai progetti medesimi, apportate o da apportare nel rispetto degli obiettivi fissati dai programmi originari, per esigenze tecniche, finanziarie e di mercato, anche con riferimento ai soggetti partecipanti al raggruppamento di filiera, è effettuata dal gruppo di esperti già istituito dalla citata legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni. Il gruppo, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi della citata legge n. 87 del 1990, è

composto da un dirigente del Ministero stesso, da un rappresentante delle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dal presidente della società per azioni di cui all'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, nonché da tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali. Le varianti non possono comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione.

#### Articolo 14.

*(Accelerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle procedure di spesa)*

1. Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulla legge 1° marzo 1986, n. 64, inserite con riferimento a tale ultima legge in accordi e contratti di programma, per le quali siano stati già adottati provvedimenti di concessione o sottoscritte le relative convenzioni dalla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dagli altri organi amministrativi competenti continuano ad applicarsi, salve intervenute successive variazioni, i provvedimenti stessi e le istruttorie e gli accertamenti già definiti dai predetti organi. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica continua ad avvalersi di esperti esterni per gli accertamenti tecnici, economici e amministrativi in corso d'opera e finali in relazione all'attuazione di progetti inseriti in contratti ed accordi di programma stipulati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Per le attività istruttorie e connesse alle attribuzioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché per quelle residuali di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, con apposite convenzioni, della esperienza tecnica del personale di società o enti specializzati. La spesa è posta a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.

3. Il pagamento delle spese disposte dal commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per l'acquisto, la locazione e la manutenzione di strumentazioni informatiche necessarie al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attivazione delle procedure connesse alla concessione delle agevolazioni alle attività produttive è imputato al capitolo 5879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

#### Articolo 15.

*(Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104)*

1. Per le opere di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, trasferite alla competenza del Ministero delle

risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, sulla base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con i poteri e le procedure ivi previste. Il commissario *ad acta* riferisce trimestralmente al CIPE sul suo operato.

2. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri per i compensi del commissario *ad acta*, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.».

#### Articolo 16.

##### *(Disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca)*

1. Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e dei progetti svolti e da svolgere, purchè rientrino nel quadro della delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987, e della delibera CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 94 della *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, e siano nei limiti delle risorse assegnate, si provvede, sino ad esaurimento delle relative attività formative e di ricerca, tramite commissario *ad acta* nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che opera utilizzando le strutture del Ministero. I compensi del commissario *ad acta*, da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico delle quote del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, assegnate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il commissario *ad acta* può effettuare anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma 1, a fronte di fidejussioni per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria.

3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo le parole: «i cui oneri»

sono inserite le seguenti: «, da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro,».

5. Le somme derivanti da revocche e recuperi in relazione agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

#### Articolo 17.

##### *(Disposizioni in materia di lavori pubblici)*

1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'attuazione degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale relativi alle materie di propria competenza, utilizzando, secondo le deliberazioni del CIPE, le risorse finanziarie a tal fine rivenienti dall'articolo 1 della legge 1º marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, in particolare, il Ministero dei lavori pubblici provvede:

- a) in via prioritaria, al completamento delle opere già avviate dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
- b) alla realizzazione delle grandi infrastrutture di interesse nazionale o interregionale nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, sulla base dei programmi approvati dal CIPE.

3. Il termine per le attività del commissario di cui all'articolo 9-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è prorogato al 15 ottobre 1995.

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono sostituiti dai seguenti:

«2. La definizione transattiva delle controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, può avere luogo, a domanda del creditore, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi. Qualora sulla controversia sia intervenuta una pronuncia di una commissione di bonario componimento o un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevato al 70 per cento di

quanto riconosciuto, dovuto al netto di rivalutazione e interessi. Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se è dovuta la rivalutazione monetaria in base alla normativa vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10 per cento annuo semplice, comprensivo anche di ogni interesse.

2-bis. L'esame e la definizione delle domande avviene entro novanta giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Avvenuta la definizione bonaria, l'amministrazione provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni.

3. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1995, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa, estingue definitivamente i giudizi pendenti.».

5. Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre 1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e che non siano concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo la procedura ed i criteri di cui al comma 4.

#### Articolo 18.

*(Interpretazione della disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96)*

1. La disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria.

2. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è sostituito dal seguente:

«1. L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a presentare requisiti fissati dalle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1° marzo 1995 per l'applicazione residuale della legge 1° marzo 1986, n. 64, siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorchè alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data. L'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993.».

## Articolo 19.

*(Disposizioni per il personale delle cooperative)*

1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unità, che siano soci delle cooperative già convenzionate con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dei cui contratti è titolare il Provveditorato generale dello Stato, in servizio alla data del 9 marzo 1995 presso le amministrazioni subentrate agli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che hanno già presentato domanda entro la data del 25 maggio 1995, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro, presso le medesime amministrazioni nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa valutazione del servizio e colloquio.

## Articolo 20.

*(Disposizioni per il personale di ruolo)*

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, nella prima attuazione della presente norma, all'attribuzione dei posti disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali, negli organici come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore».

## CAPO II

INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI  
E COMPLETAMENTO OPERE A NAPOLI ED IN SICILIA

## Articolo 21.

*(Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981)*

1. Le imprese già beneficiarie del contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente

assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano conseguito almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione prevista dal piano di fattibilità originale, a condizione che provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture e accettino di ridurre, transattivamente, almeno al 50 per cento l'importo dei crediti in contestazione, in relazione a vertenze con l'amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino ad ogni altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal rapporto concessorio o dal relativo disciplinare.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può tuttavia, eccezionalmente, autorizzare il trasferimento in proprietà in presenza di livelli di produzione ed occupazione temporaneamente inferiori, purchè superiori al 50 per cento. In tale ultimo caso, l'impresa dovrà reintegrare, se occorre, la fidejussione in misura tale da garantire almeno il 50 per cento del contributo concesso. La detta fidejussione è vincolata al conseguimento di livelli superiori al 70 per cento e verrà invece escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stessi non siano stati raggiunti nei due anni dall'assegnazione in proprietà del lotto di terreno.

3. Per le esigenze connesse al recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con lo stesso procedimento ivi previsto, il presidente del tribunale territorialmente competente dispone anche, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'immediata redazione di uno stato di consistenza e l'inventario dei mobili rinvenuti, previa comunicazione al concessionario decaduto della data in cui sarà redatto l'inventario. Ove entro dieci giorni dal termine delle operazioni non siano stati asportati i beni mobili non di pertinenza degli impianti, lo stesso presidente del tribunale dispone per la loro custodia e restituzione agli aventi diritto. Successivamente il prefetto può autorizzare l'immissione parziale o totale nel lotto del nuovo assegnatario o di un incaricato dell'amministrazione. Le spese del procedimento fanno carico all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Le norme attuative per disciplinare la riassegnazione e riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono emanate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3-bis. Per le esigenze connesse al recupero degli stabilimenti realizzati con i finanziamenti di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a rivedere i provvedimenti di revoca dei contributi concessi nei casi in cui i concessionari dimostrino di aver realizzato almeno il 90 per cento dello stato di avanzamento e di essere in grado di garantire livelli di produzione e di occupazione pari ad almeno il 70 per cento di quelli previsti dal disciplinare.

## Articolo 21-bis.

*(Trasferimento di alloggi)*

1. Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorchè provvisoria.

2. All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.

3. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dell'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.

5. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.

6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.

7. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.

## Articolo 21-ter.

*(Disposizioni per accelerare la ricostruzione)*

1. All'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «dalla presentazione» sono inserite le seguenti: «di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonchè» e sono soppresse le parole: «e della documentazione amministrativo-contabile di cui al successivo comma 3»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativa è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire è necessario allegare il



certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non può essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13».

#### Articolo 22.

*(Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219)*

1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.

3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario può essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.

4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonchè quelle indicate al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al comune di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.

5. I beni mobili già in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al comune di Napoli per il ramo città di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli per il ramo di competenza.

*5-bis.* Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base dei decreti-legge 13 marzo 1987, n. 79, 28 aprile 1987, n. 155, 27 giugno 1987, n. 243, 28 agosto 1987, n. 354, 9 ottobre 1987, n. 415, 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresì validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi decreti-legge.

6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli è autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi della medesima normativa, è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento da istituirsi presso il comune di Napoli. Per la predetta finalità è assegnata al comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre 1995 è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi dell'articolo 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo trasferimento agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione. Le predette somme possono essere

utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 è prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'articolo 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.

9-bis. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari.

10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi.

#### Articolo 23.

*(Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziata dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli)*

1. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, al decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esistenti nella contabilità speciale delle aree interne prevista dall'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferite al comune di Napoli per essere destinate all'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli da perfezionare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi acquistati si applicano i criteri definiti con delibera CIPE del 30 novembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1994.

#### Articolo 24.

*(Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia)*

1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 1º febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive proroghe, in corso di realizzazione sulla base delle convenzioni applicative e degli atti conseguenti, la regione Sicilia è autorizzata ad utilizzare le somme ad essa attribuite nell'ambito della legge 1º marzo 1986, n. 64, per un importo complessivo non superiore a 100 miliardi.

2. Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della regione siciliana, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

#### Articolo 25.

##### *(Differimento di termini)*

1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali di eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento.

2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.

3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalità di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera b), dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera c), dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera d), dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio è concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento, degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti in relazione alle due diverse

modalità di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.

4. I termini di cui all'articolo 1, lettere *d)* ed *e)*, nonché quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita istanza con le modalità ed i termini di cui al comma 3, al 1° dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.

5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo.

#### Articolo 26.

*(Controversie in ordine all'esecuzione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219)*

1. L'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, deve essere interpretato nel senso che nel potere di deroga in esso previsto deve intendersi compresa anche la possibilità di inserire nei disciplinari delle concessioni per gli interventi attuati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, clausole compromissorie che attribuiscono ai collegi arbitrali la competenza a giudicare sui diritti soggettivi derivanti dalle predette concessioni.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E OCCUPAZIONE

#### Articolo 27.

*(Misure per la ripresa dell'occupazione)*

1. Al fine di consentire l'apporto di specifiche professionalità ed esperienze necessarie alla promozione di iniziative in materia di ripresa dell'occupazione, con particolare riferimento all'attivazione, prevista dal decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, di lavori socialmente utili nelle aree depresse, è consentito per un periodo non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, il distacco ovvero il comando da parte di enti e società per azioni a totale capitale pubblico presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente, di non più di dieci e cinque unità, con oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad espletare, a totale

carico degli enti o società di provenienza. Il trattamento economico di cui al presente comma esclude le indennità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2 le parole: «comma 1, primo periodo;» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti;»;

2) al comma 4 le parole: «Per le finalità» sono sostituite dalle seguenti: «Con priorità per le finalità»;

3) al comma 5 le parole: «comma 2» sono soppresse e le parole: «entro il 31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995»; i conseguenti oneri finanziari sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 1;

b) all'articolo 6:

1) al comma 21, terzo periodo, le parole: «, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, prima del 30 giugno 1995,».

3. Per poter essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, i lavoratori interessati, salvo quelli già impegnati in lavori socialmente utili, devono presentare alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, una dichiarazione di disponibilità all'impegno in lavori socialmente utili. La dichiarazione deve essere resa al suddetto ufficio, ovvero essere spedita a mezzo posta, entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 28.

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i commi 2, 3, 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro.

3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del

numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25 per cento, 35 per cento e 40 per cento rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile.

4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonchè in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.».

#### Articolo 29.

##### *(Retribuzione minima imponibile nel settore edile)*

1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,

n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.

2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili. Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione.

4. Le disposizioni del presente articolo: *a)* trovano applicazione alle società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori delle stesse; *b)* non operano per le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89.

5. Entro il 31 marzo 1996 il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sia confermata o rideterminata la riduzione contributiva di cui al comma 2.

6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1995.

#### Articolo 30.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



Al testo del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, al comma 1, 3ª riga, dopo le parole: «aree depresse», inserire le altre: «ed aree a declino industriale».*

1.1 BRICCARELLO, MATTEJA, ROSSO, ZANOLETTI

*All'articolo 1, al comma 2, 4ª riga, dopo le parole: «aree depresse», inserire le altre: «ed aree a declino industriale».*

1.2 MATTEJA, BRICCARELLO, ZANOLETTI, DELFINO,  
POZZO, ROSSO

*All'articolo 2, al comma 1, 4ª riga, dopo le parole: «aree dell'obiettivo 1», inserire le altre: «e obiettivo 2».*

2.1 MATTEJA, ROSSO, BRICCARELLO, ZANOLETTI

*All'articolo 2, al comma 3, 6ª riga, dopo le parole: «aree obiettivo 1», inserire le altre: «e obiettivo 2».*

2.2 MATTEJA, BRICCARELLO, ZANOLETTI, DELFINO,  
POZZO, ROSSO

*All'articolo 2, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese», inserire le seguenti: «e delle aziende agricole».*

2.3 CORMEGNA, D'IPPOLITO VITALE, GIURICKOVIC,  
BORGIA, DI MAIO, BORRONI, ORLANDO,  
BUCCI, CUSIMANO, GANDINI

*All'articolo 2, al comma 2 dopo le parole: «dell'industria, del commercio e dell'artigianato», inserire le seguenti: «e delle risorse agricole, alimentari e forestali».*

2.4 CORMEGNA, D'IPPOLITO VITALE, GIURICKOVIC,  
BORGIA, DI MAIO, BORRONI, ORLANDO,  
BUCCI, CUSIMANO, GANDINI

*All'articolo 2, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «nella concessione del credito alle piccole e medie imprese», aggiungere le seguenti: «e delle aziende agricole».*

2.5 CORMEGNA, D'IPPOLITO VITALE, GIURICKOVIC,  
BORGIA, DI MAIO, BORRONI, ORLANDO,  
BUCCI, CUSIMANO, GANDINI

*All'articolo 3, al comma 2, 7ª riga, dopo le parole: «dell'obiettivo 1», inserire le altre: «e obiettivo 2».*

3.1 MATTEJA, BRICCARELLO, ZANOLETTI, DELFINO,  
POZZO, ROSSO

*All'articolo 4, al comma 1, 2ª riga, dopo le parole: «aree depresse», inserire le altre: «e a declino industriale».*

4.1 MATTEJA, BRICCARELLO, ZANOLETTI, DELFINO,  
POZZO, ROSSO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4.-...

*(Risorse per le aree depresse generate dalla perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti)*

1. Le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate anche al costo medio della vita nelle Province in cui svolgono la loro attività lavorativa.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno l'ISTAT elabora e fornisce al Ministero del tesoro l'indice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale.

3. La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti per tenere conto del costo medio della vita è calcolata il primo di gennaio di ogni anno con le seguenti modalità:

a) Nessun aumento e nessuna diminuzione della retribuzione viene calcolato per quei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui costo medio della vita è pari a quello nazionale;

b) Vengono adeguate proporzionalmente in aumento le retribuzioni dei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui indice del costo medio della vita è superiore all'indice medio nazionale;

c) Vengono adeguate proporzionalmente in diminuzione le retribuzioni dei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui indice del costo medio della vita è inferiore all'indice medio nazionale.

3. Se dalla attuazione della presente norma risulta un costo complessivo nel pubblico impiego superiore a quello che risulta dalle norme in vigore prima della sua attuazione, tutte le retribuzioni sono proporzionalmente diminuite in modo che non vi siano costi aggiuntivi per lo Stato.

Se dalla attuazione della presente norma risulta un costo complessivo nel pubblico impiego inferiore a quello che risulta dalle norme in vigore prima della sua attuazione, il risparmio viene utilizzato per finanziare la quota nazionale dei piani comunitari di sostegno nelle aree depresse.

4.0.100

PAGLIARINI, MARCHINI, FONTANINI, ROBUSTI,  
BASTIANETTO, BEDONI, FANTE, CECCATO

*All'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: «come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi», con le altre: «come centro unitario di riferimento, anche nei confronti dell'Unione europea, per un'azione coordinata in ordine alle problematiche relative all'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonchè per i programmi direttamente finanziati dall'Unione europea».*

6.102

PAGLIARINI, ROBUSTI, BEDONI, CAVITELLI,  
MARCHINI, CARNOVALI, FONTANINI, BASTIA-  
NETTO, FANTE

*All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«La "Cabina di regia nazionale" promuove la cooperazione di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea; stabilisce rapporti di collaborazione con le Regioni e con le autorità indipendenti anche ai fini della verifica della concreta attuazione degli interventi; provvede, anche attraverso convenzioni con società di servizi, alle iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia; svolge i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i compiti del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1994, n. 284; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163; svolge altresì un'azione costante di verifica e monitoraggio dell'andamento e dell'efficacia degli interventi nelle aree depresse anche in collaborazione con la Segreteria Generale della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica nonchè con la Ragioneria generale dello Stato, all'uopo avvalendosi del sistema informatizzato della Ragioneria stessa; riferisce al CIPE ed al Parlamento sull'andamento degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti; di tali dati si tiene conto in sede di predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica.

6.101

PAGLIARINI, ROBUSTI, BEDONI, CAVITELLI,  
MARCHINI, CARNOVALI, FONTANINI, BASTIA-  
NETTO, FANTE

*All'articolo 6, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«Con lo stesso decreto di cui al comma 4 sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attività della "Cabina di regia nazionale" con le attività del Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992, e con le attività delle strutture nazionali e delle "Cabine di regia regionali" istituite dalle Regioni, nonché con i Comitati di sorveglianza previsti dai regolamenti comunitari».

6.100 PAGLIARINI, ROBUSTI, BEDONI, CAVITELLI,  
MARCHINI, CARNOVALI, FONTANINI, BASTIANETTO, FANTE

*All'articolo 8, al comma 1, 6ª riga, dopo le parole: «aree depresse», inserire le altre: «e a declino industriale».*

8.1 MATTEJA, BRICCARELLO, ZANOLETTI, DELFINO,  
POZZO, ROSSO

*Sopprimere l'articolo 15.*

15.100 PAGLIARINI, ROBUSTI, BEDONI, CECCATO,  
MARCHINI, FONTANINI, BASTIANETTO, CARNOVALI, FANTE

*Sopprimere l'articolo 16.*

16.100 PAGLIARINI, ROBUSTI, BEDONI, CECCATO,  
MARCHINI, FONTANINI, BASTIANETTO, CARNOVALI, FANTE

*Sopprimere l'articolo 17.*

17.100 PAGLIARINI, ROBUSTI, BEDONI, CECCATO,  
MARCHINI, FONTANINI, BASTIANETTO, CARNOVALI, FANTE

*Sopprimere l'articolo 21.*

21.100 PAGLIARINI, ROBUSTI, BEDONI, CECCATO,  
MARCHINI, FONTANINI, BASTIANETTO, CARNOVALI, FANTE

*All'articolo 21, sostituire ovunque ricorrano le parole: «70 per cento» con le altre: «30 per cento».*

21.1 SPECCHIA

*Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-...

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonchè alla provincia di Torino un contributo di 1 miliardo per i danni alluvionali del maggio 1994".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in lire 2 miliardi si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il cui stanziamento di competenza si intende corrispondentemente ridotto»

21.0.1

MATTEJA, BRICCARIELLO, DELFINO, ZANOLETTI,  
POZZO, ROSSO

*Dopo l'articolo 21-ter, inserire il seguente:*

«Art. 21-...

1. Il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è sostituito con il seguente:

"Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie".

2. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è sostituito con il seguente:

"A richiesta della banca, previo avvio delle procedure di recupero, verrà corrisposto dal Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale l'intero ammontare della insolvenza maturata. La banca, d'intesa con il Mediocredito centrale, provvederà quindi ad esperire tutte le procedure ritenute utili per il recupero del credito. Le somme recuperate, al netto delle ulteriori spese sostenute, verranno versate al Fondo centrale di garanzia".

3. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si applicano a tutti i finanziamenti am-

messi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, previo utilizzo delle garanzie eventualmente rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 35 del 1995.

4. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è sostituito dal seguente:

"Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa, sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto a titolo di capitale, di interessi ed altri accessori, oneri e spese connessi o dipendenti dai finanziamenti bancari".

5. Il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è sostituito dal seguente:

"A richiesta della banca, previo avvio delle procedure di recupero, verrà corrisposto dal Fondo centrale di garanzia istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa l'intero ammontare della insolvenza maturata. La banca, d'intesa con la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa provvederà, quindi, ad esperire tutte le procedure ritenute utili per il recupero del credito. Le somme recuperate, al netto delle ulteriori spese sostenute, verranno versate al Fondo centrale di garanzia".

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, previo utilizzo delle garanzie eventualmente rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 35 del 1995.

7. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "120 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "100 miliardi". Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, le parole: "180 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "200 miliardi".

8. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

"Per le finalità del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 25 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35".

9. Il comma 3-bis dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è soppresso.

10. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

"Le provvidenze previste dal precedente articolo 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa anche in relazione a danni subiti da eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443".

11. All'articolo 1, comma 12, del decreto ministeriale 23 marzo 1995, sostituire le parole: "di documentazione idonea ad attestare gli impegni di spesa" con le seguenti: "dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa attestante gli impegni di spesa assunti".

21.0.2

MATTEJA, BRICCARIELLO, ZANOLETTI, DELFINO,  
POZZO, ROSSO

All'articolo 25, al comma 1, sostituire le parole da: «la regolarizzazione» fino alla fine del comma, con le altre: «Entro tale termine dovrà essere effettuata la regolarizzazione di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

25.100

PAGLIARINI, BEDONI, CECCATO, MARCHINI,  
FONTANINI, BASTIANETTO, CARNOVALI,  
FANTE, ROBUSTI

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

«Art. 25-...

*(Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996";

b) nel comma 5 le parole: "30 aprile 1995", "5 maggio 1995" e "5 giugno 1995" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "31 gennaio 1996", "5 febbraio 1996" e "5 marzo 1996";

c) nel comma 6 le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1996" e le parole da: "i medesimi soggetti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "i medesimi soggetti debbono procedere alla liquidazione relativa alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 31 gennaio 1996 ed al relativo versamento entro il 5 marzo 1996, senza l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, terzo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”;

d) nel comma 7, primo periodo, dopo le parole: “nove mesi” sono inserite le seguenti: “e comunque non oltre il 3 marzo 1995”;

e) nel comma 11, le parole: “il versamento delle somme dovute” sono sostituite dalle seguenti: “Il versamento delle somme dovute entro il 30 aprile 1995 per tributi diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7 e delle somme relative all'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle operazioni compiute entro il 30 aprile 1995”;

f) nel comma 12-bis, primo periodo, le parole: “20 dicembre 1994” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 1995”;

2. Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento di termini previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati.

4. I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 20 dicembre 1995 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, nonché i termini per il versamento in acconto dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995, e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1995. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 6, comma 13, del predetto decreto, per le somme corrisposte. Agli oneri, a carico dei comuni, conseguenti all'attuazione del presente comma, determinati in lire 40 miliardi, si fa fronte attraverso l'utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, dopo le parole: “sono portate” sono aggiunte le seguenti: “, nel limite massimo di lire 50 miliardi”. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

25.0.1

BRICCARELLO, MATTEJA

Invito i presentatori ad illustrarli.

BRICCARELLO. Signor Presidente, ritiro i seguenti emendamenti, da me presentati insieme ad altri senatori: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1...

VOCE DAL GRUPPO LEGA NORD. Ritiralo!

BRICCARELLO. Lo sto facendo. Ritiro, inoltre, gli emendamenti 8.1, 2.21.01, 21.02 e 25.0.1, cioè tutti i successivi emendamenti presentati al testo del decreto-legge che portano la nostra firma.



Rubando pochi minuti (*commenti della senatrice Pagano*) vorrei soltanto sottolineare al Governo che questi emendamenti erano stati presentati con uno scopo in parte sollecitatorio. Ci rendiamo perfettamente conto della importanza di questo testo e del fatto che queste disposizioni vadano avanti così come sono e non subiscano rallentamenti. Vorremmo però ricordare, ancora una volta, le aree a declino industriale che ritengo siano in parte comprese (ma ne volevo la certezza) e in particolare la situazione del Piemonte, così come è risultata dopo le ultime calamità naturali.

Chiedo pertanto attenzione al Governo. Noi ritiriamo questi emendamenti perchè siamo consapevoli che questo provvedimento deve andare avanti. Vi chiediamo però attenzione. Sono grata alla Commissione, in particolare al collega Tamponi, che con l'ordine del giorno n. 1 ha chiesto ed ottenuto che tutto quanto qui non può trovare ingresso faccia parte a settembre di un più meditato disegno di legge integrativo.

Anche rispetto ai due emendamenti che riguardano le provvidenze a favore degli artigiani - seguono la stessa sorte dei precedenti cioè sono ritirati - vi chiediamo attenzione.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 25.0.1 devo solo osservare che in parte quanto proposto è già compreso in un decreto-legge non ancora convertito, che giace alla Camera, riguardante proroghe di termini a favore dei residenti nelle zone alluvionate.

Avevamo spuntato dal Governo dei tempi molto minori di quelli previsti in questo decreto per altri soggetti colpiti da calamità naturali; noi chiediamo che quel decreto, o un altro che proroghi i termini per le nostre zone, veda molto presto la luce e che anche a noi venga concesso il beneficio di un tempo più lungo perchè anche noi - intendo il Piemonte - abbiamo gli stessi problemi. (*Applausi del senatore Delfino*).

CORMEGNA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5.

\* PAGLIARINI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 6.100, 6.101 e 6.102, perchè è stato approvato precedentemente l'ordine del giorno.

Ci tengo invece molto ad illustrare - chiedo scusa, perchè l'ora è tarda - l'emendamento 4.0.100. Il titolo di questo emendamento è «Risorsa per le aree depresse generate dalla perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti», il che significa che cerchiamo di trovare dei quattrini per quelle aree e contemporaneamente di perequare le retribuzioni dei pubblici dipendenti.

Se c'è un insegnante che vive e insegna greco a Milano, e poi c'è il suo gemello, insegnante anche lui, che vive e insegna greco a Siracusa, e prendono lo stesso stipendio, questo Stato non è equo. Non vi è perequazione perchè a Siracusa si vive molto meglio che a Milano, in quanto il costo della vita è inferiore.

L'idea sarebbe questa: al comma 1 dell'articolo proposto si stabilisce che «Le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate anche» - sottolineo anche, perchè vi è pure un discorso di capacità, abilità

e di impegno - «al costo medio della vita nelle Province in cui svolgono la loro attività lavorativa».

L'ISTAT elabora e fornisce il costo medio della vita su base nazionale e anche la suddivisione su base provinciale. A questo punto scatta, al 1° gennaio di ogni anno, la perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, in questo modo: nella provincia in cui il costo medio della vita è identico a quello nazionale, la retribuzione del pubblico dipendente non è aumentata nè diminuita, ma rimane identica, perchè questo è il punto medio. Diversamente, se il pubblico dipendente lavora in province dove il costo della vita è superiore alla media nazionale, si avrà un aumento di retribuzione perchè la vita costa di più; se invece il pubblico dipendente svolge la sua attività in una provincia dove il costo medio della vita è inferiore alla media nazionale, si avrà una diminuzione della retribuzione.

A questo punto può accadere che la spesa complessiva resti uguale, aumenti o diminuisca. Se resta uguale, non vi è problema; se aumenta, siccome non possiamo farla aumentare, proporzionalmente le retribuzioni saranno tutte diminuite; se invece la spesa diminuisce, (e dai calcoli che abbiamo fatto sicuramente diminuirà) vi sarà un risparmio che va utilizzato per interventi nelle aree depresse, andando a costituire la sponda italiana dei cofinanziamenti.

Voi capite che in questo modo si prendono due piccioni con una fava: si trovano fondi per interventi nelle aree depresse e si dà un minimo di perequazione alle retribuzioni dei pubblici dipendenti.

*Questo emendamento mi piace molto e chiedo che venga approvato. (Applausi dal Gruppo Lega Nord).*

Circa l'emendamento 15.100, il punto è che questo decreto ha tre anime. La prima anima è quella di tutti gli sforzi che si fanno per incassare i soldi dell'Unione europea; e questa è un'anima condivisibile, su questo non abbiamo presentato assolutamente nessun emendamento. La seconda anima invece riguarda alcuni interventi che forse - sottolineo forse - sono veramente di assistenza, quella proprio bieca, per intendere; dico forse perchè magari non lo sono, ma il fatto è che non abbiamo proprio avuto il tempo di leggere gli articoli. Noi avremmo quindi proposto di stralciare alcuni articoli; però, trattandosi di un decreto, questo non è possibile e allora la proposta che avanziamo è di sopprimerli; dopo di che il Governo potrà emanare un nuovo decreto. Il motivo della nostra perplessità è il seguente.

Voi avete presente che si è verificato a Napoli, nel 1980-1981, un terremoto e che per questo terremoto sono stati spesi circa 50.000 miliardi; ma quello che forse non molti sanno è che di quei 50.000 miliardi che l'Italia ha speso (e al riguardo ci sono state indagini, eccetera) non si è mai parlato in nessuna Aula del Parlamento, non si è mai discusso in Parlamento. Infatti, cos'hanno fatto quei geni che ci governavano, alcuni dei quali sono ancora qua, altri invece sono in Africa? Hanno emanato una serie infinita di decreti e, sulla base di tali decreti, si spendeva e si spendeva; quando hanno speso tutto fino all'ultima lira, basta, non è stata fatta nessuna sanatoria, non è mai passato per un'Aula parlamentare il decreto reiterato «enne» volte, se lo sono semplicemente dimenticato, il che non è per niente bello, capite?

Qualche volta la Ragioneria ha provato ad inserirlo, nel senso che quando si recepiva qualche altro decreto si cercava di inserire anche la sanatoria di quei decreti; però, per fortuna, alcuni occhi di lince della Lega hanno bloccato questo tentativo che veramente è bieco.

Tutto ciò per dirvi che questi articoli, tipo l'articolo 21 recante «disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981», magari non hanno al loro interno niente di strano, però noi non abbiamo avuto il tempo di studiarli e il Parlamento italiano non ha mai esaminato questo problema, anche se l'Italia ha speso più di 50.000 miliardi. Se qualcuno ha voglia di fare delle ricerche troverà un elenco di decreti sempre reiterati e poi mai portati in Aula e mai sanati: questo è abbastanza tragico, ma è così.

Per tale motivo io ho presentato l'emendamento 21.100 volto a sopprimere l'articolo 21; poi il Governo, se vorrà, lo reinserirà in un altro decreto e quindi lo si discuterà con il tempo necessario, che appunto in questa occasione è mancato, dico la verità.

L'emendamento 25.100 riguarda una modifica grave apportata dalla Camera, signor Presidente, per cui con tale emendamento noi reintroduciamo esattamente il testo che il Governo aveva proposto alla Camera. In altre parole, c'era stato il solito terremoto in Sicilia nel 1990, alcune aziende erano state esentate dal pagamento delle tasse fino al 30 novembre 1995 e appunto dal 30 novembre 1995 avrebbero dovuto nuovamente pagarle: mi sembra il minimo; questo è ciò che aveva scritto il Governo. Alla Camera hanno invece deciso di non fargliele pagare a quella data e di consentire loro il pagamento in cinque rate future, sicchè uno pensa: «Per la miseria, qui si esagera veramente!». Allora la nostra proposta è di reintrodurre il testo originale del Governo, nulla di strano.

Nello spirito delle osservazioni che ho espresso vanno intesi anche gli ultimi due emendamenti da noi presentati, il 16.100 e il 17.100.

SPECCHIA. Ritiro l'emendamento 21.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.0.100: è una sorta di introduzione per legge delle gabbie salariali.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 15.100, 16.100, 17.100 e 21.100 poichè si propone che vengano eliminati articoli che in realtà servono per avviare l'intervento ordinario nelle aree depresse e per risolvere il contenzioso. Il parere è contrario, infine, sull'emendamento 25.100.

RATTI, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.100.

SPERONI. Signor Presidente, su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	213
Senatori votanti .....	212
Maggioranza .....	107
Favorevoli .....	32
Contrari .....	179
Astenuti .....	1

**Il Senato non approva.**

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2032**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.100.

SPERONI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti i rimanenti emendamenti il cui primo firmatario è il senatore Pagliarini.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.100, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	197
Senatori votanti .....	196
Maggioranza .....	99
Favorevoli .....	30
Contrari .....	165
Astenuti .....	1

**Il Senato non approva.**

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.100, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	209
Senatori votanti .....	208
Maggioranza .....	105
Favorevoli .....	33
Contrari .....	173
Astenuti .....	2

**Il Senato non approva.**

### **Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI**

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.100, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	211
Senatori votanti .....	210
Maggioranza .....	106
Favorevoli .....	32
Contrari .....	177
Astenuti .....	1

**Il Senato non approva.**

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.100, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	202
Senatori votanti .....	201
Maggioranza .....	101
Favorevoli .....	30
Contrari .....	168
Astenuti .....	3

**Il Senato non approva.**

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.100, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	202
Senatori votanti .....	201
Maggioranza .....	101
Favorevoli .....	33
Contrari .....	167
Astenuti .....	1

**Il Senato non approva.**

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2032**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

TAMPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TAMPONI. Signor Presidente, non ho potuto intervenire durante l'esame degli emendamenti probabilmente per un disguido; di conseguenza, vorrei dire con estrema brevità che la posizione del Gruppo Cristiani Democratici Uniti si riconosce nell'ordine del giorno n. 1 che è stato approvato, dopo essere stato presentato in Commissione e fatto proprio da quest'ultima. A tal proposito, ogni ulteriore commento è superfluo; ed è anche per questo che i colleghi del mio Gruppo hanno ritirato gli emendamenti che avevano inizialmente presentato.

Ci auguriamo che quando saranno presentati questi disegni di legge, che tenderanno a modificare, ove ve ne fosse la possibilità e la convenienza, quanto proposto e non potuto affrontare, data la brevità del tempo, sia in Commissione sia in Aula, vi sia da parte dell'Assemblea, del Governo e della Commissione *in primis* la volontà di continuare quel processo di edificazione dell'intervento ordinario nelle aree depresse del paese che tutti agogniamo.

Inoltre, dobbiamo dare atto al Governo, in particolare al ministro Masera, di aver dedicato attenzione ed anche di aver seguito le indicazioni venute dalle parti politiche e dall'Aula. Certo, rimangono in sospeso alcune questioni, come la «cabina di regia», ed altre previste all'interno del decreto, che dovranno essere approfondite e rivisitate.

Ecco perchè rimandiamo il nostro impegno a questa fase successiva.

CARCARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, non esito a riconoscere e ad apprezzare che a distanza di circa due mesi dall'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1985, n. 32, il Governo ha mantenuto l'impegno di predisporre un provvedimento integra-

tivo che - ripeto - per noi non costituisce e non è una risposta ideale, ma che comunque va nella direzione di chiudere l'intervento straordinario almeno a livello di intenzioni e di definire i primi provvedimenti di una politica ordinaria per le aree depresse.

A nostro avviso la questione irrisolta è relativa all'aggiuntività delle risorse necessarie per chiudere lo stesso intervento straordinario. Basti solo l'accenno, Signor Presidente, alle circa 12.400 pratiche in attesa di vaglio, molte delle quali risalgono al 1975. Perdura una incertezza delle risorse non solo ai fini del cofinanziamento al 100 per cento del quadro comunitario di sostegno, ma anche perchè il rapporto non favorevole di cambio ECU-lira comporta una rivisitazione del meccanismo di finanziamento del quadro comunitario stesso.

Inoltre, manifestiamo le nostre perplessità sugli strumenti di gestione prescelti (società per azioni, cabina di regia), i quali comunque sono cosa diversa dalla normativa necessaria dopo l'approvazione della legge n. 104, anche per adeguarci alle indicazioni dell'Unione europea, pronta a censurare l'Italia nei casi di ulteriore inerzia nei confronti delle aree depresse.

Al di là dei fatti procedurali e delle disposizioni integrative, riteniamo che si debbano avviare gli interventi perchè la questione meridionale è ormai una priorità assoluta.

La ripresa economica esclude il Sud. Dalla relazione di cassa più recente e dal rendiconto per il 1994 emerge che nel corso dello stesso anno vi sono stati minori trasferimenti ed interventi nelle aree depresse. La formazione di nuovi residui e la crescita dei residui stessi dipendono anche dalla difficoltà della realizzazione di interventi nelle zone depresse del paese. In tali aree il tasso di disoccupazione - lo ricordo qui a tutti i colleghi - è ai limiti della sopportabilità sociale e ciò è stato detto da autorevoli esponenti del Governo.

La Banca d'Italia sostiene che ormai superare il dualismo territoriale è la condizione di uno sviluppo duraturo e sostenibile del paese. Occorre, quindi, signori rappresentanti del Governo e onorevoli colleghi, un salto di qualità nell'azione politica e amministrativa per la dotazione di infrastrutture, stanti le carenze in trasporti, rete idrica, energia elettrica, comunicazioni, premessa necessaria allo sviluppo economico. Di qui, inoltre, la necessità di un avvio rapido degli investimenti pubblici, drasticamente ridotti negli ultimi anni, per un rilancio del settore dell'edilizia anche nelle zone depresse, concedendo loro un sollievo anche di tipo congiunturale e per sbloccare finalmente i fondi comunitari disponibili. Dove sono i consistenti investimenti di carattere infrastrutturale che dovrebbero essere previsti dal provvedimento in discussione? Dov'è la politica delle commesse pubbliche? Come coinvolgere di fatto il capitale privato in modo da assicurare la copertura finanziaria nel quadro comunitario di sostegno, giacchè gli stessi privati molto spesso nel Sud d'Italia hanno solamente seguito la filosofia del «mordi e fuggi»?

Signor Presidente, il paese non può più permettersi un tale divario tra aree sviluppate e aree depresse. Non può più permettersi che il Mezzogiorno sia tagliato fuori dalla ripresa economica. Il Sud non si salverà con la flessibilità del costo del lavoro o con le gabbie salariali o con il conseguente impatto di tali misure sulle famiglie monoreddito, nè lo salveranno le misure concernenti il mercato del lavoro o l'ulteriore demoli-



zione dello Stato sociale. *(Brusio in Aula)*. Mi rendo conto che i colleghi ormai sono stanchi, ma sono stanco anch'io e ho atteso l'approvazione di questo decreto che riteniamo importante.

Signor Presidente, voglio chiudere... *(Brusio in Aula)*. Mi dispiace che su problemi così importanti e quando tutti dichiarano che il problema del Meridione è tema essenziale e nazionale, alla fine della serata pare che siamo tutti stanchi. Mi dispiace, signor Presidente.

Voglio chiudere - perchè sono stanco anch'io ma vorrei proseguire sulla materia - dicendo che il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti dissente sugli indirizzi strategici della politica economica generale di cui l'attenzione alle aree depresse dovrebbe essere parte essenziale ed integrante. L'esigenza di far presto ci impone, pur di evitare il collasso delle aree depresse rispetto alla ripresa produttiva delle altre aree geografiche, di non ostacolare l'avvio di interventi che certamente non possono definirsi risolutivi nè particolarmente incisivi.

Abbiamo sempre detto no all'assistenzialismo deterioro e agli sprechi su cui sono state costruite tante fortune politiche ai danni delle popolazioni interessate. Per queste considerazioni, convinto, signor Presidente, dichiaro l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti)*.

### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** Comunico l'esito della Conferenza dei Capigruppo che si è riunita poco fa. Essa ha stabilito a maggioranza che, non appena la Giunta per le elezioni avrà adottato nei termini previsti dal Regolamento le proprie conclusioni in merito all'autorizzazione a procedere all'arresto nei riguardi del senatore Mensorio ed avrà depositato la propria relazione, la relazione stessa venga immediatamente stampata. Nel frattempo saranno riuniti i Capigruppo per decidere i tempi della necessaria tempestiva convocazione a domicilio dell'Assemblea.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2032

**DUJANY.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DUJANY.** Signor Presidente, sarò brevissimo, capisco quale è l'atmosfera dell'Assemblea.

Annuncio il mio voto contrario a questo provvedimento, un provvedimento che ha tanti lati positivi, che però avrebbe dovuto essere oggetto di maggiore approfondimento. Ci è pervenuto dalla Camera pochi giorni fa ed è venuto in Commissione e in Aula senza il parere di numerose Commissioni (della 2ª, della 6ª, della 8ª, della 11ª, della 13ª e della Giunta per gli affari europei). Si è voluto affrontare questa discussione e la legge è stata quasi completamente sovvertita da una serie di ordini del giorno.

Soprattutto il mio voto contrario è da attribuire all'articolo 6, che sopprime quasi completamente le competenze finora esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

### **Presidenza del vice presidente STAGLIENO**

(Segue DUJANY). Questa è una legge che umilia e non aiuta le regioni a camminare con le proprie gambe, una legge che centralizza i poteri e inventa la famosa «cabina di regia nazionale», che potrebbe essere uno strumento valido se non fosse che accanto ad essa si istituisce un comitato per l'indirizzo e la valutazione di queste politiche, la cui composizione, i cui costi e i cui rapporti con le altre istituzioni esistenti sono indefinibili. Ciò porterà alla realizzazione di uno strumento di gestione estremamente confuso ed inefficiente, con l'umiliazione di ciò che vi è di valido nelle regioni.

Per questo motivo il mio voto sarà contrario.

Al mio voto contrario si aggiunge - è stato annunciato anche dal Ministro - il voto contrario della Conferenza Stato-regioni. (*Applausi dei senatori Riz e Ferrari Karl*).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:*

«Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo» (2051).

La 10ª Commissione permanente è autorizzata a convocarsi un'ora dopo la conclusione dell'odierna seduta dell'Assemblea per tale provvedimento. Resta confermata la seduta di tale Commissione prevista per domani alle ore 9.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2032**

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, se altri colleghi senatori non interverranno dopo di me, rinuncio alla mia dichiarazione di voto. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

DONISE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONISE. Rinuncio anch'io, signor Presidente.

NAPOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Allora chiederò anch'io di parlare, signor Presidente.

NAPOLI. Signor Presidente, desidero solo annunciare il voto favorevole del Gruppo del Centro cristiano democratico a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo del Centro cristiano democratico).*

LAURIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURIA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano a questo provvedimento, che costituisce un primo segnale concreto nella direzione da noi già auspicata in occasione del dibattito sulla fiducia a questo Governo.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, per gli stessi motivi esposti dal senatore Dujany preannuncio il voto contrario dei senatori della *Südtiroler Volkspartei*.

MOLTISANTI. Ma dai!

PEDRAZZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PEDRAZZINI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega Nord vorrei fare alcune precisazioni. *(Commenti).*

Il decreto-legge in esame effettivamente ha tre anime. La prima cerca di raccogliere giustamente alcuni fondi per indirizzarli alle zone depresse, trovando soluzioni tecniche che io ritengo valide affinché tali risorse giungano al più presto a destinazione.

La parte centrale del provvedimento, invece, ha suscitato in me parecchie perplessità. Mi riferisco a tutte quelle disposizioni in materia di lavori pubblici e soprattutto a quelle con le quali si cerca - spero in modo favorevole - di regolarizzare alcune situazioni del passato. Mi riferisco anche alle grandi situazioni del contenzioso, perchè moltissime opere della *ex* Cassa per il Mezzogiorno o della *ex* Agensud sono tutt'ora

incomplete. So che con questo decreto si vuole trovare una soluzione definitiva e speriamo vivamente che ciò accada: questo è il nostro auspicio.

Nella parte finale si parla di norme per l'occupazione, che ci trovano pienamente favorevoli.

Pertanto, valutando complessivamente il provvedimento in titolo, rispetto alle tre osservazioni che ho fatto, due di esse ci inducono a votare a favore ed una a votare sfavorevolmente. Quindi, a nome del Gruppo Lega Nord, dichiaro il voto favorevole (*Applausi dai Gruppi Lega Nord e Forza Italia*).

BRUNO GANERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole a questo provvedimento del Gruppo Progressisti-Federativo.

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Curto, le do nuovamente la parola.

CURTO. Signor Presidente, desidero solo annunciare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*)

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

DI MAIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAIO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete. (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete e Alleanza Nazionale*).

FARDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARDIN. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Laburista-Socialista-Progressista. (*Applausi dai Gruppi Laburista-Socialista-Progressista e Alleanza Nazionale*).

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica. (*Applausi dai Gruppi della Sinistra democratica e Alleanza Nazionale*).

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, preannuncio il mio voto favorevole sul provvedimento. (*Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

(*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, resta ora da svolgere la relazione del senatore Armani sui disegni di legge nn. 248 e 261.

**Discussione dei disegni di legge:**

**(248) LONDEI. – Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica**

**(261) FAGNI ed altri. – Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica», di iniziativa del senatore Londei, e: «Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica», di iniziativa dei senatori Fagni, Alò e Bergonzi. La relazione scritta è stata già stampata e distribuita.

Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Armani, per una integrazione. Ne ha facoltà.

ARMANI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei richiamare ancora un minuto l'attenzione dei colleghi, anche se so che l'ora è tarda, su una proposta molto semplice: desidero consegnare agli «scrivani» la mia relazione per poterla riprendere il giorno 12 settembre qui in Aula e ripresentarla oralmente per quella data, se lei me lo consente. Avremmo in tal modo dato soluzione al problema.

PRESIDENTE. La Presidenza è d'accordo.

ARMANI, *relatore*. Consegno dunque la mia relazione perchè venga allegata ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GANDINI, *segretario*, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di venerdì 4 agosto 1995**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 4 agosto, alle ore 10, anzichè alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

Non vi è obbligo di firma.

La seduta è tolta (ore 20,50).

Allegato alla seduta n. 210**Integrazione alla relazione scritta del senatore Armani  
sui disegni di legge nn. 248 e 261**

Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, quando l'8<sup>a</sup> Commissione mi diede l'incarico di relazionare all'Aula il testo dei disegni di legge n. 248 del senatore Londei e n. 261-A della senatrice Fagni e altri riguardante le competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni delle strutture e dell'urbanistica (nel novembre 1994!) credevo di poter assolvere a tale mio incarico in tempi brevi. Sono passati invece più di otto mesi prima di poter proporre alla discussione tale materia che riguarda ben 130.000 liberi professionisti regolarmente iscritti all'albo.

Storicamente ricordo che la proposta di legge Londei era già stata licenziata da questo ramo del Parlamento nella passata legislatura, ma non fu mai discussa alla Camera dei deputati a causa dell'anticipata fine della passata legislatura e già altri testi avevano seguito medesima sorte nelle precedenti legislature.

Da questa osservazione si evince un fatto inconfutabile; e cioè la necessità, più volte sentita, di rielaborare e aggiornare la legge del 1929 che regola l'attività professionale dei geometri e periti edili.

Entrando nel merito: il regio decreto 11 febbraio 1929 regola l'ordinamento professionale dei geometri con cognizioni squisitamente tecniche e oggi a distanza di 66 anni data l'evoluzione tecnica e i moderni strumenti a disposizione delle costruzioni, sfido chiunque ad affermare che la legge è analizzata o aggiornata.

Se nel 1929 si potevano definire «modeste costruzioni» tutti quegli edifici civili che non erano palazzi o grandi palazzi, oggi tale grossolana distinzione non è più così ben delimitata e già da molti anni si sono accese innumerevoli dispute tra le categorie dei geometri e degli architetti e ingegneri sfociate in altrettante cause di ogni ordine e grado, con sentenze... il tutto da *guinness* dei primati.

Non voglio dilungarmi nella citazione di quella corte o di quel giudice a favore di quella o quell'altra categoria di liberi professionisti, ne traggio invece spunto per richiamare la vostra attenzione su un tema così delicato ed estremamente conteso. Per questo noi legislatori non possiamo glissare l'argomento lasciando alla magistratura il compito di redimere conflittualità che la legge del lontano 1929 oramai non è più in grado di definire.

Il testo che viene presentato a questa Aula intende quindi definire la materia con gli interventi correttivi proposti dalla Commissione 8<sup>a</sup> al fine di rendere più chiara ed inequivocabile la normativa in questione

trattando non solo il tema della modesta costruzione ma l'intero tema e precisamente:

All'articolo 2	EDIFICI
All'articolo 3	URBANISTICA
All'articolo 4	PRESTAZIONI VARIE
All'articolo 5	NORME RICHIAMATE E ABROGATIVE
All'articolo 6	NORME TRANSITORIE

La Commissione mi ha quindi dato mandato di chiedere all'Assemblea del Senato l'approvazione del disegno di legge n. 248 (con assorbimento del disegno di legge n. 261-A), con le modifiche da essa introdotte, che hanno soprattutto lo scopo di offrire una normativa che dia diritto alle esigenze dei geometri e periti edili - senza interferire sulle tradizionali competenze degli ingegneri e degli architetti - particolarmente in materia urbanistica.

Roma, 26 luglio 1995.

ARMANI, *relatore*



## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n. 1953. Ordine del giorno n. 106 (Pape ed altri).	175	174	5	138	31	88	APPR.
002	NOM.	Disegno di legge n. 1953. votazione finale.	269	268	37	175	56	135	APPR.
003	NOM.	Disegno di legge n. 1386-B. Emendamento 9.100 (Fabris e Speroni).	193	192	4	10	178	97	RESP.
004	NOM.	Disegno di legge n. 1386-B. Articolo 9.	197	196	8	173	15	99	APPR.
005	NOM.	Disegno di legge n. 1386-B. Articolo 28.	226	225	6	188	31	113	APPR.
006	NOM.	Disegno di legge n. 1386-B. votazione finale.	250	249	10	201	38	125	APPR.
007	NOM.	Disegno di legge n. 2032, di conversione del decreto-legge n. 244. Emendamento 4.0.100 (Pagliarini ed altri).	211	212	1	32	179	107	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
008	NOM.	Disegno di legge n. 2032 di conversione del decreto-legge n. 244. Emendamento 15.100 (Pagliarini ed altri).	197	196	1	30	165	99	RESP.
009	NOM.	Disegno di legge n.2032, di conversione del decreto-legge n. 244. Emendamento 16.100 (Pagliarini ed altri).	209	208	2	33	173	105	RESP.
010	NOM.	Disegno di legge n.2032, di conversione del decreto-legge n. 244. Emendamento 17.100 (Pagliarini ed altri).	211	210	1	32	177	106	RESP.
011	NOM.	Disegno di legge n.2032, di conversione del decreto-legge n. 244. Emendamento 21.100 (Pagliarini ed altri).	202	201	3	30	168	101	RESP.
012	NOM.	Disegno di legge n. 2032, di conversione del decreto-legge n. 244. Emendamento 25.100 (Pagliarini ed altri).	202	201	1	33	167	101	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Mias. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 012											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARRAMONTE ANNA MARIA	F	F	C	A	A	A	C	C	C	C	C	C
ACNELLI GIOVANNI	F											
ALBERICI AURELIANA	F											
ALBERTI CASELLATI MARIA E	A	C	F	F								
ALO' PIETRO	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	
ANDREOTTI GIULIO	F	F			F	C	C	C	C	C	C	
ANGELONI LUANA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	
ARMANI COSTANTINO				F	F	F	C	C	C	C	C	
BACCARINI ROMANO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	
BAGNOLI PAOLO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	
BAIOLETTI ANTONELLA		C			F	C	C	C	C	C	C	
BALDELLI ORIETTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
BALLESI CARLO	F											
BARBIERI SILVIA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	
BARRA FRANCESCO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	
BASTIANETTO RENATO	A	F		C	A	C	F		F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO		C	C	F	F	F	C		C	C	C	C
BECCARIA GIAMPIERO		F		F	F	F						
BECCHELLI UMBERTO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	
BEDIN TINO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	
BEDONI MARISA		F	F	C	C		F	F	F	F	F	F
BELLONI ANTONIO	F	A	C	F	F	F	C			C	C	
BENVENUTI ROBERTO	F	F			F	F	C	C	C	C	C	C
BERGONZI PIERGIORGIO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	F	C	F	F	F	F						
BERTONI RAFFAELE	F		C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
BETTONI BRANDARI MONICA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
BINAGHI GIOVANNI	F		C	F	F	F						
BISCARDI LUIGI		F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONANSEA CLAUDIO	F	A	C	F		F	C	C	C	C	C	C

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 012											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BONAVITA MASSIMO	F	F	C		F		C	C	C	C	C	C
BORGIA NICOLA SALVATORE	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
BOROLI SILVANO		A	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
BORRONI ROBERTO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	
BOSCO RINALDO	C	F	F		C	C	F	F	F	F	F	F
BOSO ERMINIO ENZO	C	F										
BRAMBILLA GIORGIO	C	F		C	C	C	F	F	F	F	F	F
BRATINA DIOGATO		F				F	C	C	C	C	C	C
BRICCARIELLO GIOVANNA	F	F	C	F	F	F			C	C		C
BRIENZA GIUSEPPE		A										
BRIGANDI' MATTEO	C	F		C	C	C	F	F	F	F	F	F
BRUGNETTINI MASSIMO	C	F			C	C						
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
BRUTTI MASSIMO		F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
BUCCI MICHELE ARCANGELO		A		F	F		C		C	C		
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
BUCCIERO ETTORE				F	F	F	C		C	C		C
BUSNELLI ERMINIO		F			C	C	F	F	F	F	F	F
CADDEO ROSSANO	F		C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
CAMO GIUSEPPE		F										
CAMPO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAMPUS GIANVITTORIO	F	C	C	F		F	C	C	C	C	C	C
CANGELOSI PIETRO		F	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C
CAPONE ALFONSO	F		C	F	F	F						
CAPONI LEONARDO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
CAPUTO LIVIO		A				F	F	F	F	F	F	F
CARCARINO ANTONIO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	F	F				F	C	C	C	C	C	C
CARINI IVALDO	C	F			C	C	F	F	F	F	F	F
CARNOVALI GIANLUIGI	A	F		C	C	C	F	F	F	F	F	F
CARPENEDO DIEGO		F	C	F	F	F	C			C	C	
CARPI UMBERTO	F	F			F	F	C		C	C	C	C

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 012											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CARPINELLI CARLO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
CASADEI MONTI PIERPAOLO	F	F	C		F	F	C	C	C	C	C	C
CASILLO FRANCESCO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI		F	C	F	F	F						
CAVAZZUTI FILIPPO			C	F	F							
CAVITELLI GIORGIO		C	F									
CECCATO GIUSEPPE		C	F		C							
CHERCHI SALVATORE		F					C	C	C	C	C	C
CIONI GRAZIANO		F	F		F	F	F					
CONTESTABILE DOMENICO		F	A	C	F	F	F					
COPERCINI PIERLUIGI		F				C	F	F	F	F	F	F
CORASANITI ALDO		F					C	C	C	C	C	
CORMEGNA GILBERTO		F	A	C	F	F	F	C	F		C	C
CORRAO LUDOVICO		F	F	C	F	F						
CORSI ZEFFIRELLI GIAN FRA		A										
CORVINO MICHELE		F	F	C	F	F	F					
COSTA ROSARIO GIORGIO G.		F	C	F	F	F						
COVIELLO ROMUALDO		F										
COZZOLINO CARMINE		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
CRESCENZIO MARIO		F	C		F	F	C	C	C	C	C	C
CRIPPA AURELIO GIUSEPPE		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
CUFFARO ANTONINO		C	C	F		F	C	C	C	C	C	C
CURTO EUPREPIO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
CUSIMANO VITO		P	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C
CUSUMANO STEFANO			C	F	F	F						
D'ALESSANDRO PRISCO FRANC		F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO		F	A	C	F	F	F	C	C	C	C	C
DANIELE CALDI MARIA GRAZI		F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C
DEBENEDETTI FRANCO		P	F		F	F		C	C	C	C	C
DE CORATO RICCARDO		F	C									
DEGAUDENZ ALDO		F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C
DE GUIDI GUIDO CESARE		F	F	C				C	C	C	C	C

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al n. 012											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DELFINO TERESIO	F	F	C	F	P	F	C	C	C	C	C	C
DELL'UOMO BIAGIO ANTONIO		F		F								
DE LUCA MICHELE	F	F	C			F	C	C	C	C	C	C
DE MARTINO GUIDO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
DEMASI VINCENZO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
DE NOTARIS FRANCESCO	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C		C
DE PAOLI ELIDIO	C	C										
DIANA LINO		F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
DI BELLA SAVERIO		F	C		F	F	C	C	C	C	C	C
DI BENEDETTO DORIANO	F	A			F	F	C	C	C	C	C	C
DI MAIO BRUNO	F	F	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C
DIONISI ANGELO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
DI ORIO FERDINANDO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
D'IPPOLITO VITALE IDA	F		C	F	F	F						
DOLAZZA MASSIMO	C	F					F	F	F	F	F	F
DONISE EUGENIO MARIO		F	C		F	F	C	C	C	C	C	C
DUJANY CESARE		F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F
ELLERO RENATO	F	F										
FABRIS GIOVANNI	C	F			C							
FABRIS PIETRO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
FAGNI EDDA		C		A		C	C	C		C	C	
FALOMI ANTONIO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
FALQUI ENRICO		C										
FANFANI AMINTORE		F										
FANTE FRANCO	C	F		C	C	C	F	F	F	F	F	F
FARDIN GIANNI	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
FAVILLA MAURO		F	C	F	F	F						
FERRARI FRANCESCO		F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
FERRARI KARL	A			F	F	A		F	F	F	A	F
FIROTTI MICHELE		A	C	F		F	C	C	C	C	C	C
FISICHELLA DOMENICO	F		C	F	F	F						
FLORINO MICHELE	F	C				C						

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Mies. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 012											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FOLLOWI GIAN GUIDO		F	C			F	C	C	C	C		C
FONTANINI PIETRO	C	F										
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	
FRIGERIO MAURILIO	C	F			C	C	F	F	F	F	F	F
FRONZUTI GIUSEPPE			C	F	F	P	C	C	C	C	C	C
GALLO DOMENICO	M	M	M	M	M	F						
GALLOTTI PIER GIORGIO		A	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
GANDINI GIORGIO	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F
GARATTI LUCIANO	F	A			F	F	C	C	C	C	C	C
GEI GIOVANNI	F	A	C		F	F	C	C	C	C		
GIBERTONI PAOLO		F			C	C	F	F	F	F	F	F
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
GIURICKOVIC PIETRO SILVES		F										
GREGORELLI ALDO	F	F	C	F	F	F			C		C	C
GRILLO LUIGI			C	F	F	F						
GRIPPALDI GIUSEPPE ROBERT	F		C			F	C	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
GUALTIERI LIBERO	F	F		F	F	C						
GUARRA ANTONIO	F	C	C	F	F	F						
GUBBINI CARLO		F	C			F	C	C	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO			C			F	A	A	A	C	C	C
IMPOSIMATO FERDINANDO		F										
LADU SALVATORE	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
LAFORGIA PIETRO LEONIDA	F	F		F	F	F	C	C		C	C	
LA LOGGIA ENRICO		A	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
LARIZZA ROCCO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
LA RUSSA VINCENZO		A	C	F	F	F	C	C	C	C		
LAURIA MICHELE		F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
LAURICELLA ANGELO		F		F	F	F	C	C	C	C	C	C
LAVAGNINI SEVERINO	F	F	C	F	F	F						
LISI ANTONIO		C	C	F	F	F	C		C	C		C
LOMBARDI-CERRI GIAN LUIGI	C	F			C	C	F	F	F	F	F	F

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 012											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LONDEI GIORGIO	F	F			F	F						
LORENZI LUCIANO	C	F	F	C	C	C						
LORETO ROCCO VITO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
LORUSSO ANTONIO		A	C	F	F							
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI		F	C	A	A	A						
MACERATINI GIULIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
MAFFINI ITALICO	C	F			C	C	F	F	F	F	F	F
MAGLIOCCHETTI BRUNO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
MAGLIOZZI ERASMO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
MAGRIS CLAUDIO	F		C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
MAIORCA VINCENZO	F	C										
MANARA ELIA	C	F			C	C	F	F	F	F		
MANCINO NICOLA		F	C	F	F	F	C	C	C	C		C
MANCONI LUIGI	F	F		F	F	F						
MANCUSO CARMINE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANFROI DONATO	C	F	F	F	C	C						
MANIERI MARIA ROSARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANIS ADOLFO	F	A										
MANTOVANI SILVIO		F	C	F	F	F						
MANZI LUCIANO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
MARCHETTI FAUSTO		C	C	F	F	F						
MARCHINI CORINTO	C	F			C	C	F		F	F	F	F
MARINELLI FERDINANDO		C	C		F	F						
MARINI CESARE		F	C	F	F	F						
MARTELLI VALENTINO	F	C	C	F	F	F						
MASIERO MARIO		A										
MASULLO ALDO	F	F		F	F	F	C	C	C	C	C	C
MATTEJA BRUNO	F	A		F	F	A						
MEDURI RENATO	F	C	C		F	F						
MENSORIO CARMINE	F											
MERIGLIANO LUCIANO	F	A	C	F		F	C	C	C	C	C	C
MICELE SILVANO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C





Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 012											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PERUZZA PAOLO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	C	F		C	C	C						
PETRICCA GIANFRANCO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
PETRUCCI PATRIZIO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO		F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
PIERONI MAURIZIO		F					C	C	C	C	C	C
PIETRA LENZI ENRICA	F	F	C	F		F	C					
PINTO MICHELE	F	F		F	F	F	C		C	C	C	C
PODESTA' EMILIO	F	F		A	F							
PONTONE FRANCESCO		C	C	F	F	F						
PORCARI SAVERIO SALVATORE		C			F	F						
POZZO CESARE	F	C										
PREIONI MARCO	C	F	F	C	C	C	F					
PRESTI DOMENICO		C	C			F	C	C	C	C	C	C
PREVITI CESARE			C	F	F	F						
PREVOSTO ANTONIO		F	C		F	F	C	C	C	C	C	C
PUGLIESE GIUSEPPE		C										
RADICE ROBERTO MARIA		A	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
RAGNO SALVATORE	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
RECCIA FILIPPO	F	C		F	F	F	C	C	C	C	C	C
REGIS CLAUDIO		F										
RIANI PAOLO	F	A			F	F	C	C	C	C	C	C
RIGHETTI FRANCO	F		C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
RIZ ROLAND		F					F	F	F	F	A	F
ROBUSTI GIOVANNI	C	F			C	C	F		F	F	F	F
ROCCHI CARLA	F	F				A	C	C	C	C	C	C
ROGNONI CARLO	F	F	C	F	F	F			C	C	C	C
ROMOLI ETTORE						F	C	C	C	C	C	C
RONCHI EDOARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROSSI ANGELO ANTONIO	F	C				F	C	C	C	C	C	C
ROSSO MARIO	F	F	C	F	F	F			C	C	A	A

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 012											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ROVEDA LUIGI	C	F	F	C	C	C						
RUSSO GIOVANNI	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
SALVATO ERSILIA		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
SALVI CESARE	F	F	C	F	F	F	C					
SARTORI MARIA ANTONIETTA				F	F	F	C	C	C	C	C	C
SCAGLIONE MASSIMO				C	C	C	F	F	F	F	F	F
SCAGLIOSO COSIMO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
SCALONE FILIPPO ALBERTO		C	C	F	F	F	C		C	C	C	C
SCIVOLETTO CONCETTO		F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO	P	P		P	P	P					P	P
SCOPELLITI FRANCESCA	F	A	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
SCRIVANI OSVALDO	A	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
SECCHI CARLO		F	C			F	C	C				
SELLITTI MICHELE		P	C	F	F		C	C	C	C	C	C
SENESE SALVATORE		F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
SERENA ANTONIO		F		C		C						
SERRA ENRICO		F		C	C	C	F	F	F	F	F	F
SERRI RINO					F	C	C	C	C	C	C	C
SICA VINCENZO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
SIGNORELLI FERDINANDO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
SILIQVINI MARIA GRAZIA	F	A	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
SMURAGLIA CARLO	F	F					C	C	C	C	C	C
SPECCHIA GIUSEPPE				F			C	C	C	C		C
SPERONI FRANCESCO ENRICO	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F
SPISANI GIANFRANCO	P	A	C		F	F	C	C	C	C	C	C
SQUITIERI PASQUALE	C											
STAGLIENO MARCELLO		A	P	A	F	F	P	P	P	P	C	F
STAJANO CORRADO	F	F					C		C		C	C
STANISCIÀ ANGELO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
STANZANI GHEDINI SERGIO A	F	A	C	F	F	F						
STEFANI STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STEFANO IPPAZIO		F	C			F	C	C	C	C	C	C

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Mias. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 012											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SURIAN ENRICO	F	A				F	C	C	C	C	C	C
TABLADINI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TAMPONI PIETRO		F			F	F	C	C		C		C
TAPPARO GIANCARLO	F	F	C	F	F	A	C	C		C	C	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TERRACINI GIULIO MARIO	F	A	C			F	C	C	C	C	C	C
TERZI SILVESTRO		F	F		C	C	F	F	F	F	F	F
TRALER AUSSERHOFER HELGA		F	C		F	F						
TORLONTANO GLAUCO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
TRIPODI GIROLAMO			C			C					C	C
TURINI GIUSEPPE	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C		C
VALIANI LEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VALLETTA ANTONINO		F	C	F	F	F						
VELTRI MASSIMO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
VENTUCCI COSIMO			C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
VEVANTE SCIOLETTI MARIA	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
VIGEVANI FAUSTO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	
VILLONE MASSIMO	F	F	C		F	F	C	C	C	C	C	C
VISENTIN ROBERTO	C	F			C	C	F		F		F	F
VOZZI ANTONIO		F	C	F	F	F	C	C	C		C	C
WILDE MASSIMO	C	F			C	C	F	F	F	F	F	F
XIUME' GIOMBATTISTA	F	C										
ZACCAGNA GIOVANNI	F	A	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	F	F	C	F	F	F		C	C	C	C	C
ZECCHINO ORTENSIO		F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C

### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Su designazione del Gruppo Forza Italia sono state apportate le seguenti modifiche nella composizione delle Commissioni permanenti:

*1<sup>a</sup> Commissione:* il senatore Previti cessa di appartenervi; il senatore Contestabile entra a farne parte;

*2<sup>a</sup> Commissione:* il senatore Contestabile cessa di appartenervi; il senatore Previti entra a farne parte.

### **Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, presentazione di relazioni**

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettere in data 1<sup>o</sup> agosto 1995, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 30 giugno 1994, n. 430, ha trasmesso:

la relazione sulla missione in Liguria, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 26 luglio 1995 (*Doc. XXIII*, n. 4);

la relazione sul caso «Cordopatri», approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 26 luglio 1995 (*Doc. XXIII*, n. 5).

Detti documenti saranno stampati e distribuiti.

### **Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, composizione**

Il Presidente del Senato, in data 3 agosto 1995, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, di cui alla legge 27 marzo 1976, n. 60, i senatori: Berselli, Caddeo, Favilla, Pains e Romoli.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della stessa Commissione i deputati: Agostini, Nocera, Pace Giovanni, Pistone, Sigona e Visco.

### **Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, composizione**

Il Presidente del Senato, in data 3 agosto 1995, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, i senatori Armani, Bedoni, Bonansea, Castellani, Cioni, Curto, Ferrari Karl, Senese, Serena e Zanetti.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte del medesimo Comitato i deputati: Bellei, Danieli, Evangelisti, Giacobuzzo, Giannotti, Magnabosco, Martinelli Paola, Mazzocchi, Rallo, Stornello.

**Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, composizione**

Il Presidente del Senato, in data 3 agosto 1995, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88, i senatori: Bedin, Carnovali, Daniele Galdi, Dujany, Grusso, Magliocchetti, Masiero, Napoli e Pellitteri.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Calabretta Manzara, Cocci, Ferrara, Lucà, Michelin, Paleari, Pampo, Porcu e Rastrelli.

**Conferenza parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea, elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana**

In data 2 agosto 1995 la delegazione italiana presso la Conferenza parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea ha proceduto all'elezione del proprio Presidente: è risultato eletto il senatore Bratina.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2815. - «Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia» (2052) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 2 agosto 1995 sono stati presentati i seguenti disegni di legge, d'iniziativa dei senatori:

CAVAZZUTI, SALVI, ROGNONI, SCIOLETTI, FALOMI, BARBIERI, DE GUIDI, GUERZONI, SMURAGLIA, BUCCIARELLI, FORCIERI, ANGELONI, CARPINELLI e PELLEGRINO. - «Norme sulla liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione» (2039);

MANIS, DI BENEDETTO, MARTELLI, PEPE, D'IPPOLITO VITALE, VEVANTE SCIOLETTI. - «Modifica al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle principali affissioni» (2040);

MANIS, LORUSSO, BATTAGLIA, FIEROTTI, PETRICCA, BECCARIA, BRIENZA, BELLONI, D'IPPOLITO VITALE, ZANOLETTI, D'ALI, SCALONE, MARINELLI, GRIPPALDI, LISI, DI BENEDETTO, CASILLO, CONTESTABILE, PRESTI, TERRACINI, RADICE, RIANI, VENTUCCI, GALLOTTI, GARATTI, MAGLIOZZI, MACERATINI, RAMPONI, BECCELLI, BAIOLETTI, DELFINO, PINTO, LADU, LAVAGNINI, SPISANI, SURIAN, BONANSEA, STAGLIENO, SECCHI, LA RUSSA, CORMEGNA, CAPONE, DEGAUDENZ, GERMANÀ, PELLITTERI, FERRARI FRANCESCO, CAMO, GREGORELLI, BORGIA, MOLTISANTI, COZZOLINO, FISICHELLA, CASTELLANI, BEDIN, RAGNO, BEVILACQUA, MONTELEONE, PACE, RECCIA, ZACCAGNA, TAMPONI, COSTA, FAVILLA, CAMPUS, MERIGLIANO, MASIERO, COVIELLO e CURTO. - «Norme di coordinamento tra il codice di procedura penale e la legislazione penale militare di pace» (2041).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DIONISI. - «Accesso ai corsi regionali per infermieri professionali» (2042);

MANIS, BRAMBILLA, CORSI ZEFFIRELLI, RIANI, DI BENEDETTO, VENTUCCI, CAPUTO, GARATTI, SURIAN, D'IPPOLITO VITALE, FRIGERIO, MAFFINI, TERZI, FANTE, MARCHINI, CARINI, SPECCHIA, SERRA, D'ALI, BRIENZA, GALLOTTI, GRIPPALDI, COZZOLINO, DEMASI, VEVANTE SCIOLETTI, MATTEJA, FIEROTTI, NAPOLI, COSTA, BRICCARIELLO e GERMANÀ. - «Istituzione del "Servizio cartografico nazionale" per il monitoraggio e la gestione informatica del territorio» (2043);

GUALTIERI, BONAVITA, ALBERICI, LONDEI, CASADEI MONTI, PASQUINO e BERTONI. - «Norme a favore delle vittime della Banda della "Uno Bianca"» (2044);

MONTELEONE e BEVILACQUA. - «Norme sul riordino dell'istruzione co-reutica» (2045);

CHERCHI e VIGEVANI. - «Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi» (2046);

MANIS, D'IPPOLITO VITALE, GARATTI, GALLOTTI, GERMANÀ e GRIPPALDI. - «Adeguamento del profilo professionale del personale ex carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia» (2047);

SERENA. - «Modifica dell'articolo 6 del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034» (2048);

CAMPO, PINTO, CANGELOSI, PIERONI, CARELLA e FALQUI. - «Disciplina-quadro del riordino del territorio ai fini di sviluppo economico compatibile con i principi della salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente, del patrimonio archeologico, storico, architettonico ed urbanistico, nonché della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubbliche» (2049);

GREGORELLI, PETRUCCI, PIETRA LENZI, FALQUI, TORLONTANO, PAPPALARDO, PERIN e COPERCINI. - «Proroga della Commissione parlamentare d'in-

chiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo» (2050).

### **Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

In data 2 agosto 1995, il senatore Di Orio ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 2013.

Il senatore Corsi Zeffirelli ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 2037.

Il senatore Maiorca ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1951.

Il senatore Bucciero ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 2038.

Il senatore Parola ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 2013.

### **Disegni di legge, assegnazione**

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

*alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):*

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990» (1959), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

*alla 4ª Commissione permanente (Difesa):*

PETRICCA ed altri. - «Disposizioni per gli stabilimenti ed arsenali militari» (1938), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

DI ORIO ed altri. - «Istituzione di un corso di laurea in servizio sociale» (1979), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

DI ORIO ed altri. - «Norme in materia di rilancio della ricerca farmacoterapeutica» (1972), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione.



### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*1<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati SCALIA ed altri. - «Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 luglio 1980» (1926) (Approvato dalla *1<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e *4<sup>a</sup> Commissione permanente* (Difesa):

PASQUINO ed altri. - «Esclusione del segreto di Stato per i reati connessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage» (566).

### **Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme**

I senatori Manieri e Lubrano di Ricco hanno dichiarato di apporre la propria firma alla proposta d'inchiesta parlamentare: DE NOTARIS ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile» (Doc. XXII, n. 20).

### **Inchieste parlamentari, presentazione di proposte di proroga**

In data 2 agosto 1995, è stata presentata la seguente proposta di proroga d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

MANFROI, ALÒ, CURTO, CASILLO, LORETO, NAPOLI e RECCIA. - «Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, della deliberazione 20 settembre 1994, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto 'caporalato'"» (Doc. XXII, n. 1-bis).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 3 agosto 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1995 (Doc. XCI, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 1º e 2 agosto 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Fondo di assistenza per i finanziari (FAF), per gli esercizi 1993 e 1994 (*Doc. XV, n. 62*);

dell'Istituto di alta matematica «Francesco Severi», per gli esercizi dal 1990 al 1993 (*Doc. XV, n. 63*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

### **Petizioni, annunzio**

Sono state preentate le seguenti petizioni:

il signor Giuseppe Cassano, di Palese (Bari), chiede la revisione della vigente normativa in materia di locazione di immobili, con particolare riferimento all'assistenza delle organizzazioni di categoria nella stipula dei contratti, nonché alle modalità di aggiornamento del canone (*Petizione n. 166*);

il signor Luigi Carlutti, di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), chiede una revisione della normativa che disciplina la raccolta di firme per la richiesta di referendum (*Petizione n. 167*);

il signor Pasquale Vellucci, di Roma, e numerosi altri cittadini, chiedono un'organica riforma della pubblica istruzione (*Petizione n. 168*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

### **Mozioni, opposizione di nuove firme**

I senatori Petrucci, Gallo, Serri, Bettoni Brandani, Pietra Lenzi, Dionisi, Valletta, De Guidi, Scaglioso, Stefano, Bucciarelli, Cioni, Di Orio, Borgia, Daniele Galdi, Gregorelli, Forcieri e Carella hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00137, dei senatori Angeloni ed altri.

I senatori Gallo, Petrucci, Serri, Bettoni Brandani, Pietra Lenzi, Valletta, De Guidi, Scaglioso, Stefano, Bucciarelli, Dionisi, Cioni, Daniele Galdi, Di Orio, Gregorelli, Borgia, Forcieri e Carella hanno

aggiunto la propria firma alla mozione 1-00138, dei senatori Angeloni ed altri.

I senatori Gallo, Petrucci, Serri, Bettoni Brandani, Pietra Lenzi, Valletta, Cioni, Borgia, De Guidi, Scaglioso, Stefano, Bucciarelli, Dionisi, Daniele Galdi, Gregorelli, Forcieri e Carella hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00139, dei senatori Angeloni ed altri.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Bucci ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00840, dei senatori Ferrari Francesco ed altri.

### **Interrogazioni, annunzio di risposte scritte**

**PRESIDENTE.** Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 48.

### **Mozioni**

**PREVITI, LA LOGGIA, TERRACINI, GARATTI, ZACCAGNA, CORSI ZEFFIRELLI, DI BENEDETTO, MANIS, PELLITTERI, CAPUTO.** - Il Senato,

considerato:

che la drammatica recrudescenza del conflitto inter-etnico nella ex Jugoslavia e il dibattito che ne è seguito hanno messo in luce la urgente necessità di procedere con la massima rapidità alla riforma delle Forze armate;

che nella consapevolezza di tale urgenza il Capo dello Stato ha ritenuto necessario essere compiutamente informato e, a tale scopo, ha convocato il Consiglio supremo di difesa il giorno 31 luglio 1995;

che i lineamenti della riforma sono desumibili in una serie di documenti o atti parlamentari quali il documento «Modello di difesa - lineamenti di sviluppo delle Forze armate degli anni '90» presentato alle Camere dal Ministro *pro tempore*, poi confermato con vari adeguamenti dai successivi Ministri e ulteriormente delucidato al Parlamento nel corso di una serie di audizioni a vari livelli;

che la urgenza della riforma consiglia di porre in essere ogni iniziativa utile a rendere per quanto possibile rapido il dibattito parlamentare indispensabile per pervenire alla approvazione dei due disegni di legge attualmente all'esame del Parlamento (atto Camera n. 1307 e atto Camera n. 1157);

che i due disegni di legge sopra citati rimandano la attuazione del Nuovo modello di difesa ad un ampio esercizio di delega governativa e rendono pertanto possibile porre le basi per una loro rapida approvazione, anticipando il dibattito sui contenuti specifici della riforma, peraltro già noti al Parlamento,

impegna il Governo ad informare il Senato, anche mediante la illustrazione di uno specifico documento riassuntivo sui contenuti della riforma delle Forze armate, denominata Nuovo modello di difesa, nei suoi aspetti ordinativi, organizzativi e finanziari.

(1-00144)

### Interpellanze

CUFFARO, CRIPPA, ALÒ, CAPONI, FAGNI, DI BELLA, DIONISI, GIURICKOVIC. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che le società assicuratrici - nel caso di incidenti automobilistici - procedono all'accertamento dei danni ai veicoli coinvolti tramite periti libero-professionisti:

che l'incarico ai periti viene dato con intollerabile lentezza e le visite dei periti - spesso sovrimegnati - di mezzi incidentati presso le officine viene effettuato dopo un altro lungo periodo di tempo;

che la liquidazione del danno agli assicurati viene effettuata dopo mesi dalla riparazione dei veicoli:

che queste procedure impediscono nei fatti agli assicurati l'uso dei loro veicoli anche nel caso di danni di non grave entità con disagi e spese non compensati e risarciti, malgrado l'esosità delle tariffe praticate dalle compagnie ed i tempi inesorabili di riscossione dei premi, gli interpellanti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire per impedire il protrarsi di questo malcostume - che caratterizza particolarmente alcune società facilmente individuabili - che lede l'interesse di migliaia di cittadini e costituisce un danno economico ed una palese ingiustizia;

in tal caso, i provvedimenti che intenda assumere per costringere le compagnie assicuratrici a rispettare i contratti ed ad intervenire - anche in modo diretto - per l'accertamento dei danni dopo gli incidenti ed alla liquidazione degli stessi agli assicurati.

(2-00312)

SALVI, SENESE, CASADEI MONTI, STAJANO, BERTONI, CARPI, CORASANITI, DI BELLA, PELLEGRINO, PAGANO, RUSSO, GUERZONI, DE MARTINO Guido, SMURAGLIA, PASQUINO, MIGONE, BUCCIARELLI, VILLONE, PETRUCCIOLI, D'ALESSANDRO PRISCO, CAVAZZUTI, ROGNONI, CARPINELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che l'organizzazione confessionale dei Testimoni di Geova ha richiesto l'intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sin dal 1977;

che nell'agosto 1985 ha anche provveduto a trasmettere alla competente commissione governativa una bozza con la quale l'allora Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Giuliano Amato, in una lettera del 2 gennaio 1987 al presidente della congregazione stessa, assicurava che sarebbe stata esaminata «non appena la commissione per le intese» avesse ultimato «gli schemi di intesa con le confessioni religiose che avevano in precedenza avanzato richiesta in tal senso»;

che analoga assicurazione veniva fornita dal successivo Sottosegretario di Stato nominato dal Governo presieduto dall'onorevole Gorla, onorevole Emilio Rubbi, rispondendo al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, interessato preventivamente dalla congregazione in data 13 ottobre 1987;

che il 10 aprile 1989 si svolgeva un colloquio tra il presidente della congregazione e due funzionari incaricati dal Presidente del Consiglio, onorevole De Mita, che riferivano l'intenzione del Governo di sospendere le intese con altre confessioni per studiare la possibilità di preparare uno schema di legge-quadro in materia di culto e di riprendere solo successivamente la trattativa per le intese con le altre confessioni richiedenti;

che l'intenzione governativa veniva così precisata dal nuovo Presidente del Consiglio onorevole Andreotti il 7 novembre 1989: «Il Governo, pertanto, ha affidato ad una apposita commissione di studio l'incarico di predisporre, entro tempi il più possibile brevi, il testo del disegno di legge in questione che, una volta approvato dal Consiglio dei ministri, verrà presentato senza indugio al Parlamento;

che tale disegno di legge, pur approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 settembre 1990, non veniva mai presentato al Parlamento;

che in data 19 marzo 1992, abbandonata l'intenzione di far precedere l'intesa da una legge-quadro, è stata insediata la nuova commissione governativa con il risultato che i valdesi hanno potuto integrare la loro intesa, stipulata nel 1984, e luterani e battisti hanno stipulato intese, già divenute legge per i secondi ed in via di divenirlo per i primi; tutto tace per i Testimoni di Geova; continua quindi la discriminazione fra confessioni con intesa e confessioni che vorrebbero ma non hanno potuto stipularla;

che con lettera datata 24 marzo 1994 i Testimoni di Geova rinnovavano la richiesta di intesa sollecitando l'avvio della trattativa; anche tale richiesta rimaneva senza risposta;

che la richiesta veniva rinnovata con lettera del 24 maggio 1994 diretta all'allora Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi e quindi con successiva lettera dell'8 ottobre 1994 diretta all'allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dottor Gianni Letta, ma neanche tali istanze ricevevano risposta alcuna;

che infine, insediatosi l'attuale Governo, la congregazione dei Testimoni di Geova rinnovava la richiesta di avvio della trattativa con lettera dell'8 febbraio 1995 diretta al Presidente del Consiglio, alla quale a tutt'oggi non risulta essere stata data risposta;

considerato:

che le confessioni hanno diritto di svolgere le trattative di intesa per essere tutte «egualmente libere davanti alla legge», ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

che la Presidenza del Consiglio, mentre ha la facoltà di non accettare in tutto o in parte le proposte di intesa di una confessione, non può, senza disapplicare la Costituzione, rifiutare *a priori* le trattative per l'intesa con una confessione che, come quella dei Testimoni di Geova, ha anche un'organizzazione riconosciuta dallo Stato e che peraltro ha già stipulato delle intese, comunemente chiamate «piccole intese» per distinguerle da quelle in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, ot-

tenendo a favore dei propri ministri l'estensione di norme in materia previdenziale e assistenziale e l'autorizzazione, per i Ministri stessi, a celebrare matrimoni validi agli effetti civili e a prestare l'assistenza religiosa ai detenuti e ai ricoverati nelle case di cura;

che i Testimoni di Geova rappresentano, con oltre 200.000 «evangelizzatori» e circa 400.000 partecipanti al culto, la confessione religiosa più numerosa dopo la cattolica nel nostro paese, ma indipendentemente da ciò dal comma 3 dell'articolo 8 della Costituzione si ricava il preciso dovere dello Stato di dare inizio alle trattative con le confessioni religiose richiedenti;

che è necessario avviare le trattative di intesa con le confessioni che ne facciano richiesta;

che la congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, in tale situazione di palese discriminazione, ha dovuto ricorrere alla Corte costituzionale per vedere riconosciuto un diritto fondamentale negato dal comune dell'Aquila in materia di contributi per la costruzione di edifici di culto, sulla base della legge della regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29; infatti la Corte costituzionale ha dichiarato con la sentenza n. 195 del 19 aprile 1993 l'illegittimità costituzionale della suindicata legge regionale nella parte in cui limitava l'erogazione dei contributi alla chiesa cattolica e alle confessioni con intesa; nulla invece è possibile ottenere a livello giurisprudenziale per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, contenute nelle norme di natura pattizia, previste a favore della chiesa cattolica, delle confessioni con intesa e dei rispettivi fedeli; una di queste disposizioni consente ai singoli di dedurre dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire 2 milioni o di 7 milioni e mezzo per gli ebrei; l'altra disposizione riguarda l'8 per mille che ogni cittadino, con la dichiarazione dei redditi (IRPEF) del 1991, deve destinare ad opere di religione o sociali;

che, a prescindere dalla considerazione che agevolazioni fiscali vengano riconosciute ai cittadini da norme pattizie anziché unilaterali, è evidente l'incostituzionalità di una disposizione che rende ineguali i cittadini davanti alla legge,

si chiede di sapere per quali motivi non si dia inizio alle trattative di intesa richieste dalla congregazione cristiana dei Testimoni di Geova in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione.

(2-00313)

SQUITIERI, MACERATINI, BAIOLETTI, BATTAGLIA, BECCHELLI, BERSELLI, BEVILACQUA, BUCCIERO, CASILLO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GRIPPALDI, GUARRA, LISI, MAGLIOCCHETTI, MAGLIOZZI, MAIORCA, MARINELLI, MARTELLI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MOLINARI, MONTELEONE, MULAS, NATALI, PACE, PEDRIZZI, PONTONE, PORCARI, POZZO, PRESTI, RAGNO, RAMPONI, RECCIA, SCALONE, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VEVANTE SCIOLETTI, XIUMÈ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il Centro sperimentale di cinematografia è indubbiamente la base per ricostruire la cultura e il tessuto operativo della cinematografia

italiana e che negli ultimi anni tale organismo era stato deplorabilmente abbandonato;

che con la nomina del produttore Alfredo Bini a commissario del Centro sperimentale di cinematografia si è iniziata una salutare inversione di tendenza, come è possibile ampiamente documentare;

che negli ambienti cinematografici è circolata la voce secondo la quale sarebbe intenzione dell'attuale Governo procedere alla sostituzione del commissario del Centro sperimentale di cinematografia, a meno di un anno dalla sua nomina, con l'inevitabile conseguenza della interruzione di tutti i programmi di rilancio del Centro sperimentale di cinematografia e l'enorme disagio del personale docente e del corpo degli allievi,

si chiede di sapere:

se rispondano a verità le notizie circa la ventilata sostituzione di Bini;

quali orientamenti il Governo intenda seguire per assicurare a questo versante della cultura e dell'industria cinematografica gli adeguati supporti di uomini e di mezzi;

se infine non appaia rispondente agli interessi del Centro sperimentale di cinematografia, in particolare, e del cinema italiano, in generale, non interrompere i programmi di rilancio varati e realizzati dall'attuale commissario.

(2-00314)

FABRIS Pietro. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che con decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 e successivi provvedimenti (legge n. 431 del 1991, articolo 30, e successivi) si sono tracciate le linee della riforma del contenzioso tributario e le procedure per l'attivazione del riassetto organizzativo della giurisdizione tributaria;

che in tale quadro sono previste le sostituzioni delle attuali commissioni di primo e secondo grado da commissioni tributarie provinciali e regionali;

che in questa prospettiva verrebbe soppressa la commissione tributaria di primo grado, ora operante a Bassano del Grappa (Vicenza), cui fa capo un comprensorio fra i più attivi, economicamente, dell'intero nord-est del nostro paese, sollevando le giuste proteste di tutte le categorie economiche della zona;

che è doveroso tenere presente una serie di considerazioni che qui si elencano:

la soppressione di tale commissione, infatti, comporterebbe un gravissimo disagio per l'utenza, in quanto per una semplice presentazione di un ricorso in materia tributaria, il contribuente interessato sarebbe costretto a recarsi a Vicenza, con notevoli aggravii di costi ed inutili perdite di tempo, dal momento che l'attuale sistema viario che serve la zona è inefficiente a tal punto che per coprire il tratto Bassano-Vicenza, circa 40 chilometri, è necessaria più di un'ora, a causa di un intasamento medio di 90 auto per chilometro;

inoltre, la soppressione della commissione tributaria contrasterebbe in modo palese con il futuro accorpamento degli uffici finanziari bassanesi, che darà luogo, presumibilmente dal gennaio 1996, all'ufficio

unico delle entrate, nel quale sarà compresa anche una sezione staccata dell'ufficio IVA di Vicenza, oltre all'ufficio imposte e all'ufficio registro;

l'anello mancante in questo accorpamento è costituito proprio dalla commissione tributaria;

sarebbe del tutto illogico che, a Bassano, venisse a mancare questo servizio, che benchè carente di personale, ha sempre svolto con efficienza l'attività alla quale è preposto;

a motivare la permanenza a Bassano della commissione sta anche il fatto che, Bassano, pur non essendo capoluogo di provincia, mantiene il tribunale;

in un'ottica che vede nel decentramento il futuro di un corretto rapporto fra fisco e cittadino, questa soppressione rappresenterebbe un'inversione di tendenza, certamente non auspicabile;

le categorie economiche, consapevoli dei disagi che le aziende rappresentate si troverebbero ad affrontare, si fanno parte attiva e propositiva affinché Bassano non venga penalizzata in tal senso;

ad essere penalizzato, nel caso questo servizio non fosse più operante a Bassano, sarebbe tutto il comprensorio; nella competenza degli uffici finanziari, infatti, sono compresi una trentina di comuni (Breganze, Campolongo, Cartigliano, Cassola, Cismon, Cittadella, Conco, Enego, Fara Vicentina, Galliera, Marostica, Mason, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pozzoleone, Romano, Rosà, Rossano, Salcedo, San Martino di Lupari, Schiavon, San Nazario, Sandrigo, Solagna, Tezze, Tombolo e Valstagna);

tutti questi, per difendere i propri interessi in materia di contenzioso tributario, si vedrebbero costretti a recarsi a Vicenza, mentre l'accorpamento degli uffici del registro, delle imposte, dell'IVA e della commissione tributaria, come auspicato dalle categorie economiche, permetterebbe loro di risolvere i propri problemi con un unico spostamento; a questi motivi si aggiunga il fatto che il comprensorio di Bassano produce più di un quarto dell'intero prodotto lordo destinato all'esportazione della intera provincia di Vicenza, che come si sa, è al terzo posto fra le province italiane che esportano beni e servizi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avvalersi della facoltà concessagli dalle leggi per mantenere a Bassano l'attuale (funzionante) commissione di primo grado e parimenti rivedere anche la posizione della città di Vicenza, capoluogo di provincia, ora sede della commissione di secondo grado, per mantenere anche qui tale ufficio o creare in essa una sede staccata della istituenda commissione tributaria regionale di Venezia, come suggeriscono doverose valutazioni di ordine economico e sociale.

(2-00315)

**MOLTISANTI, MOLINARI, SCALONE, BATTAGLIA, GRIPPALDI.** - Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici e dell'ambiente. - Premesso:

che l'articolo 16, lettera i), del regio decreto n. 274 del 1929, ammette, senza limiti, il geometra alla progettazione, direzione, eccetera, di piccole costruzioni accessorie in cemento armato purchè a scopo agricolo-industriale;



che la lettera *m*) dello stesso articolo, inoltre, riconosce la competenza alla progettazione e direzione dei lavori in cemento armato per opere a scopo abitativo purchè si tratti di «modeste costruzioni civili»;

che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 62 del 1974 consente, in termini piuttosto chiari, che il geometra possa progettare e/o dirigere lavori anche nei territori a rischio tellurico, sia pure nei limiti delle «proprie competenze»;

che analogamente l'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 1086 del 1971 attribuisce allo stesso professionista la progettazione e la direzione di lavori per opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica, sempre nei limiti delle «rispettive competenze»;

che il limite in parola si concretizza nel disposto dell'articolo 16 sopra citato ed in particolare nella lettera *m*) per quel che concerne le opere civili;

che la Corte di cassazione, in sede penale, con la sentenza del 2 febbraio 1993, n. 3673 (in «Cassazione penale», 1994, 918), riconosce che, ormai, «lo sviluppo del cemento armato nell'edilizia è stato notevolissimo, tanto che le strutture di tale tipo hanno praticamente sostituito l'uso di quelle una volta denominate "ordinarie"», il che, se risulta banale e ai limiti dell'ovvio per chi non è un «tecnico» del settore, lo è un po' meno proprio per quei soggetti che, sia per il ruolo ricoperto sia per la categoria professionale di appartenenza, senz'altro rappresentano i più titolati conoscitori dello specifico «stato dell'arte»;

che secondo tale decisione non solo è possibile ma è addirittura normale che il geometra faccia ricorso all'uso del cemento armato; ciò è, infatti, pienamente confacente a quelle che sono le usuali tecniche di costruzione di abitazioni civili, ancorchè «modeste»;

che per l'appunto, il Supremo collegio prosegue affermando che l'articolo 16, lettera *m*), non ha voluto porre «alcuna distinzione o esclusione in ordine al tipo di costruzione, alla sua struttura o alla tecnica costruttiva; poichè la legge non ha escluso l'uso della struttura in cemento armato, sarebbe ingiustificato ed anzi arbitrario porre una limitazione alla attività del geometra circoscrivendola ad un solo tipo di costruzione, escludendo quella realizzata con l'impiego del cemento armato»;

che l'unica, evidente conclusione per la Cassazione è il riconoscimento che il «richiamo fatto alle due citate leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974 sulle strutture cementizie e sulle costruzioni antisismiche alla competenza dei geometri e dei periti industriali edili ha anche il significato di riconoscere ad essi una normale e generica competenza nel progettare le opere in cemento armato»;

che nessuno dubita del fatto che i calcoli in cemento armato possano presentare problemi di difficoltà di un certo spessore richiedenti particolari capacità tecniche;

che la questione sorge quando l'entità dell'opera sia di tale modestia da non presentare più quelle difficoltà per le quali la legge richiede le legittime cautele, sicchè ogni aprioristica esclusione della competenza del geometra e del perito edile si risolve in un'ingiustizia;

che tali osservazioni rappresentano il filo conduttore della sentenza della Corte costituzionale del 27 aprile 1993, n. 199, la quale saga-

cemento coglie il punto: «il criterio discriminatore tra la competenza dei geometri e quella degli ingegneri ed architetti... si riferisce a nozioni tecniche di comune esperienza, che consentono di valutare se la struttura dell'edificio e le modalità costruttive, unitamente al criterio quantitativo ed economico, escludano che la costruzione possa essere realizzata da professionisti di rango inferiore»;

che per la concretizzazione del concetto della «modestia» della costruzione civile, il giudice delle leggi chiede che si segua «il criterio tecnico valutativo»; si tratta, in parole povere, di un parametro flessibile, che non esclude *a priori* la capacità del geometra di «lavorare» col cemento armato, ma impone che nel caso di specie l'indagine si ampli sino a valutare se l'opera possa, senza rischi, essere realizzata a cura dello stesso professionista;

che l'orientamento giurisprudenziale esposto si è ulteriormente consolidato con la recente decisione della Cassazione civile, la quale, con la sentenza n. 4330 del 4 maggio 1994, ha riconfermato e ulteriormente chiarito che «il criterio fondamentale per accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerare modesta - e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri ai sensi dell'articolo 16, lettera *m*), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e la capacità (cioè le cognizioni tecniche) occorrenti per superarle al qual fine assumono rilievo sintomatico la complessità dei calcoli da eseguire, la cubatura, il numero dei piani ed il costo presunto dell'opera, in quanto valgono ad evidenziare tali difficoltà ed il potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, che di conseguenza la costruzione possa comportare»;

che l'organo pubblico, è ovvio, deve sempre avere di mira il soddisfacimento e l'attuazione dell'interesse pubblico, per fare ciò egli è tenuto a determinarsi nella sua funzione agendo nel rispetto della legge, il che implica che siano valutati e ponderati tutti i dati che compongono la questione e che sono legislativamente prefissati;

che in realtà, alla luce delle autorevoli prese di posizione della giurisprudenza, non è più accettabile la persistenza di «interpretazioni» vessatorie; la chiarezza del tessuto argomentativo delle sentenze citate, infatti, non lascia più àdito ad alcun equivoco o dubbio dell'interprete;

che a seguito di pareri richiesti dei competenti Ministeri di grazia e giustizia o dei lavori pubblici quest'ultimo osservava che «al momento attuale il concetto di "modesta costruzione" ... deve essere determinato con riferimento all'aspetto qualitativo ed in base alla complessità dei calcoli e delle tecniche costruttive. Esso deve, pertanto, intendersi nel senso che le costruzioni medesime devono essere tali da far rientrare i progetti nelle cognizioni acquisite in relazione agli studi compiuti. Occorre cioè accertare di volta in volta se la progettazione di un'opera rientri o meno nelle cognizioni dei geometri»; del tutto identico il parere dell'altro Ministero consultato;

che il parere, reso dal segretario generale della presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sulla competenza professionale dei geometri, appare decisamente censurabile già sotto il profilo della stessa legittimità; infatti ha inspiegabilmente ommesso di prendere in

considerazione alcune norme e soprattutto non ha tenuto nel giusto conto le decisioni innanzi citate;

che è pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che l'insindacabile subiettività, proprio di ogni giudizio tecnico, resti assorbita per sfociare in un vizio di legittimità ove l'apprezzamento si basi su una distorta ed incompleta serie di dati materiali; il vizio in esame è l'eccesso di potere per «irrazionalità», per grave ingiustizia e per «mala fede» nella determinazione dell'atto, vizio che dal parere si trasmette a tutti gli atti adottati sul suo presupposto;

che è ben noto che nel corso del dibattito scientifico sulla riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ampio spazio avevano reclamato le problematiche inerenti i vecchi articoli 323 e 324 del codice penale; a tacer d'altro, l'indeterminatezza dei profili materiali delle condotte sanzionate, suggeriva, a detta di molti, il pregnante aggancio ai vizi tipici del provvedimento amministrativo; il legislatore, tuttavia, non è stato del medesimo avviso accogliendo la tesi opposta; così infatti, si è voluto sanzionare anche il mero comportamento materiale sia del pubblico ufficiale sia del semplice incaricato di pubblico servizio;

che in giurisprudenza, però, l'importanza del vizio di legittimità non è misconosciuta, anzi la Cassazione ha ben colto l'utilità, ai fini del giudizio di responsabilità penale, che può trarsi dal previo accertamento dell'illegittimità dell'atto; il Supremo collegio ritiene, infatti, che l'eccesso di potere sia un «pregnante sintomo» dell'abuso (fra le tante si veda Cassazione 3 marzo 1993, Palamara, in «Giustizia penale», 1993, II, 619; Cassazione 30 aprile 1992, in «Giurisprudenza italiana» 1993, II, 354);

che l'abusività della condotta si evince nella (consapevole) «strumentalizzazione oggettiva dell'ufficio tale da frustrare o alterare le finalità istituzionali perseguite, mettendo così a repentaglio il buon funzionamento e/o l'imparzialità dell'azione amministrativa» (Cassazione 18 agosto 1993, Talarico, in «Cassazione penale», 1994, 2795); tale strumentalizzazione deve condurre ad un «esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, così, per un verso, da far conseguire all'atto o al comportamento uno scopo estraneo rispetto a quello preordinato dalla norma e, per un altro verso, da realizzare un vero eccesso del mezzo rispetto al fine tipico da essa presupposto» (Cassazione, 10 gennaio 1992, Giunta, in «Giustizia penale», II, 1992; Cassazione 26 maggio 1993, Salvo, *ivi*, II, 1994, 72);

che non è plausibile pensare che il significato e la portata di tutti gli elementi sopracitati possano sfuggire alla puntuale valutazione degli organi preposti;

che il danno e il vantaggio - si noti bene - appaiono di rilevanti proporzioni; invero, l'esclusione dalla competenza dei geometri per opere di natura «modesta» ha immediata valenza negativa sia per gli stessi professionisti che per i cittadini;

che per i primi, infatti, ne consegue una «dequalificazione professionale», ma ancor di più ne consegue un «danno patrimoniale» abnorme: non possono più stipulare i relativi contratti, nè ricevere incarichi, mentre quelli già efficaci vanno posti nel nulla (Cassazione, prima sezione civile, 5 novembre 1992, n. 11994);

che, infine, non può passare inosservato il fatto che così opinando si espone il geometra alla sanzione penale per abusivo esercizio della professione di ingegnere (Cassazione, 23 giugno 1988, in «*Rivista penale*», 1990, 279);

che, se quanto si osserva appare ragionevole, non sembra inverosimile ritenere la consapevole strumentalizzazione dell'ufficio del segretario generale della presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i cui poteri sembrano volti al perseguimento di un fine «atipico» e tali da ledere l'imparzialità della pubblica amministrazione; risulta plausibile ipotizzare il dolo specifico richiesto dall'articolo 323, commi 1 e 2, del codice penale, nel danno e nel vantaggio, entrambi «ingiusti» così come esposti,

gli interroganti chiedono di sapere se, alla luce dei rilievi svolti, appaia opportuno ai Ministri in indirizzo fare chiarezza e assumere determinazioni a fini di giustizia.

(2-00316)

### Interrogazioni

**BINAGHI.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che la Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie nella relazione sul Policlinico Umberto I aveva proposto il commissariamento della suddetta struttura per risolvere i problemi gestionali della trasformazione in azienda;

che in una riunione con i Ministri competenti e con l'assessore alla sanità della regione Lazio è emersa l'impossibilità di chiarire le competenze di tale commissariamento;

che nel frattempo è avvenuta la nomina di un amministratore straordinario da parte del Magnifico rettore dell'Università «La Sapienza» di Roma per la quale si esprimono dubbi sull'opportunità e legittimità in quanto parte in causa del contendere,

si chiede di sapere quali provvedimenti intenda mettere in atto il Governo per dare una risoluzione a questo intricato problema in cui emergono conflitti di competenza nell'interesse soprattutto della classe più debole cioè dei pazienti.

(3-00844)

**BERSELLI, COSTA.** - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che gli uffici del Ministero delle finanze hanno elaborato uno schema di disegno di legge che prevede la riforma dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in società per azioni, l'abolizione di ogni forma di monopolio per tabacchi, sali e chinino, nonché la revisione delle aliquote che compongono il prezzo di vendita delle sigarette;

che lo schema del disegno di legge è già stato illustrato ai sindacati confederali che hanno espresso su alcuni articoli forti perplessità e su altri totale dissenso;

che non appaiono chiare le motivazioni giuridiche e le convenienze economiche per le quali lo Stato debba rinunciare autonomamente ad un regime di monopolio che porterebbe, fra l'altro, allo sman-

tellamento di quel complesso e sicuro sistema fiscale che consente all'Erario di riscuotere, senza oneri e senza evasione, un'imposta complessiva pari al 73 per cento del prezzo di vendita dei prodotti da fumo con un introito che nel 1994 ha superato i 12.000 miliardi di lire;

che oggi il monopolio della fabbricazione conferisce forza contrattuale all'Azienda monopoli che può così imporre alle multinazionali di cedere alle manifatture italiane produzioni su licenza di marchi esteri; nel 1994 sono stati fabbricati in Italia 14 milioni di chilogrammi di sigarette estere che hanno totalmente o parzialmente impegnato cinque manifatture;

che la cessazione del monopolio della commercializzazione, di natura pattizia e legislativa, comporterebbe lo smantellamento di una rete distributiva collaudata e capillare, in parte pubblica e in parte privata in concessione, costituita da 60.000 aziende a conduzione familiare (magazzini e tabaccherie), che consente di tenere sotto controllo la vendita dei prodotti da fumo (nazionali ed esteri) notoriamente nocivi alla salute;

che l'attività ed il patrimonio di tali 60.000 aziende sarebbero altresì messi a rischio con grave danno occupazionale e patrimoniale per gli interessati;

che è facile immaginare quali iniziative sarebbero assunte dalle potenti multinazionali del settore per espandere ulteriormente le loro quote di mercato, una volta liberate dai vincoli del regime monopolistico;

che, nel merito della trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in società per azioni, sfuggono le motivazioni per le quali non si è seguito l'itinerario già sperimentato nelle altre aziende autonome che prevede il passaggio intermedio in ente pubblico economico; un passaggio che, mentre attenua i vincoli della normativa pubblicistica, consente di adeguare gradatamente la struttura pubblica alla normativa privata della società per azioni, e, contestualmente, di portare a termine il piano di ristrutturazione industriale;

che per quanto attiene alla prevista maggiorazione dell'imposta di consumo e conseguente riduzione della quota al fornitore, gli scriventi si limitano a rilevare che essa produrrebbe aumenti delle entrate fittizie in quanto annullerebbe l'attuale attivo di bilancio dell'Azienda monopoli ed esporrebbe l'Azienda stessa alla prevedibile azione di rivalsa delle multinazionali; nè si comprendono le motivazioni di una tale revisione tenuto conto che in Italia la quota al fornitore (pari al 17 per cento) è in linea con quelle degli altri paesi europei in cui vige il regime di monopolio;

che le diverse provvidenze a favore del personale (diritto di opzione, mobilità verso il Ministero delle finanze, diritto di reintegro, conservazione del diritto di quiescenza pubblico, prepensionamenti) inducono a sospettare che si sia ecceduto nell'uso dei cosiddetti «ammortizzatori sociali» al fine di ottenere l'assenso dei sindacati all'intera proposta di riforma, ben sapendo che difficilmente il Parlamento approverebbe un così ampio pacchetto di provvidenze,

gli interroganti chiedono di conoscere il pensiero del Ministro in indirizzo in merito a quanto sopra, soprattutto in riferimento

all'auspicabile trasformazione dell'Azienda in ente pubblico economico, passaggio obbligato per giungere alla società per azioni.

(3-00845)

SCIVOLETTO, BOSCO, CARPINELLI, FAGNI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che il Servizio tecnico centrale della presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in risposta ad un quesito dell'ufficio del Genio civile di Ragusa relativo alle competenze professionali dei geometri sulla progettazione e direzione dei lavori in cemento armato in zone sismiche di seconda categoria, ha testualmente asserito «che debba comunque, a prescindere dalla classificazione sismica della zona ove si realizza l'opera, considerarsi preclusa ai geometri la progettazione e la direzione dei lavori per costruzioni civili in cemento armato, in quanto le stesse implicano comunque, per la loro destinazione, pericolo per la incolumità delle persone»;

che il sopra richiamato Servizio tecnico centrale non ha alcuna competenza a fornire direttive e note interpretative di provvedimenti normativi;

che nel merito la risposta fornita dal Servizio tecnico centrale, oltre a produrre una grave compressione delle attuali competenze professionali dei geometri e a generare incertezza, confusione e persino possibili determinazioni illegittime in via applicativa, è in contrasto con la legge n. 1086 del 1971 (articolo 2, comma 1), con la legge n. 64 del 1974 (articolo 17, comma 2), con le sentenze della Corte costituzionale n. 199 del 1993 e della Corte di cassazione, sesta sezione penale, n. 3673 del 1993;

che la circolare del Ministro dei lavori pubblici (n. 11951 del 14 febbraio 1974), avente ad oggetto «Istruzioni per l'applicazione delle norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica», in rapporto alle incombenze degli uffici del Genio civile recita testualmente: «ma non è da credere, si ripete, che gli uffici possono sindacare l'eventuale cattiva impostazione tecnica del progetto e meno che mai la competenza professionale del progettista»;

che situazioni di conflittualità e di incertezza si sono già verificate in alcuni uffici del Genio civile e in alcune commissioni edilizie comunali proprio in rapporto alle competenze professionali dei geometri in merito a progetti dagli stessi presentati;

che non sembra sereno e disinteressato il comportamento di coloro che, a vario titolo, pongono quesiti o rispondono ai quesiti medesimi su una linea che nei fatti riduce, a vantaggio di altre categorie professionali, le competenze dei geometri,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di ricondurre il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'ambito delle proprie competenze tecniche per evitare che si ripetano, per l'avvenire, sconfinamenti impropri ed esorbitanti, inficiati, peraltro, di soggettivismo categoriale;

se non ritenga urgente e necessario intervenire con una specifica direttiva a tutti gli uffici del Genio civile per evitare comportamenti ille-

gittimi dei competenti uffici, per superare situazioni di confusione e di disagio per i cittadini e di conflittualità fra le diverse categorie professionali e per garantire, fino all'approvazione di una nuova specifica normativa, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, le attuali competenze dei geometri in armonia con le leggi e le sentenze in premissa richiamate.

(3-00846)

GIURICKOVIC. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Per sapere, in vista della predisposizione e presentazione al Parlamento del Piano triennale di sviluppo dell'università, quale sia la valutazione del Ministro circa l'istituzione della nuova facoltà di architettura dell'Università degli studi di Catania con sede a Siracusa e se risponda al vero la circostanza per cui, nonostante la richiesta congiunta avanzata dai presidi e dai rettori degli atenei interessati, tale proposta non sia stata sottoposta al Consiglio universitario nazionale per il prescritto parere.

Si osserva a tal proposito che la creazione dell'istituto universitario in questione è istanza da tempo sollevata e intorno alla quale c'è sentita attesa da parte degli ambienti universitari e della società civile delle province interessate; risulta inoltre allo scrivente che, per quanto riguarda il problema dei costi logistici, vi sia già uno stanziamento di 10 miliardi a favore dell'edilizia universitaria per sedi distaccate a Siracusa dell'ateneo catanese e che il comune di Siracusa, la provincia, la camera di commercio e le altre istituzioni locali avrebbero già assicurato la propria disponibilità ad adoperarsi per reperire gratuitamente locali; infine, presso l'ateneo catanese è già istituito il corso di laurea in ingegneria edile, che l'Unione europea equipara ad architettura, per cui l'istituenda facoltà di architettura potrebbe utilizzare parte di quel corpo docente.

(3-00847)

PETRICCA, BERTONI, PAGANO, CASILLO, SELLITTI, PONTONE, BATTAGLIA, DEGAUDENZ, ZANOLETTI, PEDRIZZI, SIGNORELLI, PORCARI, PELELLA. - *Al Ministro della difesa.* - Considerate le notizie assunte dall'associazione nazionale Nunziatella circa una asserita apertura di una seconda scuola militare a Milano che vanificherebbe il lavoro fino ad oggi svolto da questa associazione con i massimi responsabili della difesa e dell'interno per dare definitiva soluzione ai gravi e indifferibili disagi infrastrutturali che condizionano la vita dell'istituto, meglio conosciuto come scuola militare Nunziatella di Napoli;

rilevato:

che gli accordi interforze, firmati nell'ottobre 1992 e confermati nel marzo 1993, riguardano anche la caserma «Bixio» e l'ex ospedale militare di Napoli;

che ogni iniziativa di apertura di una seconda scuola militare, ovunque venga aperta, contrasta con l'impegno della difesa di realizzare un risparmio calibrato alle reali esigenze dello strumento militare, imposto dai contenimenti di spesa;

che l'apertura di una seconda scuola militare distrae risorse necessarie, prima di ogni altra considerazione, all'ammodernamento della scuola militare Nunziatella di Napoli;

che la legislazione vigente delle scuole militari ed in particolare quella attinente alla detta scuola di Napoli, unica nel suo genere, non è incentivante perchè i frequentatori proseguano la carriera militare nelle accademie militari delle tre Forze armate, mancando il riconoscimento legislativo di esservi avviati con il solo concorso interno, unico elemento di valutazione positiva ad un eventuale aumento delle scuole militari;

che la scuola militare Nunziatella è stata simbolo dell'unificazione nazionale, venendo riconosciuta dal Regno d'Italia come sede dei valori ideali che univano il Sud e il Nord dell'Italia;

che il trattato di pace della seconda guerra mondiale ha imposto all'Italia lo smantellamento di molte scuole militari, ma non della Nunziatella;

che il Parlamento rivendica, nella sua sovranità, di acquisire ogni elemento di valutazione sulla asserita apertura di una seconda scuola militare e sull'asserito abbandono di ogni doveroso impegno a sostegno di una efficace ristrutturazione della Nunziatella, per conferirle finalmente quella dignità istituzionale conforme anche ai tempi di esercizio,

si chiede di conoscere:

le reali intenzioni della Difesa a proposito dell'istituzione di una seconda scuola militare;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare attentamente le motivazioni che sono alla base della ipotesi di istituzione di una seconda scuola militare, alternativa a quella di Napoli;

se non intenda indicare se l'iniziativa verrebbe sviluppata su aree e pertinenze militari o di altra natura;

se non intenda indicare con quali finanziamenti verrà sviluppata l'iniziativa;

se non intenda infine indicare l'ammontare della spesa di questa nuova iniziativa, al fine di poterla porre a confronto con i benefici/costi attinenti al consolidamento della scuola militare Nunziatella.

(3-00848)

MOLINARI, FLORINO, CURTO, PACE, PEDRIZZI, MONTELEONE. - *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* - Premesso:

che le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio Dini del 23 gennaio 1995 contengono il riferimento ad una «società» che dovrebbe fungere da supporto ad amministrazioni pubbliche ed imprese nella progettazione e la realizzazione di programmi cofinanziati dall'Unione Europea, affiancandovi anche un'azione di monitoraggio;

che a tale scopo è stata costituita la società Europrogetti Finanza, con presidente il dottor Vittorio Greppi, vice presidente il dottor G.F. Imperatori, direttore il dottor Schiavone e coordinatore informale il dottor Artusi;

che i soggetti che vi partecipano sono istituti bancari e finanziari, riferimento per una «fluida utilizzazione degli incentivi comunitari e nazionali»;

che il Ministro del bilancio Masera ha proposto in varie riunioni al Consiglio dei ministri l'istituzione di una «cabina di regia» (for-



malizzata poi nel decreto-legge n. 244 del 1995 con funzione di stimolo e supporto all'utilizzazione dei fondi comunitari;

che grande enfasi è stata data da parte del Ministro stesso, in numerose dichiarazioni, alla perdita dei fondi comunitari assegnati all'Italia, mentre la «cabina di regia» è stata presentata come «la soluzione» alle deficienze responsabili della mancata utilizzazione di questi fondi;

che pare siano state espresse forti perplessità in ordine alla creazione di questa struttura dalla Commissione dell'Unione europea;

che la composizione e la nomina di questa cabina di regia dovrebbe essere definita solo dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro, del coordinamento delle politiche dell'Unione europea e degli affari esteri;

che a tal proposito si fanno i nomi di Carlo Artusi già capo segreteria del ministro Pagliarini, collaboratore del ministro Masera, della Arthur Anderson nonché coordinatore della Europrogetti Finanza spa, il dottor Alberto Morandi già capo di gabinetto del ministro Comino ed attuale vice capo di gabinetto del ministro Masera, l'avvocato Enzo Moavero Milanesi, capo di gabinetto del commissario dell'Unione europea Monti,

si chiede di sapere:

se ciò corrisponda al vero;

se non si ritenga invece auspicabile, dal momento che tale struttura dovrebbe gestire somme dell'ordine di 90 mila miliardi, una «partecipazione» del Parlamento in merito alle modalità della sua composizione.

(3-00849)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

PERIN, BOSO. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso che taluni uffici (registro, IVA, eccetera) ed enti pubblici, nonché le caserme, omettono di dare sia sull'elenco telefoni, sia sui documenti intestati, indicazioni complete relative ai numeri telefonici, fax, indirizzi delle rispettive sedi, divisioni o reparti, gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per eliminare tali disfunzioni che non consentono contatti fluidi tra gli uffici delle amministrazioni pubbliche e il cittadino ai quali l'utente si rivolge per obblighi importanti.

(4-05604)

CIONI, PASSIGLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che gli abitanti delle case destinate ai profughi di Grecia, Africa e Dalmazia, situate a Firenze in via Niccolò da Tolentino, chiedono l'acquisizione delle stesse nel rispetto dell'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nella parte in cui dispone che gli assegnatari di alloggi assegnati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modifiche, «... possano chiedere la cessione in proprietà beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate dal decreto del Presidente della

Repubblica 17 gennaio 1952, n. 2, come sostituite dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231»;

che la posizione della direzione centrale del demanio sembra contrastare con lo spirito e con la lettera della legge stessa, sostenendo di determinare il prezzo delle case in questione con i costi di costruzione attuali;

che tale interpretazione, data dalla direzione centrale del demanio, oltre che porsi in difformità dalla legge stessa crea notevole disagio e tensione fra la popolazione interessata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivarsi per ripristinare una autentica interpretazione della legge sopra richiamata consentendo agli assegnatari di poter acquisire tali abitazioni nel rispetto della legge e con la serenità che gli è dovuta.

(4-05605)

LORENZI, MANFROI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il comma 1 dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recita testualmente: «Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti negli stessi comuni, iscritti allo SCAU»;

che quanto disposto non comporta oneri aggiuntivi per gli istituti previdenziali poichè, come prevede il comma 2 dello stesso articolo 18, i coltivatori diretti assunti beneficiano esclusivamente delle prestazioni assistenziali e previdenziali cui danno loro titolo i contributi versati come coltivatori diretti;

che nonostante la inequivocabile chiara dizione del comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 97 del 1994 che non preclude la possibilità alle «imprese e ai datori di lavoro aventi sedi e operanti nei comuni montani» di assumere, a tempo parziale o in forma stagionale, «coltivatori diretti residenti negli stessi comuni», tutto espresso al plurale, la direzione centrale dell'INPS per i contributi, con circolare n. 171 del 16 giugno 1995, impartisce le seguenti direttive: «Agli effetti della norma (articolo 18 della legge n. 97 del 1994) il coltivatore diretto deve risultare residente sul fondo e nello stesso comune ove ha sede e opera l'impresa o il datore di lavoro che lo assume; si esclude, quindi, che possa risiedere in un comune limitrofo anche se montano»;

che l'interpretazione della direzione centrale dell'INPS per i contributi, a differenza della corretta lettura dell'INAIL - Direzione generale servizio normativo per le gestioni assicurative, evidenziata con circolare n. 11 del 27 febbraio 1995, non corrisponde alla esatta espressione letterale, ignora la volontà del Governo e del legislatore evidenziata dai resoconti stenografici parlamentari e ribadita con l'approvazione, il 9 maggio 1995, da parte del Senato, del disegno di legge n. 1039, ora alla Camera dei deputati con il numero 2514, trascura la filosofia che caratterizza l'impianto della legge, vanifica l'intento di favorire la sopravvivenza degli insediamenti umani a presidio e salvaguardia dell'ambiente

diffusi su tutto il territorio montano, non solo entro i confini del comune montano di fondovalle sede delle imprese e dei datori di lavoro, con esclusione dei piccoli e piccolissimi comuni di più alta quota, ove sono più difficili insediamenti artigianali e di piccola industria,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare affinché possa essere data esatta, sollecita e totale applicazione alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

(4-05606)

**GALLOTTI, CARELLA, SERRA.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie ha approvato a larghissima maggioranza in data 28 giugno 1995 un documento che «sollecita il Governo ad intervenire con drastici ed opportuni provvedimenti per rimuovere la situazione di pregiudizio degli interessi pubblici che si è venuta a creare in seno alle strutture sanitarie del policlinico Umberto I»;

che la direzione generale del policlinico Umberto I risulta vacante dal gennaio 1995 a seguito del licenziamento illegittimo - si veda la sentenza del TAR del 5 luglio 1995 - del precedente titolare e suo successivo rilocenziamento, questa volta in base a generiche considerazioni di «incompatibilità ambientale»;

considerato:

che l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 riconosce espressamente alla regione - qualora dovessero «verificarsi ingiustificati disavanzi di gestione» (che sono solo parte delle numerose irregolarità riscontrate dalla Commissione d'inchiesta ed oggetto di ripetuti interventi delle magistrature contabile ed ordinaria) - il potere di disporre il «commissariamento» dell'azienda ospedaliera policlinico;

che, con brusca inversione nei comportamenti e negli atti, il rettore Tecce - che aveva occupato illegittimamente la carica di direttore generale e successivamente dichiarato insussistenti, dopo il nuovo licenziamento del direttore Longhi, le condizioni per il commissariamento dell'azienda policlinico - ha adottato la decisione di nominare un amministratore straordinario, nei minuti immediatamente precedenti un incontro convocato, nella sede della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, insieme ai Ministri della sanità e dell'università, oltrechè dell'assessore alla sanità della regione Lazio, proprio allo scopo di dare un seguito operativo alla predetta deliberazione della Commissione parlamentare d'inchiesta;

ritenuto:

che la predetta nomina di un amministratore straordinario ha con ogni evidenza lo scopo di anticipare e nello stesso tempo compromettere le basi giuridiche;

che riesce arduo immaginare, anche da un punto di vista operativo, la possibilità di procedere domani alla nomina di un commissario il quale subentri ad un amministratore straordinario, che è egli stesso una figura di commissario e per di più riassume le funzioni del direttore generale e del consiglio tecnico di gestione

- di successivi provvedimenti che spettano esclusivamente alla regione e al Governo centrale e non certo al rettore dell'università,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare con la massima urgenza onde ripristinare una situazione di legalità e normalità amministrativa in seno all'azienda ospedaliera policlinico Umberto I, che è il più importante ospedale del Centro-Sud, e per rendere chiaro come la necessaria autonomia universitaria, che evidentemente riguarda gli atti che si riconnettono all'esercizio delle funzioni didattiche e scientifiche, non possa essere surrettiziamente invocata per impedire o deviare il processo di trasformazione del policlinico universitario in azienda ospedaliera.

(4-05607)

**MOLINARI.** - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il comune di Trevignano Romano continua a subire disservizi (nella fornitura di energia elettrica da parte dell'Enel) non più tollerabili;

che nei mesi di aprile e maggio 1995 continue interruzioni (presentate dall'Enel come necessarie per risolvere, una volta per tutte, il problema) hanno cadenzato i ritmi di vita e produttivi di tale ridente cittadina, creando non poche difficoltà e danni economici agli operatori del luogo;

che sabato 29 luglio 1995 l'interruzione totale nell'erogazione dell'energia elettrica è stata di quasi cinque ore (dalle ore 15 alle ore 19,45);

che lunedì sera, 31 luglio 1995, la cittadina turistica è stata ridotta, per quasi quattro ore (dalle ore 19 alle ore 22,45), nelle condizioni di antico borgo medievale, a... lume di candela;

che in tali ripetute occasioni notevoli sono stati i disagi e i danni subiti dai residenti e dai turisti: i primi rientrati precipitosamente nelle proprie abitazioni (nel timore di furti che, pure, si sono verificati), i secondi ripartiti dopo essere stati dissuasi (nell'attesa di consumare pasti o di poter visitare i luoghi) dal perdurare del disservizio;

che alle motivate proteste del sindaco Rolando Luciani («come azione simbolica non verrà pagata la bolletta relativa ai consumi del comune») si sono aggiunte quelle degli esercenti attività di ristorazione, bar e commerciali;

che l'ultima interruzione ha irrimediabilmente rovinato il banchetto nuziale di Roberto Chiacchierini (proprietario del ristorante «Possesso») con la gentilissima signorina Maria Grazia;

che il disservizio lamentato, più che dipendere dall'entità tecnica dei guasti, è da porre in relazione alla riduzione (da cinque a una) delle squadre in servizio lungo tutto il lago di Bracciano;

che, al ricevimento di richieste di ristoro dei danni l'Assitalia di Civitavecchia (a cui è stata affidata la copertura assicurativa da parte dell'Enel) ha obiettato che «le manovre di esercizio non sono previste tra le cause dei danni risarcibili»;

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per imporre all'Enel il rispetto delle obbligazioni conven-

zionali con il comune di Trevignano Romano ed il pagamento dei danni sin qui causati all'intera popolazione, l'eliminazione (dalla polizza assicurativa sottoscritta dall'Enel con l'Assitalia) di clausole vessatorie ed indebitamente limitatrici dei diritti dei danneggiati, l'immediata definizione e il completamento dei lavori di adeguamento della rete di distribuzione ai fabbisogni dell'utenza.

Si chiede altresì di sapere se non si ritenga opportuno procedere alla verifica delle responsabilità sottese alla interruzione di un primario pubblico servizio (senza preavviso), con grave rischio per l'incolumità pubblica conseguente al blocco di ogni possibilità di assistenza sanitaria.

(4-05608)

**BEVILACQUA, MULAS, MONTELEONE, SIGNORELLI.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie ha approvato a larghissima maggioranza in data 28 giugno 1995 un documento che «sollecita il Governo ad intervenire con drastici ed opportuni provvedimenti per rimuovere la situazione di pregiudizio degli interessi pubblici che si è venuta a creare in seno alle strutture sanitarie del policlinico Umberto I»;

che la direzione generale del policlinico Umberto I risulta vacante dal gennaio 1995 a seguito del licenziamento illegittimo - si veda la sentenza del TAR del 5 luglio 1995 - del precedente titolare e suo successivo rilicenziamento, questa volta in base a generiche considerazioni di «incompatibilità ambientale»;

considerato:

che l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 riconosce espressamente alla regione - qualora dovessero «verificarsi ingiustificati disavanzi di gestione» (che sono solo parte delle numerose irregolarità riscontrate dalla Commissione d'inchiesta ed oggetto di ripetuti interventi delle magistrature contabile ed ordinaria) - il potere di disporre il «commissariamento» dell'azienda ospedaliera policlinico;

che, con incredibile rovesciamento nei comportamenti il rettore Tecce - che aveva occupato illegittimamente la carica di direttore generale e successivamente dichiarato insussistenti, dopo il nuovo licenziamento del direttore Longhi, le condizioni per il commissariamento dell'azienda policlinico - ha adottato la decisione di nominare un amministratore straordinario con l'evidente scopo (a parte considerazioni di ordine morale, e persino logico, circa la possibilità che, a proporre provvedimenti sanzionatori e sostitutivi, sia proprio la persona che è imputata di una serie di irregolarità) di anticipare e manomettere le basi per successivi provvedimenti i quali, sulla scorta del predetto documento approvato dalla Commissione d'inchiesta, competono esclusivamente al Governo, oltrechè alla regione, e non certo all'amministrazione vigilata;

tenuto anche conto del gravissimo *vulnus* che vengono a subire non solo le aspettative dei pazienti, che sono evidentemente interessati al ripristino della normalità amministrativa in seno al policlinico, ma la stessa immagine dell'Università «la Sapienza», poichè da essa viene un segnale che in sostanza invita alla disapplicazione fraudolenta delle leggi e della volontà del Parlamento,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare con la massima urgenza onde ripristinare una situazione di legalità e normalità amministrativa in seno all'azienda ospedaliera policlinico Umberto I, che è il più importante ospedale del Centro-Sud, e per rendere chiaro come la necessaria autonomia universitaria, che evidentemente riguarda gli atti che si riconnettono all'esercizio delle funzioni didattiche e scientifiche, non possa essere surrettiziamente invocata per impedire o derivare il processo di trasformazione del policlinico universitario in azienda ospedaliera.

(4-05609)

SCAGLIONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso:

che il Teatro Petruzzelli di Bari, costruito tra il 1898 e il 1903 da privati su suolo comunale, dato in concessione perpetua, per la grandiosità della struttura capace di accogliere oltre 3.000 spettatori e per la qualità delle rappresentazioni è considerato tra i più prestigiosi teatri italiani ed europei;

che per i suoi pregi artistici ed architettonici l'edificio è stato dichiarato bene di interesse artistico e storico nazionale con decreto ministeriale nel 1954 e quindi sottoposto alla normativa della legge n. 1089 del 1939;

che il Teatro Petruzzelli con la legge 800 del 1967 è stato riconosciuto «teatro lirico di tradizione» e con la legge regionale n. 28 del 1990 della regione Puglia «centro musicale di interesse regionale»;

che, a causa del noto incendio del 27 ottobre 1991, il teatro è rimasto gravemente danneggiato anche a causa del crollo della cupola di copertura;

che solo da qualche settimana si è conclusa l'inchiesta della magistratura con l'accertamento della natura dolosa dell'incendio e con la richiesta di rinvio a giudizio di 13 persone, tra cui anche appartenenti alla criminalità organizzata;

che i proprietari del Teatro hanno subito anche la circostanza della mancata copertura assicurativa prevista invece dal contratto stipulato a suo tempo con il gestore;

che in conseguenza i proprietari hanno citato in giudizio lo stesso gestore, che il tribunale ha condannato in primo grado al risarcimento del danno nella misura di 58 miliardi;

che sono pressochè nulle le possibilità di vedere risarcito il danno in tutto o in parte per l'inconsistenza economica del gestore;

che ciò nonostante i proprietari intendono adoperarsi per il recupero totale del Teatro e hanno avviato i lavori di consolidamento statico e di ripristino della cupola dell'immobile, obbligati anche da una ordinanza della soprintendenza ai beni architettonici di Bari;

che il Ministro per i beni culturali e ambientali ha visitato il cantiere dei lavori nel mese di maggio 1995 ed ha espresso alla stampa l'impegno irrinunciabile del Governo per il recupero della struttura, esplorando tutti i modi possibili;

considerato:

che il recupero del Teatro Petruzzelli è diretto a restituire alla collettività la fruizione di un bene di primaria importanza culturale, ancorchè di proprietà privata;

che il Teatro Petruzzelli rappresenta un caso esemplare di imprenditorialità meridionale, vanificato e distrutto da un atto criminale accertato dalla magistratura;

che i lavori di ripristino del Teatro già in corso, se opportunamente sostenuti e accelerati, possono essere occasione di occupazione diretta e indiretta per centinaia di addetti in questo momento difficile per l'occupazione in Italia;

che a conclusione dei lavori di recupero, previsti nell'arco di tre anni, si riaprirà non soltanto uno dei più belli e importanti teatri d'Europa, ma una grande attività di impresa che continuerà ad assicurare lavoro a centinaia di addetti, tra maestranze tecniche e operatori musicali e teatrali, occasione soprattutto per giovani in attesa di primo impiego;

che la legislazione ordinaria già attribuisce al Ministro per i beni culturali e ambientali la facoltà di concedere contributi a privati in forza della legge n. 1552 del 1961 per il recupero di beni sottoposti a tutela;

che una richiesta di contributo finanziario *ex lege* n. 145 del 1992, presentata dai proprietari il 28 maggio 1994, non ha ottenuto alcun esito,

si chiede di conoscere se si intenda inserire nella legge finanziaria in preparazione lo stanziamento di un fondo speciale per il recupero del Teatro Petruzzelli da parte dei proprietari danneggiati dall'evento criminale.

(4-05610)

LAVAGNINI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che il comune di Palestrina (Roma) vanta la presenza di opere monumentali e siti archeologici di rilevantissimo valore riconosciuti sul piano internazionale;

che tra gli altri si segnala per il rilevante interesse artistico e monumentale la cattedrale di San Agapito risalente al secolo XII, con annesso campanile che da sempre svolge funzioni di torre civica;

che nella prima settimana di luglio 1995 dal campanile si è staccato un concio d'angolo del peso di alcuni chilogrammi ed è caduto sul sagrato, fortunatamente senza conseguenze;

che la curia vescovile ed il comune di Palestrina commissionarono nel 1989 delle approfondite indagini sull'assetto statico della cattedrale e della torre campanaria al professor Cerlesi dell'Università di Roma;

che la relazione finale del professor Cerlesi fu inviata al Ministro per i beni culturali e ambientali agli inizi del 1990;

che il ministro Fisichella, con un telegramma al sindaco di Palestrina, annunciava l'imminente inizio dei lavori di consolidamento del complesso, lavori che peraltro non hanno mai avuto luogo perchè sembra che nel bilancio del Ministero non sia mai stata inserita la somma necessaria per finanziare l'intervento,

si chiede di sapere:

quali atti il Ministro in indirizzo intenda adottare, con procedura d'urgenza, per intervenire sull'assetto statico del complesso monumentale, anche in considerazione dell'incolumità dei passanti;

se intenda inserire la somma necessaria per il restauro del complesso nella prossima legge di bilancio di previsione.

(4-05611)

FERRARI Francesco. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere:

se corrisponda al vero che il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di Roma - direzione compartimentale per le contabilità centralizzate - abbia sostanzialmente interrotto il pagamento delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli, spesa integralmente a carico del bilancio comunitario, adducendo motivi di tipo organizzativo;

se sia vero che negli Stati membri della CEE tali pagamenti vengano effettuati dagli organismi preposti in tempi estremamente brevi compresi tra la settimana ed il mese mentre in Italia i ritardi - anche a prescindere dall'attuale stato di blocco delle erogazioni - raggiungono i 4-6 mesi;

quali provvedimenti il Ministro delle finanze intenda adottare con urgenza affinché questo gravissimo problema, che pone una parte importante dell'agro-industria italiana (pastai, mugnai, risieri, oleari, eccetera) in condizioni di netto ed ingiustificato sfavore nei confronti dei concorrenti comunitari, venga risolto;

se corrisponda al vero che la Commissione CEE pretenda che il pagamento delle restituzioni venga effettuato entro il termine di 60 giorni, minacciando di non rimborsare la spesa allo Stato inadempiente;

se corrisponda al vero che in tale contesto anche lo svincolo delle garanzie bancarie od assicurative avvenga nei confronti delle aziende interessate con anni di ritardo.

(4-05612)

GRIPPALDI, LAURIA. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che, da svariati anni, è in corso di definizione il progetto esecutivo del tronco autostradale «Caronia-Santo Stefano di Camastra»;

che, fin dall'inizio, tale ipotesi progettuale, risalente al 1977, costituì un grave ostacolo allo sviluppo economico e sociale del comprensorio di Santo Stefano di Camastra, in considerazione del fatto che il tracciato proposto tagliava in due sia la zona di espansione turistica, sia l'area in cui esistono gli attuali giacimenti di argilla;

che la realizzazione del collegamento autostradale, così come era stato progettato, avrebbe certamente arrecato un danno irreversibile alla comunità stefanese, in considerazione anche del fatto che le ridotte dimensioni del territorio comunale in oggetto non consentivano soluzioni alternative alla allocazione delle zone di espansione abitativo-turistica;

che le diverse autorità interessate, in pieno accordo, ritennero opportuno apportare delle modifiche al progetto autostradale con lo spostamento a monte, per la parte di attraversamento che riguardava il territorio di Santo Stefano di Camastra, del tracciato autostradale al fine di tutelare la potenzialità di sviluppo della comunità stefanese;



che, a tutt'oggi, la situazione è rimasta la stessa e pertanto nello scorso mese di febbraio, nel corso di due conferenze di servizio tenutesi alla presidenza della regione e all'assessorato al territorio, il comitato degli amministratori locali e delle forze sociali e produttive ha chiaramente fatto presente che, pur sostenendo l'importanza della ridefinizione del progetto del 1977, rilevato su di un'area territoriale trasformata nel corso degli anni intercorsi, l'obiettivo prioritario iniziale di un serio programma di sviluppo del territorio era e resta il rapido completamento dell'autostrada Palermo-Messina;

che, rispetto alle richieste avanzate, furono fornite ampie disponibilità di accoglimento dal governo regionale, dal consorzio autostradale e dall'ANAS con l'impegno preciso di rivedere, alla luce delle considerazioni esposte, la definizione progettuale della citata parte di percorso autostradale;

che pertanto i tecnici della Tecnital effettuarono, anche se senza la presenza dell'amministrazione comunale, un ulteriore sopralluogo, a seguito del quale venne introdotta una variante al progetto, di cui venne poi consegnata copia al comune di Santo Stefano, discusso e accettato, col conseguente impegno di sottoporre la pratica ai competenti organi ministeriali per il conseguimento del nulla osta;

che, a distanza di sei mesi, contravvenendo alle direttive date in sede di conferenza di servizi dall'attuale presidente della regione siciliana, in passato assessore regionale al territorio, la società autostradale non ha ancora a tutt'oggi sottoposto ai competenti organi ministeriali alcuna ipotesi di modifica del tracciato per acquisirne gli eventuali pareri;

che diventa sempre più difficile ed oscuro comprendere questo atteggiamento di ostinata chiusura, anche in considerazione del fatto che a semplificare la situazione è intervenuta la ottenuta proroga ed il recupero dei fondi non utilizzati del quadro di sostegno 1989-1993 fino alla definizione del progetto di spostamento a monte del tracciato, che riguarda Santo Stefano di Camastra, della tratta Caronia-Santo Stefano;

che questa vicenda è ormai pirandelliana: ci si è rivolti, per avere notizie, al consorzio, il quale ha risposto di doversi incontrare con il governo regionale, al quale sono stati inviati innumerevoli lettere e fax, caduti nel silenzio più assoluto, tipico di una cultura dell'insensibilità e della improvvisazione, ormai ben nota;

che la richiesta di apportare una variante al tracciato del 1977, al fine di salvaguardare lo sviluppo urbanistico e turistico, nonché gli stabilimenti industriali che nel frattempo si sono insediati, ha rappresentato il pretesto per bloccare i lavori dell'autostrada (obiettivo principale del programma di sviluppo dell'economia isolana, al fine di combattere il degrado e l'impoverimento di questo bacino culturale e produttivo) mortificando ed annullando le aspettative delle popolazioni interessate;

che è impensabile ritenere di poter rinunciare a dei collegamenti interni, vitali per l'economia e la cultura di una regione che già geograficamente è sottoposta a dei vincoli naturali di comunicazione,

gli interroganti chiedono di conoscere se le autorità competenti intendano intervenire al fine di garantire a qualsiasi condizione, con o senza modifiche al progetto, il rapido completamento dell'autostrada Palermo-Messina senza correre ulteriori rischi di perdere i finanzia-

menti stanziati, nel rispetto di un impegno congiunto di 630 miliardi di lire sottoscritto dall'ANAS, dalla regione e dalla FERS che non può essere assolutamente ignorato.

(4-05613)

**GRIPPALDI.** – *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che, in data 17 giugno 1995, nell'assemblea provinciale di Enna si è discusso sulla situazione attuale in Sicilia, delle prestazioni sanitarie specifiche degli invalidi di guerra e per servizio;

che l'articolo 57, recante «Disposizioni sull'unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie», della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, recita: «... *omissis* ... fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili»;

che, secondo quanto sopra, riguardo alle prestazioni specifiche, preventive, eccetera il legislatore non intendeva limitarle a quelle ortopediche e protesiche, ma intendeva certamente includere nella espressione tutte le altre prestazioni di natura prettamente sanitaria, già erogate da un ente di Stato, quale era l'ONIG, e che erano previste nei regolamenti e nelle circolari normative diramate nel corso degli anni da tale ente medesimo in virtù della sua legge istitutiva;

che la legge finanziaria n. 407 del 1990, articolo 5, comma 7, esclude a carico del fondo sanitario nazionale ogni onere derivante da erogazione di prestazione di natura economica se non espressamente previsto da leggi o regolamenti;

che, a questo punto, nasce l'equivoco, poichè diverse prestazioni sanitarie erano state trasformate dall'ONIG in «rimborsi» o in «indennità giornaliera» o in «contributi» non per richiesta dei destinatari, ma per mere ragioni di opportunità e per semplificare le procedure erogative, come avveniva, per esempio, per le cure termali, quando l'invalido veniva avviato in uno stabilimento che comprendeva le cure ed il soggiorno, e quando invece, sempre per le stesse ragioni e per raggiungere il medesimo scopo, all'invalido veniva riconosciuto un contributo per le spese di soggiorno previa dimostrazione dell'esecuzione delle cure;

che il Ministero della sanità, con lettera del 26 settembre 1994 indirizzata alla regione Sicilia, interpretando appunto il divieto contenuto nella legge n. 407 del 1990 in un modo ritenuto non conforme alla volontà del legislatore, autorizzava stranamente, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, la erogazione dei contributi di soggiorno per l'espletamento delle cure climatiche, mentre incomprensibilmente negava il medesimo trattamento per l'espletamento delle cure termali e per la erogazione di altre prestazioni ritenute da sempre preventive dall'ONIG, ente ora soppresso e confluito nel Servizio sanitario nazionale, istituzionalmente competente in materia;

che, conseguentemente, la regione Sicilia, tramite il suo assessore alla sanità, ha approvato apposito decreto assessoriale n. 13304 del 18 novembre 1994, autorizzando a carico del Servizio sanitario nazionale solamente i contributi per l'espletamento delle cure climatiche

senza tener conto di una specifica indicazione ministeriale con la quale si invitava la regione a disporre la erogazione delle altre prestazioni, con oneri a carico delle risorse finanziarie regionali per cui di fatto, in Sicilia, le prestazioni risultano soppresse con eccezione delle sole cure climatiche, legittimando così per le cure climatiche quanto non viene invece ritenuto legittimo per le cure termali o per altre prestazioni;

che la Corte costituzionale con sentenza n. 217 del 29 maggio 1995 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con altra legge dello Stato secondo l'articolo 117 della Costituzione, di una legge regionale della Basilicata, che aveva disposto la erogazione di tutte le prestazioni sanitarie agli invalidi di guerra, in virtù dell'articolo 57 della legge n. 833 del 1978, non ritenendo lo stesso modificato dalla legge n. 407 del 1990;

che sarebbe opportuno intervenire presso la regione affinché le prestazioni siano erogate a carico delle risorse regionali come indicato dal Ministero con lettera del 26 settembre 1994;

che occorrerebbe una interpretazione ministeriale rettificativa di quella già diramata in ordine all'articolo 5 della legge n. 407 del 1990, a cui faccia seguito un'apposita norma da inserire nella prossima legge finanziaria;

che il complessivo onere finanziario è contenuto e facilmente quantificabile, considerando che per la Sicilia, che è una delle regioni più popolate d'Italia, la maggiore spesa globale per tutte le prestazioni non supererebbe il miliardo di lire,

l'interrogante chiede di conoscere se le autorità competenti intendano intervenire al fine di trovare una soluzione per ripristinare i diritti già acquisiti, col dovuto risarcimento, da coloro che hanno perduto in pace o in guerra la loro integrità fisica.

(4-05614)

**BAGNOLI, LARIZZA, CIONI, PETRUCCI, PAPPALARDO, MICELE, STEFANO.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che il 28 agosto decadrà il decreto-legge n. 256 del 1995 concernente il differimento dei termini di applicazione della legge n. 157 di riforma della caccia e che il Senato non ha approvato il disegno di legge n. 1666, riguardante analoga materia, già licenziato dalla Camera;

visto:

che la quasi totalità delle regioni, alla data del prossimo 3 settembre 1995, coincidente con l'avvio della stagione venatoria 1995-96, risulterà inadempiente rispetto ai termini di applicazione della suddetta legge;

che il risultato sarà la sospensione della caccia con conseguenze assai gravi di ordine sociale ed economico,

si chiede di sapere se il Governo intenda emanare, entro la scadenza prevista, un provvedimento legislativo che prorogando al 31 luglio 1996 i termini di applicazione della legge sulla caccia consenta il normale svolgimento della stagione venatoria 1995-96 ed il rispetto dei diritti dei cacciatori.

(4-05615)

SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Premesso:*

che la legge n. 341 del 19 novembre 1990 ha istituito i corsi di diploma universitario con il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali;

che il decreto 15 novembre 1991 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (che inserisce la tabella XXXI-quarter al regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1652, nella quale sono elencati i diplomi universitari nelle facoltà di agraria e veterinaria) all'articolo 2, comma 5, riserva particolare attenzione agli studenti fuori corso o che abbiano interrotto gli studi e che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma;

che la legge n. 341 del 19 novembre 1990, all'articolo 9, prevede che nella definizione degli ordinamenti didattici dei diplomi universitari (nel caso della facoltà di agraria avvenuta con decreto del 15 novembre 1991 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992) siano uditi, fra gli altri, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza di alcuni criteri, fra i quali viene richiamata la previsione occupazionale; al comma 5 del medesimo articolo prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla suddetta legge; al comma 6 la stessa legge prevede che con analogo decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso;

che nel caso della facoltà di agraria per i giovani che conseguono il diploma universitario non è definita ancora la collocazione tra gli attuali laureati (ordine professionale degli agronomi) e gli agrotecnici e i periti agrari (ordine dei periti agrari);

che i diplomi universitari della facoltà di agraria di Catania (a titolo esemplificativo si indicano il diploma universitario in produzione animale decentrato a Modica e il diploma universitario in produzione vegetale decentrato a Scicli, entrambe in provincia di Ragusa) hanno avuto inizio con l'anno accademico 1992-93 e nell'anno accademico 1994-95 possono produrre i primi diplomati che, in assenza di precise norme sulla figura giuridico-professionale, possono incrementare la già elevata schiera di disoccupati con elevato grado di istruzione;

che non è più procrastinabile, a giudizio dell'interrogante, la definizione degli sbocchi professionali dei diplomi universitari, assolutamente necessaria per la certezza dei diritti dei singoli, per la tutela dell'interesse pubblico e per la piena integrazione nella comunità europea,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, considerata l'urgenza e la delicatezza del problema richiamato in premessa, non intenda accelerare e portare a compimento con rapidità le procedure e gli adempimenti di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, al fine di definire e rendere concretamente utilizzabili i profili giuridico-professionali dei diplomi universitari.

(4-05616)

*MATTEJA. - Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e delle finanze. - Premesso:*

che l'immobile denominato «Sacra di San Michele» in Sant'Ambrogio (Torino) è un bene demaniale, pertanto di proprietà dell'intendenza di finanza (Ministero delle finanze);

che come tale gli interventi di manutenzione straordinaria spettano, in virtù della legge n. 292 del 1968, al Provveditorato alle opere pubbliche del Piemonte (Ministero dei lavori pubblici);

che lo stesso edificio è vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1934 per cui tutti i progetti devono essere «vistati» dalla soprintendenza;

che lo stesso fu dato in «uso» ai Padri Rosminiani dai tempi di Carlo Alberto;

che tale complesso fu oggetto di uno studio accurato, pur di massima, da parte dell'architetto Donatella D'Angelo su incarico del Ministero dei lavori pubblici, previ autorizzazione dell'intendenza di finanza e nulla osta della soprintendenza;

che l'immobile riveste un'importanza straordinaria nella cultura piemontese e nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure si intenda adottare al fine di valorizzare un patrimonio di così grande valore artistico.

(4-05617)

*BINAGHI. - Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Premesso:*

che è di questi giorni la notizia secondo la quale un certo numero di primari di un importante ospedale di Roma è stato improvvisamente pensionato in seguito ad una differente interpretazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50;

che le interpretazioni di questo articolo sono state le più svariate creando differenti situazioni tra i primari in possesso di analoghe posizioni di carriera e di contribuzione;

che di recente è stata dichiarata improponibile la proposta di inserire l'interpretazione autentica di questo articolo nella riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

che un analogo disegno di legge proposto dallo scrivente non è stato ancora esaminato,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere in modo che venga definitivamente risolto il problema dell'età pensionabile dei dirigenti medici di secondo livello con una interpretazione autentica del suddetto articolo in modo che non vi sia soggettività di inter-

pretazione e che vi sia certezza di lavoro per questa importante categoria della nostra società.

(4-05618)

**MOLTISANTI, XIUMÈ.** – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che il giorno 31 maggio 1995 scadevano le autorizzazioni allo sversamento, su terreni agricoli, delle acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari;

che il giorno 26 maggio 1995 in Frigintini, frazione di Modica (Ragusa), presso il frantoio oleario della cooperativa agricola «Mater et magistra» si sono riuniti i frantoiani della provincia di Ragusa e di quella di Siracusa, i quali dopo ampie discussioni e interventi riguardanti lo smaltimento su terreni agricoli delle acque vegetali e sanse vergini di oliva all'unanimità chiedevano un intervento urgente del legislatore sulla materia;

che i tempi sono ormai maturi per l'imminente nuova campagna olearia 1995-96;

che secondo studi scientifici e dall'esperienza praticata in quest'ultimo biennio tale prodotto organico non solo non ha dato alcuna controindicazione, ma ha notevolmente contribuito ad incrementare la produzione cerealicola e foraggiera con costi considerevolmente bassi;

che tale produzione non solo non è inquinante (certamente distribuita in forma razionale) ma contribuisce largamente quale ammendante alla fertilizzazione dei terreni;

che al riguardo non esiste una normativa di legge che disciplini in modo organico e definitivo la materia relativa allo sversamento su terreni agricoli delle acque vegetali e sanse vergini di olive,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda intervenire al più presto al fine di approvare una normativa di legge organica che disciplini l'utilizzo a scopo di fertilizzanti delle acque reflue provenienti dai frantoi oleari e delle sanse vergini di oliva e se, in attesa, si intenda prorogare il vecchio decreto senza ulteriore presentazione di altra farraginoso e costosa documentazione.

(4-05619)

**DE NOTARIS.** – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che le polemiche intorno alle dichiarazioni più recenti del signor Melluso, detenuto-pentito, nulla tolgono e nulla aggiungono sulla innocenza del povero Enzo Tortora, così come risulta dalla sentenza assolutoria;

che il signor Melluso accusò oltre a Tortora altri soggetti;

che il giudice Scolastico al quale il Melluso si è rivolto per annunciare la propria ritrattazione rispetto a quanto dichiarato a suo tempo su Tortora, pur non essendo direttamente interessato al processo, aveva mostrato sul caso, all'epoca, grande solerzia ed attivismo presentando, in via informale, ai giudici competenti un verbale non firmato dal detenuto Scotti nel quale lo stesso annunciava l'innocenza di Enzo Tortora;

che il giudice Scarantino fu invitato a trasmettere, in via ufficiale, tale verbale, e così fece;

che anche in seguito a tale episodio il giudice Farina inviò una dettagliata relazione al Ministro di grazia e giustizia con esposto-denuncia nei confronti del comportamento del dottor Scolastico a proposito del processo in questione;

che nulla si è saputo di quell'esposto;

che l'ex ministro Vassalli ebbe il tempo, tra le numerose incombenze di studio e di lavoro, di soffermarsi sul processo in questione quattro giorni prima che il presidente Morello uscisse dalla camera di consiglio;

visto:

che nel 1984 tale Puca, detto Giappone, venne arrestato a Lecce e che venne rinvenuta nella sua abitazione una agendina nella quale, secondo il rapporto del questore di Lecce, erano annotati i numeri di telefono senza prefisso con accanto un nome che sembrava essere «Enzo Tortora»;

che i magistrati inquirenti Fontana, Di Pietro e Di Persia subito cercarono di capire a chi realmente potevano riferirsi quei numeri;

che tale Assunta Catone, a quel tempo legata sentimentalmente al Puca, dichiarò che l'agenda era di sua proprietà e che i numeri telefonici si riferivano a tal «Enzo Tortona», rappresentante di macchine per caffè;

che si era definitivamente concluso, per l'indagine dei magistrati, che non era Enzo Tortora l'intestatario dei numeri telefonici, ma il Tortona;

considerato:

che, in seguito, nel corso della trasmissione televisiva della RAI «Il testimone», il conduttore e giornalista Giuliano Ferrara fece apparire sul video un telefono e una manina protesa che poi si ritraeva mentre scorrevano i numeri telefonici del Tortona ed una scritta che ricordava come sarebbe bastata una telefonata dei magistrati inquirenti a quei numeri per comprendere in quale equivoco ci si era cacciati:

che il Ferrara sapeva, per aver letto gli atti (100 pagine dell'ordinanza di rinvio a giudizio) e per averlo dichiarato al giudice Fontana invitato alla trasmissione, che l'indagine sui numeri di telefono dell'agendina era già stata compiuta proprio per iniziativa dei giudici di Santa Maria Capua Vetere ed aveva dato risultati giusti e sperati;

che la trasmissione fu nuovamente trasmessa;

che, quindi, a parere dei magistrati inquirenti, il Ferrara giornalista, poi portavoce e Ministro nel Governo Berlusconi, aveva affermato una menzogna, via etere;

che il conduttore e la RAI, a seguito di tale fatto, vennero querelati per competenza presso il pretore di Roma e querelanti furono Fontana, Di Pietro e Di Persia;

che detto processo venne rinviato per tre volte;

che con l'elezione di Giuliano Ferrara scattò l'immunità parlamentare;

che, decaduta l'immunità da parlamentare europeo, il processo fu assegnato a Salerno, poi a Potenza;

che venne chiesta dai difensori del giornalista l'archiviazione, cui venne fatta opposizione;

che il processo era stabilito per il 10 luglio 1995, poi rinviato al 2 novembre 1995;

che sono numerosi i testi citati, anche in riferimento al processo Tortora,

si chiede di sapere, per una prima riflessione:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le dichiarazioni del Melluso, in realtà, sono state fatte *ad usum* del pentito, vista la sua posizione giuridica, e non tanto per il Tortora, già assolto;

quali notizie abbia in merito all'esposto-denuncia riguardante l'attività del dottor Scolastico;

se sia vero che i magistrati inquirenti Fontana, Di Persia e Di Pietro furono oggetto di indagini ed inchieste assolutorie;

se non ritenga probabile che la tardiva ritrattazione del Melluso su Tortora possa essere posta in singolare coincidenza con le polemiche sul pentitismo in vista dei prossimi processi;

quale sia il giudizio sulle dichiarazioni del Melluso, anche tenendo conto del processo che dovrà subire Giuliano Ferrara.

(4-05620)

**BUCCIERO.** - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'amministrazione dei Monopoli versa allo Stato 12.000 miliardi l'anno;

che nonostante le sue disfunzioni produttive riesce, in ogni caso, a conservare un utile di gestione che ammonta a 400 miliardi al netto delle imposte, non gravando quindi sul bilancio dello Stato;

che la sua produzione si articola sul prodotto nazionale ed estero e che quest'ultimo, grazie a una massiccia campagna promozionale attuata dalle multinazionali straniere, arriva ad occupare circa il 50 per cento del mercato, di cui il 40 per cento fabbricato su licenza;

che di questo 40 per cento su licenza la quasi totalità appartiene alla società Philip Morris;

che tale «monopolio» della Philip Morris presenta altissimo rischio e totale condizionamento ove si ponga mente alle conseguenze di un'eventuale revoca o mancato rinnovo della licenza da parte della Philip Morris;

che, in vista della possibilità di abolizione del diritto di monopolio sulla fabbricazione e vendita dei tabacchi lavorati, così come prospettata dal Governo, e in vista della trasformazione dell'azienda dei Monopoli di Stato in società per azioni, pare che i funzionari della Philip Morris sin d'ora stiano contattando numerosissimi tabaccai per pretendere la vendita privilegiata del marchio Philip Morris sotto minaccia di non fornire tale prodotto a quanti, tra i tabaccai, non abbiano dimostrato di aver recepito il «messaggio»;

che tale comportamento della Philip Morris, ove corrispondesse al vero, proverebbe le ragioni di quanti paventano come negativa la trasformazione dei Monopoli in società per azioni;

che, nonostante a tale trasformazione consegua il licenziamento di migliaia di lavoratori, non è ancora emersa una reazione dei sindacati CGIL, CISL e UIL, tanto che viene da dubitare sulla buona fede dei



tre predetti sindacati, qualora risulti fondato il sospetto che dallo smembramento dell'azienda ATI grossi vantaggi potrebbero trarre le cooperative sia «rosse» che «bianche», tenendo presente che il presidente dell'ATI è l'onorevole Bellocchio, ex senatore del PCI;

che l'ATI, dall'epoca della sua istituzione ad oggi, è sempre stata in deficit e i suoi debiti sempre ripianati dai Monopoli di Stato;

che la nuova manifattura dei tabacchi di Bari, operante dal 1984 con circa 400 unità lavorative, lavora al 50 per cento della sua potenzialità;

che per quanto attiene al cosiddetto «premiscelato» la produzione, a fronte di una potenzialità di 15 milioni di chilogrammi ne lavora attualmente solo 3 milioni e che tale produzione tende a un ulteriore ridimensionamento a causa della politica aziendale che vuole dirottare la produzione del semilavorato verso l'ATI, attuando così una scorretta e subdola forma di privatizzazione non autorizzata;

che tale manovra si sta rilevando oltremodo costosa a causa di una cortina fumogena artificialmente elevata attraverso:

a) lo stanziamento di notevoli capitali per la costruzione di nuovi capannoni per magazzini adiacenti alla manifattura di Bari;

b) l'appalto di una fornitura di 13.000 cartoni per la premiscela (al costo di 250 milioni più IVA), fornitura inutile dato che al 31 dicembre 1993 la rimanenza dei cartoni ammontava a 7.000 e nel 1994 nessuno di questi cartoni veniva utilizzato;

c) il trasferimento di un dirigente dalla sede di Napoli a quella di Bari, con la conseguenza di sguarnire Napoli a favore di Bari, ove il reparto ha già due dirigenti alle lavorazioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

il programma del Governo in ordine alla ristrutturazione dell'azienda Monopoli e alla paventata chiusura di molte manifatture;

se il Governo abbia intenzione di chiudere anche una sola manifattura localizzata al Sud, contraddicendo il più volte proclamato suo impegno a favore del Mezzogiorno e tenendo presente che, mentre al Nord il mercato del lavoro offre ancora possibilità di ricollocazione, al Sud invece il licenziamento di un lavoratore diventa un trauma pressochè irreversibile;

se il Ministro delle finanze abbia pretermesso la Cisl e gli altri sindacati autonomi dalla riunione convocata al fine di fornire le dovute informazioni circa gli intendimenti del Governo in ordine alla riforma dell'azienda Monopoli e, ove ciò risponda al vero, per quale motivo.

(4-05621)

**SIGNORELLI.** - *Al Ministro delle poste delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'agenzia delle Poste italiane di Montefiascone (Viterbo) risulta tra quelle rientranti nella direzione di personale appartenente all'area Q2 (quadri 2);

che attualmente, a dirigere la stessa, è stato mandato il signor Angelo Ottaviani, il quale appartiene all'area Q1 (quadri 1),

l'interrogante chiede di conoscere:

se in assenza del titolo il dirigente possa continuare a ricoprire il suddetto incarico;

se corrisponda al vero che il dirigente in oggetto approfitti del suo ufficio per svolgere attività connessa al suo impegno politico e sindacale;

se non si ritenga, per fugare ogni dubbio e far cessare eventuali situazioni dannose alle attività istituzionali dell'Agenzia stessa, di predisporre una opportuna indagine ispettiva anche per superare l'inerzia della direzione della filiale dell'Ente poste di Viterbo ed infine di mettere a concorso il posto di dirigente per la qualifica dell'area Q2.

(4-05622)

FARDIN. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere se non si ritenga doveroso adottare provvedimenti efficaci finalizzati ad evitare che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario, specie se turisti stranieri, abbiano a trovarsi in situazioni incresciose come quella capitata al signor Vittorio Pampagnin che ha viaggiato il giorno 29 luglio 1995 sul diretto Mestre-Venezia; dopo aver acquistato alla biglietteria della stazione di Calalzo di Cadore (Belluno) il biglietto ferroviario dell'importo di lire 11.700, il signor Pampagnin non è stato avvisato nè dal personale di servizio nè da altra comunicazione che il biglietto doveva essere obliterato prima di salire sul treno. Dai controlli effettuati in treno è emerso che la maggior parte dei viaggiatori della vettura sulla quale viaggiava il Pampagnin non avevano ottemperato alla obliterazione per mancata informazione di questo adempimento e, pertanto, sia il Pampagnin che gli altri passeggeri sono stati invitati in modo molto brusco al pagamento della multa di lire 10.000, nonostante abbiano tentato di spiegare che nessun avviso aveva loro consentito di venire a conoscenza del prescritto adempimento.

Ma quello che è più grave è il modo con il quale il personale di controllo viaggiante ha contestato la mancata obliterazione; la contestazione è stata effettuata con arroganza e sfrontatezza e di fronte alle giustificazioni avanzate dagli utenti sprovvisti di obliterazione sono stati rivolti agli stessi apprezzamenti personali gravi ed inaccettabili; ciò peraltro è stato constatato anche da uno dei controllori in servizio il quale, a differenza dei colleghi che lo avevano preceduto, si è dimostrato garbato e comprensivo alla luce della situazione che, palesamente, dimostrava la prevalenza della causa della disinformazione su quella della malafede.

Alla luce di quanto verificatosi, considerata la necessità di rendere un servizio efficiente e sicuro e anche di salvaguardare l'immagine dei nostri servizi pubblici, l'interrogante chiede altresì di conoscere le iniziative che verranno prese e che appaiono doverose e necessarie.

(4-05623)

GERMANÀ, LA LOGGIA, MANIS, D'ALÌ, PONTONE, TURINI, RAGNO, LAURIA, LADU, MAIORCA, ROMOLI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che particolari esigenze di ordine economico produttivo impongono agli imprenditori ed artigiani operanti nelle 54 isole minori del nostro paese l'utilizzo di mezzi navali come unico mezzo di trasporto delle materie prime e dei prodotti ivi lavorati;

che il costo aggiuntivo del trasporto non consente agli operatori locali (artigiani, commercianti, piccoli industriali) di essere competitivi

sui mercati nazionali ed internazionali, con una conseguente grave crisi occupazionale ed un conseguente esodo dalle stesse isole,

si chiede di sapere se non si ritenga utile l'adozione di opportuni provvedimenti atti a ridurre il costo di tali trasporti al fine di incentivare, specialmente nei periodi di bassa stagione turistica, il rilancio economico ed occupazionale delle piccole isole fortemente penalizzate dalla loro posizione geografica.

(4-05624)

SCRIVANI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* -  
Premesso:

che nella primavera del 1990 la ditta Spartaco Sparaco, aggiudicataria della gara di appalto, iniziava i lavori per la costruzione del tratto Teramo Ovest-Teramo Est della variante alla strada statale n. 80 del Gran Sasso d'Italia, denominato «lotto zero»;

che da verifiche tecniche effettuate successivamente all'inizio dei lavori emergeva che l'opera, così come progettata, risultasse in contrasto con le norme di salvaguardia del territorio e dell'ambiente;

che tutto ciò determinava gli organi competenti a disporre prima la sospensione e poi la definitiva interruzione dei lavori;

che, a seguito di quanto sopra, l'ANAS provvedeva a revocare l'appalto alla ditta Sparaco che a sua volta impugnava il provvedimento;

che recentemente il Consiglio di Stato decideva per l'accoglimento del ricorso prodotto dalla ditta suddetta;

che in esito a quanto sopra l'ANAS è ora tenuta a provvedere per il ripristino del contratto di appalto ed a creare le condizioni per la ripresa dei lavori;

che l'ANAS dovrà, conseguentemente, reperire la somma di 50 miliardi circa prevista dal contratto per l'esecuzione dell'opera visto che tale somma, all'epoca della interruzione dei lavori e della presentazione del ricorso da parte della ditta Sparaco, non fu cautelativamente accantonata come sarebbe stato opportuno;

che la stessa Azienda dovrà provvedere con la massima tempestività alla rielaborazione progettuale al fine di rendere l'opera compatibile con le condizioni territoriali, ambientali ed urbanistiche dell'area interessata,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione rappresentata in premessa;

quali siano le iniziative che intenda assumere affinché la somma di 50 miliardi prevista dal contratto per la realizzazione del «lotto zero» sia reperita tempestivamente e al di fuori della spesa prevista per la provincia di Teramo dal quarto stralcio (1994-1996) del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione nonché di quella prevista per le cosiddette direttrici «fuori quota»;

se, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente, non ritenga di dover fornire idonee indicazioni in merito alla necessaria rielaborazione progettuale anche convocando, a tal fine, appositi incontri con i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera: ANAS, comune e amministrazione provinciale di Teramo.

(4-05625)

SCRIVANI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che fin dal mese di maggio 1994 la Società autostrade congiuntamente con l'ANAS elaborava una ipotesi progettuale per una migliore e maggiore accessibilità all'autostrada A14 Adriatica ai fini del potenziamento del cosiddetto «corridoio adriatico»;

che con il progetto veniva prevista la realizzazione di una serie di svincoli lungo il tracciato autostradale, completi delle opere di connessione con la strada statale n. 16 Adriatica, opportunamente configurate, in modo da produrre un effetto di fluidificazione e di osmosi tra il traffico gravante sulla strada statale n. 16 e la A14, utilizzando le capacità residue di assorbimento di traffico dell'autostrada;

che l'insieme degli interventi previsti veniva articolato in fasi realizzative successive al fine di tenere conto delle effettive priorità ed urgenze;

che la prima fase realizzativa per un importo di 118 miliardi di lire riguardava interventi sulla A14 (nuovi svincoli a Cupra Marittima, Grottammare, Tortoreto, Alba Adriatica) e sulla strada statale n. 16 (svincoli di Cologna, Roseto e Pineto) nonchè l'attivazione di un impianto telematico di controllo del traffico sulla strada statale n. 16 e la A14 nel tratto Pedaso-Giulianova-Pineto;

che il progetto di cui trattasi, già nel corso dell'anno '94, avrebbe ricevuto l'approvazione da parte dei competenti organismi dell'ANAS;

che non risulta all'interrogante quali siano i tempi previsti per la concreta attuazione del progetto in parola;

che la tempestiva realizzazione degli interventi sopradetti, in attesa dell'attuazione di soluzioni più adeguate e definitive, rappresenterebbe una prima risposta ai gravi problemi che, specie nel periodo estivo, derivano ai cittadini ed agli stessi utenti dall'ormai intollerabile mole di traffico veicolare che interessa la strada statale n. 16,

l'interrogante chiede di sapere se il progetto di cui sopra risulti effettivamente approvato dai competenti organi dell'ANAS e se non si ritenga di doverne sollecitare la tempestiva realizzazione per fornire una risposta, seppure parziale, alle esigenze ed alle aspettative che provengono dai cittadini che abitano lungo il tratto marchigiano-abruzzese della strada statale n. 16 ma anche dagli stessi utenti di tale strada.

(4-05626)

VELTRI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che il Consorzio di bonifica del «Pollino», con sede a Mormanno (Cosenza) ha inoltrato il 9 novembre 1994 al commissario *ad acta* del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 4 della convenzione di trasferimento n. 479 del 22 febbraio 1989, richiesta per l'erogazione della terza rata di acconto riguardante «l'acquedotto rurale del Pollino», schema 6, ramo terzo;

che il 16 giugno 1995 è stato inoltrato sollecito di pagamento;

che l'opera è al servizio delle contrade dei comuni di Civita, San Lorenzo Bellizzi, Cerchiara di Calabria;

che l'importo finanziato complessivo ammonta a lire 3.250.000.000 e il rateo richiesto è pari al 25 per cento del totale;

che l'istruttoria è stata regolarmente effettuata dalla struttura ex Casmez, ora trasferita al Ministero dei lavori pubblici, coadiuvata dal provveditorato alle opere pubbliche della Calabria che ha effettuato le visite ispettive;

che i fondi necessari sono disponibili,

l'interrogante chiede di sapere:

se tale stato di cose è attribuibile a conflitti di competenza tra la ragioneria del Ministero dei lavori pubblici e la struttura ex Casmez;

se risponda al vero che il blocco delle erogazioni dei ratei di accounto riguardi altre opere di enti diversi operanti nel Mezzogiorno;

quali provvedimenti si intenda adottare per sanare queste situazioni, ciò al fine di impedire che progetti importanti in attesa di finanziamento non vengano portati a buon fine, con danni rilevanti sia in termini occupazionali che di *standard* di vita civile oltre che garantire un corretto ruolo della burocrazia.

(4-05627)

SERENA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che le piccole e medie imprese italiane sono, a partire dal 1° marzo 1995, praticamente in situazione di illegalità perchè non in grado di ottemperare agli obblighi giuridici disposti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

che tale decreto legislativo deve essere urgentemente modificato per consentire agli imprenditori di esercitare serenamente, nella legalità, la propria attività economica,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario procedere alla adozione di atti che garantiscano la sospensione dell'efficacia del provvedimento prima della definizione delle procedure semplificate di cui all'articolo 4, comma 9, del predetto decreto legislativo, la cui riformulazione non solo dovrà tener conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, ma dovrà altresì contenere l'indicazione di quali siano le piccole e medie imprese: devono trovare quanto prima una saggia soluzione le situazioni problematiche (e paradossali) per cui i titolari di aziende con un unico lavoratore o anche con soltanto dieci lavoratori debbano obbligatoriamente provvedere alla nomina del responsabile della sicurezza, del rappresentante della sicurezza, degli addetti alla prevenzione incendi, al pronto soccorso, eccetera;

se non ritenga opportuno far sì che il decreto legislativo in argomento sia modificato conformandolo allo spirito informatore delle direttive della Comunità economica europea volte alla effettiva tutela del lavoratore; in particolare si avverte l'istanza di dare attuazione al comma 4 dell'articolo 5 della direttiva n. 89/391/CEE per la tutela giuridica del datore di lavoro, oggetto di frequente quanto ingiusta colpevolizzazione; il suddetto articolo precisa che è riconosciuta agli Stati membri la facoltà di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità del datore di lavoro nei casi sopra descritti: tale disposizione non è stata recepita dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Rilevato altresì:

che nella direttiva n. 89/391/CEE non compare la figura del medico competente le cui funzioni sono tassativamente elencate all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626 del 1991; solo nell'articolo 14 della direttiva n. 89/391/CEE si parla di controllo sanitario e si afferma: «per assicurare un adeguato controllo sanitario vengono stabilite misure conformi alla legislazione»; quindi non è prevista la collaborazione tra il medico competente e il servizio di prevenzione;

che nel decreto legislativo n. 626 del 1994, all'articolo 11, è prevista, nelle aziende con più di quindici dipendenti, la riunione periodica (almeno una volta all'anno) di prevenzione e protezione dai rischi; nelle aziende le cui maestranze raggiungono i quindici dipendenti tale riunione è presieduta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; è però doveroso rilevare come nella direttiva n. 89/391/CEE non vi sia alcun riferimento a tale riunione;

che nel decreto legislativo n. 626 del 1994, all'articolo 6, sono previsti obblighi particolari a carico di alcune categorie di addetti all'industria (progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori), ma una tale disposizione non è prevista nella direttiva n. 89/391/CEE;

che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994 prevede, nell'eventualità in cui i lavori all'interno dell'azienda siano affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, alcune prescrizioni delle quali non vi è menzione nella direttiva comunitaria; in particolare il comma 1, lettera a), richiede la verifica da parte del datore di lavoro dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici;

che il capo VII («Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione») e il capo VIII («Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali») sono stati aggiunti *in toto* al decreto legislativo n. 626 del 1994,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno di intervenire efficacemente perchè alle aziende sia concesso un margine di tempo maggiore, rispetto a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della direttiva n. 89/654/CEE per ottemperare ai propri obblighi giuridici evitando così alle aziende le gravi conseguenze del ritardo con cui il Governo italiano ha recepito le direttive comunitarie, e se non intenda eliminare la retroattività di tale decreto legislativo che impone l'adeguamento, anche strutturale, dei luoghi di lavoro costruiti o utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 1993 entro il prossimo 31 maggio 1996; siffatto obbligo dovrebbe riguardare, esclusivamente, i progetti successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626 del 1994.

In particolare si evidenziano i seguenti aspetti:

vie e uscite di emergenza: nel decreto legislativo n. 626 del 1994, in più rispetto alla direttiva n. 89/654/CEE, vi sono le disposizioni degli articoli 5 e 12 (altezza e larghezza minima delle porte e predisposizione delle rampe di scale in relazione al numero dei lavoratori);

temperatura dei locali: nel decreto legislativo n. 626 del 1994, all'articolo 33, comma 7, vi sono i punti 2 e 5 in più rispetto alla direttiva n. 89/654/CEE (bisogna considerare il grado di umidità, i movimenti d'aria e, se necessario, si può ricorrere a misure tecniche localizzate o a mezzi personali di protezione);

illuminazione naturale ed artificiale dei locali: nel decreto legislativo n. 626 del 1994 l'articolo 33, comma 3, presenta il punto 4 (pulizia delle superfici vetrate) in più rispetto alla direttiva n. 89/654/CEE;

porte e portoni: nel decreto legislativo n. 626 del 1994, articolo 33, comma 2: i punti da 1 a 7 (concernenti disposizioni relative alle dimensioni delle porte e portoni, al numero di porte per numero di lavoratori, eccetera) non sono previsti dalla direttiva n. 394/CEE;

locali di riposo: nel decreto legislativo n. 626 del 1994 l'articolo 33, comma 10, presenta in più, rispetto alla direttiva n. 89/654/CEE, il punto 6 per il quale «l'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando seduti qualora tale posizione non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro»;

vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi: il decreto legislativo n. 626 del 1994, articolo 33, comma 3, presenta ben tre punti in più e precisamente i punti 9, 10 e 11 per i quali «i pavimenti non devono presentare buche o sporgenze pericolose...; non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione...; diversamente gli ostacoli devono essere segnalati»;

pavimenti e muri: il decreto legislativo n. 626 del 1994, articolo 33, comma 9, presenta in più i punti 3, 4 e 5: «pendenza pavimenti sufficiente se abitualmente si versano liquidi; se il pavimento si mantiene sempre bagnato, esso deve essere munito di palchetti o graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili; le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara»,

considerato inoltre:

che un'altra differenza consiste nel fatto che la direttiva n. 89/655/CEE pone un limite temporale per l'adeguamento dell'attrezzatura di lavoro ai requisiti minimi, attrezzature già nello stabilimento prima del 31 dicembre 1992: si chiede di fissare tale termine al 31 dicembre 1996; nel decreto legislativo n. 626 del 1994 invece è più restrittivo il termine per l'adeguamento delle attrezzature di lavoro essendo fissato per il 31 maggio 1995;

che il decreto legislativo n. 626 del 1994 impone al datore di lavoro di sottoporre a visita sanitaria periodica coloro che provvedono alla movimentazione dei carichi, qualora la movimentazione manuale del carico non possa essere evitata; la direttiva n. 269/CEE non ne fa cenno;

che il decreto legislativo n. 626 del 1994 all'articolo 30, comma 2, elenca le categorie di lavoratori alle quali si applicano le norme del titolo VI; le stesse categorie sono invece escluse dalla applicazione della direttiva n. 270/CEE ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della stessa;

che ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 626 del 1994 la valutazione dei rischi va fatta dal datore di lavoro tenendo conto delle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale: disposizione che la direttiva n. 270/CEE non prevede; inoltre per l'articolo 53 del decreto legislativo n. 626 del 1994 il datore di lavoro deve provvedere a che il lavoro che comporti l'uso di videoterminali sia distribuito in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni; la direttiva n. 270/CEE non prevede nulla a tale proposito;

che il decreto legislativo n. 626 del 1994 all'articolo 55, «sorveglianza sanitaria», prevede che i lavoratori, prima di svolgere le attività previste da tale titolo, siano sottoposti a visita medica; in base agli esiti degli accertamenti sanitari i lavoratori vengono classificati in idonei con o senza prescrizione o non idonei;

che i lavoratori classificati come idonei, con prescrizione, ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale; tali disposizioni non sono previste nella direttiva n. 270/CEE.

Si ritiene opportuno, inoltre, segnalare un'altra importante differenza con la direttiva n. 90/679/CEE; l'articolo 78, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del 1994 prevede che il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80 e 81, commi 1 e 2, 32, comma 3, e 86, che riguardano le disposizioni relative alle misure igieniche, qualora i risultati della valutazione dei rischi dimostrino che l'attuazione di tali misure non è necessaria; nella direttiva n. 679/CEE, articolo 4, comma 2, nelle medesime condizioni il datore di lavoro può evitare anche di prendere altre misure, quali le informazioni da fornire all'autorità competente, le informazioni dei lavoratori in casi particolari (incidenti), l'elenco dei lavoratori esposti (da tenersi per dieci anni), la comunicazione all'autorità competente, la sorveglianza sanitaria; quindi la direttiva n. 626/CEE è più restrittiva, ossia dà maggiori oneri al datore di lavoro;

considerato infine che la direttiva n. 679/CEE, articolo 13, riguarda la notifica all'autorità competente per le aziende che trattano agenti biologici del gruppo 2, 3 e 4, mentre la direttiva n. 626/CEE, articoli 76 e 77, riguarda sia la comunicazione all'autorità competente per le aziende che trattano agenti biologici del gruppo 2, 3 e 4, sia l'autorizzazione del Ministro della sanità per agenti del gruppo 4 (con tutte le sue modalità),

l'interrogante chiede inoltre di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

di provvedere affinché sia riveduta la modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, per evitare che sia esteso indiscriminatamente a tutti i luoghi di lavoro l'obbligo di rispettare una misura non inferiore a tre metri relativamente all'altezza dei locali;

intervenire perchè sia imposto tale obbligo solo a quelli produttivi con esclusione del terziario, o perchè sia prevista l'imposizione di una cubatura e di una superficie unitaria per lavoratore lievemente superiore ai valori prescritti dallo stesso articolo 6 proporzionalmente alla minor altezza, ponendo per questa il limite minimo di 2,70 metri; inoltre l'articolo 55 del decreto legislativo in argomento dovrebbe essere conformato alla direttiva n. 90/270/CEE ed analogamente per tutti gli altri articoli del decreto legislativo n. 626 del 1994 che introducono prescrizioni più restrittive rispetto alle direttive CEE.

(4-05628)

**PIERONI.** - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che la giunta regionale delle Marche si è trovata in qualche difficoltà a dare attuazione alla legge regionale n. 53 del 29 luglio 1995, con-



cermente la deviazione del traffico pesante dalla strada statale n. 16 all'A 14, a causa dei repentini mutamenti di attecchimento della Società autostrade spa;

che prima della stesura della legge la Società autostrade spa aveva posto come condizione, per aderire alla conseguente convenzione, che il termine della deviazione obbligatoria che parte dal tratto abruzzese fosse individuato nel casello di Riccione; dopo l'approvazione della legge stessa, la Società autostrade spa ha cercato di modificarne la natura, con la richiesta di arretrare al casello di Ancona nord il tratto alternativo alla strada statale n. 16 per i mezzi pesanti, ponendo questa richiesta come pregiudiziale per la firma della convenzione,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire sulla Società autostrade spa al fine di ricondurre la medesima alla rappresentanza esclusiva degli interessi soggettivi d'impresa, nel quadro del doveroso rispetto della normativa.

(4-05629)

CARELLA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che Basilio Schiavone, a partire dal 12 gennaio 1995, ha assunto servizio in qualità di infermiere professionale presso l'azienda USL n. 19 di Leno in provincia di Brescia;

che la qualifica di infermiere professionale comporta, anche ai sensi del decreto legislativo n. 517 del 1993, compiti di coordinazione del personale costituito dagli infermieri generici e dagli autisti;

che l'azienda USL n. 19 di Leno è carente, in particolare, di personale ausiliario, ovvero di quel personale che dovrebbe svolgere funzioni e compiti di pulizia e manutenzione delle strutture e degli impianti;

che il personale costituito da infermieri generici, presente in maggioranza numerica nella struttura di Leno, ha definito, con l'avallo della caposala dei poliambulatori del presidio ospedaliero (signora Elena Savio), le regole e i modi della gestione dell'assistenza infermieristica;

che la gestione dell'assistenza infermieristica, così come definita dal personale degli infermieri generici, prevede che gli infermieri professionali svolgano non le funzioni loro attribuite dalle leggi e attinenti oltretutto alla propria formazione, ma al contrario compiti di manutenzione delle strutture (compreso quello di pulizia dei pavimenti che dovrebbe essere invece svolto da ausiliari);

che Basilio Schiavone si è opposto a questa bizzarra visione organizzativa del lavoro all'interno dell'azienda USL n. 19 di Leno, ricavandone esclusivamente nuove e più pesanti costrizioni per la categoria degli infermieri professionali, nonchè un parere sfavorevole dell'azienda per la sua definitiva immissione in ruolo,

si chiede di sapere:

quali iniziative e provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di eliminare i gravi abusi e disservizi consentiti nell'azienda USL n. 19 di Leno;

quali provvedimenti intenda adottare per restituire la propria dignità ed immagine professionale alla categoria degli infermieri professionali.

(4-05630)

PERLINGIERI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il decreto-legge n. 82 del 17 marzo 1995 concernente «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309», è stato ancora una volta reiterato con delle modifiche;

che, in particolare, il comma 3 dell'articolo 8 prevede che «i posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico e psicologo mediante concorsi pubblici»;

che tale contenuto è in evidente contrasto sia con i compiti istituzionalmente attribuiti al personale psicologo dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, sia con il testo unico sulle tossicodipendenze, il quale, in relazione alla direzione dei SERT, fa esplicito riferimento all'acquisizione dell'apposita idoneità a primario nella relativa disciplina di medicina delle farmacotossicodipendenze, area funzionale di medicina, istituita con decreto del Ministero della sanità del 10 dicembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1991);

che sotto il profilo legislativo si è voluto attribuire a coloro che sono in possesso di specifiche conoscenze professionali di stretta pertinenza medica «di ordine diagnostico, clinico, terapeutico e medico-legale» la direzione di servizi relativi a una così delicata materia;

che il paziente tossicodipendente ha il diritto di essere accolto, valutato, trattato e seguito in relazione ad un organico piano clinico che necessariamente si fondi e risulti espressione di uno specifico inquadramento generale medico-chirurgico;

che è assolutamente inaccettabile che la direzione dei SERT possa essere affidata a persone prive di laurea in medicina e chirurgia, poichè lo psicologo non è culturalmente idoneo ad individuare patologie e a formulare diagnosi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno escludere dalla direzione dei SERT persone prive della laurea in medicina e chirurgia.

(4-05631)

BAIOLETTI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che da sempre si conduce una battaglia sociale «senza fine», sia a livello regionale che a livello nazionale, per garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

che è stato significativo il riconoscimento generale del grosso ostacolo all'autonomia fisica e psichica dei disabili, rappresentato dalle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati;

che l'impegno (almeno in teoria, secondo le norme predisposte in materia) della regione Umbria nel campo delle barriere architettoniche si è andato via via rafforzando: dalle prime iniziative, quali, ad esempio, l'articolo 14 della legge regionale n. 29 del 1982, che impegnava il comune ad attuare interventi nei settori urbanistico, edilizio e della mobilità, oppure la normativa tecnica del terzo programma biennale di edili-

zia residenziale pubblica 1982-83, si è passati ad ulteriori interventi cui si è cercato di dare, pur nella limitatezza dei mezzi a disposizione, il carattere della continuità;

che la regione ha fortemente stimolato i comuni ad adottare il «Piano di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici», previsto dall'articolo 32, della legge n. 41 del 1986, al punto che i comuni si sono dotati di tale strumento, seppure il più delle volte redatto in modo insufficiente;

che con fondi propri ed in attuazione della legge regionale n. 19 del 1986 («Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche»), la regione ha investito, tra il 1991 ed il 1993, 2.447 miliardi di lire per dare attuazione a 23 interventi sul patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento a strutture con forte bacino d'utenza quali, ad esempio, i municipi, i presidi sanitari, eccetera. di cui però solo 15 risultano completati o in via di completamento;

che con l'entrata in vigore della legge del 1989, n. 13, recante «Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati», che costituisce uno tra i più validi interventi legislativi volti al superamento dello stato di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata, veniva preannunciata una duplice forte innovazione nel campo legislativo: da un lato, si sono estese all'edilizia privata in genere le prescrizioni di carattere normativo fino a quel momento obbligatorie solo per l'edilizia pubblica e, dall'altro, si è introdotto un regime di aiuti alle famiglie con portatori di *handicap* tramite il finanziamento di parte del costo delle spese delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi;

che, tuttavia, la legge sopra citata, se pur con l'intento positivo di aiutare i disabili a risolvere i grossi ostacoli alla loro indipendenza, all'interno delle loro stesse abitazioni, ha però, per contro, generato problemi di ordine economico, dovuti all'esiguo finanziamento, di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 in tutta l'Italia;

che, quindi, molti disabili che hanno eseguito lavori per adeguare le proprie abitazioni, con gli accorgimenti tecnici idonei stabiliti appunto dalla suddetta legge n. 13 del 1989, spendendo in alcuni casi cifre elevate, attendono da anni il rimborso delle spese a titolo contributivo, secondo un loro pieno diritto;

che nella stragrande maggioranza si tratta di persone che usufruiscono di modeste entrate e che, senza aiuti economici esterni, non avrebbero potuto permettersi alcuna modifica architettonica;

che l'insufficiente finanziamento, soprattutto per quanto riguarda il comune di Terni, non è nemmeno riuscito a coprire tutte le domande presentate per l'anno 1989;

che ulteriori previsioni pessimistiche sono avvalorate dalla deliberazione del consiglio regionale dell'Umbria dell'8 marzo 1995, n. 778, che recita testualmente: «Al momento attuale, risultano ancora inseriti nelle graduatorie ed in attesa di finanziamento 276 soggetti, ai quali sarà ben difficile dare una risposta, poichè la legge n. 13 del 1989 non è stata rifinanziata se non in modo del tutto insufficiente»;

che la commissione comunale di Terni per l'integrazione sociale dei disabili, nel luglio 1994, ha scritto al Ministro per la famiglia,

esponendo il problema e sollecitando una soluzione dello stesso, senza avere alcun cenno di riscontro;

che si ritiene che con una decina di miliardi all'anno di finanziamento si potrebbero dare risposte ai disabili che, da tanti anni, sono in attesa di un contributo, che la stessa legge prevedeva fosse erogato entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture quietanziate emesse per i lavori eseguiti;

che non ha senso istituire legalmente un «fondo speciale senza fondi» disponibili, soprattutto perchè la legge n. 13 del 1989 è nata proprio dall'aver preso coscienza di un problema che coinvolge un numero elevato di persone, e non pochi casi singoli, in Italia e nell'intento di dare un valido aiuto in grado di capovolgere il nostro sistema sociale di vita egoistico e incapace di adeguarsi ai bisogni degli altri;

che è questa nostra stessa mentalità a rendere il disabile un vero e proprio «handicappato», in quanto reso incapace di muoversi autonomamente nella propria casa, nella propria città, e ovunque desideri,

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda intervenire al fine di garantire i diritti già acquisiti, ma di cui, in realtà, non si è potuto usufruire.

(4-05632)

**BERSELLI.** - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in data 10 agosto 1995 si è tenuta presso il cinema Orione di Bologna una assemblea a cui hanno partecipato il sindaco di Bologna Walter Vitali ed i residenti del locale quartiere «Porto»;

che in tale sede si è discussa la proposta del comune di trasferire, sia pure temporaneamente, un gruppo di profughi bosniaci attualmente accampati lungo il Reno, all'interno dell'ex velodromo;

che la suddetta proposta ha scatenato una reazione molto negativa da parte degli abitanti del quartiere «Porto», tant'è che il sindaco Vitali non è riuscito a parlare, sommerso da fischi e contestazioni;

che la decisione del comune è stata adottata senza una preventiva consultazione dei residenti nel quartiere «Porto»;

che è stato eccepito che poche docce e pochi rubinetti scassati non possono certamente servire per 150 persone ed esiste peraltro il rischio che la soluzione provvisoria, prevista per alcuni mesi, possa andare avanti per anni e diventare quindi definitiva;

che il presidente del quartiere «Porto» Sergio Guidotti, che guida la maggioranza di centro-destra, ha convocato per questa sera il predetto consiglio per discutere un ordine del giorno, ampiamente condivisibile, che boccia la proposta del comune e che qui di seguito integralmente si trascrive:

«Il consiglio del quartiere "Porto" in relazione alla proposta del sindaco di Bologna di trasferire un gruppo di profughi provenienti dalla ex Jugoslavia nell'area del velodromo:

stigmatizza una volta di più il metodo usato dall'amministrazione comunale di Bologna, che di fatto estranea completamente il quartiere da ogni possibilità di collaborazione decisionale, nelle scelte di utilizzo di un'area che oltretutto rappresenta uno dei pochissimi polmoni di verde della zona;

rileva come quella scelta, al di là della valutazione sulla bontà dell'operazione nel suo complesso (valutazione che non compete a questo consiglio anche perchè di fatto non è stata richiesta) appaia inidonea ai fini che si prefigge e pesantemente invisa alla popolazione residente tanto da andare a costituire di fatto un corpo estraneo all'interno di una zona densamente popolata con la possibilità quindi di innescare pericolose situazioni in ordine ai rapporti tra i profughi stessi ed i cittadini residenti;

nel dichiarare la propria impossibilità a reperire soluzioni alternative a quella proposta in considerazione dei tempi ultimativi e non formali con i quali il quartiere è stato reso edotto dell'intervento in questione,

acquisisce e fa proprie, anche in ossequio all'ordine del giorno n. 26 del 28 giugno 1995, le richieste pervenute sotto forma di petizione ed i pareri negativi quasi unanimemente espressi dai cittadini residenti durante l'assemblea del 1° agosto e successivi»,

si chiede di sapere quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo in merito e quali iniziative urgenti intenda adottare.

(4-05633)

**TURINI.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il gruppo ferroviario Breda, costituito nell'ambito dell'«Aviofer Breda», è una delle massime concentrazioni industriali del settore a livello mondiale; una dimensione e qualificazione produttiva che consentono di offrire una vasta gamma di prodotti innovativi e competitivi impiegando adeguate risorse umane e finanziarie;

che nell'ultimo anno, nonostante le difficoltà organizzative, la situazione sta nettamente migliorando anche se il quadro d'incertezza sugli assetti societari frena il rilancio; infatti contro una perdita di 156 miliardi del 1993, il 1994 si è chiuso con una perdita più che dimezzata, cioè 65,4 miliardi e fa ben sperare per il futuro;

che il fatturato nel 1994 si è consolidato mentre il portafoglio ordini di fine anno si è attestato su 1,918 miliardi e nei primi mesi del 1995 è ulteriormente in crescita (2.400 miliardi) anche per l'ultima gara vinta negli Stati Uniti (San Francisco);

che ciò dimostra come la Breda rimanga una società competitiva dal punto di vista tecnologico e concorrenziale sulla scena internazionale;

che negli ultimi tempi fra cassa integrazione e ristrutturazioni varie la Breda, con sede in Pistoia, ha perso oltre 400 posti di lavoro e nonostante ciò fino ad oggi non è stata trovata una soluzione che possa permettere che essa si sviluppi ulteriormente secondo le proprie capacità tecnologiche in un settore considerato da tutti strategico,

si chiede di sapere se non si ritenga, nella prospettiva programmata del trasporto pubblico ferroviario «alta velocità», di sfruttare al massimo questa potenzialità industriale, superando tutte le incertezze che hanno frenato fino ad oggi il suo sviluppo ed organizzando definitivamente, in solida struttura, questo autentico gioiello dell'industria italiana, salvaguardando così una immagine prestigiosa e con essa gli attuali livelli occupazionali.

(4-05634)

**MARTELLI, SIGNORELLI.** – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* – Premesso:

che il policlinico Umberto I versa in condizioni di assoluta precarietà e di inagibilità dal punto di vista della direzione aziendale – come risulta da molteplici iniziative di indagine promosse dal Ministero dell'università, dal Ministero della sanità oltre che da specifici accertamenti compiuti autonomamente dalla Commissione parlamentare d'inchiesta – e che quindi si rende necessario un chiaro intervento inteso a ripristinare condizioni di legalità e normalità amministrativa;

che si moltiplicano le denunce pervenute alla Commissione d'inchiesta avverso atti e comportamenti del rettore Tecce, che peraltro ha già ricevuto quattro avvisi a dedurre dalla procura della Corte dei conti ed una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura della Repubblica;

che la nomina di un amministratore straordinario da parte dello stesso rettore ha come scopo evidente non certo quello conclamato di proteggere l'autonomia dell'università (che nessuno intende ledere), bensì quello di manomettere le basi giuridiche e la possibilità stessa di successivi provvedimenti, a carattere sanzionatorio e sostitutivo, che spettano esclusivamente alla regione ed al Governo centrale e non certo al rettore dell'università, cioè a dire all'amministrazione vigilata;

considerato che risultano dal predetto comportamento gravemente attaccati i principi dello Stato di diritto e la certezza delle relazioni giuridiche, e questo indipendentemente dal gravissimo *vulnus* che patiscono le aspettative dei pazienti, evidentemente interessati al ritorno della normalità amministrativa in seno al policlinico, e la stessa immagine dell'università «La Sapienza» (il cui rettorato diffonde piuttosto l'esempio dell'artificio e del raggirio anziché quello dell'applicazione delle leggi e della volontà espressa dal Parlamento),

si chiede di sapere se il Governo intenda adottare una linea di comportamento che, oltre a rendere chiaro che la necessaria salvaguardia dell'autonomia universitaria non possa essere surrettiziamente invocata per contrapposti o addirittura rovesciare atti della magistratura e del Parlamento, valga a ripristinare in via di autotutela una situazione di legalità, tenuto anche conto che la legislazione vigente prevede espressamente (come nel caso dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni) forme specifiche di provvedimenti sanzionatori.

(4-05635)

**BUCCIERO.** – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che i 60.000 tabaccai italiani rappresentano 60.000 famiglie;

che dal contrabbando dei tabacchi non è solo lo Stato a ricevere danno, ma gli stessi tabaccai, specie quelli del Sud, ove il contrabbando viene esercitato capillarmente, in particolare sulla costa adriatica pugliese;

che il contrabbando è e resta un reato come ha affermato recentemente la Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 11 del 1995);

che l'articolo 46 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, fa obbligo, pena gravi sanzioni penali, di apporre su ogni pacchetto di sigarette sia

l'avvertenza che il prodotto confezionato nuoce gravemente alla salute, sia il tenore di catrame e nicotina;

che tali avvertenze non sono stampate sui pacchetti provenienti illegalmente dall'estero e messi in commercio dai contrabbandieri;

che pare che l'azienda Monopoli di Stato abbia respinto una grossa partita di tabacco in quanto inquinata da elevatissime percentuali di anticrittogamici;

che a maggior ragione si deve presumere che le sigarette importate illegalmente (e fabbricate in Grecia e Albania) debbano essere prodotte con tabacchi pericolosi per la salute,

si chiede di conoscere il numero dei verbali elevati esclusivamente in base all'articolo 46 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e ciò anche per raffronto con i reati di contrabbando in generale.

(4-05636)

GIBERTONI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che a seguito della conclusione del contratto collettivo di lavoro 1994-95, le Ferrovie dello Stato spa hanno emanato la circolare n. LEG.LC/1440 del 21 marzo 1995, avente per oggetto «Articolo 4.3 contratto collettivo nazionale di lavoro '94-95», di cui si riporta, di seguito, la premessa:

«Le Ferrovie dello Stato spa e le organizzazioni sindacali firmatarie del nuovo contratto collettivo di lavoro hanno ravvisato la necessità di individuare idonei strumenti atti a prevenire e definire, per quanto possibile in forma extra giudiziale, le controversie giuridiche aventi ad oggetto problematiche contrattuali del personale ferroviario.

Ciò al fine di riportare a livelli fisiologici un fenomeno - quale quello del contenzioso del lavoro - che aveva assunto durante la vigenza dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro aspetti e dimensioni sicuramente patologici»;

che da detta circolare si evince facilmente come il fenomeno delle promozioni conseguenti a controversie giuridiche abbia assunto dimensioni al di fuori della norma, con danno per la società ferroviaria e per tutti quei ferrovieri, che sono la stragrande maggioranza del personale, che fanno affidamento su procedure di avanzamento di carriera regolari,

l'interrogante chiede di sapere:

il numero dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato spa, ripartito per aree e direzioni della società, che hanno conseguito una progressione di carriera a seguito di sentenze o conciliazioni giudiziarie;

se risponda al vero l'esistenza dei casi di seguito descritti:

dipendenti che, a seguito di conciliazioni - vuoi giudiziali, vuoi extra giudiziali, vuoi dell'uno e dell'altro tipo - abbiano goduto, in un breve arco di tempo, di più promozioni successive;

dipendenti che abbiano goduto, anch'essi in poco tempo, di più promozioni successive, ottenute in forza dell'applicazione dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1990, n. 300;

se, considerata la stessa ammissione della società, contenuta nella citata circolare, circa gli «aspetti e dimensioni sicuramente patologici» assunti dal fenomeno delle promozioni conseguenti a controversie giuri-

diche - il che sta anche a significare l'esistenza di precise responsabilità soggettive nel processo degenerativo del fenomeno stesso -, le «forzate» promozioni siano derivate, come potrebbe sembrare a prima vista, dalla incapacità diffusa dei dirigenti delle unità, in cui si siano verificate dette promozioni, ad attribuire ai propri dipendenti mansioni strettamente attinenti alla qualifica di appartenenza e, in tal caso, quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti di detti dirigenti, per il danno arrecato con il loro comportamento;

chi, avendo omesso di adottare adeguati tempestivi provvedimenti, sia responsabile di aver lasciato che, «durante la vigenza dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro», il fenomeno degenerasse sino ad assumere i ripetuti «aspetti e dimensioni sicuramente patologici», dovendosi ragionevolmente escludere che le degenerazioni del fenomeno possano essere dipese da oggettive carenze dei precedenti contratti, salvo dover constatare, al riguardo, quantomeno, l'incapacità del *management*, che è lo stesso ancor oggi ai vertici aziendali, che ha provveduto alla stipula degli ultimi contratti;

come mai il dottor Marrami, la cui assunzione dall'esterno come responsabile - profumatamente retribuito - dell'organizzazione e del personale delle Ferrovie dello Stato fu motivata dal possesso di requisiti di professionalità e competenza nel settore ritenuti non presenti nella dirigenza ferroviaria interna, non si sia accorto del fatto, di facile riscontro per un capo esperto della funzione organizzazione, che anche il personale alle sue strette dipendenze, per ben due volte in un breve arco di tempo, si sia trovato a svolgere funzioni non attinenti alla propria qualifica, godendo di due successive promozioni ai sensi della citata legge 20 maggio 1990, n. 300, l'ultima delle quali da egli stesso comunicata con nota n. FO.D/009/1019 del 4 settembre 1991;

qualora, invece, nel caso citato al precedente capoverso, le funzioni superiori siano state scientemente attribuite, quali siano state le motivazioni espresse a giustificazione dei due ravvicinati provvedimenti di immissione in funzioni superiori;

se, in merito alle promozioni ottenute a seguito di controversie giuridiche e ai casi particolari sopra descritti, non si ritenga opportuno svolgere rigorosi accertamenti volti a stabilire se le condizioni che le hanno determinate siano state create scientemente al fine di elargire promozioni di favore.

(4-05637)

GIBERTONI, WILDE, BOSO, LOMBARDI-CERRI, MARCHINI, PAINI, BRUGNETTINI, PERUZZOTTI, LORENZI, ROBUSTI, ROVEDA, SCAGLIONE, SERRA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* - Premesso:

che dalla «Relazione sulla situazione della Campania», approntata dalla Commissione bicamerale antimafia, in riferimento alle infiltrazioni della camorra nei lavori per la realizzazione dell'alta velocità sulla tratta Roma-Napoli, si leggono, fra le altre, le seguenti affermazioni:

«La verità è che quasi tutti i lavori dell'alta velocità sono finiti ad imprese controllate dalla camorra della zona dell'agro aversano. Le



opere che vedono la sicura presenza di imprese di Casal di Principe e dintorni sono quelle realizzate lungo la ferrovia Napoli-Vairano-Roma.

Ancora una volta una importante opera pubblica come la TAV, rappresenta una opportunità considerevole per le imprese della zona "Mazzoni", che oltre ad accaparrarsi grandi subappalti, anche attraverso referenti di zona, stanno utilizzando una rete di piccole imprese amiche disposte a fare da copertura alle imprese della camorra con cui dividono i profitti. Nel frattempo alcune imprese edili sono state minacciate e costrette ad andare via...».

«Pressioni sarebbero state esercitate anche su agricoltori del luogo perchè cedessero immediatamente i terreni agricoli».

«... i gruppi criminali hanno provveduto ad acquistare cave nelle zone ove si svolgono i lavori e ad aprirne di nuove per controllare in tal modo la vendita del calcestruzzo».

«A garantire la regolarità dell'operazione dovrebbe essere la legge n. 55 del 1990 le cui disposizioni sono state eluse con una serie di espedienti... È assai significativo, anzitutto, che una parte cospicua dei lavori sia stata appaltata alla ICLA spa la cui crisi risalente nel tempo avrebbe dovuto indurre alla sua esclusione dal novero delle imprese appaltatrici»;

che di tale società si ricordano i rapporti avuti con la Società autostrade quando l'amministratore delegato di tale società era D'Alò, colpito da provvedimento di custodia cautelare per concorso in abuso d'ufficio a fine economico vantaggioso di imprese della camorra:

«Quanto al sistema attraverso il quale la camorra si è infiltrata nell'esecuzione dei lavori della TAV esso ha riguardato anzitutto il ricorso alle forniture dei materiali non soggette alle limitazioni e ai controlli previsti dalla legge n. 55 del 1990 (tra l'altro l'articolo 5 della legge n. 47 del 1994 esclude che, per contratti di importo inferiore a lire 50 milioni, debba procedersi alle verifiche o alle autocertificazioni normativamente previste) le cui disposizioni sono state eluse con una serie di espedienti sfuggiti ai controlli preventivi e repressivi delle forze dell'ordine ... Così ad imprese della camorra è stato possibile lucrare profitti realizzati dalla fornitura di tutto il materiale necessario per la esecuzione dell'opera a partire dal cemento e dal pietrisco per finire alla terra».

«Una parte rilevante delle risorse destinate alla realizzazione dell'opera è stata sottratta dalla camorra attraverso il "nolo a freddo", cioè il nolo dell'autoveicolo senza l'operatore. In tal caso il veicolo è stato imposto dalla camorra con un operatore assunto dall'impresa madre anch'esso su indicazione della camorra».

«È fin troppo evidente che, come nel caso della ICLA spa, in condizioni di gravissima crisi, sono le imprese della camorra incaricate di eseguire le forniture e di effettuare il movimento terra che di fatto finanziano le società in stato di decozione operanti solo con compiti di copertura».

«Altre imprese dell'Agro aversano lavorano nell'alta velocità attraverso la fornitura del materiale misto prodotto da alcune cave gestite da società in cui, accanto ai soci apparenti, esistono soci occulti portatori degli interessi della camorra».

«Ingegneri e tecnici dell'alta velocità avrebbero partecipato alla campagna elettorale in favore del colonnello Marino Conca della Guardia di finanza iscritto alla P2, in servizio presso la legione di Napoli. Costui non ha rilevato alcunchè di irregolare nell'assegnazione dei lavori dell'alta velocità a Marzano Appio»;

che dalla stessa relazione della Commissione bicamerale antimafia, in riferimento a fatti di così grande rilevanza ed eclatanti, come quelli sopra riportati, si leggono anche le seguenti altre affermazioni:

a richiesta dell'autorità: «generica ed evasiva è stata la risposta dell'amministratore delegato della TAV del 3 marzo 1995 che si limitava ad elencare le ditte che facevano parte del consorzio Iricav Uno a cui erano stati affidati i lavori dell'alta velocità nel tratto Roma-Napoli, nonché le ditte subappaltatrici. Nessuna anomalia l'amministratore delegato della TAV denunciava in ordine alle procedure di aggiudicazione dei subappalti e alle imprese che a diverso titolo lavoravano nell'alta velocità».

«Appare sospetto e deplorevole il comportamento evasivo e omertoso dell'amministratore delegato della TAV. Nella realtà le cose stanno in maniera molto diversa da come esse vengono presentate dall'amministratore delegato ingegner Ercole Incalza».

«La Commissione non può che esprimere la sua più viva preoccupazione per l'inerzia e la sottovalutazione del fenomeno dell'infiltrazione della camorra nei lavori della TAV, che sembra quasi accettata dallo Stato e dalla società committente come un evento ineluttabile».

«La Commissione richiede da parte dei Ministri competenti e dello stesso Presidente del Consiglio un intervento energico e risolutivo...»,

si chiede di sapere, anche nella veste di soci di riferimento delle Ferrovie dello Stato spa, azionista al 45 per cento della società TAV e come primi provvedimenti nell'ambito dell'intervento richiesto dalla Commissione, se non si ritenga di doversi attivare immediatamente per promuovere:

la destituzione dall'incarico di amministratore delegato della TAV dell'ingegner Ercole Incalza, per le gravi accuse mossegli dalla Commissione e per lo scarso senso dello Stato dimostrato, che mal si concilia con chi è chiamato a gestire ingenti fondi della collettività;

la revoca alla TAV, da parte delle Ferrovie dello Stato spa, della concessione relativa alla realizzazione e allo sfruttamento di linee ferroviarie ad alta velocità;

l'elaborazione di un progetto alternativo alla TAV per la realizzazione delle opere riguardanti «i raddoppi e i quadruplicamenti delle linee necessari allo sviluppo del trasporto passeggeri e merci e alla velocizzazione della rete», secondo le direttive contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538, che, come noto, ha inteso abolire il concetto di «alta velocità».

Si chiede inoltre di sapere se non si ritenga di apportare, in conformità a quanto sopra, le dovute rettifiche e modificazioni al contratto di programma tra Ministero dei trasporti e Ferrovie dello Stato spa 1994-2000.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere i nomi degli ingegneri e dei tecnici dell'alta velocità, citati a proposito della campagna elettorale del colonnello Marino Conca.

(4-05638)

**PAROLA.** - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che il Ministero dell'ambiente con decreto n. 724 del 9 novembre 1994 ha emanato «Misure provvisorie a salvaguardia del litorale romano»;

che tale decreto ripropone sostanzialmente, per le aree di importanza naturalistica del comune di Fiumicino (Roma), lo stesso perimetro precedentemente individuato dal «decreto Pavan», n. 428 del 28 giugno 1987;

che il già citato decreto ministeriale n. 724 del 1994 suddivide il territorio oggetto di salvaguardia in tre aree con diverse caratteristiche ambientali e che per ciascuna definisce una specifica normativa di salvaguardia;

che il perimetro indicato dal suddetto decreto comprende quasi totalmente il territorio tra la costa e l'autostrada A12, per una superficie di circa 13.800 ettari;

che all'interno della zona così definita, oltre all'aeroporto «Leonardo da Vinci» sorgono numerosi centri abitati, con strutture urbane fortemente consolidate, dove risiede la maggior parte dei cittadini;

che tali centri urbani stanno per essere interessati da una serie di programmi di riqualificazione da parte dell'amministrazione, che vanno dall'applicazione della normativa di condono ai piani di recupero dei nuclei sorti spontaneamente, alla possibilità di utilizzare le risorse pubbliche e private attraverso i piani di recupero urbano (articolo 11 della legge n. 483 del 1993) e i programmi di riqualificazione urbana (articolo 2 della legge n. 179 del 1993);

che gli atti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni in sanatoria, da completare a termini di legge entro un anno dalla presentazione delle domande, prevedono in applicazione dell'articolo 32 della legge n. 47 del 1985 il parere su ogni singola domanda degli enti titolari di un vincolo;

che, nel caso specifico, il Ministro dell'ambiente, titolare delle norme provvisorie di salvaguardia e in conformità col decreto ministeriale n. 724 del 9 novembre 1994, dovrebbe esaminare oltre 10.000 domande per il condono del 1985 e qualche migliaio per il condono del 1994;

che la normativa transitoria di salvaguardia determina perciò grandi difficoltà nell'azione amministrativa del comune, col rischio di vanificare l'impegno per la riqualificazione urbana;

che il comune di Fiumicino, coerentemente con quanto finora esposto, in accordo con il Ministero dell'ambiente ha approvato il 22 maggio 1995, con delibera n. 18, una nuova perimetrazione prevista dal decreto ministeriale n. 724 del 1994;

che il provvedimento comunale succitato suddivide il territorio in tre fasce: la «zona 1» - aree archeologiche e paesaggistiche di grande rilevanza, completamente tutelate; la «zona 2» - estensioni agricole, in cui

sono ammesse trasformazioni limitate; la «zona 3» - terreni già compromessi, dove si può edificare per il completamento degli insediamenti in programma;

che con la stessa delibera il comune di Fiumicino ha approvato la proposta di istituire l'Ente parco regionale per la gestione delle aree oggetto della perimetrazione indicata, «ravvisando in questo ente, tra quelli catalogati dalla legge n. 394 del 1991, quello più consono a salvaguardare i valori ambientali del territorio di Fiumicino e più idoneo a costituire una forma organizzativa nella quale il ruolo dell'ente locale sia significativo e non marginale»;

che l'eventuale istituzione di una riserva o di un parco nazionale sul territorio in oggetto escluderebbe di fatto il comune di Fiumicino dal governo del territorio e impedirebbe il recupero urbanistico di aree già compromesse e densamente abitate;

che il Ministro dell'ambiente non ha finora ritenuto opportuno convocare l'amministrazione di Fiumicino nè le associazioni ambientaliste, prima di varare il nuovo provvedimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno arrivare al più presto all'approvazione delle variazioni di perimetro dei vincoli, come proposto dal comune di Fiumicino;

se condivida la proposta dell'istituzione dell'Ente parco regionale, rispetto alle ipotesi della riserva naturale o del parco nazionale, quale strumento più idoneo a tutelare un territorio di grande rilevanza ambientale ma prevalentemente urbanizzato.

(4-05639)

**MEDURI.** - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che con la legge n. 71 del 31 dicembre 1993 l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in Poste italiane ente pubblico economico, senza che sia stata prevista, peraltro, la possibilità per i dipendenti di optare per la permanenza nell'area del pubblico impiego;

che, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 49-bis del 27 giugno 1995 (quarta serie, parte prima), è stato emesso il bando di mobilità di personale delle pubbliche amministrazioni per l'anno 1995, con la possibilità di parteciparvi estesa anche:

a) ai dipendenti dell'EFIM (Ente partecipazioni e finanziamenti industria e manifatturiera) cessati dall'impiego successivamente al 21 luglio 1993;

b) ai dipendente dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

c) ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato risultati in esubero a seguito di processo di ristrutturazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

la *ratio* alla base dell'esclusione della partecipazione alla mobilità in oggetto dei dipendenti dell'Ente poste italiane;

se non si ritenga di doversi attivare con ogni urgente sollecitudine per allargare la partecipazione al bando in premessa anche al personale di cui al precedente periodo, considerando che l'Ente poste italiane è un'azienda in via di ristrutturazione, al pari delle Ferrovie dello Stato, la cui trasformazione è avvenuta molti anni prima della trasformazione delle poste e il cui personale, inoltre, ha potuto fruire di esodo agevolato.

(4-05640)

*SENESE. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:*

che nella casa circondariale di Pisa è in funzione un centro clinico ove vengono mediamente ricoverati, provenienti da tutti gli stabilimenti penitenziari del paese, circa 400 detenuti all'anno, molti dei quali sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e tali quindi da esigere una accresciuta sorveglianza da parte del personale penitenziario;

che su tale personale pesa inoltre l'onere del piantonamento di quei detenuti pericolosi, affetti da gravi patologie che ne impongono l'ospedalizzazione esterna;

che, in conseguenza di questa particolare situazione, l'organico del personale di polizia penitenziaria e degli operatori socio-educativi della casa circondariale di Pisa, disegnato con riferimento alla capienza media dello stabilimento, risulta certamente insufficiente e si rivela ancor più insufficiente se si tiene conto che in quello, come in altri istituti penitenziari, il numero dei detenuti eccede quello massimo consentito dagli *standard* internazionali;

che tale insufficienza, peraltro, diviene drammatica se si considera che dei 277 posti di organico nel ruolo della polizia penitenziaria ne sono da tempo scoperti oltre 50 e che parimenti scoperti sono i posti in organico degli educatori e del personale amministrativo alle cui mansioni (in particolare per l'amministrazione) vengono di necessità adibiti agenti e ufficiali di polizia penitenziaria (stante l'essenzialità dei compiti amministrativi alla vita di un carcere) con ulteriore depauperamento delle forze di polizia penitenziaria;

che alle negative conseguenze di un tale stato di cose si è sinora sopperito con il superlavoro del personale, mancati riposi, turni prolungati; ma tali sacrifici, mentre per un verso non sono esigibili indefinitamente, non possono evitare d'altro canto un pregiudizio per l'ordine e la sicurezza dell'istituto ed un costante pericolo per la possibilità di disporre sempre tempestivamente le dovute ospedalizzazioni con piantonamento;

che l'allarmante quadro di cui sopra è stato rappresentato al Ministro da tutte le organizzazioni sindacali del personale penitenziario e dalla direzione della casa circondariale; ma sinora senza alcun esito;

che, secondo quanto si afferma da parte dell'amministrazione penitenziaria, la situazione generale degli organici non consentirebbe di coprire immediatamente i posti vacanti nella casa circondariale di Pisa,

*l'interrogante chiede di conoscere:*

se e quando il Ministro in indirizzo intenda coprire i posti vacanti nell'organico di polizia penitenziaria, personale amministrativo ed educativo della casa circondariale di Pisa;

ove alla copertura dei suddetti posti di organico non si ritenga di provvedere per carenze d'organico, quanti siano i posti scoperti nell'organico complessivo e come tali vuoti siano ripartiti tra i vari stabilimenti penitenziari;

in particolare, quale sia il rapporto personale di polizia penitenziaria/detenuti presenti nelle varie case circondariali;

se e quanti agenti e ufficiali di polizia penitenziaria risultino attualmente destinati a compiti estranei a quelli d'istituto.

(4-05641)

PERIN. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che il gruppo archeologico del Montello, operante a Treviso e provincia sin dal 1977, ha improntato la sua attività culturale alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di questo territorio;

che il gruppo archeologico in parola si sta interessando del recupero e della conservazione di reperti che risalgono all'epoca romana e medioevale disseppelliti durante uno scavo per la ristrutturazione dell'ex cinema Garibaldi, al centro della città;

che la direttrice del museo di Altino, responsabile anche della città di Treviso, ha comunicato alla sovrintendenza archeologica del Veneto che tali reperti non hanno grande importanza archeologica e che sarebbe meglio tutelarli lasciandoli sotto la colata di cemento dell'edificio in costruzione;

che l'amministrazione comunale di Treviso non ha espresso divieto per la costruzione dell'edificio in progetto nella zona di interesse archeologico, a condizione che i suddetti reperti restassero visibili;

che la direttrice in parola, dottoressa Tirelli, non intende accogliere l'istanza congiunta del gruppo archeologico del Montello e del comune di Treviso di tutelare i suddetti reperti, sostenendo l'incontestabilità delle sue decisioni;

che la conduzione degli scavi ad Altino non è mai espletata in maniera trasparente;

che le situazioni di conflittualità con la sovrintendenza archeologica si determinano con una certa frequenza in molte città della regione Veneto; ad esempio, ad Oderzo, l'attività di scavo e recupero di una grande quantità di reperti non viene mai resa pubblica dando luogo a cattive interpretazioni circa l'operato della sovrintendenza;

che nella città di Altino la conduzione degli scavi è poco trasparente,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per verificare se le decisioni della sovrintendente dottoressa Tirelli siano al di sopra degli interessi personali;

se non intenda altresì far luce sulla consuetudine della sovrintendenza archeologica del Veneto di conservare negli scantinati dei musei importanti reperti archeologici, che necessiterebbero di un'adeguata catalogazione.

(4-05642)

**Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00848, dei senatori Petricca ed altri, sulle notizie riguardanti l'apertura di una seconda scuola militare a Milano;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00845, dei senatori Berselli e Costa, sulla riforma dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00846, dei senatori Scivoletto ed altri, sul servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

**Interrogazioni, ritiro di firme**

I senatori Bastianetto e Garatti hanno dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 3-00196, presentata il 13 settembre 1994.

